

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1889

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FONTANA, BALLARDINI, GALLONI, BRESSANI, COSSIGA,  
GRANELLI

*Presentata il 20 marzo 1973*

Riordinamento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Ministero di grazia e giustizia, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero dell'interno, del Ministero dei lavori pubblici, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero della pubblica istruzione, del Ministero della sanità, del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e del Ministero del turismo e dello spettacolo

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel corso dell'esame del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, da parte della prima Commissione permanente di questa Camera nella sede prevista dall'articolo 150 del regolamento, aldilà delle diverse valutazioni sul contenuto del provvedimento e sull'operato del Governo, ha trovato larga espressione la tesi che i problemi dell'amministrazione dello Stato debbano esser urgentemente affrontati e risolti in un quadro unitario. In tale quadro, accanto al pur importante problema dello stato economico e di un moderno e razionale stato giuridico del personale, emerge il problema del riordinamento dei Ministeri in armonia con l'attuazione dell'ordinamento regionale, il problema della disciplina dell'azione amministrativa ed a mon-

te il problema dell'ordinamento e delle attribuzioni degli organi del Governo della Repubblica.

Nella sede indicata si è anche delineata largamente l'opinione che nell'attuale momento non vi sia spazio per il conferimento al Governo di deleghe nelle indicate materie, ma che, nello stesso interesse del Governo, spetti al Parlamento affrontare e risolvere direttamente i problemi indicati.

A tal fine, per dare al Parlamento l'occasione regolamentare per affrontare globalmente l'intera problematica, si ha l'onore di presentare questa proposta di legge che riproduce testualmente negli allegati gli schemi di decreto presentati dal Governo della Repubblica alla Commissione parlamentare per le questioni regionali per ottenerne il parere a norma della legge di delega, peraltro ormai esaurita, con le più ampie riserve, peraltro sul contenuto degli stessi.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il Ministero della giustizia, il Ministero della industria, commercio e artigianato, il Ministero dell'interno, il Ministero dei lavori pubblici, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero della sanità, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e il Ministero del turismo e dello spettacolo sono riordinati secondo le disposizioni contenute negli allegati *A, B, C, D, E, F, G, H, I e L.*

ALLEGATO A

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA  
E DELLE FORESTE**

PAGINA BIANCA

SEZIONE I  
AMMINISTRAZIONE CENTRALE

## ART. 1.

Lo Stato esercita a mezzo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste le funzioni e le attività ad esso spettanti secondo le vigenti norme in materia di agricoltura, foreste ed alimentazione che non siano trasferite o delegate alle regioni né attribuite dalla legge ad altre amministrazioni.

A tale scopo il Ministero, nell'ambito della sua competenza, promuove ed adotta i provvedimenti necessari all'attuazione dei fini previsti dalla legge ed assicura, avvalendosi anche dei commissari del Governo, con atti di indirizzo e coordinamento eventualmente necessari, il rispetto, pure nelle attività svolte dalle regioni nelle suddette materie, delle esigenze connesse agli interessi generali dello Stato o di altre regioni, anche in relazione agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali.

## ART. 2.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è ordinato come segue:

1. - *Direzione generale dei programmi, del coordinamento e dei rapporti con gli organismi internazionali e sovranazionali*, con il compito di attendere, in collaborazione con le altre direzioni generali, a studi, rilevazioni

ed indagini per l'elaborazione dei programmi nei settori di competenza del Ministero anche ai fini della formazione del programma economico nazionale; alla cura delle relazioni con gli organismi internazionali e sovranazionali e con gli organi della programmazione economica nazionale; di assicurare il coordinamento delle iniziative e dei provvedimenti concernenti la politica del Ministero nei settori di competenza, in conformità delle direttive del ministro e promuovendo i concerti e le intese con le altre amministrazioni interessate, per i casi previsti dalla legge.

2. - *Direzione generale dell'organizzazione amministrativa, degli affari generali e dei servizi ispettivi*, con il compito di attendere, in collaborazione con le altre direzioni generali, all'organizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero, alla semplificazione delle procedure amministrative ed alla razionalizzazione dei metodi di lavoro, all'assunzione, formazione e in genere all'amministrazione del personale e al controllo ispettivo sul funzionamento degli organi ed istituti di cui al successivo articolo 11, esclusa la Scuola allievi sottufficiali e allievi guardie forestali.

3. - *Direzione generale degli orientamenti produttivi, della tutela dei prodotti e della sperimentazione in agricoltura*, con il compito di attendere ai problemi ed agli affari di carattere generale relativi al mercato interno; ai collegamenti con la direzione generale dei programmi ai fini dei rapporti con gli organi internazionali e sovranazionali per il settore della politica di mercato; ai rapporti con l'AIMA, allo studio e alla indivi-

duazione degli orientamenti produttivi; alla tutela economica delle produzioni animali e vegetali; alla disciplina sementiera e del materiale di moltiplicazione; a quella fitosanitaria e alla regolamentazione in materia di riproduzione animale e di libri genealogici, promuovendo le opportune intese con il Ministero della sanità; al funzionamento dei registri di varietà; alla valorizzazione delle produzioni agricole attraverso marchi, norme di qualità, denominazioni tipiche o di origine; alle indagini, ricerche ed informazioni di mercato; al riconoscimento delle associazioni di produttori agricoli aventi carattere ultraregionale ed ai rapporti con le medesime; all'attività per la formulazione dei programmi di ricerca e sperimentazione scientifiche in agricoltura, foreste, caccia e pesca nelle acque interne; al funzionamento del Comitato nazionale della sperimentazione agraria; alla vigilanza tecnica sull'attività degli istituti nazionali di ricerca e di sperimentazione operanti nei settori indicati; alle iniziative di divulgazione e dei risultati della ricerca e della sperimentazione inerenti a problemi agricoli e forestali di interesse nazionale e internazionale.

4. - *Direzione generale delle strutture e dei servizi speciali in agricoltura*, con il compito di attendere all'attuazione della politica agricola della Comunità europea nel settore delle strutture, all'applicazione degli interventi previsti dal Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura e dalle altre disposizioni legislative recanti provvidenze per la ripresa della efficienza produttiva delle aziende agricole colpite da calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche; alla disciplina del credito agrario e delle materie connesse all'amministrazione dei fondi di rotazione; agli usi civici e al demanio armentizio; agli interventi per la realizzazione di impianti collettivi di interesse interregionale per la raccolta, conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, nonché, nei porti e nei valichi di frontiera, di impianti per la disinfezione e il controllo fitosanitario; alla razionalizzazione, in attuazione degli impegni comunitari, dell'assetto strutturale delle imprese agricole e dei servizi esterni; alle agevolazioni fiscali in agricoltura; ai rapporti di lavoro e di previdenza e assistenza in agricoltura; alle campagne promozionali in campo nazionale e internazionale relativamente alla cooperazione agricola; alla vigilanza, nei casi previsti dalla legge, sugli enti a carattere interregionale o nazionale operanti nel settore di competenza; al servizio tecnico per

l'esame e la revisione dei programmi e dei progetti che ineriscono all'attività della direzione. Nell'ambito della direzione generale opera la cassa per la formazione della proprietà contadina.

5. - *Direzione generale della difesa del suolo e dell'ecologia agraria e forestale*, con il compito di attendere alle attività statali di competenza in materia di classificazione e declassificazione dei territori in comprensori di bonifica integrale o montana ed alla determinazione dei bacini montani e delle zone depresse sentite le regioni interessate; ai connessi rapporti con uffici pubblici ed enti del settore; a ricerche e rilevamenti idrogeologici ed ecologici; all'approvazione dei piani generali di bonifica e dei programmi di sistemazione dei bacini montani e delle zone depresse; parimenti, sentite le regioni interessate, alla disciplina dei vincoli idrogeologici; alle grandi opere di bonifica fondiaria e montana di interesse interregionale o regionale; a proposte in ordine al coordinamento delle opere di bonifica e di bonifica montana di competenza delle regioni; agli studi ed alle ricerche per una più confacente utilizzazione del suolo a fini agricoli; ai rapporti con altre amministrazioni e, in collegamento con la direzione generale dei programmi, con gli organismi internazionali e sovranazionali per i problemi inerenti alla difesa del suolo, alla sistemazione idrogeologica e alla protezione della natura; alla disciplina dei parchi ed alle riserve naturali aventi ambito ultraregionale, alla prevenzione e difesa attiva dagli incendi dei boschi e delle foreste; alla propaganda ed attività divulgativa per la conservazione del bosco e della natura. Nell'ambito della direzione generale opera, per le attività non trasferite alle regioni, l'azienda di Stato per le foreste demaniali. Le funzioni di direttore dell'azienda sono esercitate dal direttore generale per la difesa del suolo e l'ecologia. Restano ferme le disposizioni vigenti concernenti lo stato giuridico del personale della azienda.

6. - *Direzione generale dell'alimentazione*, con il compito di attendere alla ricerca ed al controllo dei dati e dei mezzi per provvedere al fabbisogno alimentare del paese; a studi, ricerche ed interventi volti al miglioramento dell'alimentazione; alle campagne promozionali del consumo dei generi alimentari di primaria importanza; all'attuazione della disciplina dei settori merceologici in campo alimentare; alle indagini circa l'andamento delle

attività di produzione, conservazione e distribuzione dei prodotti agricoli trasformati; ai collegamenti con la direzione generale dei programmi per i rapporti con gli organismi internazionali e sovranazionali; ai rapporti con l'AIMA, l'ISTAT e il CIP per i settori di competenza, nonché, salva la competenza del Ministero della sanità per quanto attiene all'aspetto sanitario, agli orientamenti dei consumi alimentari e alla vigilanza per le repressioni delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e delle sostanze d'uso agrario.

È istituito un unico consiglio di amministrazione per tutto il personale dipendente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, composto a termini dell'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Il consiglio medesimo assorbe ogni competenza di qualsiasi altro consiglio precedentemente esistente.

## ART. 3.

La direzione generale dei programmi e della cooperazione economica internazionale nel campo dell'agricoltura è ordinata come segue:

*Divisione I*, con il compito di attendere a studi, rilevazioni e indagini, in materia di programmazione in agricoltura; ai rapporti con il CIPE e con gli altri organi preposti alla programmazione economica nazionale; all'elaborazione e alla valutazione critica dei dati e degli elementi concernenti l'evoluzione socio-economica dell'agricoltura anche in riferimento a realtà agricole di altri paesi, con particolare riguardo a quelli della Comunità;

*Divisione II*, con il compito di attendere agli affari concernenti le relazioni internazionali, i rapporti con gli organismi internazionali e sovranazionali per le questioni interessanti l'agricoltura, l'alimentazione, le foreste, la caccia e la pesca nelle acque interne, il collegamento con le altre direzioni generali per iniziative ed attività connesse agli anzidetti rapporti;

*Divisione III*, con il compito di provvedere alle necessarie valutazioni e proposte in merito ai problemi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla Comunità economica europea nel settore zootecnico;

*Divisione IV*, con il compito di provvedere alle necessarie valutazioni e proposte in merito ai problemi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla Comunità economica europea nel settore dei cereali, nonché in merito ai problemi del lavoro e tributari, ed a quelli relativi ai trasporti;

*Divisione V*, con il compito di provvedere alle necessarie valutazioni e proposte in merito ai problemi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla Comunità economica europea nel settore orto-floro-frutticolo, compreso il comparto agrumicolo;

*Divisione VI*, con il compito di provvedere alle necessarie valutazioni e proposte in merito ai problemi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla Comunità economica europea nei settori viti-vinicolo, olivicolo e delle materie grasse;

*Divisione VII*, con il compito di provvedere alle necessarie valutazioni e proposte in merito ai problemi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla Comunità economica europea nei settori dello zucchero, del tabacco, delle fibre tessili e di altre produzioni di colture industriali;

*Divisione VIII*, con il compito di curare gli affari concernenti gli accordi comunitari per gli scambi commerciali, le associazioni, le regole di concorrenza, i mezzi di produzione;

*Divisione IX*, con il compito di curare gli affari concernenti il FEOGA e problemi e rapporti finanziari con la Comunità in campo agricolo.

## ART. 4.

La direzione generale dell'organizzazione amministrativa, del personale, degli affari generali e dei servizi ispettivi è ordinata come segue:

*Divisione I*, con il compito di attendere agli affari amministrativi generali, alla gestione di fondi di bilancio per le spese correnti di funzionamento e di mantenimento degli uffici centrali e periferici, alla vigilanza sull'ufficio dell'economista-cassiere e sulla biblioteca, all'ufficio della segreteria del Consiglio di amministrazione;

*Divisione II*, con il compito di attendere ai problemi di organizzazione e metodo, sem-

plificazione delle procedure e determinazione dei costi di servizio, alle relazioni pubbliche ed umane, all'assistenza al personale ed ai familiari, alla qualificazione ed aggiornamento del personale, escluso quello appartenente al ruolo tecnico superiore ed al ruolo dei sottufficiali, guardie scelte e guardie del corpo forestale dello Stato, alla pubblicazione del *Bollettino Ufficiale* del Ministero;

*Divisione III*, con compito di attendere agli affari concernenti il reclutamento, l'assegnazione in sede, la matricola e i trasferimenti del personale, escluso quello appartenente al corpo forestale dello Stato;

*Divisione IV*, con il compito di attendere ai problemi ed agli affari concernenti il trattamento economico del personale in attività di servizio ed in quiescenza, escluso il personale appartenente al corpo forestale dello Stato;

*Divisione V*, con il compito di attendere alla carriera, alla disciplina ed alle modificazioni del rapporto d'impiego del personale degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografica, nonché di quello dei servizi per la repressione delle frodi, della ecologia agraria, dei servizi della pesca nelle acque interne e degli istituti di incremento ippico;

*Divisione VI*, con il compito di curare l'amministrazione del personale appartenente alle carriere direttiva, di concetto, esecutiva, ausiliaria, al ruolo degli operai permanenti, nonché del personale non di ruolo relativamente ai provvedimenti di stato giuridico connessi con la carriera, la disciplina e le modificazioni del rapporto d'impiego, escluso il personale appartenente al ruolo tecnico superiore ed al ruolo dei sottufficiali, guardie scelte e guardie del corpo forestale dello Stato;

*Divisione VII*, con il compito di provvedere alla rilevazione, al controllo ed alla elaborazione dei dati relativi all'attività amministrativa, tecnica ed economica dei servizi centrali e periferici del Ministero, nonché alle attività amministrative sugli interventi dello Stato in agricoltura.

*Servizio ispettivo centrale*, con il compito di:

a) assicurare, mediante visite periodiche da parte degli ispettori ad esso assegnati, che l'attività degli uffici periferici e degli enti controllati sia conforme alle direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e degli

altri Ministeri interessati, accertando l'efficienza e l'imparzialità dell'azione degli uffici e degli enti, rilevando deficienze, manchevolezze, ritardi, irregolarità, specie per quanto concerne l'assunzione degli impegni e l'erogazione delle spese, suggerendo direttamente ai capi degli uffici e degli enti o proponendo, agli organi centrali responsabili del settore, misure idonee ad eliminare gli inconvenienti riscontrati;

b) informare il Ministro sull'esito delle visite ispettive, esprimendo il proprio giudizio sulla regolarità formale e sostanziale della gestione amministrativa, sulla economicità e produttività dei servizi, sulla efficienza ed imparzialità dell'azione amministrativa;

c) determinare, mediante periodiche rilevazioni statistiche, i carichi di lavoro degli organi centrali e periferici, i coefficienti medi, unitari e di gruppo, di rendimento e di produttività, ai fini della razionale suddivisione dei mezzi e del personale tra i vari settori di attività e tra gli organi dell'amministrazione;

d) formulare proposte concrete di semplificazione e di accelerazione delle vigenti procedure nelle materie di competenza del Ministero;

e) effettuare accertamenti sulla gestione generale di uffici e di enti o su particolari questioni o fatti o irregolarità, che ad esso vengono affidati dai competenti organi anche su richiesta di altre amministrazioni.

#### ART. 5.

La direzione generale degli orientamenti produttivi, della tutela dei prodotti e delle sperimentazioni in agricoltura, è ordinata come segue:

*Divisione I*, con il compito di attendere ai problemi ed affari di carattere generale relativi al mercato interno, ai collegamenti con i competenti servizi preposti ai rapporti comunitari nel settore della politica di mercato, ai rapporti con l'AIMA, alla vigilanza sugli enti a carattere nazionale e interregionale operanti nei settori di competenza della direzione generale; alla regolazione delle gestioni di ammasso e di commercializzazione;

*Divisione II*, con il compito di attendere ai problemi relativi alla disciplina e regolamentazione in materia fitosanitaria, alle necessarie direttive degli osservatori delle malattie



delle piante, al coordinamento della relativa attività istituzionale, alla vigilanza sui medesimi; nonché ai problemi riflettenti metodologie e sistemi di lotta e prevenzione contro i parassiti delle colture e dei prodotti agricoli e le direttive e la disciplina per l'importazione, l'esportazione e il transito di piante, parti di piante e semi a scopi fitosanitari e per il controllo sui vivai;

*Divisione III*, con il compito di curare i problemi concernenti gli orientamenti produttivi e la tutela economica dei prodotti anche per quanto riguarda l'applicazione dei regolamenti comunitari di mercato nel settore zootecnico; i libri genealogici, il funzionamento degli istituti e degli enti ippici;

*Divisione IV*, con il compito di curare gli affari concernenti gli orientamenti produttivi e la tutela economica dei prodotti, anche per quanto riguarda l'applicazione dei regolamenti comunitari di mercato, nel settore ortofloro-frutticolo, compreso il comparto agrumicolo;

*Divisione V*, con il compito di curare gli affari concernenti gli orientamenti produttivi e la tutela economica dei prodotti, anche per quanto riguarda l'applicazione dei regolamenti comunitari di mercato, nel settore cerealicolo nonché nel settore delle colture industriali;

*Divisione VI*, con il compito di curare gli affari concernenti gli orientamenti produttivi e la tutela economica dei prodotti, anche per quanto riguarda l'applicazione dei regolamenti comunitari di mercato, nei settori della viticoltura e della olivicoltura, dei prodotti alcolici e delle materie grasse di origine vegetale;

*Divisione VII*, con il compito di attendere ai problemi riguardanti la disciplina sementiera e il materiale di moltiplicazione e le relative implicazioni con i regolamenti comunitari, nonché le direttive ed i controlli sulla tenuta e sul funzionamento dei registri di varietà;

*Divisione VIII*, con il compito di curare i problemi riguardanti la valorizzazione delle produzioni, marchi, denominazioni tipiche o di origine dei prodotti e norme di qualità, i rapporti con gli organismi consultivi e con quelli rappresentativi di settore, nonché i rapporti con gli organi interessati, per quanto concerne le tariffe dei servizi ed i prezzi dei mezzi di produzione in agricoltura;

*Divisione IX*, con il compito di curare gli affari connessi a ricerche e informazioni di mercato, ovvero riguardanti il riconoscimento delle associazioni di produttori agricoli aventi carattere ultraregionale, i rapporti con le medesime, i rapporti con le categorie agricole, industriali e commerciali e con altri enti e organizzazioni operanti nel settore di competenza.

*Ufficio nazionale della sperimentazione agraria* che si articola nelle seguenti tre divisioni:

*Divisione X*, con il compito di curare i problemi relativi a direttive, programmi e coordinamenti in materie di ricerca e sperimentazione agraria, forestale e talassografica, e dell'ecologia e meteorologia agraria, nonché al funzionamento e alla segreteria del Comitato nazionale della sperimentazione agraria;

*Divisione XI*, con il compito di curare gli affari amministrativi inerenti all'attività degli istituti di ricerca e di sperimentazione, l'approvazione dei bilanci, la vigilanza sull'attività svolta dagli istituti medesimi;

*Divisione XII*, con il compito di provvedere alla divulgazione sistematica dei risultati della ricerca e della sperimentazione, per il loro trasferimento sul piano operativo, alla pubblicazione degli annali e ad altre iniziative a livello dell'informazione, ai rapporti con istituzioni nazionali ed estere per lo scambio delle esperienze e delle acquisizioni della ricerca.

*Servizio ispettivo tecnico*, con il compito di espletare funzioni di carattere ispettivo, sul piano tecnico, nei settori fitopatologico, zootecnico, sementiero e della produzione di materiale di moltiplicazione.

ART. 6.

La direzione generale delle strutture e dei servizi speciali in agricoltura è ordinata come segue:

*Divisione I*, con il compito di provvedere alle attività connesse all'attuazione della politica agraria comunitaria nel settore delle strutture ed all'applicazione di regolamenti particolari inerenti allo stesso settore, compresi gli interventi della sezione orientamento del FEOGA;

*Divisione II*, con il compito di provvedere all'attuazione degli interventi previsti dal Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende colpite da calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche, compresi gli interventi per il ripristino delle opere pubbliche o di interesse collettivo;

*Divisione III*, con il compito di curare i problemi relativi agli impianti collettivi di interesse ultraregionale per la raccolta, la conservazione, lo stoccaggio, la trasformazione e la vendita di prodotti agricoli, nonché per la disinfestazione e il controllo fitosanitario nei porti e nei valichi di frontiera;

*Divisione IV*, con il compito di curare i problemi concernenti la disciplina del credito agrario e delle materie connesse, nonché quelli relativi all'amministrazione dei fondi di rotazione;

*Divisione V*, con il compito di curare gli affari riguardanti le materie degli usi civici e del demanio armentizio;

*Divisione VI*, con il compito di attendere ai problemi relativi alla razionalizzazione dell'assetto strutturale delle imprese agricole e dei servizi esterni, in attuazione degli impegni comunitari;

*Divisione VII*, con il compito di curare i problemi relativi ai rapporti di lavoro e di previdenza e assistenza in agricoltura, alle agevolazioni fiscali; alle campagne promozionali in campo nazionale ed internazionale relativamente alla cooperazione agricola; ai servizi speciali;

*Divisione VIII*, con il compito di provvedere ai rapporti con le regioni nel settore delle strutture aziendali ed interaziendali;

*Divisione IX*, con il compito di provvedere alla vigilanza sugli enti a carattere nazionale e interregionale operanti nei settori di competenza, compresi i rapporti con la cassa per la formazione della proprietà coltivatrice;

*Divisione X*, con il compito di disimpegnare il servizio tecnico per l'esame e la revisione dei programmi e dei progetti che ineriscono all'attività della direzione;

*Servizio ispettivo tecnico e amministrativo*, con il compito di espletare funzioni di carattere ispettivo, sul piano tecnico-amministra-

tivo, per quanto concerne le attività inerenti al fondo di solidarietà nazionale in agricoltura e la spesa diretta per l'esecuzione degli impianti di interesse ultraregionale, nonché per l'attività di gestione ad essi relativa.

ART. 7.

La direzione generale della difesa del suolo e dell'ecologia agraria e forestale è ordinata come segue:

*Divisione I*, con il compito di trattare gli affari generali e di provvedere ai rapporti con uffici pubblici ed enti del settore, in relazione ad affari di legislazione, di amministrazione, di coordinamento e di controllo attinenti alle materie di competenza, nonché alla vigilanza sugli enti del settore; curare i provvedimenti di classificazione dei comprensori di bonifica e di bonifica montana, di delimitazione di territori montani, di bacini montani e di zone depresse;

*Divisione II*, con il compito di attendere a piani e programmi, per bacino idrografico, per la sistemazione idrogeologica, la difesa del suolo e la normalizzazione delle risorse idriche a prevalente impiego irriguo e dei fabbisogni relativi; nonché ai criteri per l'assetto rurale nell'ambito della pianificazione territoriale; curare ricerche e rilevamenti idrogeologici ed ecologici, nonché i rapporti con organismi internazionali nel settore delle acque e della difesa del suolo;

*Divisione III*, con il compito di attendere, nei bacini ricadenti nel Piemonte, nella Liguria e nella Valle d'Aosta, all'approvazione dei piani generali di bonifica; all'approvazione dei piani di riordino irriguo o concernenti la difesa del suolo; curare la materia concernente le grandi opere di interesse nazionale e interregionale per la sistemazione idrogeologica e la captazione e adduzione di acque prevalentemente irrigue, o le manutenzioni ed i ripristini relativamente alle opere connesse con le attività sopra indicate;

*Divisione IV*, con il compito di attendere, nei bacini ricadenti nella Lombardia e nell'Emilia Romagna, alle funzioni specificate per la Divisione III;

*Divisione V*, con il compito di attendere, nei bacini ricadenti nelle regioni del Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, alle funzioni specificate per la Divisione III;

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

*Divisione VI*, con il compito di attendere, nei bacini ricadenti nelle regioni della Toscana, dell'Umbria, del Lazio e della Campania, alle funzioni specificate per la Divisione III;

*Divisione VII*, con il compito di attendere, nei bacini ricadenti nelle regioni delle Marche, dell'Abruzzo, del Molise, della Basilicata e della Puglia, alle funzioni specificate per la Divisione III;

*Divisione VIII*, con il compito di attendere, nei bacini ricadenti nelle regioni della Calabria della Sicilia e della Sardegna, alle funzioni specificate per la Divisione III;

*Divisione IX*, con il compito di curare i problemi relativi a parchi nazionali, riserve naturali, zone naturali, zone umide, vincoli idrogeologici ed ecologici; nonché i rapporti con l'azienda di Stato per le foreste demaniali;

*Divisione X*, con il compito di curare i problemi concernenti la prevenzione e la difesa attiva dagli incendi dei boschi e delle foreste, la propaganda e l'attività divulgativa per la conservazione del bosco e della natura, la festa della montagna e degli alberi, le distinzioni onorifiche al merito silvano;

*Divisione XI*, con il compito di attendere ai servizi ed alle scuole del corpo forestale dello Stato;

*Divisione XII*, con il compito di attendere all'amministrazione del personale del ruolo tecnico superiore e del ruolo dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie del corpo forestale dello Stato.

*Servizio ispettivo tecnico*, con il compito di espletare funzioni di carattere ispettivo, sul piano tecnico, per quanto concerne le attività di competenza della direzione generale.

## ART. 8.

La direzione generale dell'alimentazione è ordinata come segue:

*Divisione I*, con il compito di provvedere a studi, ricerche e indagini, al fine di assicurare il fabbisogno alimentare anche in situazioni di emergenza, a programmi e bilanci alimentari, a previsioni e consuntivi di disponibilità e consumi, a collegamenti con la di-

rezione generale dei programmi per i rapporti con gli organismi internazionali e sovranazionali, ai rapporti con l'AIMA, l'ISTAT e il CIP per settori di competenza, agli interventi per gli orientamenti dei consumi alimentari sotto il profilo sociale ed economico, ad attività di propaganda alimentare, nonché, nei casi previsti dalla legge, alla vigilanza sugli istituti ed enti operanti nel settore;

*Divisione II*, con il compito di provvedere a iniziative e interventi per il miglioramento dell'alimentazione, a campagne promozionali del consumo di prodotti alimentari di primaria importanza;

*Divisione III*, con il compito di provvedere all'informazione e divulgazione in materia di marchi, *standards* e norme di qualità per i prodotti ritirati dal mercato;

*Divisione IV*, con il compito di attendere alle attività intese a realizzare i collegamenti della produzione con i mercati, nonché alle indagini sull'andamento dei prezzi e sulle attività di produzione, trasformazione e conservazione dei generi alimentari.

*Divisione V*, con il compito di provvedere ad attività ed interventi previsti dalla legislazione nazionale in materia di tecnologia dei prodotti cerealicoli e derivati, nonché alle attività concernenti il gabinetto entomologico;

*Divisione VI*, con il compito di provvedere ad attività ed interventi previsti dalla legislazione nazionale in materia di tecnologia degli oli e dei grassi alimentari;

*Divisione VII*, con il compito di provvedere ad attività ed interventi previsti dalla legislazione nazionale in materia di tecnologia delle sostanze zuccherine, bevande alcoliche e analcoliche, prodotti zootecnici, ortofrutti ed altri prodotti alimentari;

*Divisione VIII*, con il compito di curare i problemi relativi al controllo e alle movimentazioni di prodotti alimentari, anche trasformati, soggetti a particolari destinazioni di distribuzione o a specifiche discipline di collocamento, nonché alla regolazione delle cessate gestioni di importazione e distribuzione di generi alimentari;

*Servizio per la repressione delle frodi*, articolato nelle seguenti divisioni:

*Divisione IX*, con il compito di provvedere alla vigilanza per la repressione delle

frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario;

*Divisione X*, con il compito di provvedere al coordinamento e al controllo degli istituti ed enti operanti nel settore, a direttive ai medesimi, ai collegamenti con le altre amministrazioni;

*Servizio ispettivo tecnico*, con il compito di espletare funzioni di carattere ispettivo, sul piano tecnico per quanto concerne le attività di competenza della direzione generale.

ART. 9.

La Cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 124, esercita le attribuzioni ad essa demandate dalle vigenti norme, e può avvalersi, nei limiti del contingente appresso indicato, di personale dei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

- a) ispettori generali e direttori di divisione o qualifiche equiparate: fino a 6 unità;
- b) direttori di sezione o qualifiche equiparate: fino a 6 unità;
- c) consiglieri o qualifiche equiparate: fino a 6 unità;
- d) impiegati appartenenti alla carriera di concetto: fino a 15 unità;
- e) impiegati appartenenti alla carriera esecutiva: fino a 10 unità;
- f) impiegati appartenenti alla carriera ausiliaria: fino a 4 unità.

Il personale di cui alla lettera a) viene posto a disposizione della « Cassa » in posizione di fuori ruolo e il restante personale in posizione di comando, con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Il ministro dell'agricoltura e delle foreste può delegare ad un sottosegretario le funzioni di presidente della Cassa. Le funzioni di vicepresidente sono esercitate dal direttore generale delle strutture e dei servizi speciali in agricoltura.

Esercita le attribuzioni di direttore generale della Cassa un funzionario della carriera direttiva del ruolo amministrativo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con qualifica di ispettore generale, nominato con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste, in posizione di fuori ruolo.

La « Cassa » rimborsa allo Stato il trattamento economico e gli oneri riflessi relativi al personale di cui al presente articolo.

ART. 10.

Per le esigenze di funzionamento dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, le unità previste in aumento nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 allegate alla legge 13 maggio 1966, n. 303 sono complessivamente aumentate nella misura del 60 per cento, con riferimento a ciascuna tabella, con esclusione della qualifica di direttore generale.

Le spese del personale con qualifica non inferiore a direttore di divisione e qualifiche equiparate, ivi compreso il direttore generale, collocato in posizione di fuori ruolo a disposizione dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, sono a carico dell'azienda medesima.

SEZIONE 2ª

AMMINISTRAZIONE PERIFERICA

ART. 11.

Sono organi periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

- 1) i distretti per l'agricoltura e la difesa del suolo;
- 2) gli osservatori per le malattie delle piante;
- 3) l'ufficio centrale di ecologia agraria e difesa delle piante dalle avversità meteoriche e relativi osservatori;
- 4) il laboratorio centrale di idrobiologia e gli stabilimenti ittiogenici;
- 5) il commissario generale anticoccidico per la lotta contro il malsecco;
- 6) gli uffici enologici;
- 7) i comandi interprovinciali del Corpo forestale;
- 8) la Scuola allievi sottufficiali ed allievi guardie del Corpo forestale;
- 9) i commissariati per la liquidazione degli usi civici;
- 10) il commissariato della reintegra dei tratturi.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Operano, altresì, nell'ambito dell'organizzazione periferica del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da cui sono vigilati e controllati:

- gli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria;
- gli istituti sperimentali talassografici;
- gli istituti di incremento ippico.

Gli ispettorati provinciali e compartimentali dell'alimentazione, di cui alla legge 6 marzo 1958, n. 199, sono soppressi.

ART. 12.

I distretti per l'agricoltura e la difesa del suolo, di cui al n. 1 del precedente articolo, hanno rispettivamente la seguente circoscrizione territoriale:

- Distretto I - Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria;
- Distretto II - Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige;
- Distretto III - Lombardia, Emilia-Romagna;
- Distretto IV - Toscana;
- Distretto V - Umbria, Lazio;
- Distretto VI - Marche;
- Distretto VII - Abruzzo e Molise;
- Distretto VIII - Campania;
- Distretto IX - Puglia e Lucania;
- Distretto X - Calabria;
- Distretto XI - Sicilia;
- Distretto XII - Sardegna.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro per l'agricoltura e le foreste, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sarà determinata la sede di ciascun distretto.

ART. 13.

Ai distretti sono attribuiti i seguenti compiti nell'ambito delle rispettive circoscrizioni:

a) compilare i piani particolari di assetto territoriale riferibili alle esigenze di

conservazione del suolo ai fini agronomici, idraulico-agrari e di difesa idrogeologica, per bacini idrografici, quali parti integranti e coordinate dei piani di generale sistemazione idrogeologica e di difesa del suolo attribuiti alla competenza del Magistrato alle acque;

b) aggiornare i piani particolari di cui alla precedente lettera a) in concomitanza all'aggiornamento dei piani di generale sistemazione idrogeologica e di difesa del suolo;

c) esercitare le attribuzioni già spettanti agli ispettorati dell'alimentazione;

d) esercitare le attribuzioni già demandate agli ispettorati agrari in materia di prezzi e di interventi di mercato, ivi comprese quelle derivanti dalla politica agricola comunitaria, in conformità anche alle istruzioni dell'azienda di Stato per gli interventi nei mercati agricoli;

e) esercitare le attribuzioni inerenti al rispetto delle norme di qualità anche ai fini del controllo delle operazioni di ritiro da parte delle associazioni dei produttori;

f) effettuare, nei rispettivi territori, il coordinamento delle attività esercitate dagli uffici, istituti ed enti operanti nel campo della repressione delle frodi, nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario.

Ai fini delle attività indicate alle precedenti lettere a) e b), il capo del distretto è membro di diritto del comitato di magistratura del Magistrato alle acque e partecipa come correlatore, per la parte di competenza, all'esame ed all'approvazione dei piani di generale sistemazione idrogeologica e di difesa del suolo, riguardanti bacini idrografici di superficie sino a 3.000 chilometri quadrati.

Il capo del distretto riferisce, altresì al Ministero dell'agricoltura e delle foreste in merito alla parte agromica dei piani di generale sistemazione idrogeologica e di difesa del suolo riguardanti i bacini di superficie superiore al predetto limite di 3.000 chilometri quadrati, piani da approvare con decreto del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il ministro dell'agricoltura e delle foreste sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

Qualora i piani di generale sistemazione idrogeologica e di difesa del suolo non coincidano con la circoscrizione dei distretti, la competenza a provvedere spetta al distretto nel cui territorio ricade la maggior parte

della superficie interessata al piano, d'intesa con il distretto cui il piano pure si riferisce.

Ai distretti sono inoltre attribuiti i seguenti:

1) istruttoria e parere tecnico per le opere pubbliche di interesse nazionale ed inter-regionale, comprese quelle irrigue;

2) istruttoria e parere tecnico per gli impianti di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, stoccaggio e vendita di prodotti agricoli, compresi gli impianti di disinfezione e di controllo fito-sanitario da realizzare nei porti e nei valichi di frontiera;

3) interventi di somma urgenza per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana danneggiate da calamità naturali; che comportino una spesa non superiore a lire 30 milioni;

4) assistenza per l'affidamento dei lavori relativamente alle opere pubbliche da realizzare a spese dello Stato o con la sua partecipazione finanziaria;

5) vigilanza in corso d'opera dei lavori relativi alle opere pubbliche in connessione o in diretta amministrazione; assistenza nella fase di collaudo delle medesime;

6) istruttoria a parere in materia di riordino fondiario e di utenze irrigue;

7) collaborazione ad istituti, enti ed organi, con particolare riguardo all'ufficio centrale per i servizi di ecologia e difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche, per quanto attiene alla raccolta e verifica di elementi in campo ecologico, ai fini dell'adeguamento delle produzioni alle diverse realtà ambientali.

Il capo del distretto, oltre le funzioni di propria competenza a norma di legge e di regolamento, esercita le attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che saranno ad esso delegate con decreto del ministro.

Per l'istruttoria tecnico-amministrativa dei progetti di opere pubbliche attinenti alla competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonché per la vigilanza e collaudazione relative, gli organi del Ministero medesimo possono avvalersi degli organi consultivi centrali e periferici e degli organi esecutivi decentrati del Ministero dei lavori pubblici; possono altresì avvalersi dei comitati provinciali della bonifica integrati da un funzionario tecnico del distretto.

ART. 14.

Ai distretti sono preposti funzionari dei ruoli tecnici superiori agrario e forestale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con qualifica di ispettore generale o equiparata.

I distretti medesimi sono ordinati come segue:

*Divisione I*, con le attribuzioni specificate alle lettere *a)* e *b)* del precedente articolo 13;

*Divisione II*, con le attribuzioni specificate nelle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* del citato articolo 13;

*Divisione III*, con le attribuzioni specificate ai numeri da 1 a 7 del citato articolo 13.

Ai distretti sarà assegnato personale appartenente ai ruoli della carriera direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ivi compreso il personale appartenente al corpo forestale dello Stato.

ART. 15.

Agli osservatori per le malattie delle piante, cui restano attribuiti i compiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, sono preposti, con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste, funzionari del ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, con qualifica di ispettore generale, oppure funzionari delle carriere direttive scientifiche degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, con qualifica non inferiore a sperimentatore alla prima classe di stipendio, nonché professori ordinari titolari di cattedre di patologia vegetale o di entomologia agraria presso le facoltà di agraria delle università.

ART. 16.

L'Ufficio centrale di ecologia agraria e di difesa delle piante dalle avversità atmosferiche è ordinato come segue:

*Divisione I*, con il compito di attendere a studi, ricerche, rilevamenti e verifica di dati in materia di meteorologia ed ecologia agraria;

*Divisione II*, con il compito di attendere a studi e problemi concernenti la prevenzione e la difesa attiva dalle avversità atmosferiche, compresa l'assistenza ai consorzi antigrandine.

All'Ufficio medesimo, nonché al laboratorio centrale di idrobiologia, sono preposti, funzionari con qualifica di ispettore generale, o equiparata. Agli stabilimenti ittiogenici, agli uffici enologici ed agli istituti di incremento ippico sono preposti, con decreto del ministro medesimo, funzionari con qualifica di direttore di divisione, o equiparata.

Con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste saranno determinate le piante organiche dei predetti uffici ed istituti.

Alla direzione della scuola allievi sottufficiali e allievi guardie del corpo forestale è preposto un funzionario del corpo medesimo, con qualifica di ispettore generale, o equiparata, alla sezione staccata ed ai reparti funzionari con qualifica di direttore di divisione o equiparata.

## ART. 17.

Le sezioni degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria che, a termini dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967 n. 1318, provvedono alle analisi in applicazione delle norme sulle repressioni delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario, svolgono anche il servizio di vigilanza e gli altri compiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro dell'agricoltura e delle foreste, saranno indicate le sedi delle sezioni di cui al precedente comma, che possono essere sia quella centrale degli istituti stessi, sia quelli delle dipendenti sezioni operative periferiche, nonché la competenza per territorio e per materia e le relative piante organiche del personale.

Per le esigenze derivanti dal servizio repressione frodi si provvede, oltre che col personale appartenente agli appositi ruoli istituiti con legge 15 dicembre 1961, n. 1304, anche col personale dei restanti ruoli del Ministero

dell'agricoltura e delle foreste, salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318.

SEZIONE III  
DISPOSIZIONI FINALI

## ART. 18.

Con separato decreto delegato si provvederà al riordinamento del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

## ART. 21.

Il numero delle sezioni degli organi centrali e periferici ed il numero e la sede dei comandi interprovinciali del corpo forestale dello Stato previsti dal presente decreto e le rispettive competenze sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del ministro per l'agricoltura e le foreste.

Dopo la prima applicazione della presente legge, il numero e le competenze delle divisioni sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il ministro del tesoro.

## ART. 22.

Gli organi collegiali deliberanti degli enti di gestione dei parchi nazionali sono integrati da rappresentanti delle regioni territorialmente interessate in numero pari agli attuali componenti più uno, designati d'intesa dai competenti consigli regionali.

## ART. 23.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

PAGINA BIANCA



ALLEGATO B

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

PAGINA BIANCA

PARTE PRIMA  
ORDINAMENTO DEI SERVIZI CENTRALI

## CAPO I.

## ORGANIZZAZIONE GENERALE

## ART. 1.

*(Attribuzioni del Ministero)*

Lo Stato svolge a mezzo del Ministero della giustizia le funzioni e le attribuzioni previste dal presente decreto, secondo le competenze dei singoli organi, e quelle ad esso spettanti in base alle altre norme vigenti.

## ART. 2.

*(Ordinamento)*

Il Ministero della giustizia è ordinato come segue:

- 1) Consiglio di amministrazione;
- 2) Ufficio legislativo;
- 3) Ispettorato generale;
- 4) Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria, del personale e degli affari generali;
- 5) Direzione generale degli affari civili, delle libere professioni e degli archivi notarili;
- 6) Direzione generale degli affari penali, delle grazie e del casellario;
- 7) Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena;
- 8) Ufficio pubblicazioni leggi e decreti e biblioteca centrale giuridica;
- 9) Ufficio organizzazione e metodo.

Agli uffici di cui ai numeri da 3 a 7 sono preposti magistrati con qualifica non inferiore a consigliere di corte di cassazione e agli uffici di cui ai numeri 8 e 9 sono preposti magistrati con qualifica di consigliere di corte d'appello.

Per l'ufficio di cui al numero 2 si osservano le disposizioni dell'articolo 5 del presente decreto.

## ART. 3.

*(Ordinamento delle direzioni generali)*

Le direzioni generali sono ripartite in uffici e questi possono essere divisi in sezioni.

Il ministro della giustizia, avuto riguardo alle esigenze di servizio, stabilisce con suo decreto, sentito il consiglio di amministrazione:

1) la dotazione organica di personale da assegnare a ciascuna direzione generale e agli uffici di cui all'articolo 2;

2) ogni altra disposizione necessaria all'organizzazione del Ministero.

## CAPO II.

## UFFICIO LEGISLATIVO

## ART. 4.

*(Attribuzioni dell'ufficio legislativo)*

L'ufficio legislativo attende:

- a) all'esame dei provvedimenti sottoposti al visto del guardasigilli, per quanto concerne la forma esteriore delle leggi e la legittimità dei decreti;

- b) all'attività legislativa e consultiva;
- c) all'attività di diritto internazionale e comparato;
- d) all'attività di informazione sul diritto straniero ed italiano.

Per lo svolgimento delle attività suindicate l'ufficio legislativo dispone di una biblioteca che, oltre alla raccolta delle leggi dello Stato, dei codici dei principali Stati esteri, degli atti parlamentari e delle sentenze della Corte costituzionale e delle Corti internazionali, comprende opere di consultazione e di studio nelle materie riguardanti l'attività dell'ufficio.

ART. 5.

*(Composizione dell'ufficio legislativo)*

L'ufficio legislativo, alle immediate dipendenze del ministro guardasigilli, è composto:  
da un magistrato di corte di cassazione con ufficio direttivo, con le funzioni di capo dell'ufficio;

da un magistrato di corte di cassazione, con funzioni di vice capo dell'ufficio;

da dieci magistrati di corte d'appello o magistrati di tribunale.

I magistrati addetti all'attività internazionale svolta dall'ufficio devono conoscere la lingua francese o inglese.

L'ufficio legislativo comprende altresì:

l'ufficio traduzioni di leggi, di atti e documenti di cui al successivo articolo 6, nonché una segreteria alla quale sono addetti cinque cancellieri o segretari per l'espletamento dei servizi relativi alle attività dell'ufficio legislativo.

Il servizio presso tale segreteria è parificato a quello prestato negli uffici giudiziari ai fini del computo del biennio richiesto dall'articolo 8 della legge 16 luglio 1962, n. 992.

ART. 6.

*(Ufficio traduzione di leggi, di atti e documenti)*

L'attività di traduzione di leggi, di atti e di documenti da lingue straniere in italiano e viceversa è svolta nell'ambito dell'ufficio legislativo, dall'ufficio traduzioni di cui alla legge 25 marzo 1905, n. 77, e successive modificazioni, con particolare riguardo alla legge 1° agosto 1962, n. 1206.

Le direzioni generali e l'ispettorato generale si avvalgono direttamente, per le loro esigenze, dell'attività dell'ufficio traduzioni.

ART. 7.

*(Attività legislativa e consultiva)*

L'attività legislativa e consultiva comprende:

Esame di problemi generali in materia legislativa; pareri sull'interpretazione delle leggi; promozione e coordinamento di commissioni di studi legislativi; predisposizione di provvedimenti legislativi e regolamentari nell'ambito della competenza del Ministero della giustizia; predisposizione dello schema di disegno di legge nella parte concernente il bilancio del Ministero della giustizia; rapporti con la Presidenza del Consiglio dei ministri, con i vari Ministeri, con il Senato della Repubblica e con la Camera dei deputati, attinenti all'attività legislativa; revisione tecnico-giuridica delle iniziative legislative in aderenza alla Costituzione della Repubblica ed ai principi direttivi della legislazione in generale; esame dei decreti legge e dei decreti delegati sotto il profilo della legittimità costituzionale; esame dei provvedimenti da sottoporre per legge all'approvazione del Consiglio dei ministri; pareri sulle questioni di legittimità costituzionale sottoposte al giudizio della corte costituzionale; pareri su questioni prospettate dal ministro guardasigilli e dalle direzioni generali, nonché dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e da altri Ministeri; pareri al ministro sulle proposte di riforme legislative nelle materie di competenza delle direzioni generali.

ART. 8.

*(Attività di diritto internazionale e comparato)*

L'attività di diritto internazionale e comparato comprende:

Consulenza e collaborazione con il Ministero degli affari esteri per quanto concerne accordi, convenzioni e trattati internazionali in materia giuridica o comunque comportanti modifiche alla legislazione interna; partecipazione a negoziati, in Italia e all'estero, riguardanti accordi, convenzioni, trattati internazionali. L'ufficio legislativo si avvale anche della collaborazione di magistrati appartenenti alle direzioni generali competenti per la partecipazione ai negoziati che abbiano per oggetto convenzioni internazionali sullo stato civile, la materia cambiaria e le libere professioni, sull'estradizione e l'assistenza giudiziaria in

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

materia penale, e sulla prevenzione e trattamento della delinquenza; partecipazione ai lavori delle organizzazioni internazionali e comunitarie; promozione ai lavori delle organizzazioni internazionali e comunitarie; promozione di studi di diritto comparato al fine di una progressiva armonizzazione ed unificazione normativa sia in relazione al diritto vigente nei vari Stati aderenti al Consiglio d'Europa, sia in relazione alla elaborazione di progetti di leggi nazionali degli stati stessi; coordinamento dell'attività svolta in campo internazionale delle varie direzioni generali nella materia di loro specifica competenza.

## ART. 9.

*(Attività di informazione sul diritto straniero e italiano)*

L'attività di informazione sul diritto straniero e italiano comprende:

Ricezione di richiesta di informazione formulate da autorità straniere in occasione di controversie o di altri affari giudiziari ed invio delle relative risposte corredate, secondo i casi, dei testi legislativi e regolamentari, delle decisioni giurisdizionali e, in generale, dei documenti necessari alla buona informazione, come opere di dottrina, lavori preparatori, commenti esplicativi; trasmissione agli Stati esteri di richieste di informazione formulate da autorità in occasione di controversie o di altri affari giudiziari.

## ART. 10.

*(Spese per il funzionamento dell'ufficio legislativo)*

L'ufficio legislativo predispone, per i capitoli di sua competenza, gli atti preparatori relativi alla formazione ed alle variazioni di bilancio.

## CAPO III.

## ISPETTORATO GENERALE.

## ART. 11.

*(Attribuzioni dell'ispettorato generale)*

L'ispettorato generale presso il Ministero della giustizia disimpegna normalmente il servizio delle ispezioni in tutti gli uffici giudiziari per accertare il funzionamento dei servizi, per

segnalare alle competenti direzioni generali del Ministero le irregolarità e le manchevolezze eventualmente riscontrate e per proporre le misure atte ad assicurare il regolare svolgimento ed a favorire il perfezionamento ed il coordinamento dei servizi medesimi.

L'ispettorato generale, su richiesta del ministro o del Consiglio superiore della magistratura, esegue le inchieste nei confronti del personale della magistratura. Su richiesta del ministro esegue inoltre le inchieste nei confronti del personale di qualsiasi altra categoria dipendente dal Ministero della giustizia ed accertamenti sull'attività degli organi ed uffici sottoposti alla vigilanza del Ministero stesso.

La direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena e l'ufficio centrale degli archivi notarili provvedono normalmente alle inchieste con proprio personale.

## ART. 12.

*(Composizione dell'ispettorato generale)*

L'ispettorato generale, alle immediate dipendenze del ministro guardasigilli, è composto da un magistrato di corte di cassazione con ufficio direttivo, con le funzioni di capo dell'ispettorato generale; da un magistrato di corte di cassazione con ufficio direttivo ovvero da un magistrato di corte di cassazione, con le funzioni di vice capo dell'ispettorato generale; da cinque magistrati di corte di cassazione, con le funzioni di magistrato ispettore generale capo; da sette magistrati di corte d'appello, con le funzioni di magistrato ispettore generale; da due magistrati di corte di appello o di tribunale con funzioni amministrative.

L'ispettorato generale comprende altresì una segreteria alla quale sono addetti cinque cancellieri o segretari giudiziari per l'espletamento dei servizi relativi alle attività dell'ispettorato stesso.

## ART. 13.

*(Cancellieri addetti al servizio ispettivo e circoscrizioni ispettive)*

Sono addetti al servizio ispettivo dodici cancellieri capi di corte di appello o segretari capi di procura generale e ventisei cancellieri capi di tribunale o segretari capi di procura di prima classe.

Le circoscrizioni ispettive con le relative sedi e il numero dei cancellieri ispettori a cia-

scuna di esse assegnati, sono determinate con decreto del ministro, in relazione alle esigenze di servizio. Con lo stesso decreto sono indicate le corti di appello dalle quali i cancellieri ispettori dipendono ai soli fini amministrativi.

## ART. 14.

*(Requisiti per la destinazione all'ispettorato)*

I cancellieri di cui all'articolo precedente, per essere destinati all'ispettorato debbono avere compiuto quindici anni di servizio effettivo negli uffici giudiziari; essi non possono essere assegnati a quelle circoscrizioni ispettive nelle quali abbiano esercitato, nell'ultimo quinquennio, funzioni di cancelliere o di segretario.

Ai cancellieri addetti al servizio ispettivo aventi la qualifica di cancelliere capo di corte di appello o di segretario capo di procura generale sono conferite le funzioni di cancelliere ispettore generale; a quelli aventi la qualifica di cancelliere capo di tribunale o di segretario capo di procura di prima classe sono conferite le funzioni di cancelliere ispettore superiore. Il conferimento delle dette funzioni ha luogo con decreto del ministro.

I cancellieri ispettori generali e i cancellieri ispettori superiori ispezionano, di norma, gli uffici giudiziari compresi nella circoscrizione cui sono assegnati.

Il capo dell'ispettorato generale può, per esigenze di servizio, disporre che i cancellieri ispettori esercitino le loro funzioni fuori della circoscrizione assegnata.

L'effettivo esercizio delle funzioni ispettive alle dipendenze dell'ispettorato generale e quelle presso la segreteria è parificato al servizio prestato negli uffici giudiziari, ai fini del computo del biennio richiesto dall'articolo 8 della legge 16 luglio 1962, n. 922.

## ART. 15.

*(Verifiche ispettive)*

Il capo dell'ispettorato generale dispone, in conformità delle direttive impartite dal ministro, le ispezioni in tutti gli uffici giudiziari.

Le ispezioni hanno luogo, di norma, ogni triennio; il capo dell'ispettorato generale può ordinare che esse siano ripetute entro un termine minore negli uffici ove siano state riscontrate o per i quali vengono segnalate deficienze o irregolarità.

Il ministro può in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno, disporre ispezioni negli uffici giudiziari.

## ART. 16.

*(Provvedimenti conseguenti a rilievi ispettivi)*

Qualsiasi provvedimento conseguenziale alle ispezioni è devoluto alla competenza delle singole direzioni generali. Queste e l'ufficio ispezionato danno notizia all'ispettorato generale dei provvedimenti rispettivamente adottati.

## ART. 17.

*(Riunioni dei magistrati e cancellieri ispettori)*

Ogni due anni, di norma, il capo dell'ispettorato generale convoca i magistrati ed i cancellieri ispettori per esaminare insieme gli inconvenienti, le deficienze e le irregolarità ricorrenti, nonché quelli di maggiore gravità rilevati nel corso delle ispezioni al fine di studiare gli opportuni rimedi e, se del caso, formulare al riguardo proposte alla competente direzione generale.

## CAPO IV.

DIREZIONE GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI

## ART. 18.

*(Attribuzioni della Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria, del personale e degli affari generali)*

La direzione generale attende:

a) allo studio dei problemi ed all'elaborazione dei pareri riguardanti l'organizzazione giudiziaria ed il personale ed alla formulazione di proposte di riforme legislative;

b) alla trattazione delle materie relative ai magistrati, compresi quelli onorari, che non rientrano nella competenza del Consiglio superiore della magistratura;

c) allo studio ed alle proposte concernenti la determinazione e le modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie ed alla predisposizione delle piante organiche del personale presso gli uffici;

d) all'assunzione, alla destinazione ed all'amministrazione dei cancellieri e segretari

giudiziari, dei coadiutori dattilografici giudiziari, degli ufficiali ed aiutanti ufficiali giudiziari e del personale ausiliario;

e) all'attività relativa ai servizi elettorali;

f) alla trattazione degli affari generali del Ministero;

g) alla destinazione ed all'amministrazione dei magistrati e di ogni altro personale in servizio presso il Ministero, eccettuato il personale civile penitenziario e del Corpo degli agenti di custodia della direzione generale per gli istituti di prevenzione o pena e il personale degli archivi notarili;

h) alla segreteria del consiglio di amministrazione del Ministero e del consiglio di disciplina;

i) alla tenuta dell'archivio generale del Ministero;

l) alla redazione ed alla pubblicazione del *Bollettino Ufficiale* e dei ruoli di anzianità del personale;

m) all'acquisto, manutenzione ed esercizio delle autovetture per gli uffici giudiziari;

n) ai servizi di economato e di cassa ed alla manutenzione, arredamento, vigilanza e custodia del palazzo del Ministero della giustizia;

o) alla ripartizione, fra tutti i distretti di corte di appello, dei fondi per compensi per lavoro straordinario, indennità di missione e di trasferimento, all'erogazione di compensi speciali ed indennità previste per legge ed alla conseguente emissione degli ordini di accreditamento a favore dei capi delle corti;

p) all'erogazione dei fondi per compensi per lavoro straordinario, dei compensi speciali e di indennità previste per legge al personale in servizio al Ministero;

q) alla concessione di sussidi a favore del personale e delle famiglie superstiti, esclusi i magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari;

r) alla raccolta, elaborazione e distribuzione dei dati concernenti le materie di sua competenza, anche con sistema elettronico.

La direzione generale si avvale, per lo svolgimento delle sue attività, della raccolta di pubblicazioni e riviste presso di essa esistente.

La direzione generale predispose, per i capitoli di sua competenza, gli atti preparatori relativi alla formazione ed alle variazioni di bilancio.

Provvede, infine, nell'ambito di competenza, alla formulazione del programma di sviluppo economico e ne cura l'esecuzione.

ART. 19.

*(Uffici della direzione generale dell'organizzazione giudiziaria, del personale e degli affari generali)*

La direzione generale è ordinata nei seguenti uffici:

Ufficio di segreteria e degli affari generali; ufficio della magistratura; ufficio del personale dei cancellieri e segretari giudiziari; ufficio del personale dei coadiutori dattilografi giudiziari; ufficio del personale degli ufficiali e degli aiutanti ufficiali giudiziari e del personale della carriera ausiliaria; ufficio delle pensioni.

ART. 20.

*(Ufficio di segreteria e degli affari generali)*

L'ufficio ha le seguenti competenze:

Affari generali; affari riservati; studi e quesiti di carattere generale; proposte di riforme legislative, pareri su progetti di legge; atti preparatori, osservazioni e proposte per il bilancio; formulazione di proposte attinenti alla programmazione economica; servizi elettorali; circoscrizioni giudiziarie; organici dei magistrati e dell'altro personale; destinazione ed amministrazione del personale addetto al Ministero; personale addetto al Consiglio superiore della magistratura; erogazione dei compensi per lavoro straordinario, compensi speciali ed altre indennità previste per legge; liquidazione indennità di missione e trasferimento a favore del personale dell'amministrazione centrale e dei componenti delle varie Commissioni; assegnazione di fondi alle corti ed alle procure generali presso le corti di appello per la liquidazione delle indennità di missione e trasferimento di loro competenza; assistenza e sussidi a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie; proposte di onorificenze OMRI; consigli di amministrazione e di disciplina; Bollettino ufficiale e ruoli di anzianità del personale; coordinamento e trattazione di affari comuni tra gli uffici della direzione generale; servizi di economato e di cassa; servizi di vigilanza e custodia del palazzo del Ministero; acquisto, manutenzione ed esercizio delle autovetture; esame e smistamento della corrispondenza; circolari e istruzioni di servizio.

ART. 21.

*(Ufficio della magistratura)*

L'ufficio ha le seguenti competenze:

Sorveglianza sul funzionamento dei servizi negli uffici giudiziari; esame e proposte sui fatti, disciplinarmente valutabili, commessi da magistrati; proposte per il trasferimento di ufficio; proposte e relazioni in ordine ai ricorsi per cassazione avverso le decisioni della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura; esame ed eventuali osservazioni in ordine ai pareri dei consigli giudiziari; ricorso avverso le deliberazioni delle commissioni di scrutinio; istruzione dei ricorsi giurisdizionali e dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato presentati dai magistrati; osservazioni al Consiglio superiore della magistratura in ordine alla materia di competenza del detto consesso; istruzione e relazione su richieste per responsabilità civile dei magistrati; concorso per la nomina ad uditore giudiziario; concorso per la nomina a magistrato di cassazione; predisposizione dei decreti relativi alle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura; richiesta di dispensa e decadenza dall'impiego; inquadramento; revisione dello stato di servizio dei magistrati; matricola; determinazione periodi di congedo ordinario; vice pretori onorari, conciliatori e vice conciliatori; liquidazione delle indennità ai vice pretori onorari reggenti; servizi relativi alle elezioni del Consiglio superiore della magistratura e dei consigli giudiziari; fascicoli personali.

ART. 22.

*(Ufficio del personale dei cancellieri e segretari giudiziari)*

L'ufficio ha le seguenti competenze:

Concorsi per l'ammissione in carriera; esami per la nomina a cancelliere capo di pretura e per la promozione a cancelliere capo di tribunale di 1<sup>a</sup> classe; nomine, promozioni, trasferimenti, applicazioni, cessazioni dal servizio, riammissione in servizio, comandi; scrutini; disciplina; esame delle relazioni sulle ispezioni ai servizi negli uffici delle cancellerie e segreterie giudiziarie e provvedimenti conseguenti; congedi straordinari, aspettative, dispense dal servizio e decadenza dall'impiego, liquidazione parcelle mediche; matricola; inquadramento; contenzioso amministrativo; fascicoli personali.

ART. 23.

*(Ufficio del personale dei coadiutori dattilografici giudiziari)*

L'ufficio ha le seguenti competenze:

Concorsi per l'ammissione in carriera; nomine, trasferimenti, applicazione, cessazioni dal servizio, riammissione in servizio, comandi; inquadramento e collocamento nei quadri di classificazione; scrutini; disciplina; contenzioso amministrativo; congedi straordinari ed aspettative, dispense dal servizio, decadenza dall'impiego, liquidazione parcelle mediche, assunzioni obbligatorie degli invalidi e categorie equiparate; matricola; fascicoli personali; archivio generale del Ministero; servizio delle legalizzazioni.

ART. 24.

*(Ufficio del personale degli ufficiali e degli aiutanti ufficiali giudiziari e del personale della carriera ausiliaria)*

L'ufficio ha le seguenti competenze:

Concorsi per l'ammissione in carriera; nomina dei dirigenti degli uffici di esecuzione; disciplina; trasferimenti; aspettative e congedi; inquadramento; dispense e decadenze dal servizio; contenzioso e amministrativo; collocamento a riposo; pensione degli ufficiali e degli aiutanti ufficiali giudiziari; riscatto dei servizi ai fini della buonuscita per gli ufficiali e gli aiutanti ufficiali giudiziari; liquidazione parcelle mediche; assunzioni obbligatorie degli invalidi e categorie equiparate; matricola; fascicoli personali.

ART. 25.

*(Ufficio delle pensioni)*

L'ufficio ha le seguenti competenze:

Predisposizione dei decreti di collocamento a riposo del personale della magistratura; collocamento a riposo di ufficio e a domanda del personale dei cancellieri e segretari giudiziari, dei coadiutori dattilografici giudiziari, del personale ausiliario; liquidazione delle pensioni ordinarie dirette ed indirette a favore dei magistrati, del personale sopraindicato e dei loro aventi diritto; liquidazione di pensioni ad onere ripartito; liquidazione di pensioni privilegiate dirette e indirette; liquidazione di indennità *una tantum* e costituzione di posizione



## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

assicurativa INPS; liquidazione di indennità di buonuscita; riliquidazione periodica di tutte le pensioni in conseguenza degli aumenti di stipendio al personale in attività di servizio; riscatto di servizi straordinari e del periodo legale degli studi universitari ai fini del trattamento di quiescenza e della liquidazione della indennità di buonuscita; riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio e attività connesse; rimborso spese di cura; liquidazione equo indennizzo; concessione di distintivi di onore; contenzioso.

## CAPO V.

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI, DELLE LIBERE PROFESSIONI E DEGLI ARCHIVI NOTARILI

## ART. 26.

*(Attribuzioni della direzione generale degli affari civili, delle libere professioni e degli archivi notarili)*

La direzione generale attende:

a) allo studio di problemi ed all'elaborazione di pareri riguardanti la legislazione civile ed alla formulazione di proposte di riforme legislative;

b) all'attività riguardante, in genere, l'amministrazione della giustizia civile nei rapporti con l'estero, partecipando alla trattazione delle questioni relative;

c) agli studi preparatori sulle convenzioni internazionali in materia di stato civile, cambiaria e di libere professioni, partecipando ai relativi negoziati in collaborazione con l'ufficio legislativo, ai sensi dell'articolo 6 del Capo secondo;

d) alla trattazione di questioni attinenti alla cittadinanza, alle successioni di cittadini italiani all'estero e di stranieri in Italia, al patrocinio dei non abbienti, allo stato civile (uffici ed atti), alle legittimazioni, ai cambiamenti ed aggiunta di cognome, alle dispense matrimoniali, ai ricorsi ed istanze concernenti le procedure in materia civile, all'espletamento delle rogatorie e delle notificazioni di atti giudiziari civili all'estero e dall'estero;

e) alla trattazione di ogni questione e provvedimento attinenti all'ordinamento della professione notarile ed ai notai;

f) alla trattazione della materia concernente l'ordinamento e la disciplina di tutte le libere professioni sottoposte alla vigilanza del Ministero della giustizia, le onorificenze ai professionisti, i revisori ufficiali dei conti, le notificazioni di atti giudiziari al Ministero della giustizia;

g) alla trattazione della materia concernente: le spese di giustizia, i proventi di cancelleria, i servizi di cancelleria, i libri tavolari, i quesiti in materia di bollo e registro e di gratuito patrocinio, il recupero di somme dovute da funzionari dell'ordine giudiziario, i reclami dei giudici popolari, gli istituti di vendita giudiziaria;

h) alla trattazione della materia concernente i servizi degli ufficiali giudiziari, degli aiutanti ufficiali giudiziari e dei messi di conciliazione, ed alla trattazione altresì di questioni ed affari concernenti il pubblico registro automobilistico ed il servizio dei Registri immobiliari, ivi compresi la vigilanza ed il controllo sul servizio dei conservatori, ai sensi dell'articolo 33 della legge 25 giugno 1943, n. 540;

i) alla raccolta, elaborazione e distribuzione dei dati concernenti le materie di sua competenza, anche con sistema elettronico;

l) amministrazione degli archivi notarili;

m) all'attrezzatura straordinaria degli uffici giudiziari e al servizio relativo alla fornitura di pubblicazioni alle biblioteche degli uffici stessi;

n) alla trattazione della materia concernente la costruzione, la manutenzione ed i servizi dei locali per gli uffici giudiziari ed i contributi ai comuni, la manutenzione e l'arredamento dei palazzi di giustizia di Roma, gli archivi giudiziari, gli alloggi Gescal per il personale dell'amministrazione della giustizia.

La direzione generale degli affari civili tratta la materia di cui alla lettera e) mediante l'ufficio centrale degli archivi notarili come previsto e disciplinato dalle vigenti disposizioni per quanto riguarda la nomina dell'ispettorato generale capo, la composizione e le attribuzioni.

La direzione generale si avvale, per lo svolgimento delle sue attività, della raccolta di pubblicazioni e riviste presso di essa esistenti.

La direzione generale degli affari civili e delle libere professioni predispone, per i capitoli di sua competenza, gli atti preparatori relativi alla formazione ed alle variazioni di

bilancio. Per il bilancio degli archivi notarili si applicano le disposizioni del relativo regolamento contabile.

Provvede, infine, nell'ambito di competenza, alla formulazione del programma di sviluppo economico e ne cura l'esecuzione.

## ART. 27.

*(Uffici della direzione generale)*

La direzione generale degli affari civili, delle libere professioni e degli archivi notarili è ordinata nei seguenti uffici:

Ufficio di segreteria e degli uffici generali; ufficio del notariato; ufficio dei servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie; ufficio dei servizi degli ufficiali giudiziari e di vigilanza sulle funzioni dei conservatori dei registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico; ufficio centrale degli uffici notarili che si articola in due divisioni.

Divisione prima, affari generali, personale e archivi mandamentali; divisione seconda, acquisti mobili e immobili, gestione bilancio e patrimonio.

## ART. 28.

*(Ufficio di segreteria e degli affari generali)*

L'ufficio ha le seguenti competenze:

Affari generali; affari riservati; rapporti con uffici, enti, ed associazioni; studi e quesiti di carattere generale; assegnazione dei magistrati e dell'altro personale agli uffici della direzione generale; relazioni pubbliche; congressi ed altre manifestazioni; compilazione del bilancio e relative variazioni; smistamento della corrispondenza in arrivo; compensi per lavoro straordinario e compensi speciali al personale della direzione generale; pubblicazioni nel Bollettino ufficiale; raccolta delle circolari della direzione generale; coordinamento fra i vari uffici della direzione generale; missioni all'interno e all'estero; biblioteca.

## ART. 29.

*(Ufficio studi e provvedimenti in materia civile)*

L'ufficio ha le seguenti competenze:

Affari civili; studi preparatori delle convenzioni internazionali in materia di stato civile,

cambiaria e di libere professioni e partecipazioni ai relativi negoziati in collaborazione con l'ufficio legislativo; trattazione delle questioni riguardanti l'amministrazione della giustizia civile con l'estero; pareri in materia civile, commerciale ed amministrativa; questioni di cittadinanza; rogatorie e notificazioni di atti giudiziari civili all'estero e dall'estero; ricorsi di giustizia; gratuito patrocinio; controllo sulle autorizzazioni all'esercizio delle funzioni di messo di conciliazione, revoche o sospensioni; successioni all'estero e di stranieri in Italia; stato civile (uffici e quesiti); atti di stato civile (scambi con l'estero); legittimazioni; cambiamenti ed aggiunte di nomi e cognomi; dispense matrimoniali; norme sulle legislazioni.

## ART. 30.

*(Ufficio del notariato)*

L'ufficio ha le seguenti competenze:

Questioni ed affari concernenti l'applicazione delle leggi e dei regolamenti sul notariato; notai; concorsi per esami a posti di notaio; tramutamento di notai in esercizio; proroghe; permissioni di assenza; dispense dall'ufficio; nomine di coadiutori; circoscrizioni notarili; vigilanza su notai e sui loro atti; consigli notarili.

## ART. 31.

*(Ufficio centrale degli archivi notarili)*

L'ufficio ha le seguenti competenze:

Quesiti; affari riservati; protocollo e archivio dell'ufficio; pubblicazioni nel Bollettino ufficiale; raccolta delle leggi e decreti, dei bollettini ufficiali e delle circolari; ispezioni e vigilanza; versamento di atti agli archivi di Stato; istituzione e soppressione di archivi mandamentali, nomina e dispensa degli archivisti dal servizio; statistica; concorsi; nomine, promozioni, trasferimenti, applicazioni, cessazioni dal servizio e decadenze, riammissione in servizio, comandi, congedi, aspettative e dispense; compensi per lavoro straordinario, compensi e indennità previsti per legge; collocamento a riposo, liquidazione di pensioni e di indennità al personale; rapporti informativi e disciplinari; proposte onorificenze OMRI; consiglio di amministrazione e commissione di disciplina; acquisti, vendite e permutazioni di immobili; manutenzione e servizi dei

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

locali; contratti; forniture di mobili ed arredi; appalti, pubblici incanti, licitazioni, appalti-concorsi e servizi in economia; compilazione del bilancio e relative variazioni; ruoli di conti correnti e relative variazioni; autorizzazioni di spesa; certificati di iscrizione; riscontro amministrativo e contabile; cessioni stipendio; inventario; liquidazione delle tabelle di indennità e spese per missioni, applicazioni, tramutamenti, apposizione e rimozione di sigilli, inventario e ritiro degli atti dei notai cessati; prospetti principali delle operazioni compiute dagli archivi e prospetti degli onorari percepiti dai notai; investimento fondi sopravanzati; gestione del conto corrente postale dell'amministrazione; servizi di tesoreria e somministrazione di fondi agli archivi notarili e pagamenti diretti; fornitura bollettari e stampati; acquisto, manutenzione ed esercizio delle autovetture degli archivi notarili; fascicoli e stati matricolari.

## ART. 32.

*(Ufficio dei servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie)*

L'ufficio ha le seguenti competenze:

Vigilanza e controllo sul recupero delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia e sulla gestione dei depositi giudiziari; spese di giustizia, anche straordinarie; reclami di giudici popolari, periti, testimoni e custodi; ricorsi per esonero di spese di giustizia; ispezioni sui servizi di cancelleria; corpi di reato; servizi di cancelleria e relativi quesiti; procedimento per recupero di somme dovute da funzionari dell'ordine giudiziario; libri tavolari; spese di ufficio e proventi di cancelleria; quesiti in materia di tasse di bollo e registro; controllo sulle spese postali e telegrafiche e questioni relative; istituti di vendite giudiziarie; attrezzatura straordinaria degli uffici giudiziari e servizio relativo alla fornitura di pubblicazioni alle biblioteche degli uffici stessi.

## ART. 33.

*(Ufficio dei servizi degli ufficiali giudiziari e di vigilanza sulle funzioni dei conservatori dei registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico)*

L'ufficio ha le seguenti competenze:

Servizi, trattamento economico e tributario degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti

ufficiali giudiziari; cassa di previdenza; provvedimenti d'indole varia, esclusi quelli di competenza della direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali; controllo delle funzioni dei messi di conciliazione; questioni ed affari concernenti le funzioni dei conservatori dei registri immobiliari e gli obblighi loro attribuiti dal codice civile e la vigilanza sulla tenuta del pubblico registro automobilistico; legislazione cambiaria; vigilanza sui protesti e sulle prescritte pubblicazioni.

## ART. 34.

*(Ufficio dell'edilizia dell'amministrazione della giustizia e degli archivi giudiziari)*

L'ufficio ha le seguenti competenze:

Costruzione di nuovi uffici giudiziari; manutenzione e servizi dei locali per gli uffici; contributi ai comuni dal 1° gennaio 1941; manutenzione ed arredamento dei palazzi di giustizia di Roma; archivi giudiziari; alloggi Gescal per il personale dell'amministrazione della giustizia;

## ART. 35.

*(Uffici delle libere professioni)*

L'ufficio ha le seguenti competenze:

Ordinamento e disciplina delle professioni di avvocato, procuratore, patrocinatore legale, ingegnere, architetto, dottore commercialista, dottore agronomo, chimico, attuario, giornalista, ragioniere, geometra, perito industriale, perito agrario, geologo; questioni e provvedimenti concernenti il titolo e l'esercizio professionale; trattamento di reciprocità; albi; esami di avvocato e di procuratore; esami per l'iscrizione nell'albo speciale di avvocato; vigilanza sulla cassa nazionale di previdenza per gli avvocati e i procuratori; vigilanza sulla Cassa nazionale di previdenza per i geologi; revisori ufficiali dei conti e vigilanza sui sindaci delle società commerciali; consigli nazionali professionali; commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti; consulenti tecnici del giudice; notificazioni di atti giudiziari al ministro guardasigilli; onorificenze ai professionisti.

CAPO VI.

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI PENALI, DELLE GRAZIE E DEL CASELLARIO

ART. 36.

*(Attribuzioni della direzione generale degli affari penali, delle grazie e del casellario)*

La direzione generale attende:

a) allo studio dei problemi e all'elaborazione dei pareri riguardanti la legislazione penale e alla formulazione di proposte di riforme legislative;

b) alla sorveglianza sui servizi relativi alla giustizia penale, particolarmente per quanto riguarda la durata delle istruttorie e dei giudizi, i servizi delle corti di assise e la valutazione sotto il profilo tecnico dei risultati delle ispezioni e delle cause determinanti la prescrizione dei reati;

c) all'attività riguardante in generale l'amministrazione della giustizia nei rapporti con l'estero; estradizioni, rogatorie, riconoscimenti di sentenze penali straniere, rinunce alla priorità della giurisdizione per i reati commessi dagli appartenenti alle Forze militari della NATO, immunità diplomatiche e consolari, partecipazione alla trattazione delle questioni relative;

d) agli studi preparatori sulle convenzioni internazionali di estradizione e assistenza giudiziaria in materia penale, partecipando ai relativi negoziati, in collaborazione con l'ufficio legislativo, ai sensi dell'articolo 6 del Capo secondo;

e) alla trattazione delle pratiche relative alle richieste e autorizzazioni di procedimento, previste dalla Costituzione, dai codici penali e di procedura penale e da altre leggi;

f) alla trattazione delle richieste di revisione;

g) alla trattazione delle pratiche di differimento e di sospensione della esecuzione delle pene;

h) alla trattazione delle pratiche di grazia, di liberazione condizionale e di revoca anticipata di misure di sicurezza;

i) alla vigilanza sul funzionamento dei casellari giudiziari circondariali e agli altri compiti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti il casellario giudiziale centrale;

l) alla raccolta, elaborazione e distribuzione di dati concernenti le materie di sua competenza, anche con il sistema elettronico.

La direzione generale degli affari penali, delle grazie e del casellario predispone, per

i capitoli di sua competenza, gli atti preparatori relativi alla formazione e alle variazioni di bilancio. Provvede, infine, nell'ambito di competenza, alla formulazione del programma di sviluppo economico e ne cura l'esecuzione.

La direzione generale si avvale, per lo svolgimento delle sue attività, della raccolta di pubblicazioni e riviste presso di essa esistente.

ART. 37.

*(Uffici della direzione generale)*

La direzione generale degli affari penali delle garanzie e del casellario è ordinata nei seguenti uffici: ufficio di segreteria; ufficio della vigilanza sui servizi relativi alla giustizia penale; ufficio dell'amministrazione della giustizia penale nei rapporti con l'estero; ufficio delle richieste di procedimento e delle autorizzazioni a procedere; ufficio delle grazie, liberazioni condizionali e revoche delle misure di sicurezza concernenti provvedimenti dei tribunali e delle corti d'appello; ufficio delle grazie, liberazioni condizionali e revoche anticipate delle misure di sicurezza concernenti provvedimenti dei pretori e delle corti d'assise; ufficio del casellario giudiziale centrale.

ART. 38.

*(Ufficio di segreteria e degli affari generali)*

L'ufficio ha le seguenti competenze:

Affari riservati, studio e quesiti di carattere generale; coordinamento e trattazione degli affari comuni tra gli uffici della direzione generale; assegnazione dei magistrati e dell'altro personale a detti uffici; missioni all'interno e all'estero; compensi per lavoro straordinario e compensi speciali; esame e smistamento della corrispondenza; statistica sull'attività della direzione; circolari e istruzioni di servizio; atti preparatori, osservazioni e proposte per il bilancio; formulazione di proposte attinenti alla programmazione economica; biblioteca.

ART. 39.

*(Ufficio della vigilanza sui servizi relativi alla giustizia penale)*

L'ufficio ha le seguenti competenze:

Studio dei problemi ed elaborazioni dei pareri riguardanti la legislazione penale e formulazione di proposte di riforme legislative; polizia giudiziaria; sorveglianza sui servizi relativi alla giustizia penale, particolarmente per quanto riguarda la durata delle istrutto-

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

rie e dei giudizi, il funzionamento delle corti d'assise e la valutazione sotto il profilo tecnico dei risultati delle ispezioni e delle cause determinanti la prescrizione dei reati; sospensioni dell'esecuzione della pena che non siano di competenza degli uffici delle grazie; riparazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti penali; istanze e ricorsi.

## ART. 40.

*(Ufficio dell'amministrazione della giustizia penale nei rapporti con l'estero)*

L'ufficio ha le seguenti competenze:

Studi preparatori delle convenzioni internazionali di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale e partecipazione ai relativi negoziati, in collaborazione con l'ufficio legislativo; trattazione delle questioni riguardanti l'amministrazione della giustizia penale nei rapporti con l'estero: estradizioni, rogatorie, riconoscimenti di sentenze penali straniere, rinuncia alla priorità della giurisdizione per i reati commessi dagli appartenenti alle Forze militari della NATO, vigilanza sui procedimenti contro stranieri, immunità diplomatiche e consolari; pareri sulle materie di competenza dell'ufficio; rimborso delle spese di giustizia in materia penale all'estero.

## ART. 41.

*(Ufficio delle richieste di procedimento e delle autorizzazioni a procedere)*

L'ufficio ha le seguenti competenze:

Richieste di procedimento e rinnovazione del giudizio in Italia previste dal codice penale; autorizzazione a procedere previste dal codice penale, dal codice di procedura penale e da altre leggi; rapporti con il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati e la Corte costituzionale per le richieste di autorizzazioni a procedere di loro competenza; richieste di revisione.

## ART. 42.

*(Ufficio delle grazie, liberazioni condizionali e revoche di misure di sicurezza concernenti provvedimenti dei tribunali e delle corti d'appello)*

L'ufficio ha le seguenti competenze:

Grazie e liberazioni condizionali per pene inflitte dalle corti di assise e dalle corti di assise di appello per delitti politici, da tribunali in primo grado e dalle corti di appello; revoche di misure di sicurezza disposte dai giudici predetti; differimenti e sospensioni di

esecuzione della pena, ai sensi dell'articolo 147, n. 1, del codice penale; istruzione e provvedimenti di ordine generale in materia d'indulto, di grazia e di liberazione condizionale.

## ART. 43.

*(Ufficio delle grazie, liberazioni condizionali e revoche di misure di sicurezza concernenti provvedimenti dei pretori e delle corti d'assise)*

L'ufficio ha le seguenti competenze:

Grazie e liberazioni condizionali per pene inflitte dalle corti di assise e dalle corti di assise in appello per reati comuni, dai tribunali in grado di appello, dai pretori e da qualsiasi altro giudice; revoche di misure di sicurezza disposte dai giudici predetti; differimenti e sospensioni di esecuzione delle pene, ai sensi dell'articolo 147, n. 7 del codice penale.

## ART. 44.

*(Ufficio del casellario giudiziale centrale)*

L'ufficio ha le seguenti competenze:

Vigilanza e controllo sul funzionamento dei casellari giudiziari; ordinamento e conservazione delle schede e delle schedine; revisione e ordinamento dei fogli complementari; sostituzione di casellari giudiziari non in grado di funzionare e ricostituzione dei casellari distrutti e danneggiati; esame delle relazioni semestrali inviate dai procuratori della Repubblica; verifiche sul servizio compiuto dagli ispettori; scambio internazionale delle schede e redazione di quelle concernenti i cittadini italiani condannati all'estero; ricerca dei precedenti penali, accertamenti delle generalità errate e falsificate delle persone iscritte nella scheda e conseguenti richieste di rettifica; compensi speciali al personale addetto ai casellari giudiziari; raccolta ed elaborazione dei dati concernenti le materie di competenza dell'ufficio, anche con il sistema elettronico.

## CAPO VII.

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

## ART. 45.

*(Attribuzioni della direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena)*

La direzione generale attende:

a) all'esecuzione delle pene e delle altre misure giudiziarie detentive nonché di quelle

in libertà, attuando il trattamento rieducativo di coloro che vi sono sottoposti;

b) alla prevenzione e al trattamento del disadattamento sociale dei minorenni in relazione a misure giudiziarie;

c) alla protezione dei minorenni con riguardo agli istituti dell'adozione ordinaria e speciale, della tutela, dell'affidamento e dell'affiliazione;

d) all'assistenza ai sottoposti a misure giudiziarie detentive e in libertà, ai dimessi e alle famiglie;

e) allo studio, alla ricerca e alla documentazione in materia di prevenzione e di trattamento del disadattamento sociale e della delinquenza;

f) all'assunzione, destinazione, formazione, perfezionamento, aggiornamento e amministrazione del personale dipendente civile e militare;

g) alle opere concernenti i fabbricati e gli altri immobili, nonché alle forniture di materiali e di mezzi attinenti ai vari servizi;

h) alle proposte e ai pareri sulle riforme legislative e sulle altre iniziative concernenti la prevenzione e il trattamento del disadattamento sociale e della delinquenza;

i) all'attività attinente agli affari internazionali nelle materie di sua competenza, partecipando alla trattazione di questioni relative;

l) agli studi preparatori sulle convenzioni internazionali in materia di prevenzione e trattamento della delinquenza, partecipando ai relativi negoziati, in collaborazione con l'ufficio legislativo;

m) all'istruttoria ed alle proposte concernenti la deliberazione condizionale dei minorenni nonché la revoca anticipata di misure di sicurezza ed altri benefici in materia di esecuzione di misure giudiziarie nei riguardi dei minorenni;

n) alla raccolta, elaborazione e distribuzione dei dati concernenti le materie di sua competenza, anche con sistema elettronico.

Predisporre per i capitoli di sua competenza gli atti preparatori relativi alla formazione e alle variazioni di bilancio.

Provvede, infine, nell'ambito di competenza, alla formulazione del programma di sviluppo economico e ne cura l'esecuzione.

ART. 46.

*(Servizio ispettivo della direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena)*

Alla direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena sono addetti ispettori generali che, alle dirette dipendenze del direttore generale, costituiscono il servizio ispettivo.

Essi, su richiesta del ministro o del direttore generale, effettuano ispezioni in ordine al trattamento rieducativo, alla organizzazione ed al funzionamento dei servizi amministrativi, tecnici e contabili nei settori della scuola, dell'istruzione professionale e del lavoro, dell'igiene e della sanità, dell'edilizia e di ogni altra attività degli uffici, istituti e servizi periferici.

Al termine dell'ispezione l'ispettore redige una relazione sull'andamento dei servizi, indica succintamente le manchevolezze e le lacune riscontrate, specificandone le cause e formula le proposte atte ad eliminarle.

L'ispettore, anche indipendentemente dalle singole indagini compiute, formula le proposte intese a rendere più efficienti i servizi ed a coordinare le attività connesse.

Gli ispettori procedono inoltre, su richiesta del ministro o del direttore generale, alle inchieste per l'accertamento di fatti specifici.

Se nel corso delle ispezioni o inchieste vengano accertati abusi o irregolarità gravi, gli ispettori ne informano tempestivamente il direttore generale, formulando le proposte circa i provvedimenti da adottare. In caso di urgenza, gli ispettori adottano direttamente i provvedimenti necessari per eliminare gli inconvenienti rilevati, riferendone immediatamente al direttore generale.

ART. 47.

*(Ispettore dei cappellani)*

L'ispettore dei cappellani previsto dalla legge 5 marzo 1963, n. 323, esercita le funzioni nella legge stessa indicate.

ART. 48.

*(Uffici della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena)*

La direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena è ordinata nei seguenti uffici:

Ufficio di segreteria; ufficio studi ricerche e documentazioni; ufficio del personale civile;

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ufficio del personale militare; ufficio della preparazione professionale del personale; ufficio del trattamento dei minorenni; ufficio del trattamento in internato degli adulti; ufficio del trattamento in libertà degli adulti e dell'assistenza; ufficio per i fabbricati e gli altri immobili; ufficio per il lavoro e l'istruzione professionale; ufficio per gli approvvigionamenti e i contratti.

## ART. 49.

*(Ufficio di segreteria e degli affari generali)*

L'ufficio ha le seguenti competenze:

Affari generali; affari riservati; programmazione, organizzazione e metodo; coordinamento delle attività degli uffici della direzione generale; predisposizione dei provvedimenti di istituzione, modificazione e soppressione di uffici, istituti e servizi; affari concernenti il personale della direzione generale; destinazione del personale dipendente agli uffici della direzione generale al centro studi penitenziari; esame delle relazioni ispettive e di inchiesta; autorizzazione di visite agli istituti; matricola; predisposizione degli atti per la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale*; bilancio e relative variazioni; aperture di credito per stipendi, paghe, retribuzioni ed indennità fisse, per missioni e trasferimenti del personale civile e militare e per spese di degenza e di cura del personale militare; compensi per lavoro straordinario; compensi speciali e gettoni di presenza; pagamento parcelle per visite fiscali; esame dei verbali di ispezione degli organi finanziari; vigilanza sui conti giudiziali e sui rendiconti; giudizi di responsabilità davanti alla Corte dei conti e conseguenti recuperi, atti di transazione; previdenza, assistenza e assicurazioni sociali, Cassa previdenza sanitari; concessioni ferroviarie; sussidi, gestione cassa ammende e fondi relativi all'assistenza ai sottoposti a misure giudiziarie detentive e in libertà, ai dimessi e alle famiglie; attività riguardante gli affari internazionali nelle materie di competenza della direzione generale e partecipazione alla trattazione delle questioni relative; studi preparatori delle convenzioni internazionali in materia di prevenzione e trattamento della delinquenza e partecipazione ai relativi negoziati, in collaborazione con l'ufficio legislativo, ai sensi dell'articolo 6 del Capo secondo. Rapporti con le organizzazioni internazionali, le amministrazioni penitenziarie e le istituzioni minorili di stati esteri; visite di esperti e studiosi stranieri; pensioni dirette, indirette

e di reversibilità; pensioni ed assegni privilegiati; assegni speciali e indennità al personale cessato dal servizio; riliquidazione; riscatti e valutazione dei servizi ai fini della quiescenza e della previdenza; indennità di buona uscita.

## ART. 50.

*(Ufficio studi, ricerche e documentazione)*

L'ufficio ha le seguenti attribuzioni:

Studi e ricerche in materia di difesa sociale in collaborazione con organismi esterni e con esperti anche stranieri; preparazione del rapporto annuale sull'attività della direzione generale; studi di problemi organizzativi e tecnici; organizzazione di conferenze e di incontri di studi nazionali e internazionali; acquisizione, elaborazione e comparazione di dati in materia di difesa sociale; elaborazione di metodologie operative di ricerca; promozione, sperimentazione e valutazione dell'efficacia, di metodi e tecniche di trattamento; produzione ed acquisto di pubblicazioni e documenti; produzione ed acquisto di documentazione fotografica e cinematografica sulle attività della direzione generale; raccolta, elaborazione e distribuzione, anche elettronica, di dati relativi alle materie di competenza della direzione generale.

## ART. 51.

*(Ufficio del personale civile)*

L'ufficio ha le seguenti competenze:

Concorsi; promozioni; scrutini; nomine in prova e conferme in servizio; congedi; aspettative; comandi, collocamenti fuori ruolo; riconoscimento infermità da causa di servizio; rimborsi spese di cura ed equo indennizzo; inquadramenti giuridici ed economici; incarichi; destinazioni; trasferimenti; missioni; disciplina; sospensioni cautelari dal servizio; esclusioni dagli esami e dagli scrutini; cessazione e riammissione in servizio; istruttoria delle pratiche di competenza del consiglio di amministrazione; ricorsi amministrativi e giurisdizionali; onorificenze al merito della Repubblica; premi in deroga; adempimenti contabili relativi agli scatti biennali, alle cessioni del quinto dello stipendio, paga e retribuzione; assistenza al personale ed alle famiglie; mobilitazione civile; commissione centrale per il personale sanitario incaricato; servizi sanitari speciali e servizio infermieristico; vigi-

lanza, disciplina, ricorsi e trasferimenti del personale delle carceri mandamentali; esame di legittimità delle relative nomine disposte dal procuratore della Repubblica; fascicoli personali.

ART. 52.

*(Ufficio del personale militare)*

L'ufficio ha le seguenti competenze:

Concorsi e nomine ad ufficiali del Corpo degli agenti di custodia; arruolamenti; autorizzazioni matrimoniali; rafferme; dispense; riammissioni; avanzamento, promozioni; tessere di riconoscimento; ricoveri ospedalieri e licenze di convalida; assistenza al personale ed alle famiglie; integrazione di vitto e generi di conforto per i militari in particolari condizioni di servizio; trasferimenti; aggregazioni; incarichi; missioni; corsi di istruzione militare; armamento; disciplina; encomi, onorificenze al merito della Repubblica; distintivi di merito e medaglie al merito di servizio; fascicoli personali.

ART. 53.

*(Ufficio della preparazione professionale del personale)*

L'ufficio ha le seguenti competenze:

Elaborazione di programmi, organizzazione e funzionamento delle scuole per il personale civile e militare; corsi di formazione, di perfezionamento, di aggiornamento, di qualificazione professionale, di specializzazione e di integrazione; corsi teorico-pratici per l'apprendimento di nuove tecniche di trattamento; corsi di specializzazione per il personale insegnante; corsi di preparazione per collaboratori volontari; organizzazione dei programmi dei vari corsi; convegni del personale; scambio di personale con l'estero a scopi di informazione e di studio; seminari; borse di studio.

ART. 54.

*(Ufficio della rieducazione e trattamento dei minorenni)*

L'ufficio ha le seguenti competenze:

Pareri e proposte in ordine alla composizione degli uffici giudiziari minorili; vigilanza sull'amministrazione della giustizia minorile; organizzazione degli istituti e servizi per la

protezione ed il trattamento rieducativo dei minorenni in internato e in libertà; trattative e proposte per convenzioni con enti ed istituti privati; istruttoria e proposte concernenti la liberazione condizionale, la revoca anticipata di misure di sicurezza in materia di esecuzione di misure giudiziarie; proposte in ordine all'assunzione, destinazione, formazione, perfezionamento e aggiornamento del personale addetto agli istituti e servizi minorili; programmazione dell'impiego dei fondi da parte degli organi periferici; osservazione scientifica della personalità dei minorenni in internato e in libertà; classificazione e specializzazione degli istituti; assegnazioni e trasferimento dei minorenni; biblioteche, corsi scolastici e di istruzione professionale; attività lavorative; regolamenti interni e disposizioni di massima riguardanti il funzionamento degli istituti; vigilanza sul funzionamento dei servizi dell'osservazione e del trattamento in libertà; proposte e pareri in ordine alle prestazioni di servizio di competenza di altri uffici inerenti alle attività di trattamento e all'assistenza in corso di applicazione delle misure rieducative.

ART. 55.

*(Ufficio del trattamento in internato degli adulti)*

L'ufficio ha le seguenti competenze:

Organizzazione dei servizi per l'osservazione scientifica della personalità e per il trattamento; classificazione e specializzazione degli istituti; assegni e trasferimenti; biblioteche; organizzazione dei corsi elementari e postelementari, di istruzione secondaria e superiore; programmazione generale delle attività lavorative e dei corsi di istruzione professionale e del lavoro; regolamenti interni; disciplina dei detenuti e degli internati; disposizioni di massima riguardanti l'ordine e la sicurezza degli istituti; organizzazione e funzionamento dei servizi sanitari negli istituti; proposte e pareri in ordine alla prestazione di servizi di competenza di altri uffici, inerenti alle attività di trattamento.

ART. 56.

*(Ufficio dell'assistenza e del trattamento in libertà degli adulti)*

L'ufficio ha le seguenti competenze:

Assistenza a favore dei detenuti e degli internati, dei liberati e loro familiari; orga-



nizzazione dei servizi di trattamento in libertà e vigilanza sui servizi relativi; provvidenze a favore dei minorenni dopo la cessazione delle misure rieducative; assistenza alle vittime del delitto; coordinamento delle attività degli enti e dei privati che operano nel settore; programmazione e proposte relative ai contributi e sovvenzioni a favore di enti che operano nel settore del trattamento in libertà e dell'assistenza per gli adulti; onorificenze al merito della redenzione sociale.

ART. 57.

*(Ufficio del lavoro e dell'istruzione professionale degli adulti)*

L'ufficio ha le seguenti competenze:

Organizzazione del lavoro industriale, agricolo e artigianale; programmazione per l'impianto e la trasformazione delle lavorazioni; organizzazione e prestazioni di lavoro all'esterno; disciplina e trattamento economico delle attività lavorative; organizzazione dei corsi di istruzione professionale; destinazione di manufatti e prodotti; concessione in gestione a private imprese di lavorazioni organizzate negli istituti; assicurazioni sociali; pratiche concernenti gli infortuni sul lavoro e relativi indennizzi; partecipazione a mostre ed esposizioni dei prodotti del lavoro.

ART. 58.

*(Ufficio dei fabbricati e degli altri immobili)*

L'ufficio ha le seguenti competenze:

Programmi e proposte di nuovi immobili e nuovi impianti; trasformazioni, progettazione ed altri atti tecnici; manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli impianti; direzione e contabilità dei lavori; procedure per l'esecuzione dei lavori in economia e in appalto; esame dei progetti, perizie, preventivi di spesa ed espropri riguardanti le carceri mandamentali e relativi decreti interministeriali per le autorizzazioni; vigilanza sulla manutenzione delle carceri mandamentali e contributi ai comuni; amministrazione degli immobili destinati ad istituti, servizi ed attività agricole; alloggi demaniali e di servizio; locazione di immobili.

ART. 59.

*(Ufficio approvvigionamenti e contratti)*

L'ufficio ha le seguenti competenze:

Mantenimento in economia o in appalto per gli adulti e per i minorenni; convenzioni con enti ed istituti privati per il trattamento dei minorenni; convenzioni per il ricovero di internati infermi di mente; compensi per prestazioni professionali e di lavoro manuale; trasporti in economia o in appalto e carrozze ferroviarie per detenuti; casermaggio, vestiario e armamento del Corpo degli agenti di custodia; casermaggio e vestiario degli adulti e dei minorenni; conservazione in magazzini e depositi del casermaggio e vestiario; acquisto di veicoli, macchinari, attrezzi ed utensili nonché di materie prime ed accessorie occorrenti per le lavorazioni industriali, agricole ed artigianali; acquisto di automezzi per uffici, istituti e servizi dipendenti; Preparazione delle gare, aggiudicazioni, stipulazione dei contratti; controversie relative all'esecuzione dei contratti; collaudo dei materiali; materiale fuori uso; albo dei fornitori; controllo sulle forniture; laboratorio di analisi merceologiche; pareri tecnici.

CAPO VIII.

UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI  
E BIBLIOTECA CENTRALE GIURIDICA

ART. 60.

*(Attribuzioni e direzione dell'ufficio pubblicazione leggi e decreti e biblioteca centrale giuridica)*

L'ufficio attende:

All'esame degli atti da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti; al visto del guardasigilli; all'apposizione del sigillo dello Stato e alla registrazione presso la Corte dei conti degli atti di Governo; alla direzione e redazione della *Gazzetta Ufficiale* e ai servizi relativi ai decreti legge.

L'ufficio amministra e cura la Biblioteca centrale giuridica, provvedendo alla raccolta di tutte le opere e le riviste di carattere giuridico, economico e sociale pubblicate in Italia ed all'estero.

L'ufficio, non assimilabile a direzione generale, è diretto da un magistrato di corte di appello.

CAPO IX.

UFFICIO ORGANIZZAZIONE E METODO

ART. 61.

*(Attribuzioni dell'ufficio organizzazione e metodo)*

L'ufficio attende:

Allo studio dei problemi di organizzazione dei servizi, prospettando, d'intesa con gli uffici del Ministero, le iniziative da adottare; allo studio e alle proposte per la semplificazione delle procedure e l'applicazione delle nuove tecniche, con particolare riguardo alla elaborazione ed al coordinamento dei progetti di automazione e meccanizzazione dei servizi; allo studio ed alle iniziative per l'addestramento del personale ai nuovi metodi ed alle nuove tecniche di lavoro; alle pubbliche relazioni.

L'ufficio, non assimilabile a direzione generale, è diretto da un magistrato di corte di appello.

CAPO X.

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 62.

*(Destinazione di magistrati al Ministero della giustizia)*

Al Ministero sono destinati, per esercitare funzioni amministrative, magistrati in numero non superiore a centoventicinque.

La destinazione di magistrati al Ministero ha luogo ai sensi dell'articolo 196 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dell'articolo 15 legge 24 marzo 1958, n. 159.

ART. 63.

*(Assegnazione di personale)*

Al Ministero sono assegnati cancellieri e segretari giudiziari in numero non superiore a 273 unità, i quali sono posti fuori delle piante organiche degli uffici giudiziari.

Con decreto del ministro di grazia e giustizia sono determinate le qualifiche del personale suddetto nell'ambito delle dotazioni di ciascuna qualifica.

Al Ministero sono altresì assegnati coadiutori dattilografici giudiziari e personale della carriera ausiliaria in numero determinato con decreto del Ministro di grazia e giustizia nell'ambito dei rispettivi ruoli organici generali.

ART. 64.

*(Conferimento delle funzioni di direttore generale, capo dell'ufficio legislativo e capo dell'ispettorato generale)*

Le funzioni di direttore generale sono esercitate da magistrati di corte di cassazione con ufficio direttivo o da magistrati di corte di cassazione.

Le predette funzioni, nonché quelle di capo dell'ufficio legislativo e di capo dell'ispettorato generale, sono conferite previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

La reggenza della direzione generale, in caso di assenza o impedimento del direttore generale, è conferita a uno dei magistrati della direzione stessa, con decreto del ministro.

ART. 65.

*(Direttori di ufficio e magistrati delle direzioni generali)*

Le funzioni di direttore di ufficio nelle direzioni generali sono conferite con decreto del ministro a magistrati di corte d'appello. Gli altri magistrati addetti all'ufficio collaborano con il direttore di uffici con compiti di studi e di ricerche sulle questioni di particolare rilievo.

La reggenza dell'ufficio, in caso di assenza o impedimento del direttore, è affidata ad altro magistrato della direzione generale con provvedimento del direttore generale.

Per le funzioni di direttore dell'ufficio centrale degli archivi notarili e dell'ufficio traduzioni si applicano, rispettivamente, le norme di cui all'articolo 6 della legge 18 luglio 1961, n. 723, e all'articolo 3 della legge 1° agosto 1962, n. 1206.

ART. 66.

*(Direttori di sezione)*

Le funzioni di direttore di sezione sono conferite con provvedimento del direttore generale.

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Nelle direzioni generali le funzioni di cui al precedente comma sono conferite a personale delle carriere direttive con qualifica equiparata a direttore di sezione.

**PARTE SECONDA**  
**ORDINAMENTO DEI SERVIZI PERIFERICI**  
**AMMINISTRATIVI**

**CAPO I.**

**SERVIZI PERIFERICI DEGLI ISTITUTI**  
**DI PREVENZIONE E PENA**

**TITOLO I**

**UFFICI PER ADULTI**

**ART. 67.**

*(Direzioni, istituti e servizi per gli adulti)*

Gli uffici periferici dipendenti dalla direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena nel settore per gli adulti sono ordinati in direzioni regionali, istituti e servizi.

Gli istituti e servizi sono distinti in principali e ordinari in relazione alla loro importanza, desunta: per gli istituti, dalla capienza, dalle presenze abituali e dal tipo di specializzazione del trattamento in essi attuato; per i servizi: dalla estensione della loro competenza territoriale, dal numero e dalla natura degli affari da essi abitualmente trattati. Gli istituti e servizi principali sono quelli indicati nell'allegata tabella.

Dopo la prima applicazione del presente decreto, il numero e le competenze degli istituti e servizi principali sono stabiliti nei modi previsti dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 249, modificata dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775, applicando i criteri indicati nel comma precedente; il numero e le competenze degli istituti e servizi ordinari sono stabiliti con applicazione dei medesimi criteri nei modi previsti dal terzo comma del citato articolo 2.

**ART. 68.**

*(Direzioni regionali per gli adulti)*

Le direzioni regionali hanno sede nel capoluogo di ciascuna regione.

Ad ogni direzione regionale è preposto un impiegato appartenente alle carriere direttive

dei ruoli del personale per la prevenzione e il trattamento della delinquenza, avente qualifica di ispettore generale o equiparata.

Le direzioni regionali possono essere ordinate in settori concernenti l'amministrazione e la contabilità, il personale, i trattamenti in istituto e in libertà.

Il ministro può, con proprio decreto, proporre a più direzioni regionali viciniori un unico impiegato in possesso dei requisiti previsti nel secondo comma del presente articolo.

**ART. 69.**

*(Competenza delle direzioni regionali per adulti)*

Le direzioni regionali hanno le seguenti competenze:

a) programmazione generale e coordinamento delle iniziative e delle attività degli istituti e servizi;

b) collegamento, per quanto attiene allo svolgimento dei propri compiti, con autorità, organi ed enti operanti nella regione;

c) vigilanza sull'attività tecnica, amministrativa e contabile degli istituti e servizi statali, nonché sulle prestazioni degli istituti e servizi convenzionati;

d) promozione dello sviluppo tecnico e funzionale degli istituti e servizi;

e) assegnazione e trasferimento nell'ambito della propria circoscrizione, per esigenze di trattamento, degli internati e dei condannati a pena non superiore a tre anni o con pena residua non eccedente tale limite nonché trasferimento dei detenuti e degli internati, in casi di urgenza e per motivi di ordine e di sicurezza, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria se trattasi di imputati; trasferimento temporaneo dei detenuti e internati per visite ai familiari in istituti situati anche in altre regioni, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria se trattasi di imputati;

f) concessione ai condannati ed agli internati di colloqui con persone estranee al nucleo familiare;

g) autorizzazione per il ricovero dei condannati e degli internati in luoghi di cura esterni e, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria, degli imputati; ratifica dei ricoveri adottati in via di urgenza dai direttori degli istituti;

h) approvazione delle tabelle dietetiche predisposte dalle direzioni degli istituti;

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

i) predisposizione del programma annuale di spesa inerente alla sede, all'attrezzatura e al funzionamento della direzione regionale, da trasmettere al Ministero per l'approvazione;

l) approvazione dei programmi annuali di spesa di cui all'articolo 79, lettera c);

m) spese per la sede, l'attrezzatura e il funzionamento della direzione regionale; proposte al Ministero per le dette spese quando eccedono i limiti di valore stabiliti per le proprie attribuzioni; spese per le sedi, l'attrezzatura e il funzionamento degli istituti e servizi della circoscrizione quando eccedono i limiti di valore stabiliti per le attribuzioni di questi; parere al Ministero sulle proposte di spese degli istituti e servizi della circoscrizione quando eccedono i limiti di valore stabiliti per le proprie attribuzioni;

n) parere in ordine ai lavori edilizi di manutenzione straordinaria e ordinaria eccedente la piccola manutenzione, concernenti gli istituti e i servizi, circa la loro esecuzione in economia ovvero in appalto, indicando, in questo caso, la forma di contrattazione; proposte in materia al Ministero per i medesimi lavori concernenti la sede della direzione regionale;

o) invio in missione, nell'ambito della circoscrizione del personale civile e militare addetto alla direzione regionale, agli istituti e servizi; destinazione e trasferimento, su delega del Ministero del personale militare in istituti e servizi della circoscrizione; aggregazione del personale militare, in caso di necessità, presso istituti e servizi della circoscrizione;

p) concessione del congedo ordinario ai direttori degli istituti e servizi nonché al personale addetto alla direzione regionale; concessione del congedo ordinario, di durata superiore a 15 giorni, al personale civile di ruolo addetto agli istituti e servizi; concessione della licenza ordinaria al personale militare addetto alla direzione regionale;

q) istruttoria delle pratiche per congedi straordinari per aspettativa e per riconoscimento di infermità contratta per causa di servizio, concernenti il personale addetto alla direzione regionale e i direttori degli istituti e servizi;

r) compilazione dei rapporti informativi per i direttori degli istituti e servizi; formulazione dei giudizi complessivi per il personale civile addetto alla direzione regionale e

per il personale civile di ruolo degli istituti e servizi della circoscrizione; formulazione della classifica relativa al personale militare aggregato ed operaio addetto alla direzione regionale;

s) istruttoria delle pratiche relative alla cessione del quinto dello stipendio, concernenti il personale della direzione regionale nonché i direttori degli istituti e servizi;

t) proposte al Ministero per la concessione di onorificenze.

Le direzioni regionali, esercitano, inoltre, le competenze demandate dalle vigenti leggi al procuratore generale ed al procuratore della Repubblica in materia amministrativa concernente gli istituti e servizi, nonché ogni altra competenza prevista dalle leggi o attribuita nei modi di cui al comma secondo dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 249, modificata dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775.

## ART. 70.

*(Istituti e servizi principali per gli adulti)*

Agli istituti e servizi principali sono preposti impiegati appartenenti alle carriere direttive dei ruoli amministrativo, sanitario e di servizio sociale del personale per la prevenzione e il trattamento della delinquenza con qualifica di direttore capo o equiparata.

Il ministro può, per particolari esigenze, disporre che impiegati con qualifica di ispettore generale o equiparata delle carriere direttive indicate nel precedente comma assumano la reggenza di istituti o servizi principali.

Il ministro può, inoltre, affidare la gestione contabile diretta di uno o più istituti e servizi ordinari ad un istituto o servizio principale.

## ART. 71.

*(Istituti e servizi ordinari per gli adulti)*

Agli istituti e servizi ordinari sono preposti impiegati appartenenti alle carriere direttive dei ruoli amministrativo, sanitario e di servizio sociale del personale per la prevenzione e il trattamento della delinquenza con qualifica non superiore a direttore capo o equiparata.

Il ministro può affidare la reggenza degli istituti e servizi ordinari privi di gestione con-

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

tabile ad impiegati appartenenti alle carriere di concetto del personale per la prevenzione e il trattamento della delinquenza.

## ART. 72.

*(Competenze degli istituti e servizi per gli adulti)*

Gli istituti e servizi hanno le seguenti competenze:

a) elaborazione dei programmi per il conseguimento delle finalità istituzionali;

b) organizzazione tecnica e amministrativa dell'istituto o servizio;

c) predisposizione dei programmi annuali di spesa a carattere ordinario, da trasmettere alla direzione regionale per l'approvazione;

d) spese per l'organizzazione e funzionamento dell'istituto o servizio e di quelli contabilmente collegati; proposte alla direzione regionale o al Ministero per le spese che eccedono i limiti di valore stabiliti per proprie attribuzioni;

e) concessione del congedo ordinario, di durata non superiore a 15 giorni, al personale civile di ruolo; concessione del congedo ordinario al personale aggregato ed operaio; concessione della licenza ordinaria al personale militare;

f) compilazione dei rapporti informativi per il personale civile di ruolo; formulazione della classifica per il personale militare, aggregato ed operaio;

g) istruttoria delle pratiche relative alla concessione del quinto dello stipendio;

h) istruttoria delle pratiche per congedi straordinari, per aspettative e per riconoscimento di infermità contratta per causa di servizio.

Gli istituti hanno, inoltre, le seguenti competenze:

a) concessione ai condannati e agli internati di colloqui con familiari;

b) ricovero in via di urgenza in luoghi esterni di cura, di condannati ed internati e, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria, di imputati.

Gli istituti e servizi esercitano ogni altra competenza prevista dalle leggi o attribuita per gli istituti e servizi principali nei modi di cui al secondo comma dell'articolo 2 della

legge 18 marzo 1968, n. 249, modificata dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775; per gli istituti e servizi ordinari nei modi di cui al terzo comma del citato articolo 2.

## TITOLO II

## UFFICI PER MINORI

## ART. 73.

*(Direzioni, istituti e servizi per i minori)*

Gli uffici periferici della direzione generale per la prevenzione e il trattamento della delinquenza nel settore per i minori sono ordinati in direzioni regionali, istituti e servizi.

Gli istituti e i servizi per i minori sono quelli indicati nell'articolo 1 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835 e successive modificazioni.

Dopo la prima applicazione del presente decreto, il numero e le competenze degli istituti e servizi sono stabiliti nei modi previsti dal terzo comma dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 249, modificata dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775.

## ART. 74.

*(Direzioni regionali per i minori)*

Le direzioni regionali hanno sede nel capoluogo di ciascuna regione.

Ad ogni direzione regionale è preposto un impiegato appartenente alle carriere direttive dei ruoli del personale per la prevenzione e il trattamento della delinquenza, avente qualifica di ispettore generale o equiparata ovvero di direttore capo o equiparata.

Il ministro può, con proprio decreto, proporre a più direzioni regionali viciniori un unico impiegato in possesso dei requisiti previsti nel precedente comma.

## ART. 75.

*(Competenze delle direzioni regionali per i minori)*

Le direzioni regionali hanno le seguenti competenze:

a) programmazione generale e coordinamento delle iniziative e delle attività degli istituti e servizi;

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

b) collegamento, per quanto attiene allo svolgimento dei propri compiti, con autorità, organi ed enti operanti nella regione;

c) vigilanza sull'attività tecnica, amministrativa e contabile degli istituti e servizi statali nonché sulle prestazioni degli istituti e servizi convenzionati;

d) promozione dello sviluppo tecnico e funzionale degli istituti e servizi;

e) assegnazione e trasferimento, nell'ambito della propria circoscrizione, per esigenze di trattamento, degli internati e dei condannati a pena non superiore a tre anni o con pena residua non eccedente tale limite nonché trasferimento dei detenuti e degli internati, in casi di urgenza e per motivi di ordine e di sicurezza, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria, se trattasi di imputati; trasferimento temporaneo dei detenuti e internati per visite ai familiari in istituti situati anche in altre regioni, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria, se trattasi di imputati;

f) assegnazione e trasferimento di minori fuori dei casi contemplati nella lettera e) nell'ambito degli istituti della circoscrizione;

g) approvazione delle tabelle dietetiche predisposte dalle direzioni degli istituti;

h) predisposizione del programma annuale di spesa inerente alla sede, all'attrezzatura e al funzionamento della direzione regionale, da trasmettere al Ministero per l'approvazione;

i) approvazione dei programmi annuali di spesa di cui all'articolo 85;

l) spese per la sede, l'attrezzatura e il funzionamento della direzione regionale; proposte al Ministero per le dette spese quando eccedono i limiti di valore stabiliti per le proprie attribuzioni; spese per le sedi, l'attrezzatura e il funzionamento degli istituti e servizi della circoscrizione quando eccedono i limiti di valore stabiliti per le attribuzioni di questi; parere al Ministero sulle proposte di spese degli istituti e servizi della circoscrizione quando eccedono i limiti di valore stabiliti per le proprie attribuzioni;

m) parere in ordine ai lavori edilizi di manutenzione straordinaria e ordinaria eccedente la piccola manutenzione, concernenti gli istituti e servizi, circa la loro esecuzione in economia ovvero in appalto, indicando, in questo caso, la forma di contrattazione; proposte in materia al Ministero per i medesimi

lavori concernenti la sede della direzione regionale;

n) invio in missione, nell'ambito della circoscrizione del personale civile e militare della direzione regionale, agli istituti e servizi; destinazione e trasferimento del personale militare, su delega del Ministero in istituti e servizi della circoscrizione; aggregazione del personale militare, in caso di necessità, presso istituti e servizi della circoscrizione;

o) concessione del congedo ordinario ai direttori degli istituti e servizi nonché al personale addetto alla direzione regionale; concessione del congedo ordinario, di durata superiore a 15 giorni, al personale civile di ruolo addetto ad istituti e servizi; concessione della licenza ordinaria al personale militare addetto alla direzione regionale;

p) istruttoria delle pratiche per congedi straordinari per aspettativa e per riconoscimento di infermità contratta per causa di servizio, concernenti il personale addetto alla direzione regionale e i direttori degli istituti e servizi;

q) compilazione dei rapporti informativi per i direttori degli istituti e servizi; formulazione dei giudizi complessivi per il personale civile addetto alla direzione regionale e per il personale civile di ruolo degli istituti e servizi della circoscrizione; formulazione della classifica relativa al personale militare, aggregato ed operaio addetto alla direzione regionale;

r) istruttoria delle pratiche relative alla concessione del quinto dello stipendio, concernenti il personale della direzione regionale nonché i direttori degli istituti e servizi;

s) proposte al Ministero per la concessione di onorificenze.

Le direzioni regionali esercitano ogni altra competenza prevista dalle leggi o attribuita nei modi di cui al comma secondo dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 249, modificato dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775.

## ART. 76.

*(Istituti e servizi per i minori)*

Agli istituti e servizi sono preposti impiegati appartenenti alla carriera direttiva dei ruoli amministrativo, sanitario e di servizio sociale del personale per la prevenzione e il trattamento della delinquenza con qualifica non superiore a direttore di sezione.

Agli istituti e servizi possono essere preposti anche impiegati appartenenti alla carriera di concetto dei ruoli di educatore o di servizio sociale con qualifica non inferiore a educatore principale e assistente sociale principale.

Il ministro può affidare la gestione contabile diretta di uno e più istituti e servizi ad altro istituto o servizio.

ART. 77.

*(Competenze degli istituti e servizi per i minori)*

Gli istituti e servizi hanno le seguenti competenze:

a) elaborazione dei programmi per il conseguimento delle finalità istituzionali;

b) organizzazione tecnica e amministrativa dell'istituto o servizio;

c) predisposizione dei programmi annuali di spesa, a carattere ordinario, da trasmettere alla direzione regionale, per l'approvazione;

d) spese per l'organizzazione e funzionamento dell'istituto o servizio e di quelli contabilmente collegati; proposte alla direzione regionale o al Ministero per le spese che eccedono i limiti di valore stabiliti per le proprie attribuzioni;

e) concessione del congedo ordinario, di durata non superiore a 15 giorni, al personale civile di ruolo; concessione del congedo ordinario al personale aggregato ed operaio, concessione della licenza ordinaria al personale militare;

f) compilazione dei rapporti informativi per il personale civile di ruolo; formulazione della classifica per il personale militare, aggregato ed operaio;

g) istruttoria delle pratiche relative alla concessione del quinto dello stipendio;

h) istruttoria delle pratiche per congedi straordinari, per aspettative e per riconoscimento di infermità contratta per causa di servizio.

Gli istituti hanno, inoltre, le seguenti competenze:

a) concessione ai condannati e agli internati di colloqui;

b) ricovero in luoghi esterni di cura di condannati ed internati e, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria, di imputati.

Gli istituti e servizi esercitano, infine, ogni altra competenza prevista dalle leggi o attribuita nei modi di cui al terzo comma dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 249, modificata dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 78.

*(Assegnazione e ripartizione di fondi)*

Per ciascun esercizio finanziario, il ministro, con proprio decreto, assegna i fondi di bilancio stanziati per l'espletamento delle attività delle direzioni regionali, degli istituti e servizi, ripartendoli fra le varie direzioni regionali.

La direzione regionale ripartisce i fondi assegnati, con apertura di credito, fra gli istituti e servizi da essa dipendenti, riservandosi la gestione diretta dei fondi necessari per le proprie attività.

ART. 79.

*(Regolamento di esecuzione)*

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro per la giustizia, di concerto con il ministro per il tesoro, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sarà emanato il regolamento di esecuzione.

TABELLA

ISTITUTI E SERVIZI PRINCIPALI PER ADULTI

1) *Istituti principali.*

a) Istituti di custodia preventiva - Carceri giudiziarie:

- 1) Avellino;
- 2) Bari;
- 3) Bologna;
- 4) Brescia;
- 5) Cagliari;
- 6) Catania;
- 7) Firenze;
- 8) Genova;
- 9) Milano;
- 10) Napoli;
- 11) Nuoro;

- 12) Palermo;
- 13) Perugia;
- 14) Reggio Calabria;
- 15) Roma - Rebibbia;
- 16) Salerno;
- 17) Santa Maria Capua Vetere;
- 18) Torino;
- 19) Trapani;
- 20) Trieste;
- 21) Venezia.

b) Istituti per l'esecuzione delle pene -  
Case di reclusione:

- 1) Alessandria;
- 2) Ancona;
- 3) Asinara;
- 4) Augusta;
- 5) Carinola;
- 6) Civitavecchia;
- 7) Fossombrone;
- 8) Lecce;
- 9) Lonate Pozzolo;
- 10) Mamone;
- 11) Massa;
- 12) Noto;
- 13) Padova;
- 14) Parma;
- 15) Pianosa;
- 16) Porto Azzurro;
- 17) Saluzzo;
- 18) Sulmona.

c) Istituti per l'esecuzione delle misure di  
sicurezza detentive - Case di lavoro e mani-  
comi giudiziari:

*Case di lavoro:*

- 1) Castelfranco Emilia - Saliceta San  
Giuliano.

*Manicomio giudiziari:*

- 1) Aversa;
- 2) Barcellona Pozzo di Gotto;
- 3) Montelupo Fiorentino;
- 4) Napoli;
- 5) Pozzuoli;
- 6) Reggio Emilia.

2) *Servizi principali.*

a) Scuole per il personale militare:

- 1) Cairo Montenotte;
- 2) Portici.

b) Centri di osservazione scientifica della  
personalità:

- 1) Roma - Rebibbia.

c) Centri di servizio sociale:

- 1) Bari;
- 2) Bologna;
- 3) Milano;
- 4) Napoli;
- 5) Palermo;
- 6) Roma;
- 7) Torino;
- 8) Venezia.

## CAPO II

### ORDINAMENTO PERIFERICO DEGLI ARCHIVI NOTARILI

#### TITOLO I

##### ART. 80.

*(Archivi notarili)*

Gli archivi notarili si distinguono in di-  
strettuali e mandamentali.

Gli archivi notarili distrettuali sono isti-  
tuiti con decreto del Presidente della Repub-  
blica nei comuni capoluoghi di distretti no-  
tarili ed hanno competenza per la circoscri-  
zione del rispettivo distretto.

Gli archivi notarili che hanno competenza  
per i distretti ai quali la tabella prevista dal-  
l'articolo 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89  
assegna almeno cinquanta sedi notarili sono  
denominati archivi notarili superiori.

L'istituzione e il funzionamento degli ar-  
chivi mandamentali restano regolati dalle di-  
sposizioni vigenti.

##### ART. 81.

*(Attribuzione degli archivi notarili  
distrettuali)*

Agli archivi notarili distrettuali, in aggiun-  
ta alle attribuzioni previste dalle disposizioni  
vigenti, sono conferite le seguenti:

- 1) liquidazione e pagamento delle inden-  
nità e spese di missione e di trasferimento  
a favore del personale in servizio presso gli  
archivi notarili;
- 2) liquidazione e pagamento dei compen-  
si per le prestazioni di lavoro straordinario;
- 3) attribuzione al personale dipendente  
delle maggiori competenze dovute per effetto  
di aumenti periodici biennali di stipendio;



## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

4) attribuzione al personale della carriera esecutiva proveniente dalle forze armate delle maggiori competenze dovute per effetto di aumenti periodici annuali di stipendio, previa determinazione da parte dell'ufficio centrale del numero delle riduzioni spettanti;

5) variazioni delle quote di aggiunta di famiglia dovute al personale in attività di servizio e in quiescenza;

6) sostituzione delle macchine per scrivere e delle addizionali dichiarate fuori uso, previo provvedimento di eliminazione dall'inventario da emettersi dall'ufficio centrale.

## ART. 82.

*(Archivi notarili superiori)*

Agli archivi notarili superiori, oltre alle attribuzioni conferite agli archivi notarili distrettuali dalle disposizioni in vigore, spetta altresì di provvedere al riscontro delle operazioni contabili svolte dagli archivi notarili distrettuali di cui alla tabella A allegata al presente capo II e dagli archivi compresi nella circoscrizione dei rispettivi distretti, che continuano a funzionare con la denominazione di archivi notarili sussidiari.

Provvedono, altresì, alla riassunzione anche con sistemi meccanografici, di adempimenti statistici, secondo le istruzioni da approvarsi con decreto del ministro di grazia e giustizia.

Le norme per l'esecuzione del riscontro di cui al comma precedente saranno stabilite nel regolamento dei servizi contabili degli archivi notarili.

La predetta tabella A è modificata con decreto del Presidente della Repubblica in conformità delle modificazioni apportate alla tabella di cui al terzo comma del precedente articolo 80.

## ART. 83.

*(Destinazioni di funzionari)*

Agli archivi notarili superiori sono preposti funzionari aventi la qualifica di conservatore capo. Due unità della stessa qualifica sono assegnate all'ufficio centrale degli archivi notarili.

La reggenza degli archivi notarili superiori potrà essere affidata a funzionari della qualifica immediatamente inferiore a conservatore capo che abbiano dato prova di di-

stinta capacità, di cospicuo rendimento e di idoneità all'espletamento di funzioni di maggiore responsabilità.

## ART. 84.

*(Delega di funzioni)*

Il capo dell'archivio, in caso di assenza o di legittimo impedimento, può delegare tutte o alcune delle sue funzioni ad un impiegato dell'ufficio, con l'approvazione del presidente del tribunale. Egli può delegare tutte le funzioni contabili, sotto la sua responsabilità, per non oltre la durata di giorni sessanta nel corso dell'anno finanziario; per una durata maggiore occorre l'autorizzazione del Ministero.

Ove l'assenza o l'impedimento si prolunghino oltre sei mesi, provvede il ministro di grazia e giustizia alla nomina di un reggente.

Qualora la persona delegata o il reggente non sia un funzionario della carriera direttiva, spetta al presidente del tribunale di designare il notaio del luogo che deve autenticare le copie in forma esecutiva e procedere alle operazioni di apertura, pubblicazione e restituzione di testamenti olografi e segreti.

## ART. 85.

*(Ulteriori deleghe di funzioni)*

Gli impiegati di ruolo della carriera direttiva, che prestano servizio in sottordine presso gli archivi notarili, possono, con provvedimento interno del capo dell'archivio, indipendentemente dal caso di cui all'articolo precedente, essere delegati a svolgere anche le seguenti funzioni:

1) autenticazione delle copie ed estratti e spedizioni dei certificati degli atti depositati nell'archivio notarile;

2) autenticazioni amministrative di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15;

3) vidimazione dei fogli dei repertori notarili, dei fascicoli supplementari e del registro somme e valori;

4) sottoscrizione dei fogli del bollettario delle riscossioni, ferma restando per il capo dell'archivio la responsabilità contabile prevista dalle disposizioni vigenti;

5) operazioni di inventario degli atti, repertori, registri, indici e sigilli dei notai per qualsiasi causa cessati dall'esercizio professionale nel distretto, redazione dei relativi

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

verbali ed eventuali operazioni di cui all'articolo 150 ultimo comma regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326 e all'articolo 39 ultimo comma regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953;

6) rilascio delle ricevute di cui agli articoli 79 e 251 capoverso regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

7) ricezione dei verbali di pubblicazione, apertura e restituzione degli atti di ultima volontà nonché dei verbali di restituzione dei documenti; trascrizione dei legati.

Il provvedimento di cui al primo comma verrà iscritto in apposito registro vidimato in ciascun foglio dal presidente del tribunale.

ART. 86.

*(Responsabilità dei funzionari delegati)*

Gli impiegati che agiscono per delega rispondono, ai sensi dell'articolo 18 testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dei danni derivati all'amministrazione da violazioni di obblighi di servizio.

ART. 87.

*(Uffici ispettivi)*

Presso gli archivi notarili di Torino, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Palermo sono costituiti uffici ispettivi. La circoscrizione di ciascun ufficio è determinata dalla tabella B allegata alla parte seconda - capo II - del presente decreto.

ART. 88.

*(Ispezioni)*

Gli ispettori provvedono alle ispezioni ordinarie nonché alle inchieste e alle ispezioni disposte dal Ministero.

Le ispezioni ordinarie devono svolgersi, di norma, ogni anno in tutti gli archivi notarili.

ART. 89.

*(Riunione degli ispettori generali)*

Ogni due anni, di norma, l'ispettore generale capo convoca gli ispettori generali per esaminare insieme gli inconvenienti, le defi-

cienze e le irregolarità ricorrenti, nonché quelli di maggiore gravità rilevati nel corso delle ispezioni al fine di studiare gli opportuni rimedi e, se del caso, formulare al riguardo proposte agli organi superiori.

TABELLA A

- 1) Torino : Biella, Casale Monferrato, Ivrea, Novara, Verbania.
- 2) Cuneo : Alessandria, Asti.
- 3) Milano : Como, Pavia, Sondrio, Trento, Bolzano.
- 4) Brescia : Bergamo, Cremona, Mantova.
- 5) Verona : Venezia, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Vicenza, Trieste, Gorizia, Pordenone, Udine.
- 6) Genova : San Remo, La Spezia, Savona.
- 7) Bologna : Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia.
- 8) Firenze : Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Siena, Perugia, Terni.
- 9) Roma : Cassino, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro.
- 10) Napoli : Benevento, Campobasso, S. Maria Capua Vetere, L'Aquila, Chieti, Lanciano, Sulmona, Teramo.
- 11) Salerno : Avellino, Potenza, Lagonegro, Matera, Melfi.
- 12) Bari : Foggia, Lucera, Trani.
- 13) Lecce : Taranto.
- 14) Messina : Catanzaro, Cosenza, Lamezia Terme, Locri, Palmi, Reggio Calabria, Vibo Valentia.
- 15) Catania : Galtagirone, Ragusa (Modica), Siracusa, Caltanissetta, Enna, Nicosia.
- 16) Palermo : Agrigento, Sciacca, Termini Imerese, Trapani, Cagliari, Sassari, Oristano.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA B

*Sedi e circoscrizioni di competenza  
degli uffici ispettivi*

1. Piemonte e Valle d'Aosta	Alessandria - Asti - Biella - Casale Monferrato - Cuneo - Ivrea - Novara - Torino - Verbania (9).	6. Marche	Ancona - Ascoli Piceno - Macerata - Pesaro.
<i>sede: Torino</i>		Lazio	Cassino - Frosinone - Latina - Rieti - Roma - Viterbo.
2. Lombardia e Trentino-Alto Adige	Bergamo - Brescia - Como - Cremona - Mantova - Milano - Pavia - Sondrio - Bolzano - Trento (10).	Sardegna	Cagliari - Oristano - Sassari (13).
<i>sede: Milano</i>		<i>sede: Roma</i>	
3. Veneto	Belluno - Padova - Rovigo - Treviso - Venezia - Verona - Vicenza.	7. Abruzzi	Chieti - Lanciano - L'Aquila - Sulmona - Teramo.
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia - Pordenone - Trieste - Udine (11).	Molise	Campobasso.
<i>sede: Venezia</i>		Campania	Avellino - Benevento - Napoli - Salerno - Santa Maria Capua Vetere (11).
4. Liguria	Genova - La Spezia - San Remo - Savona.	<i>sede: Napoli</i>	
Emilia e Romagna	Bologna - Ferrara - Forlì - Modena - Parma - Piacenza - Ravenna - Reggio Emilia (12).	8. Puglie	Bari - Foggia - Lecce - Lucera - Taranto - Trani.
<i>sede: Bologna</i>		Basilicata	Lagonegro - Matera - Melfi - Potenza.
5. Toscana	Arezzo - Firenze - Grosseto - Livorno - Lucca - Pisa - Siena.	Calabria	Catanzaro - Cosenza - Locri - Lamezia Terme - (Nicastro) - Palmi - Reggio Calabria - Vibo Valentia (17).
Umbria	Perugia - Terni (9).	<i>sede: Bari</i>	
<i>sede: Firenze</i>		9. Sicilia	Agrigento - Caltagirone - Caltanissetta - Catania - Enna - Messina - Nicosia - Palermo - Ragusa in Modica - Sciacca - Siracusa - Termini Imerese - Trapani (13).
		<i>sede: Palermo</i>	

PARTE TERZA

ART. 90.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

**PAGINA BIANCA**

ALLEGATO C

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO  
E DELL'ARTIGIANATO

PAGINA BIANCA

SEZIONE I  
AMMINISTRAZIONE CENTRALE

## ART. 1.

Lo Stato esercita, a mezzo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le funzioni ed attività ad esso spettanti in base alle norme vigenti in materia di industria, compresa quella delle fonti di energia e quella mineraria, commercio interno, artigianato, assicurazioni private e di interesse collettivo, nonché in materia di brevetti per invenzioni modelli e marchi, che non siano trasferite o delegate alle regioni né attribuite dalla legge ad altre amministrazioni.

A tal fine il Ministero predetto promuove ed adotta, nell'ambito della propria competenza, i provvedimenti necessari all'attuazione dei fini previsti dalla legge ed assicura, avvalendosi anche dei commissari del Governo, con atti di indirizzo e coordinamento eventualmente necessari, il rispetto, pure nelle attività svolte dalle regioni nelle suddette materie, delle esigenze connesse agli interessi generali dello Stato o di più regioni, anche in relazione agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali.

## ART. 2.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è ordinato come segue:

1) *Direzione generale dei programmi, del coordinamento e dei rapporti con gli organismi internazionali*, con il compito di atten-

dere, in collaborazione con le altre direzioni generali e con gli uffici centrali, alla elaborazione dei programmi nei settori di competenza del Ministero, per la formazione del programma economico nazionale, alla cura delle relazioni con gli organismi internazionali e con gli organi della programmazione economica nazionale, nonché ad assicurare il coordinamento delle iniziative e dei provvedimenti concernenti la politica dell'amministrazione nei settori di competenza, in conformità delle direttive del ministro.

2) *Direzione generale dell'organizzazione amministrativa, degli affari generali e dei servizi ispettivi interni*, con il compito di attendere, in collaborazione con le altre direzioni generali e con gli uffici centrali del Ministero, alla organizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero, alla semplificazione delle procedure amministrative ed alla razionalizzazione dei metodi di lavoro, alla assunzione, formazione e amministrazione del personale e al controllo ispettivo sugli uffici periferici del Ministero e sulle stazioni sperimentali dell'industria.

3) *Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base*, con il compito di attendere alla disciplina e alle attività operative ed alla vigilanza tecnica in materia di combustibili liquidi, gassosi e solidi, siderurgia e metallurgia, energia elettrica e nucleare, nonché di collaborare con la direzione generale dei programmi negli studi di programmazione dei problemi di coordinamento in sede nazionale ed internazionale per il settore di competenza.

4) *Direzione generale della produzione industriale*, con il compito di sovrintendere allo sviluppo della produzione nei vari settori merceologici industriali, e della ricerca industriale, di attendere alla disciplina e vigilanza tecnica dei settori medesimi, nonché di collaborare con la direzione generale dei programmi negli studi di programmazione e dei problemi del coordinamento in sede nazionale ed internazionale per il settore di competenza.

5) *Direzione generale delle miniere e del servizio geologico*, con il compito di attendere alla disciplina ed alle attività operative in materia mineraria in genere, alla vigilanza tecnica per la sicurezza mineraria, ai servizi chimico e geologico, all'indirizzo ed al coordinamento delle attività delle regioni in materia di cave, torbiere e acque minerali e termali, nonché di collaborare con la direzione generale dei programmi negli studi di programmazione e dei problemi del coordinamento in sede nazionale ed internazionale per il settore di competenza.

6) *Direzione generale del commercio interno e dell'artigianato*, con il compito di attendere allo sviluppo del commercio interno, alla disciplina del medesimo e dei consumi industriali nonché delle attività ausiliarie, al servizio metrico ed all'indirizzo ed al coordinamento delle attività delle regioni in materia di fiere, mercati ed artigianato, e di collaborare con la direzione generale dei programmi negli studi di programmazione e dei problemi del coordinamento per il settore di competenza in sede nazionale ed internazionale.

7) *Ufficio centrale delle assicurazioni*, con il compito di attendere alla disciplina ed alle attività operative in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo, nonché di collaborare con la direzione generale dei programmi negli studi dei problemi del coordinamento per il settore di competenza.

8) *Ufficio centrale dei brevetti per invenzione, modelli e marchi*, con il compito di attendere alla disciplina giuridica ed alle attività operative in materia di brevetti per invenzioni, modelli industriali e marchi di fabbrica e di commercio, nonché di collaborare con la direzione generale dei programmi negli studi e nei rapporti con gli organismi internazionali per il settore di competenza.

9) *Ufficio legislativo*, con il compito di attendere all'attività legislativa interessante il

Ministero e di curare, in collaborazione con la direzione generale dei programmi e con le altre direzioni generali e con gli uffici centrali, i rapporti con organismi internazionali e sovranazionali per l'armonizzazione e l'unificazione della legislazione internazionale concernente le materie di competenza del Ministero.

### ART. 3.

La direzione generale dei programmi, del coordinamento e dei rapporti con gli organismi internazionali è ordinata come segue:

*Divisione I. — Rapporti internazionali e integrazione economica europea nelle materie attinenti alla produzione industriale.*

Rapporti con organismi internazionali e sovranazionali per le questioni relative alla organizzazione atlantica, alla produzione industriale, all'incremento dell'economia italiana nelle aree di integrazione economica europea alle trattative per l'associazione di altri paesi alla CEE e all'assistenza ai paesi sottosviluppati.

*Divisione II. — Coordinamento della politica finanziaria fiscale e commerciale nel settore della produzione industriale.*

Coordinamento della politica finanziaria, fiscale e commerciale nella CEE e con i terzi Stati; problemi attinenti alla bilancia dei pagamenti ed ai rapporti con gli organismi finanziari internazionali.

*Divisione III. — Studi e programmazione concernenti la produzione industriale — Rapporti con organismi internazionali e sovranazionali.*

Rapporti con il CIPE e gli altri organismi incaricati della programmazione economica nazionale; collegamento con gli organismi incaricati di formare i piani regionali di sviluppo economico; studi ed informazioni concernenti le previsioni ed i consuntivi della produzione industriale in collegamento con i corrispondenti organismi nazionali ed internazionali.

*Divisione IV. — Studi e programmazione concernenti le fonti di energia e le industrie di base — Rapporti con organismi internazionali.*

Previsioni e consuntivi relativi alle fonti di energia ed alle industrie di base; rapporti



con organismi internazionali e sovranazionali, e trattati per il settore; studi di programmazione e rapporti con gli organi della programmazione nazionale e la Cassa per il mezzogiorno.

Divisione V. — *Studi e programmazione concernenti le attività minerarie — Rapporti con organismi internazionali e sovranazionali.*

Rapporti con organismi internazionali e sovranazionali per questioni economiche aventi attinenza con i minerali ed in materia di ricerca mineraria. Studi di programmazione e rapporti con gli organi della programmazione nazionale.

Divisione VI. — *Rapporti con organismi internazionali concernenti la metrologia e la proprietà industriale.*

Rapporti e collegamenti in campo internazionali attinenti al servizio metrico; rapporti con gli organismi internazionali e sovranazionali per le questioni concernenti la tutela della proprietà industriale.

Divisione VII. — *Statistica.*

Studi ed indagini statistiche, sulla base anche degli elementi forniti dalle singole direzioni generali e dagli uffici centrali per i settori di rispettiva competenza.

#### ART. 4.

La direzione generale dell'organizzazione amministrativa, degli affari generali e dei servizi ispettivi è ordinata come segue:

Divisione I. — *Organizzazione e metodo.*

Semplificazione delle procedure e applicazione delle nuove tecniche amministrative; determinazione dei costi dei servizi; addestramento del personale ai nuovi metodi e tecniche di lavoro; relazioni umane e pubbliche; centro meccanografico; vigilanza sulla biblioteca e sull'economato.

Divisione II. — *Reclutamento e carriera del personale.*

Assunzione del personale centrale e periferico; carriera; rapporti informativi; stati matricolari; segreteria del Consiglio di amministrazione; *Bollettino ufficiale.*

Divisione III. — *Trasferimenti particolari posizioni di stato e disciplina del personale.*

Trasferimenti; congedi; aspettative; comandi e collocamenti fuori ruolo; riconoscimento

di infermità dipendenti da cause di servizio; onorificenze; istruttoria dei procedimenti disciplinari e segreteria delle commissioni di disciplina.

Divisione IV. — *Trattamento economico del personale in servizio e di quiescenza.*

Stipendi; aumenti periodici; indennità varie; sussidi; benefici combattentistici; riscatti di servizi; quiescenza; liquidazione dell'equo indennizzo.

Divisione V. — *Affari amministrativi e generali.*

Stato di previsione della spesa; variazione del bilancio; conto consuntivo; conto patrimoniale; statistiche del bilancio; contratti; gestione spese di bilancio attinenti ai vari servizi; titoli di autorizzazione; impegno e pagamento della spesa; revisione dei rendiconti; vigilanza sulla cassa; affari di carattere generale; servizio autoveicoli.

Divisione VI. — *Personale degli enti controllati.*

Disciplina dell'ordinamento del personale degli enti controllati; esame di legittimità dei provvedimenti adottati in materia di personale degli enti medesimi.

*Servizio ispettivo.*

Controllo ispettivo sugli uffici periferici del Ministero e sulle stazioni sperimentali dell'industria.

#### ART. 5.

La direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base è ordinata come segue:

Divisione I. — *Impianto di lavorazione, deposito e distribuzione dei combustibili liquidi e gassosi.*

Impianti di lavorazione degli oli minerali; impianti di deposito e di distribuzione degli oli minerali; segreteria della commissione interministeriale consultiva in materia petrolifera; trasferimento di campioni di semilavorati del petrolio agli impianti che eseguono lavorazioni complementari; accertamento dei maggiori costi degli oli minerali greggi di petrolio e liquidazione dei relativi contributi.

Divisione II. — *Affari generali concernenti i combustibili liquidi e gassosi.*

Attuazione degli accordi internazionali ed altre attività operative in materia di combustibili liquidi e gassosi; interscambio e distribuzione dei prodotti petroliferi; scorte obbligatorie dei prodotti petroliferi; combustibili gassosi; questioni creditizie e finanziarie; borse di studio; amministrazione dei capitoli di bilancio per la materia di competenza; comitato degli esperti statistici per il settore petrolifero.

Divisione III. — *Combustibili solidi.*

Attuazione degli accordi e altre attività operative in materia di combustibili solidi; carboni fossili esteri e di produzione nazionale; derivati dalla distillazione del carbone fossile; arrivi via mare e via terra dei carboni fossili; mercato dei noli.

Divisione IV. — *Siderurgia e metallurgia.*

Attuazione degli accordi internazionali ed altre attività operative concernenti la siderurgia e la metallurgia; trasporti dei prodotti carbo-siderurgici; provvidenze per i lavoratori carbo-siderurgici; contributi; prestiti e garanzie dell'Alta autorità; ghisa; ferro; acciaio; metalli non ferrosi; rottami ed altre materie prime; semilavorati; prodotti finiti; scambi con l'estero (pareri *import-export*; circolazione rottami, ecc.).

Divisione V. — *Energia elettrica nazionalizzata e non nazionalizzata.*

Vigilanza sull'ENEL ed approvazione della concessione di cui al n. 5 dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e dei relativi capitoli predisposti dall'ENEL.

Divisione VI. — *Produzione ed utilizzazione dell'energia elettrica.*

Adempimenti del Ministero concernenti l'attività di produzione; importazione ed esportazione; trasporto; trasformazione; distribuzione e vendita dell'energia elettrica.

Divisione VII. — *Rapporti con il CNEN.*

Adempimenti della legge 11 agosto 1960, n. 933; rapporti con il Comitato nazionale dell'energia nucleare; partecipazione a conferenze e riunioni delle organizzazioni internazionali atomiche, in collaborazione con la dire-

zione generale dei programmi; segreteria della commissione consultiva per gli esoneri doganali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1957, n. 1173.

Divisione VIII. — *Impiego pacifico dell'energia nucleare.*

Adempimenti della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare; autorizzazioni per la produzione, il commercio ed il trasporto di materie nucleari; impiego degli isotopi radioattivi e denunce dei materiali nucleari; statistica nucleare; segreteria della commissione internazionale di coordinamento e di consultazione per le questioni nucleari.

*Servizio ispettivo per le questioni tecniche concernenti le fonti di energia e le industrie di base.*

Combustibili liquidi e gassosi; energia elettrica; energia nucleare; metallurgia.

ART. 6.

La direzione generale della produzione industriale è ordinata come segue:

Divisione I. — *Coordinamento delle commesse.*

Predisposizione di elementi istruttori e pareri sulle questioni di carattere generale attinenti all'organizzazione atlantica ed all'unione europea occidentale; produzione di materiali d'armamento; infrastrutture; sgravi fiscali USA; concessione dei benefici fiscali per commesse e di agevolazioni doganali relative ad impianti con caratteristiche speciali per la produzione di materiali per la difesa; segreteria del Comitato di coordinamento delle commesse; programma spaziale.

Divisione II. — *Questioni relative all'applicazione delle legislazioni economiche internazionali.*

Coordinamento nelle specifiche materie di competenza dei servizi merceologici, delle questioni conseguenti alla politica di ravvicinamento delle legislazioni economiche nell'ambito della CEE e degli altri organismi internazionali; applicazione del Trattato per l'attuazione del Mercato comune; regole per il traffico di perfezionamento; liberalizzazione delle esportazioni ed importazioni nella CEE; monopoli commerciali.

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Divisione III. — *Problemi del lavoro e dei servizi ausiliari e della libertà di stabilimento in attuazione degli accordi internazionali.*

Problemi dei trasporti connessi con l'attività industriale; regime dei porti e dei servizi portuali; liberalizzazione dei trasporti e dei servizi della CEE; diritto di stabilimento; questioni sociali e del lavoro; circolazione dei lavoratori della CEE; qualificazione professionale.

Divisione IV. — *Tabella della concorrenza nella CEE e nel mercato interno.*

Applicazione delle regole di concorrenza della CEE; controllo delle intese economiche e delle posizioni dominanti secondo le regole del Trattato ed in base alle leggi nazionali; repressioni del *dumping* nella CEE e secondo il GATT; applicazione delle regole *anti-dumping* in Italia;

Divisione V. — *Controllo degli aiuti negli Stati e dei rimborsi fiscali.*

Controllo e coordinamento degli aiuti degli Stati nella CEE e secondo le disposizioni del GATT; controllo dei rimborsi fiscali e dei diritti compensativi; istruttoria delle domande presentate ai sensi della legge 18 marzo 1965, n. 170, sulle trasformazioni, fusioni e concentrazioni di società commerciali; segreteria del Comitato internazionale previsto dalla legge suddetta.

Divisione VI. — *Attuazione del Trattato di Roma e degli altri accordi internazionali.*

Applicazione delle regole del Trattato di Roma e degli altri accordi internazionali concernenti la politica finanziaria, fiscale e commerciale; partecipazione al Comitato per l'assicurazione dei crediti all'esportazione; studi di mercato e sviluppo delle esportazioni; pareri su operazioni bilanciate e speciali; problemi concernenti il regime degli scambi, in via definitiva ed in temporanea, *drawback*, liberalizzazione degli scambi: tabelle « import » ed « export »; assistenza ai paesi sottosviluppati; fondo europeo di sviluppo PTOM.

Divisione VII. — *Finanziamento all'industria.*

Finanziamento anche di carattere straordinario a favore delle aziende industriali; affidamenti ed impegni di concessione di contributi; esame delle richieste di garanzia statale e dei contratti relativi ai finanziamenti autorizzati; liquidazione dei contributi e conta-

bilità relativa; statistica; segreteria del Comitato internazionale di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623 e rapporti con il medesimo.

Divisione VIII. — *Aree e nuclei di sviluppo industriale.*

Istituzione delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale nel Mezzogiorno, commesse statali (riserve a favore delle imprese industriali dislocate nel territorio del Mezzogiorno); rapporti con la commissione delle aree di sviluppo industriale e segreteria delle medesime.

Divisione IX. — *ConSORZI per le aree di sviluppo industriale - Iniziative pilota.*

Tutela e vigilanza sui consorzi per le aree di sviluppo industriale; studi di carattere economico concernenti le iniziative pilota e valutazioni tecniche e controlli delle medesime; concessione delle agevolazioni fiscali e doganali per il Mezzogiorno (articoli 2 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, articolo 18 legge 29 luglio 1957, n. 634); coordinamento con le leggi nazionali della legislazione regionale concernente la materia di competenza.

Divisione X. — *Incentivi localizzati - Zone industriali.*

Attuazione degli incentivi di carattere locale disposti da leggi speciali in applicazione dei piani di sviluppo nazionale e regionali; zone industriali; esoneri doganali; zone franche; punti franchi; piani regolatori urbanistici; piani regolatori dei porti; espropriazione per pubblica utilità nell'interesse delle aziende industriali.

Divisione XI. — *Ricerca industriale.*

Istituzione ed ordinamento delle stazioni sperimentali; vigilanza; indirizzo ed interventi per una politica di ricerca coordinata nell'industria; rapporti con il Consiglio nazionale delle ricerche e con altri istituti nazionali ed esteri per la ricerca industriale; applicazione degli accordi di collaborazione e di assistenza tecnica e scientifica con gli altri paesi in materia industriale; rapporti con gli organismi nazionali ed internazionali.

Divisione XII. — *Industria chimica e della gomma.*

Industrie chimiche e farmaceutiche; fertilizzanti; esplosivi; coloranti; industria dei derivati chimici del petrolio e del metano; in-

industria della gomma naturale e sintetica; industria degli zolfi lavorati e dei suoi derivati; industria delle essenze naturali e dei derivati agrumari.

Divisione XIII. — *Industria tessile e delle pelli.*

Industrie tessili e dell'abbigliamento; vigilanza sull'Ente nazionale serico; industria delle pelli e delle calzature.

Divisione XIV. — *Industria della cellulosa e della carta.*

Industria della cellulosa e della pasta per carta; industria della carta e dei cartoni e della cartotecnica; industrie grafiche; provvidenze per la stampa; vigilanza sull'Ente nazionale cellulosa e carta.

Divisione XV. — *Industria molitoria e alimentare.*

Industria della macinazione, della panificazione, della pastificazione, dolciaria, risiera, saccarifera, dell'alcool e delle bevande alcoliche; prevenzione e repressione frodi.

Divisione XVI. — *Industria dei grassi, delle conserve e lattiero-casearia.*

Industria degli oli, dei grassi, delle conserve animali e vegetali e lattiero-casearia; attività dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, prevenzioni e repressioni frodi.

Divisione XVII. — *Industria meccanica elettronica, delle materie da costruzione e dell'arredamento.*

Industrie meccaniche; cantieri navali; omologazione delle macchine agricole; rapporti con l'Associazione nazionale per il controllo della combustione; concessione di agevolazioni doganali per taluni macchinari importati; industrie elettrotecniche, elettroniche, dell'ottica e della meccanica fine e di precisione, del cemento e di leganti idraulici, dell'edilizia, del vetro, della ceramica, dei refrattari, degli abrasivi, del legno e del sughero.

*Servizio ispettivo tecnico dell'industria.*

Rilevazioni ed inchieste nel settore della produzione industriale; vigilanza sull'applicazione di norme concernenti la medesima; indagini ed accertamenti sugli stabilimenti industriali e sull'adempimento delle condizioni alle quali è subordinata la concessione di agevolazioni fiscali e di contributi finanziari a carico dello Stato.

ART. 7.

La direzione generale delle miniere e del servizio geologico è ordinata come segue:

Divisione I. — *Indagini tecniche ed economiche sulle lavorazioni minerarie.*

Indagini tecniche ed economiche sull'andamento della produzione nazionale; studi sulla riorganizzazione tecnica delle miniere, sui nuovi impianti, sugli ampliamenti e sulle modifiche di quelli esistenti; pubblicazione dei volumi annuali della serie « Relazioni sul servizio minerario »; pubblicazione dei volumi annuali della serie « Statistica delle miniere, cave e torbiere »; risposte a quesiti vari posti da enti e privati in materia di statistica mineraria; statistica mineraria periodica per l'ISTAT; statistica mineraria periodica per gli organismi internazionali e sovranazionali; collegamento con gli organismi medesimi in collaborazione con la direzione generale dei programmi.

Divisione II. — *Minerali di interesse nazionale esclusi gli idrocarburi.*

Inventario dei permessi di ricerca e delle concessioni minerarie eccetto che per gli idrocarburi; istruttoria tecnica delle istanze relative a permessi di ricerca ed a concessioni per sostanze minerarie di interesse nazionale eccetto che per gli idrocarburi; rapporti con gli organismi internazionali e sovranazionali per questioni economiche aventi attinenza con le materie di competenza in collaborazione con la direzione generale dei programmi; questioni sindacali e problemi fiscali; permessi di ricerca di sostanze radioattive e concessioni per sostanze radioattive e per minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli e metalloidi e loro composti; ricorsi e controversie; finanziamenti e contributi relativi alle miniere del settore; controllo sulla esecuzione dei programmi di riorganizzazione delle miniere solfifere.

Divisione III. — *Attività di coordinamento normativo e contenzioso.*

Coordinamento delle norme legislative e regolamentari concernenti la ricerca e la coltivazione delle sostanze minerali e delle energie del sottosuolo (esclusi gli idrocarburi); ricorsi e controversie concernenti i permessi di ricerca e le concessioni per combustibili solidi; rocce asfaltiche e bituminose e forze endogene (vapori e gas) utilizzabili per la

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

produzione di energia; indirizzo e coordinamento delle attività delle regioni in materia di acque minerali e termali; cave e torbiere che attengono ad esigenze di carattere unitario ed agli impegni derivanti da obblighi internazionali.

Divisione IV. — *Rapporti con altri organismi in materia di sicurezza mineraria.*

Rapporti con gli organismi internazionali in materia di sicurezza mineraria e collegamento con l'organo permanente per la sicurezza delle miniere dei paesi della CECA in collaborazione con la direzione generale dei programmi; rapporti col Ministero dell'interno; Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili; istruzioni tecniche ai distretti minerari.

Divisione V. — *Infortunistica mineraria.*

Attuazione delle norme di polizia delle miniere e delle cave; infortunistica mineraria; esame dei verbali di constatazione rilievi ed accertamenti relativi; studi per la istituzione e l'organizzazione della stazione mineraria statale di prova del corpo delle miniere.

Divisione VI. — *Studi, addestramento tecnici corpo miniere e visti di congruità.*

Studi e pareri su questioni tecniche particolari; esame di progetti di raccomandazione in materia di unificazione di apparecchi per l'industria estrattiva; addestramento tecnico degli ingegneri e dei periti del corpo delle miniere; collegamenti con gli istituti tecnici minerari; visto di congruità per gli acquisti di macchinari e materiali effettuati dai vari servizi della direzione generale; giudizi tecnici sui risultati delle missioni effettuate dal corpo delle miniere.

Divisione VII. — *Contenzioso e segreteria del Consiglio superiore delle miniere.*

Rapporti con il Consiglio superiore delle miniere e segreteria del medesimo; rapporti con le regioni, contenzioso; dichiarazione di pubblica utilità ed occupazione di urgenza (articoli 32 e 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443); iscrizioni ipotecarie sulle miniere.

Divisione VIII. — *Sperimentazione e studi chimici.*

Studi e controlli sui processi chimici per l'utilizzazione delle materie prime nazionali

e sui relativi impianti; studi, analisi ed esperimenti di natura chimica per quanto attiene ai servizi delle miniere; esame di minerali, rocce, acque, gas e prodotti industriali; esame di combustibili solidi, liquidi e gassosi; studi di metodi geochimici sulla prospezione per la ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi e sui problemi chimici riguardanti le perforazioni e la coltivazione; sperimentazioni e controlli concernenti le prescrizioni per la sicurezza mineraria; consulenza chimico-mineralogica per le pubbliche amministrazioni.

Divisione IX. — *Programmazione, coordinamento e sviluppo dell'attività mineraria.*

Minerali metalliferi e non metalliferi; inventario delle riserve; aree indiziate per lo sviluppo delle ricerche; programmi di produzione e di investimenti; fabbisogni delle industrie; raccolte di dati tecnici ed economici relativi ai vari settori.

UFFICIO NAZIONALE MINERARIO  
PER GLI IDROCARBURI

Divisione X. — *Affari generali — Idrocarburi.*

*Bollettino ufficiale* degli idrocarburi; ricezione e registrazione delle istanze; schedario dei titoli e delle attività di ricerca e di coltivazione; disegni tecnici; statistiche sulla ricerca; produzione ed utilizzazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nazionali; studi; interrogazioni parlamentari sull'andamento delle lavorazioni; raccolta di dati e notizie concernenti le attività di ricerca e coltivazione nei paesi stranieri; rapporti con organismi internazionali in collaborazione con la direzione generale dei programmi; archivio; biblioteca; emeroteca.

Divisione XI. — *Ricerca idrocarburi.*

Attività di ricerca nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale; istanze per rilascio permessi; obblighi del permissionario; svolgimento dei programmi di lavoro; rinvenimento di idrocarburi e presentazione delle istanze di concessione; proroghe dei permessi; riduzione di aree; rinunce; sicurezza delle lavorazioni; rilevazione dei dati tecnici; svolgimento dei programmi di prospezione e ricerca ai fini del conseguimento di agevolazioni fiscali.

Divisione XII. — *Coltivazione idrocarburi.*

Attività di coltivazione nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma con-

tinente; concessione di coltivazioni; esame tecnico delle istanze, obblighi dei concessionari; svolgimento dei programmi di sviluppo e di coltivazione del campo; determinazione delle aliquote di prodotto, modalità delle corresponsioni; proroghe delle concessioni, ampliamenti e rinunce, sicurezza delle lavorazioni, rapporti con le autorità marittime e le altre amministrazioni dello Stato interessate, rilevazione dei dati tecnici, opere di pubblica utilità, esame tecnico dei progetti, esame tecnico delle istanze intese al conseguimento delle agevolazioni fiscali.

Divisione XIII. — *Rilascio permessi ricerca e concessioni coltivazione idrocarburi.*

Rilascio dei permessi di prospezione, di ricerca e delle concessioni di coltivazione nella terraferma e nel sottofondo marino, proroghe, riduzioni e ampliamenti di aree, rinunce autorizzazioni all'utilizzazione degli idrocarburi estratti, dichiarazioni di pubblica utilità ed occupazioni di urgenza, segreteria comitato tecnico per gli idrocarburi, ricorsi e controversie, rapporti con organismi internazionali, questioni fiscali.

SERVIZIO GEOLOGICO

Divisione XIV. — *Rilevamenti e studi geologici.*

Rilevamento, aggiornamento e pubblicazione della carta geologica, studi e ricerche di carattere geofisico e geologico, rilevamenti e studi geologici, paleontologici, petrografici e geofisici interessanti, in particolare, la ricerca e la coltivazione dei giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi.

Divisione XV. — *Documentazione e consulenza.*

Raccolta dei minerali e delle rocce, studio paleontologico e litologico dei materiali raccolti e loro ordinamento in collezioni, centro di documentazione, consulenza geologica per le pubbliche amministrazioni, controlli sui rilevanti geologici in applicazione della legge 3 gennaio 1960, n. 15.

*Servizio ispettivo per la sicurezza mineraria.*

Vigilanza sull'attuazione delle norme di polizia delle miniere e delle cave e di tutela dei giacimenti.

ART. 8.

La direzione generale del commercio interno e dell'artigianato è ordinata come segue:

Divisione I. — *Disciplina attività commerciale e consumi.*

Disciplina giuridica del commercio in sede stabile ed ambulante, orari di vendita, sistemi di vendita, trasporti, repressione frodi in commercio, contenzioso; questioni inerenti al commercio con l'estero ed alla CEE.

Divisione II. — *Sviluppo del commercio e società.*

Credito al commercio e segreteria del comitato interministeriale per i finanziamenti a medio termine, problemi finanziari e fiscali, oneri sociali, vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, società e consorzi di investimento, società per azioni ed a responsabilità limitata, atti costitutivi modificativi e di cessazione, bilanci di esercizio e di liquidazione, pubblicazione *Bollettino ufficiale società per azioni ed a responsabilità limitata*, aumenti di capitale ed emissione obbligazioni.

Divisione III. — *Attività ausiliarie del commercio.*

Magazzini generali, depositi franchi, zone franche, porti e punti franchi, vigilanza sui magazzini generali e depositi franchi, elenchi degli agenti marittimi raccomandatari, elenchi degli spedizionieri, ruoli dei periti e degli esperti, ruoli degli stimatori e dei pesatori pubblici, segreteria della commissione centrale per esame ricorsi relativi agli elenchi ed ai ruoli predetti.

Divisione VI. — *Studi e statistiche commerciali.*

Indagini e rilevazioni nel settore della distribuzione, studio dei fenomeni economici interessanti il commercio in collaborazione con la direzione generale dei programmi, statistiche del commercio interno ed estero, rilevazioni dei prezzi e indagini sui consumi, movimento delle merci nei magazzini generali, nei mercati generali e nelle centrali del latte, produttività commerciale, studi di mercati, prezzi e consumo.

Divisione V. — *Affari generali del servizio metrico.*

Questioni legislative e regolamentari, interpretazioni ed applicazioni disposizioni in

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

vigore, questioni amministrative, studi e statistiche, organizzazione controllo uffici metrici provinciali, ispezione, rapporti e collegamenti in campo internazionale, d'intesa con la direzione generale dei programmi, questioni sui corsi di tirocinio per vice ispettori metrici di prima nomina.

Divisione VI. — *Ufficio centrale metrico.*

Studi in materia metrologica, esami prototipi di strumenti metrici di nuovo tipo ai fini dell'inserimento fra gli strumenti legali, insegnamento nei corsi di tirocinio per i vice ispettori metrici di prima nomina, segreteria del Comitato centrale metrico, partecipazione in collaborazione con la direzione generale dei programmi ai lavori delle organizzazioni internazionali per la metrologia legale (OIML e CEE), saggio monete d'oro e d'argento coniate dalla Zecca, comparazione e determinazione metrologiche di precisione, verificazioni campioni in dotazioni uffici metrici provinciali, verifica strumenti vari.

Divisione VII. — *Ordinamento camere di commercio.*

Legislazione struttura ed organizzazione; rapporti con l'Unione italiana delle camere di commercio e con le unioni regionali; ordinamento e funzionamento delle borse merci, delle sale di contrattazione e di altre istituzioni camerale; raccolte provinciali degli usi; segreteria della commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio.

Divisione VIII. — *Statistiche.*

Raccolta di dati statistici concernenti il commercio interno e l'artigianato; esame delle pubblicazioni camerale.

Divisione IX. — *Aliquota di imposte camerale.*

Esame degli elenchi delle deliberazioni e dei verbali delle giunte camerale, relazioni semestrali sulle iniziative camerale, emanazione decreti ministeriali per autorizzare le Camere ad applicare l'aliquota di imposta, vigilanza sull'Unione italiana delle camere di commercio e sulle Unioni regionali.

Divisione X. — *Artigianato.*

Problemi generali dell'artigianato, studio dei mercati, lancio dei prodotti artigianali ed iniziative per la loro tutela, questioni relative all'artigianato trattate da organismi internazionali o connesse con la esportazione dei prodotti, indirizzo e coordinamento dell'attività

delle Regioni per il rispetto delle esigenze connesse agli interessi generali dello Stato o di più regioni.

## ART. 9.

L'ufficio centrale delle assicurazioni è ordinato come segue:

Divisione I. — *Affari generali delle assicurazioni.*

Problemi generali riguardanti le assicurazioni private, commissione consultiva, legislazione, contributo di vigilanza, annuario, gestioni speciali e statali, rapporti con le associazioni di categoria, affari generali.

Divisione II. — *Relazioni internazionali.*

Cura, in collaborazione con la direzione generale dei programmi, dei rapporti con l'estero e con le comunità, organismi e comitati internazionali e partecipazione a congressi; segretariato ed archivio della conferenza dei servizi statali di vigilanza.

Divisione III. — *Imprese di assicurazione contro i danni.*

Imprese di assicurazione contro i danni; autorizzazioni; cauzioni, concentrazione di imprese e cessione di portafogli, bilanci, liquidazione e riassicurazione.

Divisione IV. — *Polizze e tariffe di assicurazione contro i danni.*

Condizioni di polizza, tariffe normative, contributi antincendio, autorizzazione per rischi speciali, assicurazione per rischi speciali, assicurazione di interesse collettivo, riassicurazione.

Divisione V. — *Imprese di assicurazioni sulla durata della vita.*

Imprese di assicurazione sulla durata della vita umana, capitalizzazione, autorizzazioni, copertura delle riserve matematiche, bilanci, questioni di carattere amministrativo e contabile, assicurazioni agrarie di mutua assicurazione, società fiduciarie.

Divisione VI. — *Polizze, tariffe ed esami tecnici concernenti l'assicurazione sulla vita.*

Esame tecnico delle condizioni di polizza per le assicurazioni sulla vita e la capitalizzazione, approvazione e tariffe, controllo delle basi tecniche per il calcolo dei premi e delle

riserve matematiche, esame tecnico dei bilanci, raccolta di dati statistici, questioni tecnico-attuariali, istituto italiano degli attuari.

Divisione VII. — *Assicurazioni obbligatorie e di interesse collettivo.*

Problemi riguardanti le assicurazioni a carattere obbligatorio; studi; proposte di norme legislative e regolamentari; esame delle condizioni di polizza; esame tecnico e criteri per la determinazione dei premi puri per singole classi o gruppi di rischi e dei relativi carichi per spese di gestione, ai fini dell'approvazione delle relative tariffe; tariffe per rischi aventi carattere di particolarità ed eccezionalità, esame dei risultati tecnici e statistici elaborati dal « Conto consortile » per gli autoveicoli ed i natanti; vigilanza sul « Fondo di garanzia per le vittime della strada », determinazione del contributo a favore dello stesso fondo; assicurazione dei prodotti agricoli contro i danni derivanti dalle calamità; altre forme di assicurazione obbligatoria.

*Servizio ispettivo per le assicurazioni private e di interesse collettivo.*

ART. 10.

L'ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi è ordinato come segue:

Divisione I. — *Disciplina giuridica dei brevetti.*

Esame dei progetti legislativi concernenti la proprietà industriale, legislazione comparata, massimario della giurisprudenza italiana in materia di proprietà industriale, indice bibliografico degli studi relativi al diritto industriale, segreteria della Commissione di studio per la revisione della legislazione sulla proprietà industriale, rapporti con le comunità europee, con l'ufficio internazionale di Ginevra dell'unione di Parigi e delle unioni particolari collegate, e con altri organismi internazionali e sovranazionali e studi concernenti l'armonizzazione e l'unificazione delle legislazioni sulla proprietà industriale dei paesi membri degli organismi medesimi in collaborazione con la direzione generale per i programmi.

Divisione II. — *Esecuzione convenzioni internazionali.*

Esecuzione delle convenzioni internazionali sulla proprietà industriale, commissioni miste permanenti previste in accordi bilate-

rali sulla proprietà industriale, protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi nelle esposizioni nazionali ed internazionali riconosciute, segreteria della commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'ufficio centrale brevetti, rapporti con le associazioni per la tutela della proprietà industriale.

Divisione III. — *Affari amministrativi concernenti i brevetti per invenzione.*

Aggiornamento della classifica internazionale dei brevetti di invenzione adottata dal consiglio d'Europa, ricezione e preclassificazione delle domande di brevetto per invenzioni secondo la classifica internazionale e smistamento per l'esame delle domande stesse secondo i diversi gruppi tecnologici, rapporti tra la sezione militare brevetti dello Stato maggiore, imposizione del vincolo del segreto sulle invenzioni di interesse militare, pubblicazioni ufficiali dell'ufficio centrale brevetti, raccolta di dati statistici, rapporti con l'istituto centrale di statistica, rapporti con la sezione militare brevetti dello stato maggiore della difesa, imposizione di vincolo del segreto sulle invenzioni di interesse militare, provvedimenti di esproprio di invenzioni interessanti la difesa e specificatamente nucleari, applicazione delle norme di sicurezza per la salvaguardia del segreto, autorizzazioni a depositare all'estero domande di brevetto per invenzioni industriali, archivi e schedari delle domande e dei brevetti.

Divisione IV. — *Esame domande e concessione brevetti sezioni A, B, C.*

Esame formale e tecnico delle domande di brevetto concernenti invenzioni industriali rientranti nelle sezioni A, B, e C della classificazione internazionale: necessità umane, processi produttivi, chimica, metallurgia.

Divisione V. — *Esame domande e concessione brevetti sezioni D, E, F.*

Esame formale e tecnico delle domande di brevetto concernenti invenzioni rientranti nelle sezioni D, E ed F della classificazione internazionale: tessili e carta, costruzioni fisse, meccanica, illuminazione e riscaldamento, concessione dei relativi brevetti;

Divisione VI. — *Esame domande e concessione brevetti sezioni G, H.*

Esame formale e tecnico delle domande di brevetto concernenti invenzioni rientranti nel-



## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

le sezioni *G* e *H* della classificazione internazionale: fisica, elettricità, concessione dei relativi brevetti.

Divisione VII. — *Modelli industriali.*

Ricezione ed esame formale e tecnico delle domande di brevetto per modelli di utilità e per disegni e modelli ornamentali, archivio e schedari delle domande e dei brevetti, concessioni dei brevetti.

Divisione VIII. — *Marchi di impresa.*

Ricezione ed esame formale e tecnico delle domande di brevetto per marchi di impresa, classificazione dei marchi secondo la classificazione internazionale, concessione dei brevetti per marchi di impresa, archivi e schedari domande di brevetto e dei brevetti per marchi di impresa.

Divisione IX. — *Registrazione marchi di impresa.*

Esame delle domande per la registrazione nazionale ed internazionale presso gli uffici di Ginevra dei brevetti per marchi di fabbrica e di commercio, rapporti con le altre amministrazioni dello Stato, con la consulta araldica emblemi di Stato e, in collaborazione con la direzione generale dei programmi, con le organizzazioni internazionali.

Divisione X. — *Denominazione di origine delle merci e concorrenza.*

Disciplina delle denominazioni di origine e tipiche delle merci, disciplina della concorrenza e delle parti nella produzione e nel commercio dei prodotti industriali, trascrizione ed annotazione di atti sui pubblici registri, rilascio di estratti e di certificazioni, controllo e registrazione delle tasse di brevetto, tenuta dell'albo dell'ufficio centrale brevetti e schedario dei brevetti in vigore.

## ART. 11.

L'ufficio legislativo è ordinato come segue:

Divisione I. — *Atti legislativi e regolamentari.*

Disegni e proposte di legge, lavori parlamentari, atti per il Consiglio dei ministri, quesiti giuridici, rapporti con il Consiglio di Stato, con la Corte dei conti e con l'avvocatura generale dello Stato; pubblicazione dei provvedimenti legislativi e regolamentari.

Divisione II. — *Legislazione regionale e internazionale; questioni di costituzionalità.*

Esame della legislazione regionale, questioni di costituzionalità, rapporti con organizzazioni internazionali per questioni giuridiche e per l'armonizzazione e unificazione delle legislazioni degli stati membri concernenti i vari settori di competenza del Ministero, in collaborazione con le direzioni generali dei programmi e le altre direzioni generali interessate.

## ART. 12.

Restano ferme le disposizioni relative agli organi collegiali istituiti presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, salvo quanto previsto dai successivi articoli.

## ART. 13.

La composizione del Consiglio superiore delle miniere di cui all'articolo 3 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 73, e successive modificazioni, è integrata da un rappresentante per ciascuna regione designato dal presidente della giunta e nominato ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto.

## ART. 14.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 17 della legge 25 luglio 1956, n. 860, concernente i compiti del comitato centrale dell'artigianato, sono sostituiti dal seguente:

« Esso ha il compito di:

a) promuovere periodiche indagini sulle attività, le caratteristiche e le condizioni dell'artigianato italiano, nonché il censimento delle imprese artigiane;

b) promuovere ogni utile iniziativa al fine del coordinamento sul piano nazionale di tutte le attività concernenti l'artigianato italiano;

c) promuovere lo studio dei mercati nazionali ed esteri ai fini dell'assorbimento dei prodotti artigiani con particolare riguardo a quelli artistici dando periodiche informazioni alle regioni;

d) formulare proposte ed esprimere pareri sui problemi attinenti all'artigianato sui

quali il Ministero dell'industria, commercio e artigianato e le singole regioni ritengano di sentirlo ».

ART. 15.

All'articolo 18 della legge 25 luglio 1956, n. 860, concernente la composizione del comitato centrale dell'artigianato sono apportate le seguenti modificazioni: la lettera *a*) del primo comma è sostituita dalla seguente:

« *a*) dagli assessori delle regioni preposti agli affari dell'artigianato ».

Il secondo comma dello stesso articolo è soppresso.

ART. 16.

È soppressa la commissione per il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici prevista dall'articolo 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125.

SEZIONE II

ORGANI PERIFERICI

ART. 17.

Sono organi periferici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

1) i distretti minerari, di cui al regio decreto 10 maggio 1943, n. 483, e successive modificazioni;

2) le sezioni dell'ufficio nazionale minerario degli idrocarburi di cui alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modificazioni;

3) gli uffici metrici provinciali di cui al regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni.

Gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, e successive modificazioni, sono soppressi.

ART. 18.

Salvo quanto previsto dai successivi articoli, restano ferme le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni per gli uffici periferici di cui al primo comma dell'articolo 17, nonché quelle del personale agli stessi applicato.

ART. 19.

Il primo, secondo e terzo comma dell'articolo 5 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« Il permesso di ricerca è accordato a chi ne faccia domanda e dimostri di possedere la capacità tecnica ed economica necessaria dagli organi dell'amministrazione centrale, quando si tratti di idrocarburi liquidi e gassosi e di sostanze radioattive, e dall'ingegnere capo del competente distretto minerario negli altri casi.

L'ingegnere capo del distretto minerario è tenuto a dare comunicazione all'amministrazione regionale, a quella provinciale, alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed ai comuni interessati per territorio delle domande che gli siano presentate; gli enti suddetti possono presentare le proprie osservazioni entro trenta giorni dalla data della comunicazione stessa.

Per le zone interessanti la difesa, il permesso di ricerca sarà rilasciato sentiti i competenti organi dell'amministrazione militare.

Salvo che per i minerali indicati nell'articolo 2, prima categoria, lettera *a*), lettera *b*), esclusa la grafite e lettera *e*), il provvedimento dell'ingegnere capo del distretto minerario, che nell'ambito della propria competenza conceda o neghi il permesso di ricerca, è definitivo ».

ART. 20.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, sono sostituiti dai seguenti:

« La concessione per la coltivazione di giacimenti minerari è accordata dall'ingegnere capo del distretto minerario, salvo che per i minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, anche se impiegati direttamente, per gli idrocarburi liquidi e gassosi e per le sostanze radioattive, per cui provvedono i competenti organi dell'amministrazione centrale.

L'ingegnere capo del distretto minerario, prima di emettere l'atto di concessione, è tenuto a dare comunicazione all'amministrazione regionale, a quella provinciale, alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed ai comuni interessati per territorio delle domande che gli siano presen-

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

tate; gli enti suddetti possono presentare le proprie osservazioni entro trenta giorni dalla data della comunicazione stessa ».

## ART. 21.

Le attribuzioni del prefetto previste dalla legge 30 marzo 1893, n. 184, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di polizia delle miniere, cave e torbiere, sono devolute all'ingegnere capo del distretto minerario competente per territorio.

## ART. 22.

I limiti fissati per gli atti di competenza del prefetto dagli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, sono raddoppiati.

## ART. 23.

L'esercizio delle funzioni già spettanti agli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato siti sul territorio delle regioni a statuto speciale e soppressi ai sensi dell'articolo 17 è demandato alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competenti per territorio, ai sensi dell'articolo 13, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620.

## SEZIONE III

DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE  
ALLE REGIONI

## ART. 24.

L'esercizio delle funzioni amministrative spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni ai prefetti ed agli uffici provinciali dell'industria, commercio ed artigianato in materia di commercio ambulante, di magazzini a prezzo unico, di brevetti per invenzioni industriali, nonché per quanto attiene alla raccolta, per conto del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato, di dati e notizie che interessano il movimento economico e sociale della provincia è delegato alle regioni a statuto ordinario che si avvarranno, all'uopo delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competenti per territorio.

## ART. 25.

I poteri di nomina di cui al secondo comma dell'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, le autorizzazioni di acquisto di immobili da parte delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nonché, salvo quanto previsto dal successivo comma, i poteri di vigilanza e tutela spettanti al Ministero dell'industria ed artigianato sulle camere predette sono delegati alle regioni a statuto ordinario territorialmente competenti.

Restano di competenza degli organi centrali dello Stato:

a) l'approvazione dei regolamenti, della stipulazione di mutui, della costituzione di aziende, gestione o servizi speciali e della partecipazione ad essi;

b) il conferimento della personalità giuridica alle aziende speciali costituite ai sensi dell'articolo 31 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) la classificazione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

d) l'annullamento delle deliberazioni e lo scioglimento degli organi camerali, sentita la regione interessata.

## ART. 26.

Qualora le regioni omettano o ritardino gli atti necessari all'esercizio delle funzioni delegate, dopo un invito con l'assegnazione di un congruo termine per provvedere, il Ministero dell'industria, commercio ed artigianato può provvedervi direttamente o a mezzo del commissario del Governo.

Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per il tesoro, di concerto con il ministro delle finanze, sentite le singole regioni, si provvederà a regolare gli eventuali rapporti finanziari fra lo Stato e le regioni medesime in conseguenza di quanto disposto dalla presente sezione.

## ART. 27.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

PAGINA BIANCA

ALLEGATO *D*

MINISTERO DELL'INTERNO

PAGINA BIANCA

TITOLO I  
AMMINISTRAZIONE CENTRALE

ART. 1.

*(Attribuzioni del Ministero)*

Lo Stato esercita, a mezzo del Ministero dell'interno, in base alle norme vigenti, le funzioni ed attività che non siano trasferite o delegate alle regioni o attribuite ad altre amministrazioni, intese ad assicurare la pubblica sicurezza e tutelare l'ordine pubblico, sovrintendere agli affari che interessano i comuni, le province e gli altri enti locali nonché l'ordinamento territoriale salva la competenza degli organi delle regioni e del commissario del Governo, a curare i servizi concernenti le consultazioni popolari, ad attendere agli affari concernenti lo stato di cittadinanza e i servizi demografici, a provvedere agli affari concernenti i culti, l'applicazione del Concordato e gli enti di culto, a sovrintendere alla gestione dei patrimoni ed all'amministrazione dei fondi destinati ai fini di culto, ad indirizzare e coordinare i servizi di assistenza e sovrintendere alle attività assistenziali di interesse statale, ad assicurare i servizi di protezione civile, promuovendo le attività di prevenzione delle calamità naturali o catastrofi e dirigendo e coordinando i servizi di emergenza, di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite, nonché a sovrintendere alla conservazione, alla vigilanza, all'utilizzazione scientifica e alla protezione del patrimonio storico-archivistico documentario nazionale ed attendere ad ogni altro affare attribuito dalla legge. A tale scopo il Ministero predetto pro-

muove ed adotta, nell'ambito della propria competenza, i provvedimenti necessari all'attuazione dei fini previsti dalla legge.

Nelle materie trasferite alle regioni a statuto ordinario lo Stato esercita la funzione di indirizzo e coordinamento con leggi, con deliberazioni collegiali di Governo o, comunque, con atti adottati sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio e del ministro dell'interno, avvalendosi pure dei commissari del Governo, al fine di assicurare, nelle attività esplicate dalle regioni nelle suddette materie, il rispetto delle esigenze connesse agli interessi generali dello Stato o di più regioni, agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali.

ART. 2.

*(Organizzazione dell'amministrazione centrale)*

Il Ministero dell'interno è ordinato come segue:

1) *Direzione generale della pubblica sicurezza*, con il compito di:

- sovrintendere alla pubblica sicurezza ed alla tutela dell'ordine pubblico;
- effettuare interventi di soccorso nei pubblici e privati infortuni;
- curare la polizia dei minori e dei costumi;
- coordinare sul piano internazionale e nazionale le operazioni di polizia criminale;
- attendere all'organizzazione generale dei servizi di pubblica sicurezza e ad ogni altro

servizio tecnico per la tutela dell'ordine pubblico;

— provvedere all'ordinamento, all'amministrazione ed all'impiego del personale civile e militare di pubblica sicurezza, curandone anche l'istruzione professionale e l'assistenza, nonché l'inquadramento, la particolare disciplina, l'addestramento e l'equipaggiamento;

— assicurare la fornitura e la gestione degli immobili, dei materiali e delle attrezzature occorrenti per le esigenze dei servizi di polizia;

— promuovere ed effettuare studi, rilevazioni statistiche ed attività di documentazione nell'interesse dell'amministrazione della pubblica sicurezza.

2) *Direzione generale dell'organizzazione amministrativa, degli affari generali e del personale*, con il compito di:

— trattare le questioni generali relative all'organizzazione ed al personale del Ministero e delle prefetture, nonché i problemi concernenti il decentramento amministrativo, le procedure, i metodi di lavoro, la meccanizzazione dei servizi e le relazioni pubbliche;

— provvedere all'ordinamento e all'amministrazione del personale dell'amministrazione civile dell'interno, curando anche l'istruzione professionale, l'assistenza e il contenzioso relativi a detto personale;

— curare la predisposizione dello schema dello stato di previsione della spesa del Ministero e dei provvedimenti di variazione, gli adempimenti relativi al conto consuntivo, nonché la vigilanza sulle gestioni contabili degli uffici centrali e delle prefetture;

— assicurare il funzionamento dei servizi generali del Ministero, nonché la provvista dei materiali e delle attrezzature e la gestione degli immobili destinati agli uffici dell'amministrazione centrale e delle prefetture;

— sovrintendere all'attività connessa alla adozione di provvedimenti prefettizi di disposizione della proprietà privata nel pubblico interesse;

— trattare gli affari relativi alla cittadinanza e concernenti lo stato delle persone, non rientranti nella competenza del Ministero di grazia e giustizia;

— provvedere in ordine al conferimento delle ricompense al valore ed al merito civile;

— provvedere alla raccolta, elaborazione, studio e pubblicazione di documentazione giuridico-amministrativa e statistica di interesse generale dell'amministrazione;

— attendere alla trattazione di ogni altro problema generale interessante più uffici del Ministero o le prefetture.

3) *Direzione generale dell'amministrazione civile*, con il compito di:

— sovrintendere all'organizzazione delle elezioni politiche, regionali, amministrative e di altre consultazioni elettorali, nonché dei referendum popolari; vigilare sull'applicazione delle norme sull'elettorato attivo e sulla tenuta delle liste e degli schedari elettorali; attendere a studi, statistiche e documentazione in materia elettorale;

— sovrintendere agli affari che interessano i comuni, le province e gli altri enti locali, l'ordinamento territoriale e il personale degli stessi e l'assunzione dei pubblici servizi, che non rientrino nella competenza di altri organi o enti;

— provvedere all'ordinamento e all'amministrazione del personale dei ruoli dei segretari comunali e provinciali;

— promuovere ed effettuare studi, statistiche e documentazione sulle spese di investimento e sul costo dei servizi pubblici degli enti locali, nonché sui problemi connessi ai rapporti tra finanza statale e finanza locale;

— provvedere agli interventi finanziari statali in favore dei comuni e delle province in occasione di particolari eventi;

— assicurare il funzionamento della Commissione centrale per la finanza locale e provvedere all'esame dei bilanci degli enti locali deficitari, nonché all'autorizzazione di mutui ed alla concessione di contributi a copertura dei disavanzi economici;

— trattare le questioni relative ai problemi delle zone di confine;

— attendere agli affari concernenti le minoranze linguistiche;

— promuovere ed effettuare studi, ricerche e documentazioni attinenti alla materia delle zone di confine, nonché sui gruppi linguistici di antico insediamento.

4) *Direzione generale degli affari di culto*, con il compito di:

— trattare le questioni relative agli affari di culto;

— provvedere all'applicazione delle norme di esecuzione del Concordato e delle altre dirette a regolare i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica;

— curare i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose acattoliche;



## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

— promuovere ed effettuare studi, rilevazioni ed attività di documentazione sulle localizzazioni e sulla diffusione delle confessioni religiose.

5) *Direzione generale del fondo per il culto*, con il compito di:

— attendere all'amministrazione dei patrimoni autonomi delle aziende del fondo per il culto, del fondo di beneficenza e di religione per la città di Roma e dei patrimoni riuniti ex economici;

— provvedere al trattamento economico del clero congruato;

— curare gli interventi per la conservazione ed il restauro degli edifici di culto;

— attuare provvidenze in favore del clero bisognoso;

— provvedere alla formazione ed alla gestione dei bilanci delle aziende di culto di cui innanzi.

6) *Direzione generale dell'assistenza pubblica*, con il compito di:

— provvedere all'attività assistenziale di competenza statale, anche in attuazione di convenzioni internazionali;

— svolgere l'attività necessaria per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento dell'azione assistenziale delle regioni e degli altri enti pubblici e privati;

— assicurare gli interventi di protezione sociale per i ciechi civili, i sordomuti, gli invalidi civili, i profughi e i rimpatriati, gli stranieri ed altre categorie speciali;

— vigilare sugli enti assistenziali pubblici a carattere nazionale, ultraregionale e con particolare disciplina e sugli enti privati di assistenza, provvedendo agli interventi finanziari a favore degli stessi;

— assicurare gli interventi assistenziali dello Stato nei casi di calamità naturali e per altre esigenze di carattere eccezionale e straordinario;

— promuovere ed effettuare studi, rilevazioni statistiche ed attività di documentazione in materia di assistenza pubblica.

7) *Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi*, con il compito di:

— provvedere all'organizzazione generale dei servizi di protezione civile e alla predisposizione degli apprestamenti e delle attrezzature per il soccorso alle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi;

— promuovere le attività di prevenzione in materia di protezione civile e, in caso di calamità naturali e catastrofi, assicurare la direzione ed il coordinamento degli interventi tecnici e di tutte le attività di soccorso;

— provvedere all'organizzazione generale dei servizi antincendi e degli altri servizi tecnici per la tutela dell'incolumità delle persone e la preservazione dei beni, anche dai pericoli derivanti dall'impiego dell'energia nucleare;

— provvedere all'ordinamento, all'amministrazione ed all'impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile, curandone anche l'istruzione professionale, l'assistenza, nonché l'inquadramento, l'addestramento e l'equipaggiamento;

— assicurare la fornitura e la gestione degli immobili, dei materiali e delle attrezzature occorrenti per le esigenze dei servizi antincendi e di protezione civile;

— promuovere ed effettuare ricerche, studi, rilevazioni statistiche ed attività di documentazione nell'interesse dei servizi antincendi e di protezione civile.

8) *Direzione generale degli archivi di Stato*, con il compito di:

— assicurare la conservazione, la vigilanza, l'utilizzazione scientifica del patrimonio storico-archivistico, nonché la tutela della documentazione a carattere riservato;

— provvedere all'organizzazione generale dei servizi tecnici archivistici e di salvaguardia e conservazione del patrimonio documentario nazionale;

— provvedere al reclutamento, all'amministrazione e all'impiego del personale degli archivi di Stato, curando anche l'istruzione professionale, l'assistenza e il contenzioso relativi a detto personale;

— assicurare la provvista dei materiali e delle attrezzature e la gestione degli immobili destinati ai servizi archivistici;

— promuovere ed effettuare lo studio e la sperimentazione dei mezzi e delle tecniche della fotoreproduzione e di quelle autografiche ed elettroniche applicate alla documentazione archivistica, nonché per la conservazione ed il restauro dei documenti archivistici.

9) *Ispettorato generale di amministrazione*, con il compito di:

— provvedere ad ispezioni periodiche e straordinarie presso gli uffici dell'amministra-

zione dell'interno, gli istituti ed enti dipendenti o vigilati dall'amministrazione stessa, nonché presso gli enti locali per i servizi di competenza dello Stato;

— proporre gli opportuni provvedimenti per il perfezionamento ed il migliore coordinamento dell'azione amministrativa nella sfera di competenza del Ministero;

— sovrintendere ai servizi ispettivi provinciali delle prefetture e coordinarne l'attività;

— eseguire inchieste ed altri eventuali incarichi disposti di volta in volta, dal ministro dell'interno o dal Presidente del Consiglio dei ministri o da altri ministri anche presso uffici di altri Ministeri ed istituti ed enti da essi dipendenti o vigilati.

Per il coordinamento degli studi e affari legislativi e delle relazioni internazionali, e degli affari relativi alle zone di confine, il ministro dell'interno può conferire appositi incarichi a prefetti anche di prima classe in servizio presso il Ministero.

Fa, altresì, parte del Ministero dell'interno, con l'ordinamento di cui al Titolo III del presente decreto, l'amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali.

### ART. 3.

#### *(Direzione generale di pubblica sicurezza)*

La direzione generale della pubblica sicurezza è articolata come segue:

#### Divisione I. — *Affari generali e coordinamento:*

Segreteria del capo della polizia; personale della direzione generale; disposizioni di massima; organizzazione e coordinamento degli uffici e dei servizi della direzione generale; corrispondenza in arrivo e in partenza.

#### Divisione II. — *Relazioni pubbliche e informatica:*

Rapporti con la stampa e gli altri organi di informazione; statistiche; documentazione; relazioni umane e relazioni pubbliche; studio per la conversione in meccanografico delle procedure tradizionali; gestione operativa del centro elettronico; consulenza circa procedure, ristrutturazione ed elaborazione meccanografiche; organizzazioni e metodi di lavoro dell'amministrazione della pubblica sicurezza.

#### Divisione III. — *Affari legislativi e studi:*

Provvedimenti legislativi; affari costituzionali; interrogazioni, interpellanze e mozioni;

provvedimenti normativi concernenti in genere i servizi ed il personale civile e militare della pubblica sicurezza; studi e ricerche interessanti l'amministrazione di pubblica sicurezza; rivista di polizia; museo storico.

#### Divisione IV. — *Relazioni internazionali:*

Trattati ed accordi internazionali attinenti al diritto di polizia; affari relativi a: CEE, CECA, CEEA; Consiglio d'Europa; legislazione comparata di pubblica sicurezza; relazioni con rappresentanti di polizie straniere; manifestazioni internazionali; servizio traduttori ed interpreti.

#### Divisione V. — *Informazioni generali:*

Informazioni sulle attività interessanti la sicurezza interna.

#### Divisione VI. — *Sicurezza interna:*

Prevenzione e repressione attività contro la sicurezza interna.

#### Divisione VII. — *Ordine pubblico:*

Ordine pubblico; dislocazione forze di polizia; studio dei mezzi e dei metodi d'impiego della polizia nei servizi di ordine pubblico; posti di polizia e dell'Arma dei carabinieri; soccorso nelle pubbliche calamità.

#### Divisione VIII. — *Stranieri:*

Cittadini stranieri; apolidi; profughi e rifugiati stranieri; associazioni ed altri enti stranieri; rappresentanze e delegazioni estere in Italia.

#### Divisione IX. — *Polizia amministrativa e femminile:*

Sovrintendenza sui servizi di polizia amministrativa delle questure e dei commissariati; autorizzazioni di polizia; carte di identità; polizia turistica; nomadismo; risarcimento danni per operazioni di polizia; vigilanza sull'ENPA; polizia dei costumi ed altre attività di specifica prevenzione sociale; reati minori; reati contro la moralità pubblica e il buon costume; reati in materia di lavoro delle donne e dei minori; minori disadattati o abbandonati; pubblicazioni e spettacoli contrari alla moralità pubblica; accattonaggio; organizzazione e impiego del corpo di polizia femminile.

#### Divisione X. — *Armi ed esplosivi:*

Disciplina delle armi, degli esplosivi e delle sostanze pericolose.

Divisione XI. — *Polizia stradale:*

Studi e ricerche sulla circolazione e sulla sua regolamentazione; infrazioni alle norme sulla circolazione e relativo contenzioso; patenti di guida; servizi di polizia stradale; reparti di polizia stradale; impiego del personale di pubblica sicurezza addetto ai servizi di polizia stradale.

Divisione XII. — *Polizia di frontiera, ferroviaria e postale:*

Polizia di frontiera terrestre, marittima ed aerea; passaporti; vigilanza, prevenzione e repressione di reati nell'ambito dei servizi ferroviari e postali.

Divisione XIII. — *Organizzazione della polizia criminale e prevenzione:*

Personale addetto ai servizi di polizia giudiziaria; bollettino delle ricerche di latitanti e persone scomparse; prevenzione dei reati; piani regionali di vigilanza; blocchi stradali; studi su armi e nuovi ritrovati tecnici per la polizia giudiziaria; misure di prevenzione; persone socialmente pericolose.

Divisione XIV. — *Polizia scientifica:*

Rilievi tecnici di polizia giudiziaria; personale tecnico e organizzazione periferica dei gabinetti di polizia scientifica; fotocinematografia; schedari centrali; campionari; biblioteca tecnica; laboratori di ricerca scientifica; armi e balistica; dattiloscopia; identificazione e falsi.

Divisione XV. — *Coordinamento delle operazioni di polizia criminale:*

Coordinamento delle attività per la lotta alla criminalità; rapporti con polizie estere; Interpol; estradizioni;

Divisione XVI. — *Polizia criminale:*

Reati contro le persone; banditismo; associazioni mafiose e delinquenza organizzata; reati contro il patrimonio; repressione del traffico e dell'illecito uso di stupefacenti e simili; ufficio medico criminologico.

*Ufficio di coordinamento con l'Arma dei carabinieri.*Divisione XVII. — *Affari generali del personale civile:*

Concorsi; disciplina; contenzioso.

Divisione XVIII. — *Amministrazione del personale civile:*

Nomina; promozioni; aspettative; trasferimenti; collocamenti a riposo; stipendi; indennità; pensioni.

Divisione XIX. — *Ordinamento del personale militare di pubblica sicurezza:*

Ordinamento; contenzioso; concorsi ed esami di avanzamento.

Divisione XX. — *Ufficiali del corpo di pubblica sicurezza:*

Stato ed avanzamento; trasferimenti; disciplina; matricola.

Divisione XXI. — *Sottufficiali e guardie del corpo di pubblica sicurezza:*

Stato ed avanzamento; trasferimenti; disciplina; matricola.

*Ufficio sanitario centrale.*Divisione XXII. — *Arruolamento e scuole di polizia:*

Reclutamento degli allievi guardie; centro psicotecnico; scuole sottufficiali, guardie ed allievi guardie; ordinamento, programmi di insegnamento; organizzazione dei corsi di formazione, qualificazione, perfezionamento e specializzazione per il personale di pubblica sicurezza; coordinamento e sovrintendenza sull'attività delle scuole di polizia.

Divisione XXIII. — *Assistenza ed attività sociali per il personale di pubblica sicurezza:*

Assistenza a favore dei dipendenti e loro famiglie; assistenza a favore delle vedove e degli orfani dei dipendenti; elargizioni ai familiari delle vittime del dovere; borse di studio e contributi scolastici; contributi funerari; collegio della pubblica sicurezza di Fermo; centri balneari; centri di riposo; colonie estive marine e montane; mostre; impiego del tempo libero; alloggi INCIS; spacci di consumo e bar.

Divisione XXIV. — *Equipaggiamento:*

Contratti e gestioni in genere; vestiario; armamento; cavalli; cani; magazzini; laboratori.

Divisione XXV. — *Casermaggio:*

Contratti e gestioni in genere; casermaggio; gestione centri raccolta profughi stranieri.

Divisione XXVI. — *Accasermamento pubblica sicurezza:*

Lavori e costruzioni a carico dello Stato; uffici e caserme di pubblica sicurezza; istituti di istruzione della pubblica sicurezza.

Divisione XXVII. — *Accasermamento carabinieri:*

Lavori e costruzioni a carico dello Stato; locali adibiti a sedi di comandi e caserme carabinieri.

Divisione XXVIII. — *Telecomunicazioni e impianti tecnici:*

Approvvigionamento dei materiali; installazione, gestione e manutenzione degli impianti radiotelegrafonici ed elettronici degli uffici e servizi dipendenti dal Ministero dell'interno; pareri in materia di concessioni di licenze per apparati radioelettrici.

Divisione XXIX. — *Motorizzazione:*

Acquisto e gestione automezzi, natanti, elicotteri, biciclette, pezzi di ricambio ed accessori; carburanti e lubrificanti; autocentri, officine e magazzini; sinistri conseguenti all'impiego dei mezzi dell'amministrazione; assicurazioni.

Divisione XXX. — *Ragioneria:*

Programmazione economico-finanziaria; coordinamento dei servizi contabili meccanizzati; gestione dei capitoli di spesa assegnati alla divisione; controllo di rendiconti; ispezioni contabili.

*Ispettorato generale della pubblica sicurezza.*

Le funzioni di vice capo della polizia sono attribuite ad uno o più funzionari con qualifica di prefetto od ispettore generale capo di pubblica sicurezza delle particolari funzioni stabilite nel decreto di conferimento delle medesime.

Ad uno dei suddetti vice capi della polizia è attribuito anche l'incarico di sostituire il capo della polizia in caso di assenza, impedimento o temporanea vacanza.

Ad un ispettore generale capo con funzioni di vice capo della polizia, può essere affidato il compito di coadiuvare specificamente il capo della polizia nella sovrintendenza ai servizi di polizia criminale (Criminalpol; organizzazione e prevenzione; polizia scientifica; coordinamento delle operazioni nazionali ed internazionali di polizia criminale; repressione dei reati).

Della direzione generale della pubblica sicurezza fa parte altresì l'ispettorato del corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

ART. 4.

*(Direzione generale dell'organizzazione amministrativa)*

La direzione generale dell'organizzazione amministrativa, degli affari generali e del personale è così ordinata:

Divisione I. — *Affari riservati e coordinamento:*

Funzionamento uffici della direzione generale e disposizioni e provvidenze assistenziali per il personale addetto alla direzione generale; onorificenze e benemerienze; questioni attinenti ai prefetti; incarichi a richiesta di altre amministrazioni od enti; cerimoniale; corrispondenza in arrivo e in partenza; esame stampa periodica; rapporti con l'ispettorato generale di amministrazione; servizio microfilm e riproduzione grafica; affari riservati.

Divisione II. — *Affari generali del Ministero e delle prefetture:*

Persone giuridiche di diritto privato; valore civile e merito civile; deleghe ministeriali e ricognizione delle attribuzioni del personale; legalizzazioni; vigilanza sulla tenuta degli archivi; contratti; locali e beni mobili delle prefetture; organi collegiali delle prefetture; uffici esecutivi delle prefetture; ufficio corrispondenza del Ministero; uffici informazioni del Ministero e delle prefetture; questioni che esulano dalla competenza degli altri uffici del Ministero.

Divisione III. — *Studi, organizzazione e contenzioso:*

Studi e legislazione interessanti il personale ed i servizi dell'amministrazione centrale e periferica; studi e legislazione in materia di espropriazioni, occupazioni d'urgenza ed altri provvedimenti ablativi; affari contenziosi, pareri e risposte a quesiti nelle materie, di cui ai punti precedenti; vigilanza sull'attività delle prefetture in materia di espropriazioni, occupazione di urgenza ed altri provvedimenti ablativi; studi organizzativi e distribuzione del personale delle prefetture; trattati e convenzioni internazionali, nonché questioni relative ad enti ed organismi internazio-

nali (ONU, CEE, UEO, ecc.); Bollettino ufficiale di legislazione; quaderni di documentazione per le prefetture; questioni connesse con la programmazione economica nazionale; organizzazione e metodo; statistiche; documentazione giuridica ed amministrativa; biblioteca del Ministero e delle prefetture; centro dei traduttori-interpreti.

Divisione IV. — *Affari generali del personale:*

Assunzioni in servizio e passaggi di carriera del personale dell'amministrazione civile dell'interno; citazioni e diffide al detto personale; assunzione della difesa del personale da parte dell'avvocatura dello Stato; giudizi di responsabilità; esenzione dal richiamo alle armi e da altri affari militari; questioni concernenti il Consiglio superiore della pubblica amministrazione e l'albo dei dipendenti dello Stato; corsi di formazione, di qualificazione e di aggiornamento, visite e convegni di studio; rapporti con amministrazioni di altri Stati per scambi di personale e per visite di studio, partecipazione a convegni, corsi, ecc. di propri dipendenti; rapporti con le organizzazioni sindacali del personale; quadri di impiego del personale per interventi in occasione di pubbliche calamità; commissione di disciplina.

Divisione V. — *Personale delle carriere direttiva e di concetto amministrative:*

Assegnazioni di prima nomina, trasferimenti ed invii in missione; promozioni per scrutinio, congedi, aspettative, riammissioni in servizio ed altri provvedimenti di stato; conferimenti funzioni di altra qualifica e titolo onorifico di qualifica superiore; comandi e collocamenti fuori ruolo; riconoscimenti per infermità per cause di servizio; procedimenti disciplinari; cessioni e prestiti; opposizioni, ricorsi gerarchici e ricorsi al Consiglio di amministrazione; conferimenti incarichi speciali, ai sensi dell'articolo 380 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3; tessere e documenti ferroviari; ufficio matricola; adempimenti per la segreteria del consiglio di amministrazione.

Divisione VI. — *Personale delle carriere di ragioneria ed esecutive:*

Assegnazioni di prima nomina, trasferimenti ed invii in missione; promozione per scrutinio, congedi, aspettative, riammissioni in servizio ed altri provvedimenti di stato; conferimenti funzioni di altra qualifica e titolo onorifico di qualifica superiore; comandi e

collocamenti fuori ruolo; riconoscimenti infermità per cause di servizio; procedimenti disciplinari; opposizioni, ricorsi gerarchici e ricorsi al consiglio di amministrazione.

Divisione VII. — *Personale della carriera ausiliaria, operaio, non di ruolo e dei ruoli speciali — Trattamento economico del personale in quiescenza:*

Assegnazioni di prima nomina, trasferimenti ed invii in missione; promozioni per scrutinio, congedi, aspettative, riammissione in servizio ed altri provvedimenti di stato; conferimenti funzioni di altra qualifica e titolo onorifico di qualifica superiore; comandi e collocamenti fuori ruolo; riconoscimenti infermità per causa di servizio; procedimenti disciplinari; opposizioni, ricorsi gerarchici e ricorsi al consiglio di amministrazione; attribuzione benefici militari al personale dell'amministrazione civile dell'interno; provvedimenti concernenti il personale ex G.M.A.; provvedimenti di collocamento a riposo e trattamento di quiescenza al personale dell'amministrazione civile dell'interno; concessione equo indennizzo; riconoscimento e riscatto di servizi vari; indennità di buonuscita.

Divisione VIII. — *Cittadinanza:*

Affari generali; studi, legislazione e controverso in materia di cittadinanza; accordi e convenzioni internazionali in materia di cittadinanza; questioni concernenti gli italiani non appartenenti alla Repubblica; stato civile e registri della popolazione; questioni connesse alla cittadinanza; concessione, riacquisto e perdita della cittadinanza; revisione delle opzioni degli altoatesini; opzioni ai sensi dell'articolo 19 del Trattato di Parigi.

Divisione IX. — *Assistenza e attività sociali:*

Erogazioni assistenziali individuali per i dipendenti, ex dipendenti e loro familiari; alloggi per il personale (INCIS, GESCAL, ecc.); coordinamento e vigilanza sulle attività assistenziali svolte da altre amministrazioni od enti in favore del personale; iniziative sociali, ricreative, culturali per i dipendenti, ex dipendenti e loro famiglie.

Divisione X. — *Amministrazione immobili:*

Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili adibiti ad uffici centrali e dei relativi impianti; progettazione, stima e perizia dei lavori; vigilanza e manutenzione degli impianti, ascensori, montacarichi ed elevatori automatici; assegnazione locali; arre-

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

damento; laboratori; vigilanza sul personale ausiliario addetto agli uffici del Ministero.

Divisione XI. — *Bilancio, ispezioni e gestioni contabili:*

Stato di previsione della spesa del Ministero; contabilità speciali, bilanci di verifica- zione e servizi di ragioneria delle prefetture; riscontro amministrativo decentrato; regola- zione sospesi di tesoreria e gestioni erariali; servizio stampati: ramo contabilità speciale prefetture; rimborso alle Ferrovie dello Stato di oneri non attinenti all'esercizio ferroviario; spese di ufficio per organi periferici; spese postali; spese casuali; ufficio cassa del Mini- stero; ufficio del consegnatario del Ministero.

Divisione XII. — *Trattamento economico del personale in servizio ed in quiescenza:*

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale, soprassoldo giornaliero al per- sonale salariato; indennità e rimborso spese per missioni e trasferimenti del personale dell'amministrazione civile; compensi per la- voro straordinario al personale dell'ammini- strazione civile; compensi speciali ed altri as- segni e indennità al personale; carte di libera circolazione.

ART. 5.

(Direzione generale dell'amministrazione civile)

La direzione generale dell'amministrazio- ne civile è così ordinata:

Divisione I. — *Affari riservati e coordina- mento:*

Affari riservati; coordinamento attività del- la direzione generale; direttive sul funziona- mento degli uffici; rapporti con il Gabinetto del ministro; contributi a favore di comuni, province ed enti vari; personale della dire- zione generale; relazioni per lo stato di pre- visione della spesa; corrispondenza in arrivo e in partenza.

Divisione II. — *Affari generali e studi speciali:*

Affari generali della direzione generale; legislazione in materia comunale, provinciale e consorziale; provvedimenti per la rimozione e la revoca dei sindaci e lo scioglimento de- gli organi amministrativi comunali, provin- ciali e consorziali; tenuta ed aggiornamento anagrafe amministratori comunali e provin-

ciali; affari internazionali e delle Comunità ed istituzioni europee di competenza della di- rezione generale; contenzioso.

Divisione III. — *Regioni a statuto ordinario:*

Statuti; costituzione, funzionamento ed at- tribuzioni degli organi regionali; attività le- gislativa ed amministrativa, programmazione, finanza regionale e relativi rapporti con la Presidenza del Consiglio dei ministri, con gli altri Ministeri e con i commissari del Governo; legittimità costituzionale e conflitti di merito con lo Stato di provvedimenti regionali; con- tenzioso.

Divisione IV. — *Regioni a statuto speciale — Province di Trento e Bolzano — Problemi zone di confine:*

Statuti e norme di attuazione; costituzione, funzionamento ed attribuzione degli organi re- gionali; attività legislativa ed amministrativa, programmazione, finanza regionale e relativi rapporti con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con i commissari del Governo; le- gittimità costituzionale e conflitti di merito con lo Stato di provvedimenti regionali; con- tenzioso; problemi zone di confine; minoranze linguistiche.

Divisione V. — *Affari comunali:*

Struttura, organizzazione, funzioni e ser- vizi dei comuni; legislazione interessante i co- muni; rapporti con le regioni in materia comunale; indirizzo e coordinamento di atti- vità comunali che richiedono soluzioni unita- rie; affari comunali concernenti la difesa del- l'ambiente naturale, la tutela del paesaggio, la promozione dello sviluppo economico e so- ciale; toponomastica; pubblici servizi a ca- rattere industriale in gestione diretta comu- nale; servizi di interesse statale affidati ai comuni; vigilanza sull'attività delle case da gioco comunali autorizzate; contenzioso.

Divisione VI. — *Affari provinciali e della capi- tale:*

Struttura, organizzazione, funzioni e ser- vizi delle province; legislazione in materia provinciale; indirizzo e coordinamento di atti- vità provinciali che richiedono soluzioni uni- tarie; istituzione di nuove province; servizi di interesse statale affidati alle province; di- sciplina giuridica ed economica particolare della capitale; provvedimenti normativi per la capitale; esame problemi specifici della ca-

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

pitale; vigilanza sui servizi di interesse statale affidati al comune di Roma; contenzioso.

Divisione VII. — *Attività economica delle province e dei comuni:*

Rapporti fra la programmazione nazionale e gli enti locali; attività economica delle province e dei comuni in relazione allo sviluppo economico nazionale e regionale; legislazione economica per le province ed i comuni; costi dei servizi degli enti locali territoriali con particolare riferimento a quelli di interesse statale.

Divisione VIII. — *Affari generali della finanza locale e bilanci deficitari delle province:*

Affari generali; normazione in materia di finanza locale; contributi statali nelle spese per la pubblica istruzione; concessione garanzia statale per ammortamento mutui per opere pubbliche; concessione contributi compensativi per le minori entrate derivanti da calamità naturali; indagini e statistiche relative ai bilanci dei comuni e delle province; provvedimenti per l'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle province; pareri sui ricorsi in materia di bilanci comunali e provinciali; segreteria commissione centrale finanza locale.

Divisione IX. — *Bilanci deficitari dei comuni:*

Esame dei bilanci deficitari e provvedimenti per l'integrazione dei relativi disavanzi economici.

Divisione X. — *Segretari comunali e provinciali:*

Affari generali; normazione concernente i segretari comunali e provinciali; provvedimenti di stato per i segretari comunali e provinciali; segreteria del consiglio centrale di amministrazione e della commissione di disciplina; matricola ed archivio; corsi di studio per aspiranti alla carriera di segretario comunale; concorsi; corsi di perfezionamento e di aggiornamento per segretari comunali e provinciali di ruolo; assegnazione borse di studio; provvedimenti ministeriali per i segretari comunali dei ruoli provinciali; contenzioso.

Divisione XI. — *Trattamento economico dei segretari comunali e provinciali:*

Trattamento economico dei segretari comunali e provinciali; pensioni ripartite; riconoscimento benemerienze belliche; equo indennizzo; compenso reggenze e supplenze; collo-

camenti a riposo; contabilità tasse concorsi ed esami; amministrazione del fondo « diritti di segreteria »; finanziamento corsi di preparazione e di perfezionamento; concessioni di riduzioni ferroviarie; contenzioso.

Divisione XII. — *Personale degli enti locali:*

Normazione in materia di personale degli enti locali; rapporti fra attività normativa regionale e statale in materia di personale e di gestione dei servizi degli enti locali (con particolare riguardo ai problemi inerenti alla municipalizzazione); vertenze sindacali a carattere nazionale dei dipendenti degli enti locali e degli enti da questi derivati; vigilanza sull'INADEL; rapporti con gli istituti di previdenza; rapporti con la CPDEL per i problemi di previdenza e di quiescenza dei dipendenti degli enti locali; contenzioso.

Divisione XIII. — *Problemi sociali ed assistenziali del personale degli enti locali:*

Normazione in materia sociale ed assistenziale interessante gli enti locali; studi e statistiche sugli organici degli enti locali; rapporti con le regioni circa i problemi degli organici degli enti locali; commissione centrale della finanza locale in sede di organici; stato giuridico ed economico dei dipendenti degli enti locali dei territori dell'ex Africa italiana; attività normativa e sistemazione previdenziale inerente al personale già dipendente dai comuni e dalle province delle zone di confine cedute per effetto del trattato di pace; rapporti con il Ministero della sanità per l'organizzazione sanitaria degli enti locali e con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la legislazione speciale sul lavoro.

Divisione XIV. — *Affari generali e legislativi per i servizi elettorali:*

Affari generali; legislazione elettorale e sui referendum; predisposizione altri provvedimenti normativi in materia elettorale; vigilanza sui servizi elettorali, provinciali e comunali e sul funzionamento delle commissioni elettorali mandamentali e comunali; servizi ispettivi elettorali; contenzioso e giurisprudenza elettorale.

Divisione XV. — *Organizzazione tecnica delle consultazioni elettorali e servizi meccanografici:*

Organizzazione tecnica delle elezioni politiche, regionali, amministrative e di altre consultazioni elettorali, nonché dei referendum

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

popolari e relativa attività normativa; rilevazione, elaborazione e pubblicazione dati relativi alla popolazione elettorale ed ai risultati delle consultazioni elettorali e dei *referendum*; formazione collegi elettorali; archivio storico-statistico; approvvigionamento e distribuzione materiale elettorale; centro elettronico; programmazione ed elaborazione dati; stampa pubblicazioni periodiche specializzate; stampa notiziari, circolari, prospetti e comunicati relativi alle consultazioni elettorali ed ai *referendum*; riproduzioni grafiche e fotocopie.

Divisione XVI. — *Ragioneria*:

Previsioni e variazioni di bilancio; piani finanziari per l'attuazione di consultazioni elettorali; gestione capitoli di spesa amministrati dalla direzione generale; gestione dei fondi per il servizio elettorale e per il relativo centro elettronico; contratti e spese per forniture e noleggi; fogli annunci legali delle province ed altre gestioni speciali; liquidazione contributi straordinari ad enti locali; controllo situazioni partitarie delle contabilità speciali delle prefetture per le spese di competenza della direzione generale.

## ART. 6.

*(Direzione generale degli affari di culto)*

La direzione generale degli affari di culto è così ordinata:

Divisione I. — *Divisione affari riservati e coordinamento*:

Segreteria del direttore generale; affari riservati o comunque attribuiti dal direttore generale alla divisione; gradimento del Governo per la nomina dei vescovi e dei parroci; ordinariato militare; capitolo del Pantheon; rapporti con le autorità ecclesiastiche; coordinamento delle attività della direzione generale; personale della direzione generale; incarichi e missioni; ordinanze di servizio; stampa e pubblicazioni specializzate; corrispondenza in arrivo, firma e spedizione; archivio riservato; economato.

Divisione II. — *Divisione affari generali e legislativi*:

Problemi organizzativi e di carattere generale; studi riguardanti la materia dei culti e l'attuazione delle norme concordatarie; que-

stioni di massima, pareri e risposte a quesiti; provvedimenti normativi, giurisprudenza e documentazione; rapporti con organismi internazionali; affari non attinenti alla competenza di altri uffici della direzione generale; biblioteca.

Divisione III. — *Divisione sovvenzioni e contabilità*:

Erogazioni relative al patrimonio riunito dei soppressi economati generali dei benefici vacanti ed ai fondi di religione per scopi di culto, di beneficenza e di istruzione; borse di studio e corsi di lingua tedesca per i seminaristi dell'Alto Adige; pensionamento ecclesiastici ex regime austro-ungarico; elementi per la formazione dello stato di previsione del Ministero e del bilancio dei patrimoni riuniti ex economati; approvazione bilanci e conti consuntivi ex economati; approvazione bilanci e conti consuntivi delle aziende speciali di culto, delle chiese palatine, dell'Opera di Terra Santa e delle comunità israelitiche; ruolo spesa fissa per i cappellani palatini; gestione fondi di bilancio e servizi di ragioneria della direzione generale.

Divisione IV. — *Divisione riconoscimento enti ecclesiastici*:

Riconoscimento giuridico degli enti ecclesiastici beneficiari e non beneficiari e dei relativi mutamenti sostanziali, nonché delle imposizioni di pensioni e di tributi canonici sui benefici ecclesiastici e di stralci patrimoniali; autorizzazioni contestuali al riconoscimento; vigilanza sulle chiese palatine; applicazione delle norme relative ai santuari, alle fabbricerie, alle confraternite, all'Opera di Terra Santa in Napoli e Palermo, alla veneranda Area di sant'Antonio di Padova e alla chiesa di Santo Stefano dei Cavalieri di Pisa.

Divisione V. — *Divisione patrimonio enti ecclesiastici*:

Autorizzazione agli acquisti a titolo gratuito ed oneroso da parte di enti ecclesiastici; reclami ed opposizioni ai lasciti per fini di religione; tutela sugli atti degli enti beneficiari e delle chiese amministrare da fabbricerie, eccedenti l'ordinaria amministrazione; benefici vacanti e riconsegne di temporalità; stati patrimoniali degli enti ecclesiastici e responsabilità per danni al patrimonio prebendale; controllo sulle aziende speciali di culto della Toscana e del Veneto.



Divisione VI. — *Divisione culti acattolici:*

Riconoscimento della personalità giuridica di organizzazioni religiose e di istituti acattolici, nonché dei relativi mutamenti; autorizzazione agli acquisti a qualsiasi titolo ed al compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione da parte degli istituti stessi; approvazione delle nomine dei ministri di culto; applicazione della legislazione vigente per le comunità israelitiche; intese previste dall'articolo 8 della Costituzione.

ART. 7.

*(Direzione generale del fondo per il culto)*

La direzione generale del fondo per il culto è così ordinata:

Divisione I — *Divisione affari generali e riservati:*

Affari riservati; rapporto con autorità religiose; problemi organizzativi ed affari generali della direzione generale; affari esulanti dalla competenza delle altre divisioni o che il direttore generale si riserva di trattare personalmente; autorizzazioni di ispezioni; meccanografico; disciplina automezzi in uso alla direzione generale; attività e segreteria dei consigli di amministrazione del fondo per il culto e del fondo di beneficenza e di religione per la città di Roma; biblioteca.

Divisione II. — *Affari patrimoniali:*

Studi e contenzioso concernenti la gestione patrimoniale delle aziende del fondo per il culto, del fondo di beneficenza e di religione della città di Roma e dei patrimoni riuniti ex economici; rapporti con il Ministero dei lavori pubblici; gestione delle predette tre aziende, della foresta di Tarvisio e della casa di riposo del clero di Nerola; atti e provvedimenti riguardanti la revisione e la tutela di diritti di credito; accertamenti sulla condizione giuridica di immobili conseguenti all'applicazione delle leggi eversive; assegnazione in uso ad enti ecclesiastici di chiese ex conventuali ed edifici annessi.

Divisione III. — *Congrua:*

Liquidazione e revisione delle liquidazioni degli assegni di congrua; controllo delle volture eseguite dalle prefetture; parere in merito al riconoscimento civile dei benefici ecclesiastici e delle chiese ed agli atti di straordinaria amministrazione compiuti dai benefici medesimi; contenzioso.

Divisione IV. — *Interventi per costruzione e restauro di edifici di culto:*

Sovvenzioni ed interventi per costruzioni, ampliamenti e restauri di chiese, edifici ecclesiastici ed opere annesse, nonché per acquisto e manutenzione di mobili ed arredi sacri.

Divisione V. — *Sovvenzioni a favore del clero bisognoso e per ufficiatura chiese:*

Sovvenzioni ed interventi a favore del clero, del personale addetto al culto, dei seminari e delle comunità religiose nonché per ufficiatura di chiese; concorso e sussidi per spese di culto e di diffusione religiosa all'estero; concorso per restauro e costruzione di edifici ecclesiastici nazionali all'estero.

Divisione VI. — *Ragioneria:*

Predisposizione elementi per compilazione bilanci delle tre aziende; emissione ordini di accreditamento; gestione fondi di riserva; revisione di conti giudiziali e riscontro amministrativo dei rendiconti; accertamento e controllo delle entrate patrimoniali; gestione residui, tenuta dei partitari di conto corrente relativi alle congrue ed alle spese di culto; rilevazioni statistiche; riscossione ordini di accreditamento; custodia titoli mobiliari e riscossione delle rendite relative; inventario dei beni mobili; gestione magazzino centrali stampati necessari riscossione censi, canoni e livelli da parte uffici finanziari periferici.

ART. 8.

*(Direzione generale dell'assistenza pubblica)*

La direzione generale dell'assistenza pubblica è così ordinata:

Divisione. I. — *Affari riservati e personale:*

Affari relativi al personale della direzione generale e disposizioni di massima e di servizio per il funzionamento ed il coordinamento degli uffici; interventi assistenziali per esigenze di carattere straordinario o urgente in favore di privati; segreteria del direttore generale.

Divisione II. — *Affari generali e legislazione:*

Provvedimenti legislativi in materia di assistenza; studi vari nella stessa materia anche in relazione alla programmazione economica nazionale; interrogazioni, interpellanze

e mozioni parlamentari; attuazione delle convenzioni internazionali per il recupero degli alimenti all'estero; documentazione su questioni assistenziali di ordine internazionale; rilevazione ed elaborazione di dati statistici inerenti alle attività assistenziali; rapporti con l'Istituto centrale di statistica e con altri organi ed enti interessati ad indagini economico-sociali; affari vari, non attinenti alla competenza degli altri uffici, attribuiti dal direttore generale.

Divisione III. — *Affari assistenziali nelle regioni:*

Questioni relative agli enti ed alle attività assistenziali nelle regioni a statuto ordinario; rapporti con i commissari del Governo; scambi di informazioni, di dati statistici e di elementi ai fini dell'indirizzo e coordinamento statale; questioni relative all'assistenza ed interventi assistenziali nelle regioni a statuto speciale.

Divisione IV. — *Vigilanza:*

Vigilanza sugli enti assistenziali pubblici a carattere nazionale o regolati da particolari disposizioni legislative (Ente nazionale sordomuti; Ente nazionale di lavoro per i ciechi; Unione nazionale mutilati per servizio; Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili; Ordine Mauriziano; Fondazione Gaslini; Opere laiche palatine pugliesi; Ente giuliano autonomo di Sardegna); vigilanza sugli enti assistenziali pubblici con attività pluriregionale; vigilanza sugli enti assistenziali privati a carattere nazionale, pluriregionale e locale; contenzioso; attività ispettiva; assistenza agli orfani dei caduti per servizio.

Divisione V. — *Interventi assistenziali straordinari:*

Interventi assistenziali straordinari, tramite gli enti comunali di assistenza, in caso di calamità; interventi assistenziali per esigenze di carattere straordinario o urgente o di carattere perequativo in relazione alle necessità degli enti comunali di assistenza nelle diverse regioni; soccorsi giornalieri alle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi; attività ispettiva.

Divisione VI. — *Centri assistenziali di pronto intervento:*

Centri assistenziali di pronto intervento e magazzini di deposito; approvvigionamento di materiale assistenziale; distribuzione di ma-

teriale assistenziale in caso di calamità, per primo intervento in favore dei profughi e dei rimpatriati nonché per interventi straordinari o urgenti o di carattere perequativo; trasporto di materiale assistenziale; trasporto di profughi, rimpatriati e loro masserizie; gestione autocentro; distribuzione a scopi assistenziali di prodotti agricoli in base alle norme della Comunità economica europea; attività ispettiva.

Divisione VII. — *Protezione sociale invalidi civili:*

Direttive ed affari relativi alla protezione sociale degli invalidi civili; attuazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di pensioni ed assegni per la suddetta categoria; statistica; attività ispettiva; contenzioso amministrativo ed affari relativi alla tutela giurisdizionale nella materia.

Divisione VIII. — *Protezione sociale ciechi civili e sordomuti:*

Direttive ed affari relativi alla protezione sociale dei ciechi civili e dei sordomuti; attuazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di pensioni ed assegni per le suddette categorie; statistica; attività ispettiva; contenzioso amministrativo ed affari relativi alla tutela giurisdizionale nella materia.

Divisione IX. — *Protezione sociale profughi, rimpatriati e stranieri:*

Interventi di prima assistenza in favore dei profughi italiani e dei rimpatriati; ospitalità in alberghi o pensioni; indennità di sistemazione; interventi di assistenza sociale a favore delle predette categorie; riconoscimento della qualifica di profugo e relativo contenzioso; riconoscimento della qualifica di civile reduce dalla deportazione o dall'internamento e relativo contenzioso; assistenza agli stranieri, sia generica che sanitaria, in relazione alle convenzioni internazionali; attuazione della Convenzione europea di assistenza sociale e medica; attività ispettiva.

Divisione X. — *Contributi ad enti assistenziali:*

Contributi in favore di enti assistenziali pubblici a carattere nazionale e pluriregionale; interventi di carattere straordinario o urgente o di carattere perequativo in relazione alle necessità degli enti assistenziali pubblici nelle diverse regioni; contributi in favore di enti assistenziali privati a carattere nazionale,

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

pluriregionale o locale; provvidenze di assistenza sociale ai sensi della legge 20 febbraio 1958, n. 76; attività ispettiva.

Divisione XI. — *Ragioneria:*

Proposte e variazioni di bilancio; conti giudiziali; competenze al personale della direzione generale; esame contabile degli atti e finanziamento degli enti assistenziali vigilati; bilanci di verifica delle prefetture e relative ispezioni contabili; vigilanza sulle sezioni di ragioneria dipendenti dalle altre divisioni della direzione generale; gestione residui passivi; servizi contabili inerenti all'assistenza economica in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti; attività ispettiva.

## ART. 9.

(Direzione generale della protezione civile)

La direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi è così ordinata:

Divisione I. — *Affari riservati e coordinamento:*

Affari riservati; cerimoniale; rapporti con le segreterie particolari del ministro e dei sottosegretari; disposizioni di massima per il funzionamento degli uffici della direzione generale; personale addetto alla direzione generale; onorificenze al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; assegnazione della corrispondenza in arrivo; disciplina automezzi in uso alla direzione generale.

Divisione II. — *Affari generali, legislativi e contenzioso:*

Affari generali concernenti il Corpo nazionale vigili del fuoco, le scuole centrali antincendi ed il Centro studi ed esperienze; rapporto con le organizzazioni antincendi estere; assicurazione automezzi, natanti e velivoli vigili del fuoco; responsabilità civile; servizio sanitario per il personale vigili del fuoco; sussidi straordinari al personale vigili del fuoco; predisposizione schemi di provvedimenti normativi; ricorsi amministrativi e giurisdizionali; vertenze giudiziarie.

## Ufficio ginnico-sportivo:

Organizzazione ginnico-sportiva presso le scuole centrali antincendi ed i comandi provinciali vigili del fuoco; rapporti con il CONI e le federazioni sportive italiane ed estere.

Divisione III. — *Personale:*

Ordinamento, stato giuridico e trattamento economico e di quiescenza del personale dei ruoli tecnici antincendi e del corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Divisione IV. — *Protezione civile:*

Piani civili di emergenza; coordinamento degli interventi di protezione civile con quelli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; affari concernenti i comitati regionali e gli uffici regionali della protezione civile; unità di soccorso; unità volontarie ed ausiliarie di protezione civile e rapporti con enti ed associazioni a carattere volontario; rapporti internazionali; protezione radiologica; ricoveri e sistemi di allarme.

Divisione V. — *Contratti e forniture:*

Vestiaro equipaggiamento e casermaggio; acquisti e lavorazione; contratti di acquisto, lavorazione, permuta, alienazione di mezzi e materiali interessanti altri servizi; contenzioso relativo ai contratti di forniture; albo dei fornitori; programmazione ed assegnazione di materiali non di competenza di altri servizi; magazzino centrale.

Divisione VI. — *Accasermamento vigili del fuoco:*

Costruzione, amministrazione e gestione immobili demaniali; amministrazione e gestione immobili assunti in locazione; assunzione impegni e liquidazione spese per canoni di fitto; utenze telefoniche, riscaldamento locali, installazione impianti fissi elettrici ed idrotermici, fornitura energia elettrica ed acqua.

Divisione VII. — *Attività assistenziali:*

Attività assistenziali istituzionali in favore del personale dei servizi antincendi e della protezione civile e delle relative famiglie; attività assistenziali dell'opera nazionale di assistenza; bilancio di previsione e conto consuntivo dell'opera; vigilanza sui collegi di istruzione.

Divisione VIII. — *Corsi professionali:*

Organizzazione dei corsi di formazione, di aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione del personale della carriera direttiva e di concetto dei ruoli tecnici dei servizi antincendi e del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; questioni amministrative relative ai corsi di preparazione an-

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

tincendi per le forze armate; questioni amministrative relative ai corsi di specializzazione presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco; rapporti con le scuole militari ed altri istituti similari che svolgono compiti e attività attinenti alla protezione civile.

Divisione IX. — *Studi e documentazione - Informazioni e stampa:*

Studi e documentazione sulle attività dei servizi antincendi e di protezione civile; documentari didattici e di divulgazione; informazione del pubblico; rapporti con la stampa e la RAI-TV.

Divisione X. — *Affari economici, Finanziari e contabili:*

Programmazione economica e finanziaria delle attività della direzione generale; proposte per gli stanziamenti di bilancio; determinazione dei costi dei servizi; organizzazione contabile dei comandi provinciali dei vigili del fuoco; organizzazione contabile speciale per i reparti dei vigili del fuoco impegnati in grandi operazioni di soccorso; competenze accessorie al personale dell'amministrazione civile, dei ruoli tecnici antincendi o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; inventari e note di variazioni; verifiche ed ispezioni contabili; gestione stralcio della cassa sovvenzioni antincendi e degli ex corpi vigili del fuoco; gestione dei capitoli di spesa; accreditamento fondi ai funzionari delegati; emissioni di ruoli di spesa fissa e di mandati diretti; esame dei rendiconti dei comandi provinciali vigili del fuoco; delegazioni sugli stipendi e salari; servizi a pagamento dei vigili del fuoco.

ORGANIZZAZIONE TECNICA CENTRALE

Divisione XI. — *Coordinamento ed affari generali dell'organizzazione tecnica:*

Affari riservati di competenza dell'Organizzazione tecnica centrale; disposizioni di massima per il funzionamento dei servizi tecnici; assegnazione della corrispondenza in arrivo all'Organizzazione tecnica centrale; coordinamento dell'Organizzazione generale dei servizi tecnici del Corpo, delle attività delle scuole centrali antincendi e di protezione civile, del Centro studi ed esperienze, degli ispettorati regionali ed interregionali con quelle dell'Organizzazione tecnica centrale; relazioni con la commissione tecnica per gli acquisti di mezzi e materiale tecnico, la com-

missione interministeriale tecnica della protezione civile, il consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale di assistenza e con tutte le altre commissioni di cui l'ispettore generale capo è chiamato a far parte; proposte per le onorificenze al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Divisione XII. — *Servizi speciali - Addestramento ed impiego del personale.*

Organici di personale e mezzi per le scuole centrali antincendi, il Centro studi ed esperienze, gli ispettorati regionali ed interregionali, i comandi provinciali, i distaccamenti e le colonne mobili di soccorso; studio dei criteri relativi al reclutamento ed all'avanzamento del personale; criteri relativi all'organizzazione dei corsi di formazione, di aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione del personale della carriera direttiva e di concetto dei ruoli tecnici e del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dei corsi per le forze armate; addestramento professionale e ginnico-sportivo del personale, nonché delle unità antincendi per le forze armate; addestramento dei volontari per i servizi di protezione civile; vigilanza sulle attività didattiche delle scuole centrali antincendi; organizzazione dei servizi speciali; organizzazione ed impiego delle colonne mobili di soccorso e dei nuclei elicotteri.

Divisione XIII. — *Energia nucleare:*

Questioni attinenti alla detenzione, commercio e trasporto di sostanze radioattive; pareri sul sito e sul progetto preliminare degli impianti nucleari; rapporti con il Comitato nazionale per l'energia nucleare; piani provinciali ed interprovinciali di emergenza nucleare; rete di rilevamento della ricaduta radioattiva; gestione degli apparati per la misura della radioattività e dei materiali di protezione radiologica; impiego delle squadre radiometristi.

Divisione XIV. — *Prevenzione:*

Predisposizione delle norme tecniche di prevenzione incendi; coordinamento con il Centro studi ed esperienze; esame di progetti di impianti, depositi, ecc. di competenza ministeriale e per la concessione di autorizzazioni in deroga; relazioni con la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili e con gli enti ed associazioni nazionali ed internazionali che trattano problemi della sicurezza; sovrintendenza ai servizi ispettivi sull'attività tecnica svolta dai comandi

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

provinciali in materia di prevenzione; approvazione di impianti, dispositivi, apparecchi e sostanze estinguenti e dei tipi e materiali di costruzione dei serbatoi non metallici; classificazione degli incendi e delle loro cause.

Divisione XV. — *Materiale e macchinari:*

Predisposizione dei capitoli relativi agli acquisti del macchinario del corpo; collaudo; immatricolazione, distribuzione, gestione, manutenzione ed alienazione del macchinario; predisposizione dei capitoli relativi agli acquisti dei materiali tecnici del Corpo; collaudo, immatricolazione, distribuzione, gestione, manutenzione ed alienazione dei materiali tecnici; predisposizione dei capitoli relativi agli acquisti del materiale di equipaggiamento, di casermaggio e d'officina; collaudo, immatricolazione, distribuzione, gestione, manutenzione ed alienazione dei materiali di equipaggiamento, di casermaggio e di officina; edifici destinati ai servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco: esigenze studi e proposte; progettazione, direzione dei lavori, contabilità e collaudi delle caserme, degli edifici e degli impianti; predisposizione dei capitoli relativi agli acquisti delle apparecchiature di telecomunicazione; collaudo, immatricolazione, distribuzione, gestione, manutenzione ed alienazione delle apparecchiature di telecomunicazione; centro radio; pianificazione ed attuazione dei collegamenti; impiego dei radioriparatori.

## ART. 10.

*(Direzione generale degli archivi di Stato)*

La direzione generale degli archivi di Stato è così ordinata:

Divisione I. — *Affari generali e coordinamento — Ragioneria.*

Coordinamento degli uffici della direzione generale; disposizioni di massima, circolari, ordinanze di servizio ai predetti uffici; nomina e designazione del personale quali componenti di commissioni e per incarichi vari; nomina del Consiglio superiore degli archivi e della Giunta del consiglio superiore degli archivi; corrispondenza in arrivo e partenza; interrogazioni, interpellanze, mozioni; affari relativi al personale in servizio presso la direzione generale; programmazione; ricorsi giurisdizionali e amministrativi; pareri su disegni di legge in genere; affari non attinenti

alla competenza di altre divisioni o, comunque, attribuiti dal direttore generale alla divisione, segreteria particolare del direttore generale; previsioni e variazioni di bilancio per i capitoli di competenza della direzione generale; coordinamento della relativa gestione contabile; questioni di massima di carattere contabile che interessano la direzione generale; redazione dei titoli di spesa; accreditamenti e mandati di pagamento sui capitoli di bilancio della direzione generale; spese di ufficio; retribuzioni di lavoro straordinario; erogazioni generali di carattere ricorrente; compensi di deroga; liquidazione di gettoni di presenza e di indennità di missione e di trasferimento.

Divisione II. — *Personale:*

Concorsi; commissioni e programmi di esami; contenzioso e legislazione inerente al personale; accertamenti, inchieste e disciplina; amministrazione del personale; nomine e promozioni; aspettative; trasferimenti; collocamenti a riposo; stipendi ed aggiunta di famiglia; indennità, liquidazioni e riscatti ed ogni altro provvedimento inerente alla posizione economica del personale; pensioni; matricola.

Divisione III. — *Affari tecnici archivistici:*

Organizzazione degli archivi di Stato; ordinamenti e lavori archivistici; attività culturale e ricerca scientifica; sale di studio e servizio pubblico; scuole di archivistica, paleografia e diplomatica e corsi per il personale; biblioteca della direzione generale degli archivi di Stato; acquisto di materiale documentario all'estero; rapporti con l'estero; consultazione dei documenti riservati; impegni di spesa e autorizzazioni di pagamento per i capitoli di bilancio di competenza.

Divisione IV. — *Vigilanza archivistica:*

Organizzazione e funzionamento delle sovrintendenze archivistiche; biblioteche; depositi, doni, acquisti; espropriazione; esportazioni; dichiarazioni di notevole interesse storico; vigilanza sugli archivi storici degli enti pubblici; separate sezioni di archivio; vigilanza sugli archivi storici privati; vigilanza sul commercio documentario; protezione del materiale documentario degli archivi non di Stato; ispettori onorari; ordinamento e lavori archivistici; attività culturale e ricerca scientifica; corsi per archivisti non di Stato; consultazione dei documenti riservati; schedari

nazionali; servizi di documentazione; impegni di spesa e autorizzazioni di pagamento per i capitoli di bilancio di competenza.

Divisione V. — *Archivi moderni e documentazione:*

Ordinamento, funzionamento e conservazione della documentazione moderna degli uffici statali, non statali e dei privati; valutazione archivistica dei programmi di sostituzione; scarti e massimali di scarto; versamenti; commissioni di sorveglianza e commissioni di scarto sugli archivi dello Stato; scarto di documenti conservati negli archivi di Stato; archivi degli uffici statali soppressi; archivi degli enti soppressi; archivi notarili comunali; titolari di classificazione; impegni di spesa e autorizzazioni di pagamento per i capitoli di bilancio di competenza.

Divisione. VI. — *Gestione immobili, contratti e forniture:*

Archivio della divisione; tenuta dei locali e relativi sopralluoghi; fornitura dei locali per gli istituti archivistici dello Stato; esame dei progetti di nuove sedi e dei lavori di adattamento, trasformazione e ampliamento; istruttoria e approvazione dei contratti di locazione; disciplina degli alloggi di servizio; manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti annessi; attrezzature e arredamento degli uffici, dei locali per il pubblico, delle scuole, nonché dei depositi; inventario dei materiali mobili; nomine dei consegnatari; dismissione dei materiali fuori uso; fornitura di scaffalature, mobili e suppellettili; lotta antitermitica; interventi a favore degli istituti archivistici statali per la bonifica e la prevenzione da infestazione; interventi a favore di archivi pubblici non statali e privati; impianti di disinfezione; attrezzature antincendi; impegni di spesa, autorizzazioni di pagamenti, emissione di ruoli di spesa e rendiconti per i capitoli di bilancio amministrati dalla « divisione ».

Divisione VII. — *Fotoriproduzione e restauro:*

Studio e selezione dei mezzi e delle tecniche della fotoriproduzione, di quelle autografiche ed elettroniche applicate alla documentazione archivistica; programmi operativi e norme di impiego delle tecniche reprografiche; gestione e coordinamento tecnico-amministrativo e contabile delle sezioni e laboratori della divisione; media e grande meccanizzazione; istruttoria tecnica delle richieste di du-

plicazione degli archivi delle amministrazioni statali e degli enti pubblici; segreteria della commissione per la fotoriproduzione dei documenti; studio e sperimentazione dei mezzi, delle strutture e delle tecniche per la conservazione, il condizionamento ed il restauro dei documenti archivistici; norme di impiego e programmi operativi; gestione e coordinamento tecnico e amministrativo dei laboratori di legatoria, restauro e cartotecnica e degli impianti di disinfezione; impegni di spesa e autorizzazioni di pagamento per i capitoli di bilancio di competenza.

*Segreteria del Consiglio superiore degli archivi e della Giunta del consiglio.*

*Servizio ispettivo.*

L'incarico di sostituire il direttore generale degli archivi di Stato è affidato ad un consigliere ministeriale aggiunto dei ruoli degli archivi di Stato.

ART. 11.

*(Comitati di coordinamento)*

Possono essere istituiti, nell'ambito del Ministero, appositi comitati di coordinamento per questioni che interessino la competenza di più direzioni generali o per specifici settori di attività.

Detti comitati sono istituiti con decreto del ministro, che ne stabilisce, altresì, la composizione.

ART. 12.

*(Attività di ricerca e studi)*

L'attività di ricerca, di studio e di programmazione, per le esigenze dei settori di competenza dell'amministrazione dell'interno, consiste prevalentemente:

— negli studi e sperimentazioni scientifiche dei mezzi delle strutture e delle tecniche, effettuati da parte degli appositi centri ed istituti specializzati operanti nell'ambito del Ministero;

— nelle ricerche e negli studi di carattere specifico, che interessino le singole direzioni generali;

— nella stesura dei programmi per attuare le iniziative decise dall'amministrazione;

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

— nell'elaborazione di studi e progetti, nella raccolta di documenti, nella stesura di relazioni necessarie agli uffici centrali e periferici, su problemi da approfondire e attività da promuovere in vista di tempestiva ed organica azione.

Essa, oltre che da parte dei suddetti centri ed istituti, viene svolta a cura dei competenti uffici delle singole direzioni generali, per i rispettivi settori.

Le spese per l'attività, di cui ai precedenti commi, gravano su apposito capitolo di bilancio, il cui stanziamento viene ripartito annualmente dal ministro tra le predette attività.

## ART. 13.

*(Ufficio crittografico e cifra)*

Il ministro, sentito il consiglio di amministrazione, stabilisce con suo decreto le norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio crittografico e cifra.

Al suddetto ufficio è addetto, per l'espletamento dei compiti di direzione e di assistenza tecnica, personale appartenente alla carriera di concetto amministrativa dell'amministrazione civile dell'Interno, che abbia superato un apposito corso di specializzazione ed al quale viene attribuita, con decreto del ministro, la qualifica di crittografo-decifratore.

## ART. 14.

*(Scuola superiore di polizia ed istituti d'istruzione)*

La scuola superiore di polizia, per il personale dei ruoli della pubblica sicurezza, provvede ad effettuare i corsi, di cui all'articolo 150 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nonché quelli, di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 1959, n. 1083.

Essa, inoltre, promuove e compie studi e ricerche connesse alle proprie finalità istituzionali.

La scuola è diretta da un funzionario avente qualifica di questore. Esercita le funzioni di vice direttore un funzionario con qualifica di vice questore, che provvede anche al coordinamento dei corsi.

Con decreto ministeriale sono incaricati dell'insegnamento presso la suddetta scuola, professori universitari, magistrati, funzionari direttivi dell'amministrazione statale, ufficiali delle forze armate ed altri esperti altamente qualificati.

Gli istituti di istruzione per gli appartenenti al corpo delle guardie di pubblica sicurezza comprendono l'accademia, le scuole ed i centri di addestramento. La scuola tecnica di polizia ha, alle proprie dipendenze, la banda musicale del corpo.

Gli istituti di cui al precedente comma provvedono alla preparazione, all'istruzione, all'aggiornamento ed alla specializzazione del personale del corpo e sono dirette da ufficiali superiori del corpo stesso, salvo quanto previsto dai successivi commi.

Le scuole di polizia giudiziaria, amministrativa ed investigativa e i centri di addestramento della polizia di frontiera e di quella ferroviaria provvedono allo svolgimento di corsi di specializzazione tecnico-professionale e sono dirette da funzionari con qualifica di vice questore.

L'ordinamento, le attività addestrative e didattiche ed il funzionamento della scuola superiore di polizia e degli altri istituti di istruzione, di cui al presente articolo, sono disciplinati con appositi regolamenti, da approvarsi con decreti del ministro dell'interno; restano, comunque, salve le particolari disposizioni vigenti per la scuola superiore di polizia e l'accademia del corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Le scuole e gli istituti, di cui al presente articolo, operano alle dirette dipendenze della direzione generale della pubblica sicurezza.

## ART. 15.

*(Uffici speciali di pubblica sicurezza)*

Agli uffici speciali di pubblica sicurezza istituiti presso la presidenza della Repubblica, la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, la presidenza del Consiglio dei ministri ed i Ministeri degli affari esteri, dell'interno, dei trasporti e dell'aviazione civile, delle poste e telecomunicazioni, del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione, nonché presso il Vaticano, sono preposti funzionari con qualifica di questore.

Gli uffici speciali, di cui al presente articolo, dipendono direttamente dalla direzione

generale della pubblica sicurezza ed al loro coordinamento, ove occorra, può essere preposto un funzionario con qualifica di ispettore generale capo.

ART. 16.

*(Nuclei criminalpol)*

I nuclei interprovinciali criminalpol, istituiti per il coordinamento periferico dei servizi di polizia criminale, dipendono direttamente dalla direzione generale della pubblica sicurezza.

ART. 17

*(Biblioteca)*

La biblioteca del Ministero raccoglie, oltre ad opere di consultazione generale, quelle interessanti le attribuzioni istituzionali dei diversi servizi del Ministero dell'interno.

Studia i criteri per l'organizzazione e la composizione delle biblioteche delle prefetture e le rifornisce delle pubblicazioni, che non siano da esse direttamente acquistate.

Cura la pubblicazione di rassegne e bollettini bibliografici.

Al funzionamento della biblioteca del Ministero, diretta da un funzionario della carriera direttiva amministrativa dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione, provvede personale della carriera di concetto della stessa amministrazione.

ART. 18

*(Uffici traduttori interpreti)*

Per le esigenze di traduzione di atti provenienti o da trasmettere all'estero, in relazione anche ad impegni derivanti dalle vigenti convenzioni internazionali, è istituito, presso la direzione generale dell'organizzazione amministrativa degli affari generali e del personale, un ufficio dei traduttori-interpreti, al quale è assegnato personale della carriera di concetto amministrativa dell'amministrazione civile dell'interno, specialmente qualificato nella conoscenza delle lingue straniere.

Ai fini di cui sopra, possono essere indetti, per l'accesso alla qualifica iniziale del

ruolo organico della suddetta carriera, separati concorsi, nei quali, con apposite prove scritte ed orali, in aggiunta a quelle previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, viene accertato il possesso della perfetta conoscenza di una o più lingue straniere.

A coloro che accedono al ruolo organico del personale della carriera di concetto amministrativa dell'amministrazione civile dell'interno, mediante i concorsi separati, di cui al precedente comma, è attribuita, con decreto del ministro, la qualifica di traduttore-interprete.

Analoga qualifica è conferita agli impiegati della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno già in servizio, che superino gli esami finali di corsi di lingue straniere appositamente organizzati dall'amministrazione.

Il personale dell'ufficio dei traduttori ed interpreti, con decreto del ministro, può essere anche distaccato alle dipendenze dirette di altri uffici dell'amministrazione che, per speciali compiti, ne abbiano necessità.

ART. 19

*(Ufficio studi e pubblicazione archivi di Stato)*

Nell'ambito della direzione generale degli archivi di Stato, l'ufficio studi e pubblicazione effettua gli studi e le sperimentazioni tecniche relativi alla conservazione, tutela e valorizzazione scientifica del patrimonio storico, documentario e archivistico nazionale e predispone la normativa per l'organizzazione e il funzionamento degli archivi pubblici e privati.

Al detto ufficio compete, altresì, la programmazione, la predisposizione e la stampa delle pubblicazioni edite direttamente a cura dell'amministrazione degli archivi di Stato, in collaborazione con istituti scientifici italiani e stranieri ed in esecuzione di accordi culturali internazionali.

L'Ufficio provvede, infine, all'acquisizione, all'esame ed allo studio di pubblicazioni e di altra documentazione nazionale e straniera, interessante l'amministrazione archivistica.

Presso l'ufficio stesso hanno sede la segreteria del comitato per le pubblicazioni del consiglio superiore degli archivi e la segreteria della Commissione nazionale per la pubblicazione dei carteggi del conte di Cavour.



## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

All'attività dell'ufficio studi e pubblicazioni sono addetti consiglieri ministeriali aggiunti ed altri dirigenti degli archivi di Stato.

## ART. 20

*(Ispettorato generale di amministrazione)*

All'ispettorato generale di amministrazione sono assegnati prefetti di prima classe e prefetti in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1959, n. 844.

Il più anziano dei prefetti di prima classe, ad esso assegnati, ne assume la direzione.

Il capo dell'ispettorato generale di amministrazione fa parte del consiglio di amministrazione del personale e riferisce direttamente al ministro su ogni questione attinente l'organizzazione ed il funzionamento dell'ispettorato generale, nonché, con relazioni annuali, sull'andamento generale dei servizi ispettivi.

Ai componenti dell'ispettorato generale di amministrazione possono essere conferite la rappresentanza del Ministero dell'interno in commissioni, consigli e comitati, nonché altri speciali compiti.

All'ispettorato generale di amministrazione sono, altresì, assegnati vice prefetti ed ispettori generali di ragioneria, i quali, per esigenze particolari, possono essere distaccati, anche a tempo indeterminato, presso le singole direzioni generali.

Il ministro, su richiesta del capo dell'ispettorato generale di amministrazione, può disporre che funzionari dell'ispettorato generale della pubblica sicurezza o di quello degli archivi di Stato, affianchino gli ispettori generali di amministrazione nell'esecuzione di ispezioni od inchieste.

Il ministro può, altresì, conferire incarichi ispettivi ad altri funzionari, non appartenenti all'ispettorato generale, esperti in speciali materie.

## ART. 21

*(Ispettori generali di ragioneria)*

Gli ispettori generali di ragioneria, oltre a collaborare alle ispezioni amministrative effettuate dagli ispettori generali di amministrazione, svolgono singolarmente ispezioni straordinarie di natura finanziaria e contabile.

Alle dirette dipendenze del direttore generale degli affari generali e del personale, provvedono, altresì:

a) a periodiche ispezioni amministrativo-contabili ai servizi di ragioneria delle prefetture;

b) alle verifiche amministrativo-contabili alle prefetture, ai comandi provinciali dei vigili del fuoco ed agli uffici periferici della pubblica sicurezza, disposte ai sensi dell'articolo 29 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, in collaborazione con gli ispettori di finanza del Ministero del tesoro.

## ART. 22

*(Ispettorato generale di pubblica sicurezza)*

L'ispettorato generale, costituito presso la direzione generale della pubblica sicurezza, alle dirette dipendenze del capo della polizia, provvede ai compiti ispettivi concernenti i servizi dell'amministrazione della pubblica sicurezza ed, in particolare, effettua rilevazioni od indagini tecniche presso gli uffici, istituti ed enti dipendenti o vigilati da detta amministrazione al fine di constatarne il regolare andamento, ovvero di promuovere la adozione dei provvedimenti necessari a conseguire la maggiore efficienza dei servizi.

Al suddetto ispettorato generale sono assegnati funzionari direttivi dell'amministrazione della pubblica sicurezza, con qualifica di ispettore generale capo e di questore.

Per particolari esigenze ispettive possono essere temporaneamente distaccati, alle dirette dipendenze del capo della polizia, ispettori generali di amministrazione.

## ART. 23

*(Servizi ispettivi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza)*

I servizi ispettivi, per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono assicurati, alle dirette dipendenze del Capo della polizia, dall'ispettorato del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dalle circoscrizioni e dalle zone.

L'ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in particolare, oltre ad esercitare le altre funzioni demandategli da leggi e regolamenti, assicura la vigilanza sulla di-

sciplina, sull'addestramento tecnico e sull'efficienza operativa dei reparti, anche in vista del loro concorso ad operazioni ed a servizi militari.

Il ministro dell'interno, per le esigenze suddette, stabilisce, con proprio decreto, il numero e la dislocazione delle circoscrizioni e zone, ferme restando le disposizioni vigenti per le altre attività inerenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ad esse mandate.

ART. 24

(Organi collegiali)

Nulla è innovato per quanto concerne l'ordinamento ed il funzionamento degli organi collegiali costituiti presso il Ministero dell'interno, salvo quanto previsto dal successivo articolo 27.

ART. 25

(Consiglio nazionale assistenza pubblica)

Il Consiglio nazionale per l'assistenza pubblica è presieduto dal ministro dell'interno o, per sua delega, da un sottosegretario di Stato per l'interno ed è composto:

a) da un sottosegretario di Stato per ciascuna delle seguenti amministrazioni: Ministero degli affari esteri; Ministero del bilancio e della programmazione economica; Ministero di grazia e giustizia; Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Ministero della pubblica istruzione; Ministero della sanità; Ministero del tesoro;

b) da cinque assessori regionali preposti ai servizi assistenziali;

c) dal direttore generale dell'assistenza pubblica;

d) dal direttore generale dell'amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali;

e) da tre esperti in materia assistenziale, nominati dal ministro dell'interno.

Un funzionario della direzione generale dell'assistenza pubblica esercita le funzioni di segretario.

Il Consiglio nazionale è nominato con decreto del ministro dell'interno ed elegge nel suo seno il vice presidente.

I componenti, di cui alla lettera b), sono sostituiti, nei successivi tre quinquenni, dagli assessori preposti ai servizi assistenziali delle

altre regioni; i componenti di cui alla lettera c) durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

Il Consiglio formula proposte ai fini della programmazione e del coordinamento, a livello nazionale, delle attività assistenziali pubbliche e private.

Esprime, altresì, parere in ordine:

1) agli elementi occorrenti al ministro del bilancio e della programmazione economica ai fini del programma economico nazionale per quanto concerne il settore assistenziale e dei servizi sociali;

2) a problemi generali inerenti all'assistenza pubblica o privata, che il ministro dell'interno, altri ministri, le regioni, ovvero organismi assistenziali a carattere nazionale, ritengano di sottoporre all'esame del Consiglio.

TITOLO II.

AMMINISTRAZIONE PERIFERICA

ART. 26

(Uffici periferici)

Salvo quanto previsto dagli articoli seguenti, nulla è innovato per quanto concerne l'ordinamento e le attribuzioni degli organi periferici del Ministero dell'interno, che non siano state trasferite o delegate alle regioni e non siano modificate dagli altri decreti adottati ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

ART. 27

(Ordinamento delle prefetture)

Le prefetture della Repubblica sono ordinate come segue:

*Ufficio di Gabinetto:* con i compiti di cui all'allegato I del Regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, e successive modificazioni ed integrazioni.

Divisione I. — *Affari generali, organizzativi e del contenzioso:* affari generali; polizia amministrativa; provvedimenti sanzionatori di illeciti amministrativi (depenalizzazione); provvedimenti contingibili ed urgenti; affari contenziosi; patenti di guida; cittadinanza e stato civile; legalizzazioni; organizzazione e

metodi di lavoro; locali per gli uffici periferici del Ministero dell'interno e accasermamento forze di polizia; biblioteca e documentazione; economato; enti pubblici e privati; segretari provinciali e comunali; affari di culto e del fondo per il culto; esattorie comunali e ricevitorie provinciali; relazioni pubbliche; segreteria degli organi collegiali operanti in prefettura.

Divisione II. — *Affari economici e sociali:* situazione economica, sociale e occupazionale della provincia e stato dei servizi pubblici; sviluppo economico-sociale della provincia; piani di coordinamento e di intervento per la protezione civile; attività di soccorso e di assistenza in occasione di pubbliche calamità ed altre attività assistenziali di competenza statale; attrezzatura del territorio e tutela dell'ambiente; problemi della gioventù; espropriazioni, requisizioni e occupazioni d'urgenza; viabilità e circolazione stradale; provvedimenti attribuiti alle prefetture, nell'interesse di altri Ministeri; studi e coordinamento in materia di assistenza sociale; ogni altro affare economico e sociale di competenza dell'amministrazione dell'interno.

*Ufficio provinciale elettorale e dei servizi ispettivi:* adempimenti relativi alle consultazioni elettorali e ai referendum popolari; vigilanza sull'applicazione delle norme sull'elettorato attivo e sulla tenuta delle liste e degli schedari elettorali; materiale elettorale; anagrafe e censimenti; servizi ispettivi.

*Ufficio di ragioneria:* contabilità erariali; consulenza tecnica in materia finanziaria e contabile; Cassa di previdenza ed assistenza per il personale degli enti locali; contabilità degli enti morali; conto corrente con la tesoreria provinciale e conti correnti per ciascun servizio; contabilità del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; contabilità riguardanti il personale, i beni ed i servizi degli ispettorati di zona e dei comandi provinciali dei vigili del fuoco; amministrazione foglio annunci legali.

Il vice prefetto, oltre a sostituire il prefetto nei casi di assenza, impedimento o temporanea vacanza, lo coadiuva nel sovrintendere a tutti gli uffici della prefettura.

Le funzioni di capo di gabinetto sono attribuite a funzionari della carriera direttiva amministrativa dell'amministrazione civile dell'interno, salvo che nelle sedi di maggiore

importanza, nelle quali le funzioni stesse sono attribuite ad un vice prefetto.

Nelle prefetture aventi sede nei capoluoghi di regione l'ufficio provinciale elettorale e dei servizi ispettivi è diretto da un vice prefetto; nelle altre prefetture al predetto ufficio è preposto il vice prefetto ispettore dirigente la I divisione.

Gli uffici di ragioneria sono diretti da funzionari della carriera direttiva di ragioneria dell'amministrazione civile dell'interno. Nelle prefetture aventi sede nei capoluoghi di regione, i predetti uffici, cui è attribuito anche il riscontro amministrativo sui rendiconti dei funzionari delegati dell'amministrazione dell'interno operanti nella regione, sono diretti da un ispettore capo di ragioneria dell'amministrazione civile dell'interno.

ART. 28

(*Funzioni statali decentrate e delegate*)

La prefettura è anche organo di decentramento nella provincia per i servizi amministrativi di quelle amministrazioni statali che non hanno propri uffici provinciali e può esercitare, per delega, funzioni demandate da altre amministrazioni statali, anche per oggetti definiti e per tempo limitato.

Presso le prefetture possono, altresì, essere indette conferenze di servizi per l'esame di problemi che comportino esigenze di soluzioni unitarie.

ART. 29

(*Pubbliche relazioni*)

La prefettura promuove e svolge ogni attività intesa a facilitare i rapporti tra i cittadini e la pubblica amministrazione, mediante un adeguato servizio di documentazione e di informazione, nonché di assistenza per l'espletamento di pratiche amministrative.

Il suddetto servizio si svolge, secondo le modalità che saranno disciplinate mediante apposito regolamento, con la collaborazione degli uffici pubblici della provincia, i quali forniscono i dati e gli elementi necessari.

Qualora vengano denunziate irregolarità od altre disfunzioni nell'attività della pubblica amministrazione, il prefetto segnala gli inconvenienti rilevati alle competenti autorità.

ART. 30

*(Riconoscimento persone giuridiche private)*

Il riconoscimento agli enti, di cui all'articolo 12, secondo comma, del codice civile, è dato dal prefetto con decreto da adottarsi udito il parere del Comitato, di cui al successivo articolo 35 nonché dell'organo locale dell'amministrazione interessata all'attività, che la persona giuridica è destinata a svolgere.

Con le stesse forme sono adottati dal prefetto, per i predetti enti, i provvedimenti demandati al Presidente della Repubblica e alla autorità governativa dalle vigenti disposizioni.

ART. 31

*(Acquisti delle persone giuridiche)*

L'autorizzazione governativa, prescritta dalle vigenti disposizioni di legge per l'acquisto dei beni immobili, per l'accettazione di donazioni o eredità, e per il conseguimento dei legati da parte delle persone giuridiche pubbliche o private, è data dal prefetto della provincia, in cui l'ente ha sede, sentito il Comitato, di cui al successivo articolo 35.

L'autorizzazione può essere negata, in tutto o in parte, per gravi motivi attinenti la circolazione dei beni o nell'interesse dei successibili *ex lege* del testatore.

Nulla è innovato a quanto previsto dagli articoli 21 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968.

ART. 32

*(Definitività dei provvedimenti prefettizi)*

Tutti i provvedimenti adottati dal prefetto, per i quali non sia specificamente previsto ricorso ad autorità superiori, sono definitivi.

ART. 33

*(Organi collegiali della prefettura)*

Gli organi collegiali presieduti dal prefetto a norma delle vigenti disposizioni hanno sede presso la prefettura.

Il consiglio di prefettura e la giunta provinciale amministrativa sono soppressi.

Presso la prefettura è istituito un comitato consultivo con i seguenti compiti:

a) esprimere i pareri previsti dagli articoli 32 e 33 del presente decreto;

b) esercitare le attribuzioni nelle materie già di competenza della giunta provinciale amministrativa in sede di tutela e del consiglio di prefettura, che non siano state trasferite ad altri organi;

c) esprimere pareri, a richiesta del prefetto, su ogni altro affare amministrativo.

Il comitato consultivo è nominato dal prefetto, che lo presiede, ed è composto:

- dai funzionari preposti alle divisioni ed all'ufficio di ragioneria della prefettura, nonché da un medico e da un ingegnere civile designati dalla competente regione.

Può essere richiesta la collaborazione, in relazione a particolari affari, anche dei rappresentanti di altri uffici statali della provincia.

Una sezione speciale del comitato consultivo esercita le attribuzioni demandate alla sezione speciale per i tributi locali della giunta provinciale amministrativa.

La sezione speciale del comitato consultivo dura in carica quattro anni e ha la composizione prevista dall'articolo 283 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261.

ART. 34

*(Uffici di questura)*

La questura, istituita in ogni capoluogo di provincia, alle dipendenze del prefetto, è retta da un funzionario di pubblica sicurezza con qualifica di questore.

Nelle città capoluogo di regione o, comunque, di particolare importanza, la direzione della questura può essere affidata anche ad un funzionario con qualifica di ispettore generale capo.

La sostituzione del questore, in caso di assenza, di impedimenti o di temporanea vacanza è attribuita ad un vice questore il quale altresì sovrintende ai servizi di polizia giudiziaria e di polizia amministrativa.

A ciascuna questura è inoltre applicato un vice questore per la direzione dei servizi esterni e di ordine pubblico.

Nelle sedi di capoluogo di regione o di particolare importanza, le questure sono ripartite nelle seguenti divisioni, alle quali sono preposti funzionari con qualifica di vice questore:

- divisione sicurezza interna;
- Divisione polizia giudiziaria;

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- Divisione investigativa;
- Divisione polizia amministrativa;
- Divisione stranieri.

Le ispettrici-capo del Corpo della polizia femminile sono preposte all'ufficio di polizia femminile delle questure di particolare importanza.

## ART. 35

*(Vice questori con qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria)*

Ai vice questori che siano preposti ai nuclei interprovinciali di coordinamento dei servizi di polizia criminale, alle divisioni investigative delle questure, nonché ai distretti ed agli uffici distaccati di pubblica sicurezza, è attribuita la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, per il periodo in cui essi ricoprono effettivamente tali incarichi.

## ART. 36

*(Organizzazione ed impiego delle forze territoriali e delle forze mobili di pubblica sicurezza)*

Le forze territoriali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono inquadrare, al comando di ufficiali superiori, in reparti, che, secondo la consistenza organica, si distinguono in raggruppamenti ed in gruppi.

Le suddette forze, nell'assolvimento dei propri compiti, dipendono direttamente dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza.

I reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza costituenti le forze mobili, operano, invece, alle dirette dipendenze del Ministero.

## ART. 37

*(Servizi di polizia di frontiera)*

I servizi di polizia di frontiera sono svolti, alle dirette dipendenze della direzione generale della pubblica sicurezza, da appositi uffici, che garantiscono la regolarità del transito di persone e cose alle frontiere terrestri, marittime ed aeree.

Gli uffici di polizia di frontiera terrestre si distinguono in uffici di zona, di settore e di valico.

Gli uffici di zona, diretti da funzionari con qualifica di questore, hanno, di norma, circoscrizione corrispondente alla frontiera terrestre con ciascuno Stato confinante e coordinano l'azione dei dipendenti uffici di settore e di valico.

Gli uffici di settore hanno giurisdizione su determinati valichi di frontiera. Ai più importanti di essi sono preposti funzionari con qualifica di vice questore.

Gli uffici di polizia di frontiera marittima ed aerea sono diretti da funzionari con qualifica di vice questore se istituiti presso porti ed aeroporti di particolare importanza.

## ART. 38

*(Servizi di polizia stradale)*

I servizi di polizia stradale, di cui al testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono svolti, alle dirette dipendenze della direzione generale della pubblica sicurezza, da appositi organi, cui sono preposti ufficiali e sottufficiali ed ai quali è assegnato personale specializzato appartenente al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonché dalle sezioni del servizio aereo della pubblica sicurezza.

I servizi della polizia stradale si articolano in compartimenti, sezioni, sottosezioni, distaccamenti e posti mobili.

## ART. 39

*(Servizi di polizia ferroviaria e postale)*

Gli uffici di pubblica sicurezza presso le direzioni compartimentali delle ferrovie dello Stato dipendono direttamente dalla direzione generale della pubblica sicurezza.

Gli uffici ed i posti di polizia postale presso le direzioni provinciali poste e telegrafi svolgono le funzioni di pubblica sicurezza nell'ambito dei servizi postali e delle telecomunicazioni.

## ART. 40

*(Scuole centrali antincendi e di protezione civile)*

Le scuole centrali antincendi e di protezione civile provvedono all'addestramento, alla qualificazione ed al perfezionamento del

personale dell'amministrazione della protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Dette scuole provvedono, altresì, alla preparazione delle unità antincendi per le forze armate e curano l'istruzione e l'addestramento in materia di protezione civile per i cittadini che volontariamente collaborano ai relativi servizi.

Alle scuole centrali antincendi è preposto un ispettore generale dei ruoli della protezione civile e dei servizi antincendi.

Ciascuna scuola è diretta da un ispettore capo dei suddetti ruoli.

ART. 41

*(Centro studi ed esperienze)*

Il centro studi ed esperienze:

a) provvede a studi, ricerche e sperimentazioni di preminente valore tecnico e scientifico interessanti i servizi di prevenzione e di soccorso di competenza dell'amministrazione;

b) provvede ad effettuare prove e controlli su macchinari, materiali, attrezzature ed apparecchiature interessanti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o enti pubblici e privati;

c) cura la raccolta, il coordinamento e la divulgazione di tutte le informazioni tecnico-scientifiche italiane e straniere, interessanti i servizi antincendi, anche attraverso apposite pubblicazioni culturali;

d) collabora con le scuole centrali antincendi, all'attività didattico-sperimentale per il personale che frequenta i corsi presso dette scuole.

Il centro è diretto da un ispettore generale dei ruoli della protezione civile e dei servizi antincendi.

Nell'ambito del centro, operano laboratori specializzati, cui sono preposti ispettori capi dei suddetti ruoli.

ART. 42

*(Ordinamento delle scuole centrali antincendi e del centro studi ed esperienze)*

L'ordinamento, l'attività addestrativa, didattica e di ricerca, nonché il funzionamento

delle scuole centrali antincendi e del centro studi ed esperienze, sono disciplinate con appositi regolamenti, da approvarsi con decreto del ministro dell'interno.

TITOLO III.

AMMINISTRAZIONE PER LE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI ITALIANE ED INTERNAZIONALI

ART. 43

*(Ordinamento)*

Salvo quanto previsto nei successivi articoli, nulla è innovato alle vigenti norme, relative all'amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali.

ART. 44

*(Attribuzioni)*

L'amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali:

— promuove e svolge attività di studio e di ricerca in materia di servizi sociali;

— adotta iniziative per la sperimentazione e lo sviluppo di nuove tecniche nel settore dei servizi sociali;

— esercita funzioni di consulenza specializzata per gli organismi, che operano nel settore dei servizi sociali;

— assicura i collegamenti con gli organismi assistenziali stranieri ed internazionali, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1953, n. 296;

— cura la gestione del fondo, di cui all'articolo 5 dell'accordo 12 novembre 1947, approvato e reso esecutivo con decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 1019;

— provvede all'assistenza dei profughi stranieri in esecuzione degli accordi internazionali approvati con la legge 25 giugno 1952, n. 907, e con legge 16 aprile 1953, n. 395;

— collabora all'azione di soccorso alle popolazioni colpite da calamità naturali, mediante l'impiego di operatori tecnici e l'attuazione di altri interventi specializzati.

## ART. 45

*(Organi rappresentativi e deliberanti)*

Le funzioni che le norme in vigore attribuiscono al presidente dell'AAI sono trasferite al ministro dell'interno.

Il comitato amministrativo dell'AAI è costituito con decreto del ministro dell'interno, che lo presiede, ed è composto:

- da un esperto in materia di assistenza sociale;
- da un magistrato della Corte dei conti, designato dal presidente della corte stessa;
- dal segretario generale della programmazione;
- da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri: degli affari esteri, di grazia e giustizia, del lavoro e previdenza sociale, della pubblica istruzione, della sanità, del tesoro;
- dal direttore generale dell'AAI;
- dal direttore generale dell'assistenza pubblica e da altro direttore generale del Ministero dell'interno;
- da due rappresentanti delle regioni a statuto speciale e da tre delle regioni a statuto ordinario.

I rappresentanti ministeriali sono designati dai rispettivi ministri e quelli delle regioni sono nominati dal ministro dell'interno tra le persone che vengono designate dai presidenti delle giunte regionali.

I membri non di diritto del comitato durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

## ART. 46

*(Attribuzioni del comitato amministrativo)*

Il comitato dell'AAI:

- delibera il bilancio e il conto consuntivo della spesa;
- approva i programmi generali di attività;
- delibera le norme amministrativo-contabili di gestione;
- amministra il fondo di cui all'articolo 5 dell'accordo internazionale 12 novembre 1947

approvato con decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 1019;

- delibera in ordine agli acquisti immobiliari e all'accettazione di donazioni e legati ai sensi dell'articolo 3, comma secondo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 settembre 1947, n. 1006;

- stabilisce i criteri per il conferimento di incarichi a carattere temporaneo, ai sensi della legge 9 aprile 1953, n. 296.

## ART. 47

*(Controlli)*

La Corte dei conti esercita il controllo consuntivo sulla gestione dei fondi assegnati all'AAI dal Ministero del tesoro.

A tal fine l'AAI presenta alla Corte dei conti, allo scadere di ogni trimestre, un rendiconto delle spese effettuate.

Resta fermo il disposto dell'articolo 7, comma secondo, della legge 12 agosto 1962, numero 1340.

Lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'AAI è presentato all'approvazione del Parlamento in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Il conto consuntivo è allegato in appendice al rendiconto generale dello Stato.

## ART. 48

*(Consiglio di amministrazione e commissione di disciplina)*

Le funzioni di consiglio di amministrazione per il personale dell'AAI sono svolte dal Consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, del quale è chiamato a far parte il direttore generale dell'AAI.

Alle adunanze del consiglio di amministrazione, quando esercita le funzioni di cui al primo comma, i rappresentanti del personale chiamati a parteciparvi ai sensi dell'articolo 146, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1947, n. 3, sono prescelti fra quello appartenente ai ruoli dell'amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali, con le modalità e nel numero previsti dall'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

La commissione di disciplina del Ministero dell'interno esercita le sue funzioni anche nei riguardi del personale dell'AAI.

ART. 49

(Direzione generale dell'AAI)

La direzione generale dell'amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali è ordinata come segue:

Divisione I. — *Affari patrimoniali.*

Gestione delle entrate; amministrazione dei beni patrimoniali mobiliari e immobiliari; centro elettronico.

Divisione II. — *Studi, documentazioni e affari giuridici.*

Studi inerenti allo sviluppo delle attività assistenziali e sociali; rilevazioni statistiche; pubblicazioni di carattere tecnico-assistenziale; documentazione, relazioni, ecc., per organismi nazionali e internazionali; consulenza per convenzioni, contratti; questioni legali connesse ad acquisti e locazioni immobiliari.

Divisione III. — *Affari generali.*

Organizzazione e metodi; servizi generali; carriera, stato giuridico e trattamento economico del personale in attività ed in quiescenza.

Divisione IV. — *Lavori.*

Realizzazione di nuove opere; lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Divisione V. — *Attività sociali.*

Rapporti con organismi internazionali e realizzazione di programmi di assistenza tecnica internazionale; attività di consulenza specializzata a richiesta di organismi pubblici, nazionali e locali, in materia di servizi sociali; preparazione del personale addetto ad attività sociali.

Divisione VI. — *Gestioni assistenziali.*

Organizzazione sperimentale di servizi sociali; interventi di emergenza; attività erogative connesse allo sviluppo dei servizi.

Divisione VII. — *Assistenza profughi stranieri.*

Organizzazione e gestione dei centri di assistenza ai rifugiati; assistenza ai profughi inseriti nella comunità nazionale; collegamento con l'UNHCR e con altri organismi preposti all'assistenza dei profughi; attuazione di programmi di emigrazione individuali e di massa, in collaborazione con il CIME.

Divisione VIII. — *Ragioneria.*

Predisposizione dello schema del bilancio di previsione; variazioni di bilancio; accertamento e riscossione delle entrate; scritturazioni contabili e controlli sugli atti di impegno; pagamento delle spese; predisposizione dei rendiconti delle spese per l'esame della Corte dei conti; proposte di discarico per il comitato amministrativo dell'AAI.

ART. 50

(Organi periferici)

L'AAI, per l'espletamento dei propri compiti, si avvale anche di uffici regionali, con sede nel capoluogo di regione.

Per far fronte a straordinarie esigenze connesse all'esecuzione di particolari programmi, possono essere istituiti, con decreto del ministro, sentito il comitato di cui all'articolo 43, uffici locali a carattere temporaneo.

Al funzionamento dei suddetti uffici si provvede con le ordinarie dotazioni organiche del personale dei ruoli dell'AAI.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 51

Il numero delle sezioni e le rispettive competenze degli organi centrali e periferici previsti dal presente decreto, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'interno.

Dopo la prima applicazione della presente legge, il numero e le competenze delle divisioni sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro per l'interno e con il ministro per il tesoro.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.



ALLEGATO E

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PAGINA BIANCA

CAPO I

ORDINAMENTO DEL MINISTERO

ART. 1.

Lo Stato esercita a mezzo del Ministero dei lavori pubblici le funzioni e le attività ad esso spettanti, in base alle norme vigenti, in materia di opere pubbliche, di acque e di difesa del suolo, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di opere marittime, di edilizia pubblica ed abitativa e di pianificazione territoriale, ad eccezione di quelle trasferite o delegate alle Regioni od attribuite dalla legge ad altre amministrazioni.

A tal fine, il Ministero predetto promuove ed adotta nell'ambito della propria competenza, i provvedimenti necessari all'attuazione dei compiti che la legge gli attribuisce ed assicura, avvalendosi anche dei commissari del Governo, con atti di indirizzo e coordinamento eventualmente necessari, il rispetto, pure nelle attività svolte dalle Regioni nelle suddette materie, delle esigenze connesse agli interessi generali dello Stato o di più Regioni, anche in relazione agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali.

ART. 2.

Sono organi dell'amministrazione dei lavori pubblici:

- il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

- il Consiglio di amministrazione;
- il Comitato permanente di coordinamento;
- gli uffici centrali;
- gli uffici decentrati;
- gli uffici operativi.

ART. 3.

Il Ministero dei lavori pubblici è articolato nelle seguenti direzioni generali:

1. - *Direzione generale per la pianificazione territoriale*, con il compito di attendere alla elaborazione degli indirizzi e degli obiettivi di assetto territoriale ed agli studi e ricerche relativi; alla tutela dei beni paesistici, ambientali ed ecologici; alla definizione degli *standards* urbanistici ed edilizi; al coordinamento ed indirizzo delle attività regionali in materia di pianificazione territoriale; alla verifica della congruenza interregionale dei piani territoriali di coordinamento e della loro rispondenza agli obiettivi generali dell'assetto del territorio a livello nazionale, in riferimento anche al programma di sviluppo economico nazionale; alla formazione e tenuta dell'albo nazionale degli esperti di pianificazione territoriale; agli studi e proposte per il coordinamento dell'azione amministrativa nel settore della pianificazione; ai rapporti con il Ministero del bilancio e della programmazione economica ai fini della formazione del

programma economico; ai rapporti con altre amministrazioni dello Stato e con enti di settore in relazione alle attività di pianificazione territoriale e urbanistica; agli studi e proposte coordinate per la formazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

2. - *Direzione generale per le acque e per la difesa del suolo*, con il compito di attendere al rilevamento delle disponibilità e dei fabbisogni d'acqua per tutti gli usi e alla redazione ed aggiornamento del catasto delle acque e delle utenze; al rilevamento, studi e ricerche idrogeologiche e idrografiche anche in rapporto alla gestione delle risorse idriche; al rilevamento, studi e ricerche sui dissesti e sulla dissestabilità del suolo e del sottosuolo; alla disciplina della utilizzazione delle acque pubbliche, superficiali e sotterranee; alla revisione e aggiornamento del piano generale degli acquedotti; alla generale sistemazione idrogeologica del suolo a mezzo di apposito piano nazionale, articolato in piani di bacino, all'aggiornamento del piano nazionale ed alla attuazione degli interventi previsti dal piano stesso, d'intesa con i competenti organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; alla classificazione e difesa delle acque ai fini della salvaguardia dall'inquinamento; alla sorveglianza idraulica e servizio di piena; al controllo e vigilanza sulla progettazione, sulla costruzione e sull'esercizio delle dighe di ritenuta; al coordinamento e vigilanza dell'attività degli enti e delle amministrazioni operanti, anche per delega o per concessione, nel settore delle competenze sopra elencate; al trasferimento e al consolidamento di abitati, coordinamento degli interventi di urgenza e opere di riparazione dei danni causati da alluvioni, piene e frane o da altre calamità naturali di estensione ed entità particolarmente gravi; agli altri servizi e competenze già affidate da precedenti leggi al Ministero dei lavori pubblici, relativamente alle materie suddette.

3. - *Direzione generale per le opere marittime*, con il compito di attendere agli studi, ricerche e rilevazioni; all'approvazione dei piani regolatori dei porti; alla escavazione dei porti, compresi l'acquisto, la costruzione, l'armamento, la gestione e la manutenzione dei mezzi effossori; alla verifica ed incentivazione dei programmi di intervento; alla vigi-

lanza sugli enti e sulle amministrazioni operanti nel settore; alla programmazione e coordinamento degli interventi per le infrastrutture ed attrezzature portuali in relazione alle funzioni proprie degli scali.

4. - *Direzione generale per l'abitazione, l'edilizia pubblica e le altre opere pubbliche statali*, con il compito di attendere alla vigilanza, verifica e incentivazione dell'attività edilizia; alle rilevazioni, studi, ricerche, sperimentazione; alla determinazione del fabbisogno abitativo, al coordinamento ed alle direttive con riferimento anche ai settori creditizio e fiscale, alla formulazione coordinata di proposte di intervento sino all'emanazione di nuove norme in materia di interventi pubblici nel settore dell'edilizia abitativa; all'intervento pubblico nell'edilizia con particolare riguardo all'industrializzazione e razionalizzazione del processo produttivo edilizio ed ai problemi del finanziamento delle infrastrutture e dei servizi connessi agli insediamenti residenziali; al coordinamento e vigilanza sugli enti e sulle amministrazioni operanti nel settore per la parte di competenza del Ministero dei lavori pubblici; alla elaborazione di *standards* abitativi; al coordinamento e alle direttive in materia di edilizia demaniale, scolastica, universitaria ed ospedaliera; all'edilizia pubblica d'interesse nazionale; alla conservazione edilizia del patrimonio storico-artistico e monumentale; agli interventi per gli edifici di culto; alla programmazione, coordinamento e direttive per le attività di ricostruzione in dipendenza di pubbliche calamità di estensione ed entità particolarmente gravi; al controllo sull'attività edilizia nelle zone sismiche; al coordinamento, direttive e vigilanza relativa alle altre opere pubbliche di competenza statale.

5. - *Direzione generale per l'organizzazione amministrativa, per il personale e per i servizi ispettivi*, con il compito di attendere alla gestione dei servizi generali dell'amministrazione centrale e di sovrintendere sugli analoghi servizi gestiti dagli organi decentrati e periferici; alla tenuta dell'albo nazionale degli appaltatori e dell'albo dei collaudatori; all'amministrazione, aggiornamento e perfezionamento del personale; al servizio pensioni; all'attività assistenziale; alla organizzazione e metodi di lavoro; alla statistica e agli impianti; ai servizi ispettivi.

## CAPO II

## DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

## ART. 4.

La direzione generale per la pianificazione territoriale è ordinata come segue:

- Divisione I. — Studi e ricerche;
- Divisione II. — Piani territoriali;
- Divisione III. — Coordinamento intersettoriale;
- Divisione IV. — Tutela dei beni paesistici ambientali ed ecologici.

## CAPO III

## DIREZIONE GENERALE PER LE ACQUE E PER LA DIFESA DEL SUOLO

## ART. 5.

La direzione generale per le acque e la difesa del suolo è ordinata come segue:

- Divisione I. — Studi per la pianificazione e la programmazione;
- Divisione II. — Sistemazione idrogeologica del suolo;
- Divisione III. — Servizio utilizzazioni idriche;
- Divisione IV. — Tutela delle acque;
- Divisione V. — Linee ed opere elettriche;
- Divisione VI. — Interventi in caso di pubblica calamità, consolidamento e trasferimento abitati.

*Servizio idrografico.*

*Servizio dighe.*

## ART. 6.

Il piano nazionale per la generale sistemazione idrogeologica del suolo è predisposto sulla base delle direttive fornite dal CIPE e sentite le Regioni.

Il piano, previ pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio superiore dell'agricoltura, è approvato con decreto del ministro dei lavori pubblici di concerto con il ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Gli aggiornamenti del piano regolatore generale degli acquedotti sono approvati dal Mi-

nistero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Gli studi, le indagini, le ricerche connessi con la elaborazione del piano nazionale per la generale sistemazione idrogeologica del suolo, con la revisione e gli aggiornamenti del piano regolatore acquedotti e con l'attività di salvaguardia dall'inquinamento, possono essere effettuati anche a mezzo di laboratori o di aree sperimentali, alla istituzione dei quali si provvede, nell'ambito del Ministero dei lavori pubblici, sentito il ministro per la ricerca scientifica.

## CAPO IV

## DIREZIONE GENERALE PER LE OPERE MARITTIME

## ART. 7.

La direzione generale per le opere marittime è ordinata come segue:

- Divisione I. — Studi e programmazione;
  - Divisione II. — Opere portuali e marittime.
- Servizio escavazione porti.*

## CAPO V

## DIREZIONE GENERALE PER L'ABITAZIONE, L'EDILIZIA PUBBLICA E LE ALTRE OPERE PUBBLICHE STATALI

## ART. 8.

La direzione generale per l'abitazione, l'edilizia pubblica e le altre opere pubbliche statali è ordinata come segue:

- Divisione I. — Studi e programmazione;
- Divisione II. — Urbanizzazione;
- Divisione III. — Finanziamenti edilizia abitativa;
- Divisione IV. — Edilizia demaniale e di culto;
- Divisione V. — Conservazione edilizia del patrimonio storico artistico e monumentale;
- Divisione VI. — Servizio per le pubbliche calamità e l'edilizia sismica;
- Divisione VII. — Altre opere pubbliche di interesse dello Stato.

ART. 9.

Nell'ambito della direzione generale dell'abitazione operano la commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, la commissione per l'impiego del fondo per l'incremento edilizio, di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 715, ed il comitato di attuazione del piano di costruzione di abitati per i lavoratori agricoli dipendenti, di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676.

CAPO VI

DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA, PER IL PERSONALE E PER IL SERVIZIO ISPETTIVO

ART. 10.

La direzione generale per l'organizzazione amministrativa, per il personale e per il servizio ispettivo è ordinata come segue:

Divisione I. — Affari generali e gestione dei fondi di finanziamento;

Divisione II. — Personale impiegatizio;

Divisione III. — Personale operaio;

Divisione IV. — Pensioni;

Divisione V. — Contratti e albi nazionali;

Divisione VI. — Servizio organizzazione e metodi.

*Servizio ispettivo.*

ART. 11.

Il servizio ispettivo centrale espleta le seguenti funzioni:

— assicura, mediante visite periodiche da parte degli ispettori ad esse assegnati, che l'attività degli uffici periferici e degli enti controllati si conformi alle direttive del Ministero dei lavori pubblici e degli altri Ministeri interessati, accertando l'efficienza e l'imparzialità dell'azione degli uffici e degli enti, rilevando deficienze, manchevolezze, ritardi, irregolarità, specie per quanto concerne l'assunzione degli impegni e l'erogazione delle spese, suggerendo direttamente ai capi degli uffici e degli enti o proponendo, agli organi centrali responsabili del settore, misure idonee ad eliminare gli inconvenienti riscontrati;

— informa il ministro sull'esito delle visite ispettive, esprimendo il proprio giudizio sulla regolarità formale e sostanziale della gestione amministrativa, sulla economicità e produttività dei servizi, sulla efficienza ed imparzialità dell'azione amministrativa;

— determina, mediante periodiche rilevazioni statistiche, i carichi di lavoro degli organi centrali e periferici, i coefficienti medi, unitari e di gruppo, di rendimento e di produttività, ai fini della razionale suddivisione dei mezzi e del personale tra i vari settori di attività e tra gli organi dell'amministrazione;

— formula al ministro proposte concrete di semplificazione e di accelerazione delle vigenti procedure in materia di lavori pubblici;

— effettua accertamenti sulla gestione generale di uffici e di enti o su particolari questioni o fatti o irregolarità, che ad esso vengono affidati dal ministro su richiesta di altri organi dell'amministrazione o di altre amministrazioni;

— compie periodici rilevamenti, avvalendosi, all'uopo, oltre che dei propri ispettori, anche dei servizi tecnico-ispettivi degli organi periferici, sull'espletamento, da parte di uffici delle Regioni, delle funzioni delegate, comunicando al ministro le proprie osservazioni e formulando proposte per gli opportuni interventi.

CAPO VII

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
E COMITATO PERMANENTE  
DI COORDINAMENTO

ART. 12.

Restano ferme le funzioni e le attribuzioni del Consiglio di amministrazione previste dalle vigenti norme salvo le competenze attribuite al Comitato permanente di coordinamento di cui al successivo articolo.

Il Consiglio di amministrazione è integrato da tre presidenti di magistrati alle acque ed alle opere pubbliche statali designati ogni due anni dal ministro dei lavori pubblici.

ART. 13.

Il Comitato permanente di coordinamento espleta le seguenti funzioni:

— coordina le attività delle direzioni generali, dei servizi e degli enti operativi nel settore di competenza del Ministero dei lavori pubblici;

— esprime il parere sui piani e sui programmi degli interventi;

— formula al ministro le proposte per l'aggiornamento della legislazione e delle direttive amministrative;

— formula le proposte per lo svolgimento, da parte degli organi dell'amministrazione dei lavori pubblici, dell'attività di indirizzo e di coordinamento nelle materie trasferite alla competenza regionale;

— cura le relazioni internazionali nel campo di attività concernenti le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici.

ART. 14.

Il Comitato permanente di coordinamento è presieduto dal ministro dei lavori pubblici ed è composto:

— dal sottosegretario di Stato del Ministero dei lavori pubblici;

— dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

— dai presidenti di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

— dai direttori generali dell'amministrazione centrale;

— dal capo dell'ufficio superiore centrale tecnico.

In caso di impedimento del ministro il Comitato è presieduto dal sottosegretario di Stato.

Alla segreteria del Comitato è preposto un funzionario della carriera direttiva del Ministero dei lavori pubblici con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

CAPO VIII

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

ART. 15.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici è costituito:

— dall'assemblea generale;

— da 4 sezioni.

L'organico del Consiglio superiore dei lavori pubblici è costituito da un presidente generale, da 4 presidenti di sezione, da un segretario generale, da 13 presidenti dei magistrati alle acque ed alle opere statali, dai provve-

ditori per il Trentino-Alto Adige e per il Friuli-Venezia Giulia, da 16 consiglieri permanenti, di cui 12 tecnici e 4 amministrativi, provenienti dai ruoli del Ministero dei lavori pubblici.

Presso la presidenza del Consiglio superiore è istituito un segretario generale del Consiglio superiore, al quale è preposto un funzionario tecnico dei ruoli dell'amministrazione dei lavori pubblici.

Il presidente generale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri.

I presidenti di sezione, i presidenti dei comitati di magistratura ed il segretario generale, sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio dei ministri, tra i funzionari tecnici delle amministrazioni dello Stato, con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale od equiparati.

I consiglieri permanenti sono nominati con decreto del Ministero dei lavori pubblici, sentito il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, tra i funzionari tecnici ed amministrativi dell'amministrazione dei lavori pubblici con qualifica di ispettore generale.

ART. 16.

L'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici è composta:

— dal presidente generale che lo presiede;

— dai presidenti dei magistrati alle acque e alle opere pubbliche statali;

— dai provveditori per il Trentino-Alto Adige e per il Friuli-Venezia Giulia;

— da 16 consiglieri permanenti appartenenti all'amministrazione dei lavori pubblici;

— da 6 consiglieri appartenenti rispettivamente ai Ministeri della sanità, agricoltura, trasporti, pubblica istruzione, marina mercantile e difesa;

— da 16 esperti designati dal presidente generale del consiglio superiore e scelti tra i professori ordinari ed incaricati nelle facoltà o scuole di ingegneria ed architettura;

— dai direttori generali del Ministero dei lavori pubblici;

— dal direttore generale dell'ANAS;

— dal segretario generale del Ministero del bilancio e della programmazione economica o da un suo delegato;

- da n. 4 consiglieri di Stato;
- da n. 4 avvocati dello Stato;
- da un rappresentante di ogni Ministero, designato dai rispettivi ministri con qualifica non inferiore ad ispettore generale ed equiparato;
- da n. 2 rappresentanti del CNEL;
- da n. 2 rappresentanti del CNR.

Fanno parte, altresì, dell'assemblea generale i provveditori alle opere pubbliche delle sedi in cui non si istituiscono i magistrati delle acque per il periodo di effettivo esercizio delle rispettive Regioni.

Il presidente generale può invitare, di volta in volta, in relazione agli argomenti da trattare, altri esperti di particolare competenza, i progettisti delle opere e dei piani da esaminare, nonché i rappresentanti delle amministrazioni interessate.

I consiglieri permanenti sono assegnati alle sezioni secondo una ripartizione disposta annualmente dal presidente generale del consiglio.

Il presidente generale, per ogni affare da sottoporre all'esame dell'assemblea, nomina, con proprio provvedimento, una commissione relatrice i cui membri, in numero non superiore a 7 unità, sono scelti tra i membri del consiglio.

Restano in vigore tutte le altre disposizioni che regolano l'ordinamento e l'attività del consiglio superiore e che non sono incompatibili con le presenti norme.

#### ART. 17.

Le sezioni del Consiglio superiore hanno le seguenti competenze:

Sezione I. — Pianificazione territoriale e problemi urbanistici connessi con l'assetto territoriale;

Sezione II. — Porti ed opere marittime, aeroporti, nuove costruzioni ferroviarie ed altre infrastrutture di trasporto in superficie e in sotterraneo;

Sezione III. — Tutela ed utilizzazione delle acque, opere idrauliche, sistemazioni idrogeologiche e difesa del suolo, dighe, produzione e distribuzione dell'energia idroelettrica, termoelettrica e nucleare.

Piano regolatore generale degli acquedotti, acquedotti interregionali.

Sezione IV. — Edilizia pubblica, storico-monumentale, altre opere pubbliche d'interesse statale.

Le sezioni sono composte:

- dal presidente;
- da 4 consiglieri permanenti;
- da 2 consiglieri appartenenti ad altre amministrazioni dello Stato;
- da un consigliere di Stato;
- da un avvocato dello Stato;
- da 4 esperti;
- dai presidenti dei magistrati alle acque e alle opere pubbliche statali;
- da rappresentanti dei Ministeri interessati agli affari iscritti all'ordine del giorno.

I direttori generali sono membri delle sezioni che trattano materie di rispettiva specifica competenza.

Il presidente della sezione può invitare, di volta in volta, in relazione agli argomenti da trattare, esperti di particolare competenza, i progettisti delle opere e dei piani da esaminare, nonché rappresentanti delle amministrazioni interessate.

Le sezioni, oltre alla trattazione degli affari generali che interessano la materia di rispettiva specifica competenza, danno parere sui progetti e sulle concessioni di competenza del Ministero dei lavori pubblici non attribuiti alla competenza dei collegi consultivi degli organi decentrati.

Per i progetti di opere di importo superiore a lire 5 miliardi, il parere è espresso dal Consiglio superiore in assemblea generale.

Per affari di particolare importanza, di competenza delle sezioni, il ministro dei lavori pubblici o il presidente generale o i singoli presidenti possono chiedere che il parere venga espresso dall'assemblea generale.

#### ART. 18.

Il servizio tecnico centrale presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici è sostituito dall'ufficio superiore centrale tecnico presso il Consiglio dei lavori pubblici.

Ad esso è preposto un dirigente tecnico dell'amministrazione dei lavori pubblici con qualifica equiparata a quella di presidente di sezione del Consiglio superiore.

All'ufficio superiore centrale tecnico spettano, oltre a quelle già previste per il servizio



tecnico centrale, le seguenti attribuzioni in materia di normativa tecnica:

- rapporto con il Consiglio nazionale delle ricerche e con gli istituti di studi e ricerche;
- studi e ricerche a carattere scientifico e tecnologico in materia di opere pubbliche;
- studi e ricerche per l'aggiornamento dei processi tecnici di produzione nei settori dell'edilizia;
- normativa per la progettazione, direzione e collaudazione delle opere pubbliche;
- studi e ricerche per l'emanazione di norme in materia di stabilità delle opere pubbliche e di tutela della pubblica incolumità;
- sperimentazione tecnica sui materiali e coordinamento modulare;
- istituzione e gestione di laboratori o centri sperimentali;
- corsi di specializzazione del personale tecnico.

ART. 19.

L'ufficio superiore centrale tecnico è ordinato come segue:

- Divisione I. — Normativa tecnica;
- Divisione II. — Sperimentazione;
- Divisione III. — Collaudi.

ART. 20.

Fino all'emanazione della nuova normativa in materia di difesa delle acque dall'inquinamento, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici è istituita una delegazione speciale per la difesa delle acque dall'inquinamento.

La delegazione speciale, esprime parere sugli studi e direttive nella suddetta materia proponendo al ministro dei lavori pubblici i conseguenti provvedimenti.

Al presidente della delegazione speciale spetta, altresì, il compito di promuovere e coordinare indagini e studi per la difesa delle acque dall'inquinamento tenendo conto anche delle indicazioni risultanti dalla programmazione economica nazionale e delle proposte formulate dalla direzione generale per le acque e la difesa del suolo del Ministero.

Quando particolari esigenze lo richiedano, il ministro dei lavori pubblici può disporre, con proprio decreto motivato, che singoli af-

fari, di competenza dei magistrati alle acque, siano trattati dalla delegazione speciale.

Contro i provvedimenti in materia di difesa delle acque dagli inquinamenti adottati dai presidenti dei magistrati sia per motivi di legittimità che di merito è ammesso il ricorso al ministro dei lavori pubblici che decide, sentito il parere della delegazione speciale.

ART. 21.

La delegazione speciale di cui all'articolo precedente è così composta:

- presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che la presiede;
- presidenti delle sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- direttore generale delle acque e difesa del suolo;
- direttore generale delle opere marittime;
- presidenti dei magistrati alle acque ed alle opere pubbliche statali;
- 5 consiglieri permanenti del Consiglio superiore tra cui quelli appartenenti al Ministero della sanità e al Ministero dell'industria;
- un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri: bilancio e programmazione economica, finanze, agricoltura, industria e commercio, marina mercantile, partecipazioni statali, sanità, turismo, ricerca scientifica;
- un consigliere di Stato;
- un sostituto avvocato generale dello Stato;
- il direttore dell'istituto superiore di sanità;
- il direttore dell'istituto di ricerca sulle acque del CNR;
- un esperto in ingegneria idraulica e uno in ingegneria sanitaria, designati dal presidente del Consiglio superiore;
- due esperti designati dal Ministero della sanità.

Le funzioni di segretario della delegazione sono attribuite ad un funzionario del Ministero dei lavori pubblici con qualifica di direttore di divisione.

Il presidente della delegazione può anche articolare il lavoro della delegazione per settori di materie: i pareri espressi dalle commissioni così costituite vengono successivamente sottoposti al parere della delegazione.

## CAPO IX

UFFICI DECENTRATI  
DELL'AMMINISTRAZIONE DEI LAVORI  
PUBBLICI

## ART. 22.

Sono soppressi, nelle regioni a statuto ordinario, i provveditorati regionali alle opere pubbliche, salvo quanto è previsto dai successivi articoli.

I magistrati alle acque ed alle opere pubbliche statali sono organi decentrati del Ministero dei lavori pubblici ed espletano, entro le rispettive circoscrizioni territoriali, le funzioni attribuite agli organi dello Stato nelle materie indicate nel presente decreto.

I servizi dei provveditorati regionali alle opere pubbliche per il Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, che espletano le funzioni ed i compiti in materia di acque, opere idrauliche, difesa del suolo, linee di trasmissione di energia elettrica con tensione non inferiore a 150 chilowatt, edilizia pubblica ed altri servizi di competenza dello Stato nel settore delle opere pubbliche, sono trasferiti ai magistrati alle acque ed alle opere pubbliche statali entro le rispettive circoscrizioni territoriali.

I provveditorati regionali alle opere pubbliche per la Sardegna e la Sicilia sono trasformati in magistrati alle acque ed alle opere pubbliche statali, ed espletano, nella rispettiva circoscrizione territoriale, tutte le funzioni attribuite attualmente ai provveditorati medesimi nonché quelle indicate dal secondo comma del presente articolo.

## ART. 23.

I magistrati alle acque e alle opere pubbliche statali hanno le seguenti sedi e relative circoscrizioni territoriali:

1) Torino; bacini idrografici delle Alpi occidentali sino alla confluenza del Tanaro (incluso) con il Po;

2) Genova; bacini idrografici dell'alto Tirreno dal confine italo-francese al Serchio (incluso) e rispettivi litorali;

3) Firenze; bacini idrografici del Tirreno a sud del Serchio sino all'Ombrone (incluso) e rispettivi litorali;

4) Ancona; bacini idrografici dell'Adriatico a sud del Reno e fino al Sangro (incluso) e rispettivi litorali;

5) Roma; bacini idrografici del Tirreno o sud dell'Ombrone fino al lago di Fondi e rispettivi litorali;

6) Napoli; bacini idrografici del Tirreno a sud del lago di Fondi sino al Lao (escluso) e rispettivi litorali;

7) Bari; bacini idrografici pugliesi dello Jonio, dell'Adriatico a sud del Sangro (escluso) e rispettivi litorali;

8) Potenza; bacini idrografici dello Jonio a nord del Crati e rispettivi litorali;

9) Catanzaro; bacini idrografici calabresi a sud del Lao (incluso) e del Crati (incluso) e rispettivi litorali;

10) Palermo; bacini idrografici della Sicilia e rispettivi litorali;

11) Cagliari; bacini idrografici della Sardegna e rispettivi litorali.

Restano ferme le funzioni e le attribuzioni dei magistrati alle acque per le province venete con sede in Venezia e per il Po con sede in Parma per quanto non modificato dal presente decreto.

Gli studi e la elaborazione dei piani di sistemazione idrogeologica del Po e dei suoi affluenti restano affidati alla competenza esclusiva del magistrato per il Po anche per i bacini ricadenti nella circoscrizione territoriale degli altri magistrati.

È attribuita al magistrato alle acque con sede in Venezia la competenza per le opere marittime lungo il litorale tra il confine con la Jugoslavia e il confine tra le province di Forlì e Pesaro.

Nulla è innovato per quanto riguarda le attribuzioni e le competenze dei provveditorati alle opere pubbliche nella regione Trentino-Alto Adige e nella regione Friuli-Venezia Giulia.

L'Ispettorato superiore del genio civile per l'Arno e l'Ispettorato superiore del genio civile per il Tevere sono soppressi e le rispettive funzioni sono devolute rispettivamente ai magistrati alle acque e alle opere pubbliche statali con sede in Firenze e in Roma.

Le sezioni « opere idrauliche » e le sezioni « derivazioni d'acqua, linee di trasmissione di energia elettrica e materie affini » degli uffici provinciali del genio civile di: Cuneo, Torino, Alessandria, Novara, Genova, Milano, Pavia, Sondrio, Brescia, Mantova, Cremona, Udine, Venezia, Belluno, Rovigo, Verona, Firenze,

Grosseto, Ancona, Pescara, Campobasso, Napoli, Caserta, Benevento, Salerno, Bari, Foggia, Potenza, Matera, Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, sono trasformate, nelle rispettive sedi, in uffici operativi per le acque e la sistemazione idrogeologica e sono poste alle dipendenze del magistrato alle acque e alle opere pubbliche statali nella cui circoscrizione territoriale rientra la sede dell'ufficio.

Gli uffici speciali del genio civile per il Po con sede in Parma, per il Reno con sede in Bologna, per il Tevere e l'Agro Romano con sede in Roma assumono la denominazione di uffici operativi del magistrato nella cui circoscrizione territoriale rientra la sede dell'ufficio.

Tutti gli uffici del genio civile per le opere marittime e tutte le sezioni autonome del genio civile per le opere marittime sono trasformati in uffici operativi per le opere marittime e sono posti alle dipendenze del magistrato alle acque e alle opere pubbliche statali nella cui circoscrizione territoriale ricade la sede dell'ufficio.

Le « sezioni opere edilizie » degli uffici del genio civile di Torino, Genova, Venezia, Firenze, Ancona, Napoli, Bari, Potenza, Catanzaro, Milano, Bologna, Venezia, L'Aquila e Campobasso, sono trasformate, nelle rispettive sedi, in uffici operativi per le opere edilizie dei corrispondenti magistrati alle acque e alle opere pubbliche statali, salva la disciplina transitoria prevista dai successivi articoli e sono poste alla dipendenza dei magistrati nella cui circoscrizione territoriale si trova la sede di ciascun ufficio.

L'ufficio speciale del genio civile per le opere edilizie della capitale è ufficio operativo del magistrato con sede in Roma e circoscrizione territoriale corrispondente a quella di quest'ultimo.

#### ART. 24.

Ai magistrati di cui al presente decreto sono devolute, per le rispettive circoscrizioni specificate all'articolo 23, le funzioni e le attribuzioni previste dalle vigenti disposizioni per il magistrato alle acque di Venezia e per il Po, salva la limitazione di cui al comma secondo dell'articolo 23.

Sono, inoltre, devolute ai magistrati, nell'ambito delle circoscrizioni territoriali, tutte le funzioni e le attribuzioni già conferite ai provveditorati regionali alle opere pubbliche dalle leggi vigenti in materia di disciplina delle utilizzazioni delle acque pubbliche, di

tutela e di polizia di corsi d'acqua, dal servizio di piena, di opere idrauliche, di sistemazioni idrogeologiche, di difesa di litorali, di navigazione interna, per la parte non trasferita alla competenza regionale.

In particolare, i magistrati provvedono anche:

- in materia di derivazioni di acque pubbliche che rientrino nella propria circoscrizione, escluse le grandi derivazioni ad uso produzione di forza motrice;

- in materia di ricerca, di estrazione e di utilizzazione di acque sotterranee del territorio della propria circoscrizione.

In tali materie ai presidenti dei magistrati sono decentrate le funzioni ad attribuzioni spettanti al Ministero dei lavori pubblici.

Avverso i provvedimenti del presidente del magistrato è dato ricorso al ministro dei lavori pubblici nei limiti ed entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni.

Resta ferma la competenza del ministro dei lavori pubblici per quanto concerne:

- la formulazione degli elenchi delle acque pubbliche;

- le determinazioni di acque che siano incompatibili con quelle, attuate o chieste in concessione, rientranti nella circoscrizione di altro magistrato;

- il riscatto delle concessioni o le modifiche dei bacini idraulici ed impianti idroelettrici per necessità militari;

- la sottenzione, totale o parziale, di grandi derivazioni che eccedono la competenza del magistrato;

- la costituzione di concorsi di utilizzazioni idriche;

- la concessione di contributi e di sovvenzioni;

- la determinazione di territori nei quali per la ricerca e la utilizzazione di acque sotterranee è assoggettata a tutela della pubblica amministrazione;

- la riserva totale o parziale della portata di corsi d'acqua pubblici.

Sulle materie di cui al precedente comma il ministro dei lavori pubblici provvede previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito il competente presidente del magistrato.

Tutte le attribuzioni in materia di acque nonché in materia di bonifica e di interventi in dipendenza di pubbliche calamità, limitatamente alle alluvioni e alle mareggiate, non in contrasto con quanto previsto nei paragrafi

precedenti ed attualmente attribuito da leggi vigenti al magistrato alle acque di Venezia, al magistrato per il Po ed ai provveditorati regionali alle opere pubbliche, sono trasferite ai magistrati secondo le competenze territoriali.

Il Ministero dell'agricoltura e foreste s'avvale dei magistrati alle acque ed alle opere pubbliche statali per la vigilanza sulle opere di propria competenza eseguite dagli enti concessionari o delegati nonché per le altre funzioni concernenti la realizzazione di opere pubbliche non trasferite alla competenza delle regioni.

I magistrati alle acque, sono competenti in merito alla difesa delle acque dall'inquinamento sulla base di disposizioni di legge emanate nella materia.

I magistrati provvedono e sovrintendono agli interventi diretti alla sistemazione idrogeologica dei bacini idrografici e dei corsi d'acqua e, più in generale, agli interventi intesi alla difesa e conservazione del suolo.

Hanno in particolare il compito di curare in modo organico e coordinato, la compilazione dei piani di generale sistemazione idrogeologica e di difesa del suolo per ogni bacino idrografico; curano, altresì, l'attuazione del piano, il suo sistematico aggiornamento, nonché il riferimento e la necessaria coordinazione con i piani territoriali, con i piani urbanistici e con i piani di sviluppo industriale, che dovranno sottostare ai piani di bacino per quanto attiene alla difesa idraulica dei territori e delle popolazioni interessate.

A loro volta i piani di bacino terranno conto delle indicazioni programmatiche circa l'utilizzazione del territorio contenuto nei piani urbanistici e di sviluppo industriale.

Rientrano nelle previsioni del piano le opere di bonifica e gli interventi forestali, aventi riferimento ai problemi di difesa e conservazione del suolo, anche se relativi ad interventi di carattere straordinario.

All'approvazione del piano di sistemazione idrogeologica ed al loro aggiornamento si provvede:

— per i piani riguardanti bacini idrografici di superficie sino a 3.000 chilometri quadrati a mezzo di decreto del Presidente del magistrato competente, sentito il rispettivo comitato di magistratura;

— per i piani riguardanti bacini idrografici di superficie eccedenti i 3.000 chilometri quadrati a mezzo di decreto del ministro dei lavori pubblici sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

ART. 25.

Sono devoluti altresì, alla competenza dei magistrati per le rispettive circoscrizioni specificate nell'articolo 23 le competenze in materia di opere portuali e marittime.

I magistrati provvedono, in particolare, anche:

— alla predisposizione del piano generale di interventi portuali di competenza statale nell'ambito della propria circoscrizione territoriale coordinato con quello generale e con quello di competenza degli enti autonomi portuali operanti nella circoscrizione;

— all'aggiornamento annuale del piano in rapporto all'andamento ed alle tendenze di sviluppo dei traffici marittimi;

— alla predisposizione del piano di localizzazione degli approdi destinati al turismo nautico ed alla nautica da diporto in rapporto alla pianificazione territoriale;

— alla formulazione del piano degli investimenti per opere portuali e marittime nella circoscrizione di competenza;

— alla formulazione di proposte annuali degli interventi da finanziare a carico del bilancio statale;

— alla predisposizione del programma generale di escavazione ordinaria e straordinaria dei porti ricadenti nella circoscrizione del magistrato;

— all'esame di ammissibilità sotto il profilo tecnico e di congruità della spesa dei porti di quarta classe;

— al parere preliminare sui piani regolatori portuali;

— alla gestione dei mezzi effossori di proprietà dello Stato ed in consegna agli uffici marittimi ricadenti nella circoscrizione dei singoli magistrati;

— all'approvazione di progetti di opere portuali o marittime redatti dai dipendenti uffici operativi o da enti pubblici di importo non superiore a un miliardo;

— all'espletamento dei relativi appalti dei lavori;

— all'approvazione delle aggiudicazioni e dei contratti;

— agli atti ed alle operazioni connessi con la gestione dei lavori.

Sono trasferite ai magistrati, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni e, salvo quanto previsto in materia di edilizia pubblica e per le altre materie trasferite alle regioni ai sensi dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970,

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

n. 281, le opere pubbliche di interesse degli altri Ministeri.

Ai fini della sicurezza idrografica e idrogeologica devono essere sottoposti al visto del magistrato competente:

— i progetti di opere di attraversamento dei corsi d'acqua di prima, seconda e terza categoria nonché quelli di attraversamento di corsi d'acqua di quarta e quinta categoria che possano influire sulla sicurezza di abitati, di aree di particolare interesse produttivistico, turistico e ambientale, e sulla stabilità di infrastrutture di interesse locale o, comunque, di notevole rilievo;

— i progetti di opere portuali e ferroviarie, di canali e di altre infrastrutture di aree adiacenti a corsi d'acqua di prima, seconda e terza categoria, ovvero interessate da ricorrenti o possibili cagioni di inondazione ovvero su pendici montane che possano ricevere pregiudizio ai fini della stabilità e della sistemazione del suolo;

— le domande di estrazione di ghiaia o sabbia dai corsi d'acqua naturali;

— le domande di estrazione di idrocarburi ed altri fluidi energetici.

## ART. 27.

Il magistrato alle acque ed alle opere pubbliche coordina i programmi dello Stato, quelli della regione e quelli degli altri enti territoriali in materia di opere pubbliche, con particolare riferimento alla necessità di assicurare l'armonica fusione degli interventi intesi alla difesa del suolo ed al regime delle acque — anche per quanto riguarda la tutela dall'inquinamento — con gli interventi riguardanti l'assetto territoriale in attuazione della pianificazione economica nazionale.

## ART. 28.

L'ufficio del magistrato è ordinato come segue:

1) Divisione per la tutela ed utilizzazione delle acque;

2) Divisione per la sistemazione idrogeologica e difesa del suolo;

3) Divisione per le opere portuali e marittime;

4) Divisione per le altre opere pubbliche di competenza statale;

5) Divisione per la definizione dei procedimenti amministrativi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 (trasferimento delle funzioni);

6) Servizio tecnico ispettivo.

## ART. 29.

Per le materie di competenza dei magistrati sono organi consultivi il Comitato del magistrato e la Commissione tecnica permanente.

I comitati tecnico-amministrativi del magistrato alle acque di Venezia e del magistrato per il Po assumono la denominazione del comitato di magistratura.

I comitati del magistrato esprimono parere:

a) sugli argomenti rientranti nelle materie di competenza statale per i quali è richiesto il parere del comitato tecnico amministrativo presso i provveditorati;

b) sui piani di sistemazione idrogeologica di bacini idrogeofisici, ricadenti nella circoscrizione dei magistrati, di superficie non eccedente i 3.000 chilometri quadrati, salvo per i piani di bacino di minore superficie ma di particolari caratteristiche, per i quali il presidente del magistrato ha facoltà di chiedere il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

c) sulle proposte di variazione del piano regolatore generale degli acquedotti, relative alla propria circoscrizione territoriale e che incidano sulle previsioni del piano nell'ambito di questa;

d) sui piani e sui programmi di cui all'articolo 25 del presente decreto;

e) sui progetti delle opere portuali e marittime di importo non superiore a un miliardo e sugli atti di gestione conseguenti.

f) sugli altri argomenti per i quali il presidente del magistrato ed i capi degli uffici operativi dello stesso ritengano opportuno chiedere il parere del Comitato.

## ART. 30.

Il Comitato del magistrato è presieduto dal presidente del magistrato ed è così composto:

a) dai membri della commissione tecnica permanente di cui agli articoli 32 e seguenti del presente decreto;

b) dai dirigenti tecnici in servizio presso il magistrato;

c) dal capo del servizio forestale e dal capo del servizio dell'agricoltura delle regioni

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ricadenti nella circoscrizione territoriale del magistrato;

d) da un rappresentante per ciascuna delle regioni ricadente nella circoscrizione territoriale del magistrato;

e) da un consigliere di Stato;

f) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

g) da un rappresentante del Ministero delle finanze.

Il presidente del magistrato può, di volta in volta, ed in relazione alla natura degli affari da trattare, invitare alle sedute rappresentanti delle soprintendenze ai monumenti ed alle antichità, di altri uffici ed enti statali e regionali o locali interessati, nonché esperti particolarmente qualificati.

ART. 31.

La Commissione tecnica permanente per la sistemazione idrogeologica, ha il compito di:

a) coordinare gli studi per la elaborazione dei piani di bacino, e dei prodotti generali degli interventi;

b) proporre varianti ai piani di bacino;

c) esprimere parere, in luogo del Comitato di magistratura, su progetti esecutivi di importo fino a 500 milioni, ed eccedenti le competenze del capo dell'ufficio operativo del magistrato alle acque, su varianti dei progetti esecutivi in contrasto con le previsioni dei progetti generali e dei piani di bacino.

ART. 32.

La Commissione tecnica permanente è presieduta dal presidente del magistrato ed è composta:

— dal vice presidente del magistrato;

— dai capi dei servizi tecnici del magistrato;

— dai capi uffici operativi per le acque e la sistemazione idrogeologica del magistrato;

— dal capo del servizio bonifica della Cassa per il Mezzogiorno (per gli uffici del magistrato, ricadenti nella sfera territoriale della stessa);

— dai capi degli uffici idrografici ricadenti nella circoscrizione del magistrato;

— da due esperti in idraulica, un esperto in geologia ed un esperto in scienze forestali;

— da un avvocato dello Stato.

Le funzioni di segretario della commissione tecnica sono svolte da un funzionario di ruolo avente la qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

ART. 33.

Sino all'emanazione della nuova normativa in materia di difesa delle acque dall'inquinamento, per l'esame di questioni inerenti la difesa delle acque dagli inquinamenti il comitato di magistratura nell'ambito della giurisdizione di competenza si riunisce in composizione speciale presieduto dal presidente del magistrato e con i seguenti membri:

— capo del servizio ispettivo o direttori delle divisioni del magistrato;

— capi degli uffici idrografici ricadenti nella circoscrizione del magistrato;

— un rappresentante della Cassa per il mezzogiorno per gli uffici del magistrato ricadenti nella sfera territoriale della stessa;

— un rappresentante delle regioni ricadenti nella circoscrizione del magistrato;

— un consigliere di Stato;

— un avvocato dello Stato;

— un rappresentante del Ministero del tesoro;

— un rappresentante del Ministero delle finanze;

— un rappresentante del Ministero della sanità;

— un rappresentante del Ministero dell'agricoltura;

— il direttore del laboratorio ricerche ed analisi;

— tre esperti in ingegneria sanitaria, igiene e biologia designati dal presidente del magistrato;

— quattro membri rispettivamente designati dalle categorie territorialmente interessate degli industriali, degli agricoltori, dei pescatori e delle aziende che gestiscono acquedotti e fognature.

Il presidente del magistrato può di volta in volta invitare alle sedute del comitato di magistratura in composizione speciale per i problemi della difesa delle acque dall'inquinamento, in relazione alla natura degli affari da trattare e con voto consultivo, dipendenti della pubblica amministrazione.

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

## ART. 34.

Gli uffici operativi indicati nei precedenti articoli sono organi periferici del magistrato delle acque e alle opere pubbliche e svolgono funzioni essenzialmente esecutive.

Gli uffici operativi per le acque e la sistemazione idrogeologica espletano le funzioni e le attribuzioni attualmente affidate agli uffici del genio civile e alle sezioni autonome del genio civile in materia di acque, opere idrauliche, difesa del suolo, linee di trasmissione di energia elettrica.

Agli uffici operativi per le acque e la sistemazione idrogeologica di Milano e di Rovigo sono attribuite, con decreto del Ministero dei lavori pubblici, anche funzioni di gestione amministrativa.

Gli uffici operativi con sede in Parma, in Bologna ed in Roma svolgono, oltre alle funzioni ad essi attribuite dalle vigenti disposizioni di legge, la normale attività demandata a termini del presente decreto agli uffici operativi per le acque e la sistemazione idrogeologica.

Gli uffici operativi per le opere marittime svolgono, alle dipendenze dei magistrati alle acque e alle opere pubbliche statali, le attribuzioni in materia di opere portuali e marittime attualmente demandate agli uffici del genio civile per le opere marittime.

Con decreto del ministro dei lavori pubblici sarà definita la circoscrizione territoriale di ogni singolo ufficio operativo, anche in relazione alla delimitazione territoriale delle circoscrizioni dei magistrati da cui detti uffici dipendono.

Gli uffici del genio civile a carattere generale con sedi nel territorio delle regioni Sicilia e Sardegna sono uffici operativi dei magistrati alle acque e alle opere pubbliche per le rispettive circoscrizioni per le opere di competenza statale; continuano altresì ad espletare le attività e le funzioni d'interesse regionale loro attribuite dalle vigenti disposizioni.

## ART. 35.

Per l'espletamento di studi, ricerche e sperimentazioni, nonché per l'aggiornamento tecnico specializzato del personale dipendente vengono istituiti:

- un centro studi per l'idraulica fluviale e lagunare con sede in Voltabarozzo (Padova);
- un centro studi per l'idraulica torrentizia con sede in Napoli.

Il centro studi per l'idraulica fluviale e lagunare opera alle dirette dipendenze del presidente del magistrato alle acque di Venezia che ne approva i programmi annuali e pluriennali di ricerche e sperimentazioni.

Il centro studi per l'idraulica torrentizia opera alle dirette dipendenze del presidente del magistrato con sede in Napoli.

## SERVIZIO IDROGRAFICO

## ART. 36.

Il servizio idrografico è strutturato secondo l'ordinamento vigente, in servizio centrale, uffici e sezioni autonome.

I presidenti dei magistrati alle acque si avvalgono degli uffici idrografici ricadenti nella propria circoscrizione per studi, rilevamenti, elaborazioni di dati idrologici e idrografici che ritengano necessari all'espletamento dei compiti istituzionali, ed in particolare per l'elaborazione dei piani di sistemazione idrogeologica dei bacini e per gli aggiornamenti del piano regolatore degli acquedotti.

## NORME TRANSITORIE

## ART. 37.

Per la durata di un quinquennio, dall'entrata in vigore del presente decreto, la definizione dei procedimenti amministrativi aventi ad oggetto materie trasferite alle regioni con il decreto delegato emesso a termini della legge 16 maggio 1970, n. 281, e che, alla data di entrata in vigore di questo, siano ancora in corso, è attribuita ai magistrati alle acque ed alle opere pubbliche statali nelle regioni sedi di questi ultimi ed ai provveditorati alle opere pubbliche nelle altre regioni.

Decorso il termine suddetto la definizione dei procedimenti ancora pendenti è devoluta ai competenti uffici delle regioni.

Entro lo stesso periodo di tempo e fino all'effettivo svolgimento delle funzioni attribuite ai provveditori regionali alle opere pubbliche, ai sensi del primo comma del presente articolo, gli uffici operativi per le opere edilizie sono posti alle dipendenze dei provveditorati regionali alle opere pubbliche nella cui circoscrizione territoriale hanno sede.

ART. 38.

Fino a quando le regioni non avranno diversamente disposto, il Comitato tecnico amministrativo costituito presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche svolge le funzioni di Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato e di ogni altro organo consultivo singolo e collegiale, centrale o decentrato nelle materie trasferite alle regioni.

Nei capoluoghi di regione sedi di magistrato alle acque e opere pubbliche statali il Comitato tecnico amministrativo è presieduto dal presidente del magistrato; nelle altre sedi e per il periodo di tempo indicato nel precedente articolo 35 è presieduto dal provveditore regionale alle opere pubbliche.

La composizione del comitato è integrata con tre rappresentanti delle regioni interessate.

In fase di prima applicazione del presente decreto, la qualifica e le funzioni dei magistrati alle acque ed alle opere pubbliche statali vengono assunte dai provveditori regionali alle opere pubbliche in carica nelle corrispondenti sedi.

ART. 39.

L'ufficio speciale del genio civile per l'esecuzione delle opere di completamento ed ampliamento dell'aeroporto intercontinentale « Leonardo Da Vinci » di Roma, Fiumicino, istituito con l'articolo 4 del decreto legge 31 ottobre 1967, n. 969, convertito nella legge 23 dicembre 1967, n. 1246, continua a svolgere la sua attività per la durata dei lavori previsti dall'articolo 1 dello stesso decreto legge.

CAPO X

NORME FINALI

ART. 40.

Il personale attualmente in servizio presso le sezioni ordinarie e speciali del genio civile non trasferito alle regioni a statuto ordinario in base al decreto delegato emesso ai sensi della legge 16 maggio 1970, n. 281, è di norma trasferito negli uffici operativi dei magistrati.

ART. 41.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto si applicano ai magistrati alle acque e alle opere pubbliche statali e ai comitati del magistrato le vigenti disposizioni concernenti il funzionamento dei provveditorati regionali alle opere pubbliche e dei comitati tecnici amministrativi.

ART. 42.

Qualora le regioni omettano o ritardino gli atti necessari all'esercizio delle funzioni delegate, dopo un invito con l'assegnazione di un congruo termine, il Ministero dei lavori pubblici può provvedervi direttamente o a mezzo del commissario del Governo.

Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle finanze, sentite le singole regioni, si provvederà a regolare gli eventuali rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni medesime in conseguenza dell'esercizio da parte delle regioni di funzioni amministrative delegate.

ART. 43.

Il numero delle sezioni degli organi centrali e decentrati previsti dal presente decreto e le rispettive competenze sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dei lavori pubblici.

Dopo la prima applicazione del presente decreto, il numero e la competenza delle divisioni sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro dei lavori pubblici e con il ministro del tesoro.

ART. 44.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.



ALLEGATO *F*

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

PAGINA BIANCA

## ART. 1.

Lo Stato esercita, a mezzo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le funzioni ed attività ad esso spettanti in base alle norme vigenti in materia di lavoro e previdenza sociale ch  non siano trasferite o delegate alle regioni, od attribuite ad altre amministrazioni. A tale scopo il Ministero predetto promuove ed adotta, nell'ambito della propria competenza, i provvedimenti necessari all'attuazione dei fini previsti dalla legge.

Nelle materie trasferite alle regioni a statuto ordinario lo Stato esercita la funzione di indirizzo e coordinamento con leggi, con deliberazioni collegiali di Governo o, comunque, con atti adottati sotto la responsabilit  del Presidente del Consiglio e del ministro del lavoro e della previdenza sociale, avvalendosi pure dei commissari del Governo, al fine di assicurare, nelle attivit  esplicate dalle regioni nelle suddette materie, il rispetto delle esigenze connesse agli interessi generali dello Stato o di pi  regioni, agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali.

## ART. 2.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale   ordinato come segue:

1. - *Direzione generale dei programmi e del coordinamento*, con il compito di attendere, in collaborazione con le altre direzioni generali, a studi, rilevazioni ed indagini per l'elaborazione dei programmi nei settori di

competenza del Ministero, anche ai fini della formazione del programma economico nazionale; coordinare le relazioni con gli organismi internazionali e sovranazionali; coordinare i rapporti con gli organi della programmazione economica nazionale; assicurare, in conformit  delle direttive del ministro, il coordinamento delle iniziative e dei provvedimenti concernenti l'attuazione della politica dell'amministrazione nei settori di competenza.

## I. AMMINISTRAZIONE CENTRALE

2. - *Direzione generale dell'organizzazione amministrativa, degli affari generali, del personale e dei servizi ispettivi interni*, con il compito di trattare le questioni di carattere generale; studiare e promuovere d'intesa con le altre direzioni generali interessate, le iniziative volte a conseguire la razionale organizzazione delle strutture dell'amministrazione centrale e periferica e la massima efficienza dell'azione amministrativa; curare il funzionamento dei servizi generali del Ministero; predisporre, d'intesa con le altre direzioni generali, il bilancio del Ministero e gestirne i capitoli concernenti servizi di propria competenza; trattare tutta la materia riguardante il personale dell'amministrazione centrale e periferica; vigilare sul regolare funzionamento degli organi periferici.

3. - *Direzione generale dei rapporti di lavoro*, con il compito di studiare e trattare i problemi dei rapporti di lavoro in campo nazionale ed internazionale; disciplinare le at-

tività delle organizzazioni sindacali; curare i problemi della tutela e della legislazione del lavoro; trattare la materia delle controversie di lavoro; attendere alla sicurezza e all'igiene del lavoro.

4. - *Direzione generale dell'orientamento, dell'addestramento professionale e del collocamento dei lavoratori* con il compito di studiare ed elaborare la normativa riguardante i problemi nazionali, comunitari ed internazionali dell'orientamento, dell'addestramento professionale e del collocamento dei lavoratori; curare l'impostazione e la soluzione dei problemi connessi all'emigrazione interna ed oltre confine dei lavoratori; disporre ispezioni, per quanto di competenza, presso gli organi periferici.

5. - *Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale*, con il compito di attendere, sul piano nazionale ed internazionale, alla trattazione dei problemi generali concernenti la previdenza, l'assistenza e la sicurezza sociale; vigilare e controllare, nei casi previsti dalla legge, il funzionamento degli istituti ed enti di previdenza ed assistenza sociale; attendere alla disciplina della materia pensionistica ed assicurativa; curare la trattazione dei problemi connessi all'assistenza sanitaria per i lavoratori.

6. - *Direzione generale della cooperazione*, con il compito di studiare ed elaborare la normativa concernente i problemi generali della cooperazione; trattare e definire le questioni relative alla materia; vigilare sul funzionamento regolare delle cooperative e dei consorzi; disporre ispezioni.

## II. AMMINISTRAZIONE PERIFERICA

Ispettorati regionali e provinciali del lavoro.

Ispettorato medico centrale.

Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione; sezioni zonali, comunali e frazionali.

Centri di emigrazione che esercitano, nell'ambito delle rispettive competenze, le attività di coordinamento, di vigilanza, di consulenza, di tutela e di assistenza loro attribuite dalle disposizioni vigenti.

## ART. 3.

La direzione generale dei programmi e del coordinamento si articola come segue:

*Divisione I.* - Studi di programmazione e coordinamento dei rapporti con gli organi della programmazione economica nazionale.

*Divisione II.* - Coordinamento delle relazioni con gli organismi internazionali e sovranazionali.

*Divisione III.* - Coordinamento delle iniziative concernenti l'attuazione della politica dell'amministrazione.

*Divisione IV.* - Coordinamento delle indagini, rilevazioni ed elaborazioni statistiche interessanti i vari settori di competenza del Ministero.

*Divisione V.* - Rapporti con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con i commissari del Governo ai fini dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento delle attribuzioni delle regioni in materia di addestramento professionale; esame della legislazione regionale.

## ART. 4.

La direzione generale dell'organizzazione amministrativa, degli affari generali, del personale e dei servizi interni è ordinata come segue:

*Divisione I.* - Affari generali: Semplificazione delle procedure e applicazione delle nuove tecniche amministrative; determinazione dei costi dei servizi; addestramento del personale ai nuovi metodi e tecniche di lavoro; relazioni umane e pubbliche; bilancio del Ministero.

*Divisione II.* - Reclutamento, stato giuridico e carriera del personale dell'amministrazione centrale.

*Divisione III.* - Trattamento economico di attività o di quiescenza del personale dell'amministrazione centrale e periferica; riscatti di servizi; benefici combattentistici; sussidi; liquidazione dell'equo indennizzo.

*Servizio centrale dell'ispettorato del lavoro.*

*Divisione IV.* - Organizzazione, coordinamento e vigilanza sul funzionamento degli ispettorati regionali e provinciali del lavoro.

*Divisione V.* — Personale degli ispettorati del lavoro: reclutamento, stato giuridico e carriera.

*Servizio centrale degli uffici del lavoro e della massima occupazione.*

*Divisione VI.* — Organizzazione, coordinamento e vigilanza sul funzionamento degli uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione e delle sezioni comunali e frazionali.

*Divisione VII.* — Personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione; reclutamento, stato giuridico e carriera.

*Divisione VIII.* — Personale del ruolo dei collocatori e collocatori a contratto; reclutamento, stato giuridico e carriera.

*Servizio ispettivo.*

ART. 5.

La direzione generale dei rapporti di lavoro è ordinata come segue:

*Divisione I.* — Problemi internazionali del lavoro; adeguamento della legislazione a quella internazionale; rapporti con gli organismi internazionali, comunitari e societari.

*Divisione II.* — Problemi generali e legislazione del lavoro; tutela del lavoro.

*Divisione III.* — Rapporti speciali di lavoro; tutela del lavoro femminile e minorile; asili nido.

*Divisione IV.* — Sicurezza di igiene del lavoro.

*Divisione V.* — Problemi generali della famiglia del lavoratore; influenza della politica del lavoro sui bilanci familiari e sul problema dei prezzi; inserimento e adattamento della famiglia del lavoratore nella vita sociale.

*Divisione VI.* — Associazioni sindacali.

*Divisione VII.* — Contrattazione collettiva e politica salariale.

*Divisione VIII.* — Contratti collettivi di lavoro.

*Divisione IX.* — Controversie di lavoro.

*Divisione X.* — Studi economici connessi alla tutela, sicurezza ed igiene del lavoro; indagini, rilevazioni statistiche, documentazioni e pubblicazioni concernenti i problemi del lavoro.

*Servizio ispettivo.*

ART. 6.

La direzione generale dell'orientamento, dell'addestramento professionale e del collocamento dei lavoratori è ordinata come segue:

*Divisione I.* — Affari di carattere generale; studio, in collaborazione con le altre direzioni generali interessate, per la predisposizione della normativa concernente i problemi nazionali, comunitari ed internazionali dell'orientamento, dell'addestramento professionale e del collocamento dei lavoratori.

*Divisione II.* — Orientamento professionale.

*Divisione III.* — Addestramento professionale.

*Divisione IV.* — Collocamenti ordinari e collocamenti speciali; assunzioni obbligatorie.

*Divisione V.* — Assistenza migrazioni interne; assistenza famiglie emigrati.

*Divisione VI.* — Accordi di emigrazione verso paesi comunitari ed extra comunitari; scambio di lavoratori con l'estero.

*Divisione VII.* — Reclutamento ed avviamento per l'emigrazione in paesi comunitari, in paesi extra comunitari, in paesi oltremare; assistenza alle famiglie dei lavoratori emigrati.

*Divisione VIII.* — Provvidenze economiche previste da norme internazionali.

*Divisione IX.* — Affari amministrativi concernenti l'emigrazione; coordinamento dell'assistenza ai lavoratori componenti ed alle loro famiglie.

*Divisione X.* — Statistiche dell'occupazione e dell'emigrazione; statistiche della disponibilità della manodopera.

ART. 7.

La direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale è ordinata come segue:

*Divisione I.* — Affari di carattere generale; studi, in collaborazione con le altre direzioni generali interessate, per la predisposizione

della normativa concernente problemi generali ed internazionali, della previdenza, dell'assistenza sociale, della sicurezza e dell'igiene del lavoro.

*Divisione II.* — Trattazione questioni, nazionali ed internazionali, concernenti previdenza, assistenza sociale, sicurezza ed igiene del lavoro.

*Divisione III.* — Vigilanza e tutela degli istituti ed enti di previdenza ed assistenza sociale; impiego delle disponibilità finanziarie.

*Divisione IV.* — Ordinamento e trattamento del personale, compreso quello sanitario, dipendente dagli enti di previdenza ed assistenza.

*Divisione V.* — Finanziamento della previdenza ed assistenza sociale per i lavoratori dipendenti, per i lavoratori autonomi e per i liberi professionisti.

*Divisione VI.* — Sicurezza ed igiene del lavoro.

*Divisione VII.* — Pensioni obbligatorie, integrative e facoltative per i lavoratori dipendenti, per i lavoratori autonomi e per i liberi professionisti.

*Divisione VIII.* — Pensioni sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria; pensioni per i lavoratori operanti nei settori dei trasporti terrestri, marittimi ed aerei, della stampa e dello spettacolo.

*Divisione IX.* — Assicurazione obbligatoria contro le malattie e la tubercolosi; prestazioni economiche e forme integrative; trattamento economico delle lavoratrici madri; assicurazione generale obbligatoria contro la disoccupazione e relative prestazioni.

*Divisione X.* — Assegni familiari; integrazioni salariali e trattamento di richiamo alle armi.

*Divisione XI.* — Studi e ricerche in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

*Divisione XII.* — Prestazioni per infortuni sul lavoro e per malattie professionali.

*Divisione XIII.* — Assistenza sociale ai lavoratori.

*Servizio centrale per l'assistenza sanitaria di malattia.*

*Divisione XIV.* — Problemi generali concernenti l'assistenza sanitaria di malattia e tubercolosi e le prestazioni assicurative di carattere sanitario; prevenzione delle malattie e dell'invalidità; statistica sanitaria.

*Divisione XV.* — Trattamenti sanitari nell'assicurazione obbligatoria contro le malattie e contro la tubercolosi per i lavoratori subordinati del settore privato, per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e per i lavoratori autonomi.

*Divisione XVI.* — Disciplina dei rapporti degli enti di previdenza e di assistenza sociale con le categorie sanitarie e gli istituti pubblici e privati di ricovero.

*Divisione XVII.* — Coordinamento dell'attività sanitaria, dell'impiego delle attrezzature e dei servizi sanitari degli enti di previdenza ed assistenza sociale.

ART. 8.

La direzione generale della cooperazione è ordinata come segue:

*Divisione I.* — Affari di carattere generale; studio, in collaborazione con le altre direzioni generali interessate, per la predisposizione della normativa concernente i problemi generali della cooperazione; rivista della cooperazione.

*Divisione II.* — Schedario generale; analisi economica del movimento cooperativo.

*Divisione III.* — Riconoscimento ed altri adempimenti.

*Divisione IV.* — Disciplina delle commissioni provinciali di vigilanza; ricorsi; revisione delle cooperative.

*Divisione V.* — Vigilanza sulle cooperative e consorzi; scioglimento e liquidazioni coatte delle società cooperative.

*Divisione VI.* — Mutue volontarie con finalità assistenziali; rapporti fra mutualità e cooperazione; vigilanza sulle società di mutuo soccorso registrate che non hanno finalità previdenziali; disciplina delle società di fatto di mutuo soccorso.

*Servizio ispettivo.*

ART. 9.

Il numero delle sezioni degli organi centrali e periferici previsti dal presente decreto e le rispettive competenze sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Dopo la prima applicazione del presente decreto, il numero e le competenze delle divisioni sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto

con il ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il ministro del tesoro.

ART. 10.

Restano in vigore le norme legislative concernenti l'ordinamento e le attribuzioni dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché le disposizioni relative agli organi collegiali istituiti presso il Ministero ed a quelli ai quali il Ministero medesimo partecipa con propri rappresentanti, che siano compatibili con il presente decreto.

PAGINA BIANCA



ALLEGATO *G*

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

PAGINA BIANCA

**CAPO I**  
**AMMINISTRAZIONE CENTRALE**

**ART. 1.**

*(Attribuzioni del Ministero della pubblica istruzione)*

Lo Stato esercita, a mezzo del Ministero della pubblica istruzione, le funzioni e le attività ad esso spettanti secondo le vigenti norme in materia di istruzione, di antichità e belle arti, di biblioteche che non siano trasferite o delegate alle regioni.

A tale scopo il Ministero, nell'ambito della sua competenza, promuove ed adotta i provvedimenti necessari all'attuazione dei fini previsti dalla legge ed assicura con atti di indirizzo e coordinamento, eventualmente necessari, avvalendosi anche dei commissari del Governo, il rispetto, pure nelle attività svolte dalle regioni nelle suddette materie, delle esigenze connesse agli interessi generali dello Stato o di più regioni, anche in relazione agli obiettivi del programma economico nazionale e agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali.

**ART. 2.**

*(Amministrazione centrale)*

L'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione è ordinata come segue:

1. - *Direzione generale della programmazione e del coordinamento*, con il compito di provvedere al coordinamento normativo e alla

trattazione degli affari riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, nonché di ogni altro affare non attribuito alla competenza di altra direzione generale; alla predisposizione dei programmi pluriennali di sviluppo scolastico in armonia con il programma economico nazionale, e alla verifica dei risultati degli interventi; alla predisposizione, sulla base dei piani regionali, del piano annuale delle nuove istituzioni e di riassetto degli istituti e scuole di istruzione secondaria compresi gli istituti di arte, i licei artistici e le scuole magistrali; alla cooperazione internazionale in materia educativa; alla raccolta ed al coordinamento degli elementi per la predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione; all'analisi delle mansioni e delle procedure e alla individuazione dei nuovi modelli organizzativi.

2. - *Direzione generale del personale amministrativo*, con il compito di provvedere agli affari concernenti il personale dell'amministrazione centrale e degli uffici scolastici periferici e il personale non insegnante degli istituti e scuole di istruzione secondaria, compresi gli istituti d'arte e i licei artistici, nonché il personale di economato e ausiliario dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, in quanto non devoluti alla competenza di altri uffici o di altra amministrazione; alla determinazione degli organici del personale non insegnante degli istituti predetti e del personale di economato e ausiliario dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato.

3. - *Direzione generale del personale direttivo e insegnante*, con il compito di provvedere agli affari concernenti il reclutamento e lo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo e docente della scuola primaria e secondaria, compresi gli istituti d'arte e i licei artistici, nonché del personale direttivo dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato e delle maestre istitutrici degli educandati stessi, in quanto non devoluti alla competenza di altri uffici o di altra amministrazione; alla determinazione degli organici del personale.

4. - *Direzione generale della formazione e dell'aggiornamento del personale*, con il compito di provvedere allo studio, anche in collaborazione con enti e istituti specializzati, dei piani formativi; alla promozione, al coordinamento e alla vigilanza delle iniziative di formazione e aggiornamento del personale docente, comprese quelle preordinate al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, del personale non docente, nonché del personale dell'amministrazione centrale e degli uffici scolastici periferici; ai rapporti con gli istituti universitari e gli altri istituti e organismi che svolgono attività di formazione del personale.

5. - *Direzione generale degli ordinamenti scolastici e della sperimentazione*, con il compito di provvedere allo studio dei processi di evoluzione del sistema educativo e alla documentazione socio-economica e pedagogico-didattica; allo studio e alla predisposizione delle modifiche all'ordinamento scolastico; all'elaborazione e all'aggiornamento dei programmi di esami e di insegnamento; agli affari relativi agli ordinamenti scolastici e al funzionamento delle istituzioni scolastiche; alla promozione, al coordinamento e alla vigilanza delle iniziative concernenti la sperimentazione di nuove strutture scolastiche e di nuove metodologie didattiche.

6. - *Direzione generale dei mezzi e delle tecnologie*, con il compito di provvedere agli studi, alla sperimentazione, alla programmazione in materia di edilizia, di arredamento della scuola primaria e secondaria, compresi gli istituti d'arte, i licei artistici e le scuole magistrali, nonché di edilizia delle scuole materne statali e delle strutture ricettive a tipo residenziale; agli studi e alle ricerche su nuovi sistemi e metodi di apprendimento e sulle nuove attrezzature didattiche comprese quelle audiovisuali ed elettroniche; alla determina-

zione delle dotazioni-tipo per ogni ordine e grado di scuola; al coordinamento dei piani di acquisto e alla ripartizione dei finanziamenti per le attrezzature e il materiale didattico, scientifico e bibliografico.

7. - *Direzione generale del diritto allo studio e dell'educazione permanente*, con il compito di provvedere alla programmazione, al coordinamento e al finanziamento degli interventi per la realizzazione del diritto allo studio, fatta salva la competenza delle regioni in materia di assistenza scolastica; alla gestione delle competenze statali in ordine agli interventi finanziari diretti; alla promozione, al coordinamento e al finanziamento delle attività integrative della scuola e delle attività sportive scolastiche; alla vigilanza sul funzionamento e la gestione degli impianti sportivi scolastici; agli affari concernenti gli alunni, gli esami, le tasse e i contributi scolastici; alla programmazione, al finanziamento e alla gestione delle attività di educazione permanente.

8. - *Direzione generale dell'educazione prescolastica*, con il compito di provvedere alla promozione e al coordinamento delle iniziative per l'istituzione e il funzionamento di scuole materne statali; alla promozione e al coordinamento delle altre iniziative per l'educazione prescolastica; agli affari relativi al personale della scuola materna statale, in quanto non devoluti alla competenza di altri uffici o di altra amministrazione; alla predisposizione dei programmi ed ai finanziamenti per l'arredamento, le attrezzature e il materiale didattico delle scuole materne statali; alla programmazione, al coordinamento e al finanziamento delle iniziative volte a facilitare la frequenza delle scuole materne; alle competenze previste dalla legge in ordine alle scuole materne non statali.

9. - *Direzione generale del personale universitario*, con il compito di provvedere agli affari concernenti il personale docente e non docente delle università, degli istituti universitari, degli istituti scientifici e speciali, dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, delle accademie nazionali di danza e di arte drammatica, in quanto non devoluti alla competenza di altri uffici o di altra amministrazione.

10. - *Direzione generale degli ordinamenti universitari e della ricerca scientifica*, con il compito di provvedere agli affari concernenti gli ordinamenti didattici e gli statuti delle uni-

versità; degli istituti universitari, degli istituti scientifici speciali, dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, delle accademie nazionali di danza e di arte drammatica; alla vigilanza sulla regolare applicazione delle leggi in materia di ordinamenti didattici, di carriere scolastiche, di esami di Stato per l'esercizio delle professioni; agli affari concernenti gli studenti, gli esami, le tasse e i contributi; agli interventi per la realizzazione del diritto allo studio; agli interventi finanziari dello Stato per l'edilizia, le dotazioni e le attrezzature delle istituzioni predette; agli affari concernenti il funzionamento, le attività di ricerca scientifica e le attività artistiche delle istituzioni medesime; al collegamento delle attività scientifiche e artistiche con quelle degli organismi nazionali e internazionali di alta cultura e di ricerca.

11. - *Direzione generale della scuola non statale*, con il compito di provvedere alla vigilanza sulle istituzioni scolastiche ed educative non statali; alla concessione, sospensione e revoca del pareggiamento degli istituti e scuole non statali; alle dichiarazioni di equipollenza dei titoli di studio rilasciati da scuole gestite da enti morali o comunque dipendenti da enti morali, ai fini dell'insegnamento in istituti non statali.

12. - *Direzione generale dei beni librari e delle accademie*, con il compito di provvedere alla tutela del patrimonio librario; agli affari concernenti l'ordinamento, l'organizzazione e il funzionamento degli organismi statali operanti nel settore dei beni librari; agli affari concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico, la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale dei predetti organismi, in quanto non devoluti alla competenza di altri uffici o di altra amministrazione; al coordinamento del servizio bibliografico e all'assistenza tecnica nei confronti delle istituzioni operanti nel settore; agli affari concernenti l'ordinamento e il funzionamento delle accademie e degli istituti di alta cultura; alla promozione e al finanziamento di convegni di studio, ricerche e pubblicazioni a cura di accademie e istituti di alta cultura.

13. - *Direzione generale dei beni archeologici, artistici, ambientali e monumentali*, con il compito di provvedere alla conservazione, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, monumentale, artistico e paesaggistico della nazione; alla vigilanza, per gli aspetti artistici, sullo sviluppo dei centri urbani, dei parchi nazionali, dei porti, de-

gli impianti turistici; all'ordinamento, alla organizzazione e al funzionamento degli organismi statali operanti nel settore delle antichità e belle arti; agli affari concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell'amministrazione delle antichità e belle arti, in quanto non devoluti alla competenza di altri uffici o di altra amministrazione; al coordinamento e alla vigilanza sulle attività delle istituzioni non statali operanti nel settore del patrimonio archeologico, artistico, monumentale e paesaggistico e all'assistenza tecnica nei riguardi delle istituzioni medesime.

Nulla è innovato circa le competenze degli organi collegiali funzionanti presso l'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione.

## ART. 3.

(*Direzione generale della programmazione e del coordinamento*)

La direzione generale della programmazione e del coordinamento è ordinata come segue:

*Divisione I.* - Organizzazione e funzionamento dell'amministrazione centrale e della amministrazione scolastica periferica; coordinamento normativo; vigilanza su enti e istituzioni dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, in quanto non devoluti alla competenza di altri uffici.

*Divisione II.* - Programmi annuali e pluriennali di sviluppo scolastico; cooperazione internazionale.

*Divisione III.* - Raccolta e analisi degli elementi relativi allo stato di previsione della spesa del Ministero.

*Divisione IV.* - Analisi delle mansioni e delle procedure; nuovi modelli organizzativi; servizi di economato.

Segreteria del consiglio superiore della pubblica istruzione e degli altri organi collegiali funzionanti nell'amministrazione centrale, in quanto non devoluti alla competenza di altra direzione generale.

## ART. 4.

(*Direzione generale del personale amministrativo*)

La direzione generale del personale amministrativo è ordinata come segue:

*Divisione I.* - Reclutamento del personale dell'amministrazione centrale e dell'ammini-

strazione scolastica periferica, del personale non insegnante degli istituti e scuole di istruzione secondaria, del personale di economato e ausiliario dei convitti nazionali e degli educandi femminili dello Stato; affari concernenti lo stato giuridico del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, in quanto non devoluti alla competenza di altri uffici o di altra amministrazione.

*Divisione II.* — Determinazione degli organici e affari concernenti lo stato giuridico del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria, nonché del personale di economato e ausiliario dei convitti nazionali e degli educandi femminili dello Stato, in quanto non devoluti alla competenza di altri uffici o di altra amministrazione.

*Divisione III.* — Riconoscimento e riscatto dei servizi ai fini del trattamento di quiescenza e delle liquidazioni dell'indennità di buonuscita; liquidazione delle pensioni provvisorie e definitive; progetti di liquidazione per l'indennità di buonuscita, nei confronti del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

*Divisione IV.* — Ricorsi amministrativi e giurisdizionali; affari disciplinari e giudizi di responsabilità civile, amministrativa e contabile del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, del personale non insegnante degli istituti e scuole di istruzione secondaria, del personale di economato e ausiliario dei convitti nazionali e degli educandi femminili dello Stato.

ART. 5.

*(Direzione generale del personale direttivo e insegnante)*

La direzione generale del personale direttivo e insegnante è ordinata come segue:

*Divisione I.* — Stato giuridico del personale insegnante non di ruolo; ricorsi amministrativi e giurisdizionali; affari disciplinari e giudizi di responsabilità civile, amministrativa e contabile nei confronti del personale direttivo, ispettivo e docente della scuola primaria e secondaria, nonché del personale direttivo dei convitti nazionali e degli educandi femminili dello Stato e delle maestre istitutrici degli educandi stessi.

*Divisione II.* — Affari concernenti il reclutamento delle maestre istitutrici degli educandi femminili dello Stato, del personale direttivo e docente di ruolo delle scuole e istituti di istruzione secondaria, del personale direttivo e ispettivo della scuola primaria e del personale direttivo dei convitti nazionali; concorsi per merito distinto.

*Divisione III.* — Organici del personale ispettivo e direttivo della scuola primaria, nonché del personale direttivo e docente delle scuole e istituti di istruzione secondaria, del personale direttivo dei convitti nazionali e degli educandi femminili dello Stato e delle maestre istitutrici degli educandi stessi.

*Divisione IV.* — Affari concernenti lo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo e docente della scuola primaria e secondaria, nonché del personale direttivo dei convitti nazionali e degli educandi femminili dello Stato e delle maestre istitutrici degli educandi stessi, in quanto non devoluti alla competenza di altri uffici o di altra amministrazione.

*Divisione V.* — Trasferimenti del personale direttivo ed ispettivo della scuola primaria e del personale direttivo della scuola secondaria.

ART. 6.

*(Direzione generale della formazione e aggiornamento del personale)*

La direzione generale della formazione e aggiornamento del personale è ordinata come segue:

*Divisione I.* — Studio, anche in collaborazione con enti ed istituti specializzati, dei piani formativi; rapporti con istituti universitari ed altri istituti e organismi che svolgono attività di formazione del personale.

*Divisione II.* — Promozione, coordinamento e vigilanza delle iniziative di formazione e aggiornamento del personale docente, comprese quelle preordinate al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

*Divisione III.* — Organizzazione coordinamento e vigilanza delle iniziative di formazione e aggiornamento del personale non docente della scuola e del personale dell'amministrazione centrale e degli uffici scolastici periferici.

ART. 7.

*(Direzione generale degli ordinamenti scolastici e della sperimentazione)*

La direzione generale degli ordinamenti scolastici e della sperimentazione è ordinata come segue:

*Divisione I.* — Raccolta e analisi della documentazione socio-economica e pedagogico-didattica; studio dei processi di evoluzione del sistema educativo.

*Divisione II.* — Affari concernenti l'ordinamento e il funzionamento della scuola; promozione, coordinamento e vigilanza delle iniziative di sperimentazione.

*Divisione III.* — Studio e predisposizione delle modifiche dell'ordinamento scolastico; elaborazione e aggiornamento dei programmi di esami e di insegnamento.

ART. 8.

*(Direzione generale dei mezzi e delle tecnologie)*

La direzione generale dei mezzi, e delle tecnologie è ordinata come segue:

*Divisione I.* — Affari riguardanti il funzionamento del comitato centrale, dei comitati regionali e delle commissioni provinciali per l'edilizia scolastica, del centro studi e della consulta; finanziamento dei programmi di edilizia scolastica deliberati dal comitato centrale.

*Divisione II.* — Edilizia tradizionale; edilizia minore; arredamento.

*Divisione III.* — Edilizia industrializzata e sperimentale.

*Divisione IV.* — Studi e ricerche, anche in collaborazione con enti ed organismi specializzati, per l'impiego, la produzione e la diffusione di nuovi sistemi e metodi di apprendimento e di nuove attrezzature didattiche, comprese quelle audiovisuali ed elettroniche; determinazione delle dotazioni-tipo per ogni ordine e grado di scuola.

*Divisione V.* — Coordinamento dei piani di acquisto, predisposti dalle singole scuole, di attrezzature e di materiale didattico, scientifico e bibliografico; piani di ripartizione dei fondi per l'acquisto delle attrezzature e del materiale didattico, scientifico e bibliografico.

ART. 9.

*(Direzione generale del diritto allo studio e dell'educazione permanente)*

La direzione generale del diritto allo studio e dell'educazione permanente è ordinata come segue:

*Divisione I.* — Alunni, esami, tasse e contributi scolastici; convittori e semiconvittori dei convitti nazionali e degli educandi femminili dello Stato.

*Divisione II.* — Programmazione, coordinamento e finanziamento degli interventi per la realizzazione del diritto allo studio, compresi quelli relativi all'orientamento scolastico e alla consulenza medico-psico-pedagogica, nonché all'apprestamento e al funzionamento di strutture ricettive a tutti i livelli scolastici; gestione delle competenze statali in ordine agli interventi finanziari diretti.

*Divisione III.* — Promozione, coordinamento e finanziamento delle attività integrative della scuola; promozione e coordinamento delle attività sportive scolastiche; vigilanza sul funzionamento e la gestione degli impianti sportivi scolastici.

*Divisione IV.* — Programmazione, finanziamento e gestione delle attività di educazione permanente, anche in collaborazione con enti e privati.

ART. 10.

*(Direzione generale dell'educazione prescolastica)*

La direzione generale dell'educazione prescolastica è ordinata come segue:

*Divisione I.* — Ordinamento delle scuole materne e delle altre istituzioni di educazione prescolastica; programmazione, coordinamento e finanziamento delle iniziative volte a facilitare la frequenza delle scuole materne e delle altre istituzioni di educazione pre-scolastica.

*Divisione II.* — Affari concernenti lo stato giuridico del personale ispettivo, direttivo, docente e assistente della scuola materna statale, in quanto non devoluti alla competenza di altri uffici o di altra amministrazione.

*Divisione III.* — Promozione e coordinamento delle iniziative per l'istituzione e il funzionamento delle scuole materne statali; arredamento e acquisto di attrezzature e di

materiale didattico per le scuole materne statali.

*Divisione IV.* — Affari relativi alla scuola materna non statale ed alle altre istituzioni di educazione prescolastica.

ART. 11.

*(Direzione generale del personale universitario)*

La direzione generale del personale universitario è ordinata come segue:

*Divisione I.* — Organici del personale docente e non docente delle università e delle istituzioni universitarie; affari concernenti lo stato giuridico del personale predetto in quanto non devoluti alla competenza di altri uffici o di altra amministrazione.

*Divisione II.* — Organici del personale docente e non docente dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, delle accademie nazionali di danza e di arte drammatica; affari concernenti lo stato giuridico del personale predetto in quanto non devoluti alla competenza di altri uffici o di altra amministrazione.

*Divisione III.* — Riconoscimento e riscatto dei servizi ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita; liquidazione delle pensioni provvisorie e definitive; progetto di liquidazione dell'indennità di buonuscita nei confronti del personale docente e di quello delle segreterie delle università e delle istituzioni universitarie, nonché del personale dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di danza e di arte drammatica.

*Divisione IV.* — Ricorsi amministrativi e giurisdizionali; affari disciplinari, giudizi di responsabilità civile, amministrativa e contabile del personale docente e non docente delle università, degli istituti universitari, degli istituti scientifici speciali, dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, delle accademie nazionali di danza e di arte drammatica.

ART. 12.

*(Direzione generale degli ordinamenti universitari e della ricerca scientifica)*

La direzione generale degli ordinamenti universitari e della ricerca scientifica è ordinata come segue:

*Divisione I.* — Ordinamenti didattici e statuti delle università e degli istituti univer-

sitari, degli istituti scientifici speciali, dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, delle accademie nazionali di danza e di arte drammatica; vigilanza sulla regolare applicazione delle leggi in materia di ordinamenti didattici, di carriere scolastiche, di esami di Stato per l'esercizio delle professioni; studenti, esami, tasse e contributi; interventi per la realizzazione del diritto allo studio.

*Divisione II.* — Collegamento delle attività scientifiche e artistiche delle università e degli istituti universitari, degli istituti scientifici speciali, dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, delle accademie nazionali di danza e di arte drammatica, con quelle degli organismi nazionali e internazionali di alta cultura e di ricerca.

*Divisione III.* — Affari concernenti il funzionamento, le attività di ricerca scientifica e le attività artistiche delle istituzioni predette.

*Divisione IV.* — Interventi finanziari dello Stato per l'edilizia, le dotazioni e le attrezzature delle università, degli istituti universitari e degli istituti scientifici speciali.

*Divisione V.* — Interventi finanziari dello Stato per l'edilizia, le dotazioni e le attrezzature dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di danza e di arte drammatica.

ART. 13.

*(Direzione generale della scuola non statale)*

La direzione generale della scuola non statale è ordinata come segue:

*Divisione I.* — Ordinamento della scuola non statale; vigilanza sulle istituzioni scolastiche ed educative non statali; concessione, sospensione e revoca del pareggiamento agli istituti e scuole non statali.

*Divisione II.* — Dichiarazioni di equipollenza di titoli di studio rilasciati da scuole gestite da enti morali, o comunque dipendenti da enti morali, ai fini dell'insegnamento in istituti non statali.

ART. 14.

*(Direzione generale dei beni librari e delle accademie)*

La direzione generale dei beni librari e delle accademie è ordinata come segue:

*Divisione I.* — Accordi culturali; conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio



## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

librario; edizioni nazionali, premi d'incoraggiamento; congressi; promozioni e finanziamento di convegni di studio, ricerche e pubblicazioni a cura delle accademie e istituti di alta cultura.

*Divisione II.* — Affari concernenti l'ordinamento, l'organizzazione e il funzionamento degli organismi statali operanti nel settore dei beni librari.

*Divisione III.* — Reclutamento, formazione, aggiornamento culturale e professionale; affari concernenti lo stato giuridico, il riconoscimento e riscatto dei servizi dell'indennità di buonuscita, la liquidazione delle pensioni provvisorie e definitive, i progetti di liquidazione per l'indennità di buonuscita, nei confronti del personale degli organismi statali operanti nel settore dei beni librari, in quanto non devoluti alla competenza di altri uffici o di altra amministrazione.

*Divisione IV.* — Ricorsi amministrativi e giurisdizionali; affari disciplinari e giudizi di responsabilità amministrativa e contabile del personale degli organismi statali operanti nel settore dei beni librari.

*Divisione V.* — Affari concernenti l'ordinamento e il funzionamento delle accademie degli istituti di alta cultura e delle istituzioni non statali operanti nel settore dei beni librari; assistenza tecnica nei confronti delle istituzioni medesime; servizio nazionale di lettura; vigilanza su enti e istituzioni operanti nel settore di competenza della direzione generale.

Segreteria del consiglio superiore delle accademie e biblioteche.

## ART. 15.

*(Direzione generale dei beni archeologici, artistici, ambientali e monumentali)*

La direzione generale dei beni archeologici, artistici, ambientali e monumentali è ordinata come segue:

*Divisione I.* — Ordinamento, organizzazione e funzionamento degli organismi statali operanti nel settore delle antichità e belle arti; coordinamento e vigilanza sull'attività delle istituzioni non statali operanti nel settore del patrimonio archeologico, artistico, monumentale e paesaggistico; assistenza tecnica nei riguardi delle istituzioni predette.

*Divisione II.* — Affari concernenti la conservazione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico, storico e monumentale.

*Divisione III.* — Affari concernenti la conservazione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico.

*Divisione IV.* — Affari concernenti la conservazione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico; vigilanza, per gli aspetti artistici, sullo sviluppo dei centri urbani, dei parchi nazionali, dei porti, degli impianti turistici.

*Divisione V.* — Reclutamento, formazione, aggiornamento e affari concernenti lo stato giuridico del personale dell'amministrazione delle antichità e belle arti in quanto non devoluti alla competenza di altri uffici o di altra amministrazione; riconoscimento e riscatto dei servizi ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita; liquidazione delle pensioni provvisorie e definitive; progetto di liquidazione dell'indennità di buonuscita nei confronti del personale predetto.

*Divisione VI.* — Ricorsi amministrativi e giurisdizionali, affari disciplinari e giudizi di responsabilità civile, amministrativa e contabile del personale dell'amministrazione delle antichità e belle arti.

Segreteria del consiglio superiore delle antichità e belle arti.

## ART. 16.

*(Attività ispettiva)*

Il servizio ispettivo svolge attività di studio, di consulenza e assistenza tecnica e didattica e di vigilanza amministrativa per il migliore andamento delle istituzioni della pubblica istruzione.

Il servizio ispettivo è assicurato:

- 1) da ispettori generali e da ispettori capi per il controllo e la vigilanza amministrativa;
- 2) da ispettori centrali per la consulenza e assistenza tecnica e didattica.

Gli ispettori di cui al precedente comma sono assegnati dal ministro, secondo le rispettive esigenze, alle direzioni generali e agli uffici scolastici regionali o interregionali.

Presso ogni direzione generale e ufficio scolastico regionale o interregionale è costituito

il servizio ispettivo, articolato, ove possibile, in due settori: uno amministrativo, l'altro tecnico-didattico. A capo del settore per il controllo amministrativo è posto un ispettore generale; a capo del settore per la consulenza tecnica e assistenza didattica è posto un ispettore centrale. I dirigenti dei settori sono scelti dal ministro.

ART. 17.

*(Compiti dei servizi ispettivi)*

Ciascun direttore generale convoca, almeno una volta al trimestre, una riunione collegiale dei funzionari addetti al servizio ispettivo per:

- a) esaminare le risultanze delle visite ispettive effettuate e del lavoro svolto;
- b) vagliare dati, suggerimenti, proposte e ogni altro elemento di giudizio in possesso dell'ufficio;
- c) definire il piano annuale di assistenza didattica e di vigilanza amministrativa;
- d) proporre al ministro, sulla base dei dati ricavati, iniziative, studi e ricerche, ai fini del perfezionamento e coordinamento dell'azione amministrativa.

Alla riunione partecipano anche i funzionari designati dal direttore generale che, per le proprie attribuzioni, siano interessati agli argomenti in trattazione.

Entro il mese di ottobre il capo di ciascun settore ispettivo dell'amministrazione centrale predisporre, sentiti gli uffici interessati, il piano annuale di assistenza didattica e di vigilanza amministrativa da sottoporre alla riunione collegiale di cui al primo comma del presente articolo.

Tale piano, che potrà prevedere anche incontri e convegni di studio su problemi attinenti all'istruzione, sarà sottoposto all'approvazione del ministro a cura del competente direttore generale.

ART. 18.

*(Comitato di coordinamento dei servizi ispettivi)*

I direttori generali e i dirigenti dei settori ispettivi dell'amministrazione centrale si riuniscono, almeno due volte l'anno, sotto la presidenza del ministro o di un sottosegretario di Stato da lui delegato per:

— esprimere avviso in ordine a studi, ricerche, sperimentazioni ed in genere su tutte le iniziative di particolare interesse rientranti nella competenza di più direzioni generali;

— esprimere l'avviso in ordine all'acquisto di libri, riviste ed altre pubblicazioni periodiche per gli uffici dell'amministrazione centrale e per le istituzioni dipendenti.

Il ministro può affidare agli ispettori, anche singolarmente, determinati compiti di particolare interesse concernenti materie di competenza di una o più direzioni generali.

CAPO II

AMMINISTRAZIONE PERIFERICA

ART. 19.

*(Amministrazione scolastica periferica)*

L'amministrazione scolastica periferica è costituita dagli uffici scolastici regionali o interregionali e dagli uffici scolastici provinciali.

A ciascun ufficio scolastico regionale o interregionale ed a ciascun ufficio scolastico provinciale sono assegnati, oltre ai rispettivi capi servizio, dirigenti con qualifica di direttore di divisione in numero, rispettivamente, di due, in media, e di uno, fatta eccezione per gli uffici scolastici provinciali aventi sede nei capoluoghi di regione ai quali sono assegnati due funzionari aventi la predetta qualifica.

Agli uffici scolastici provinciali di Roma, Napoli, Milano, Torino, Bari, Palermo sono assegnati tre direttori di divisione.

Nulla è innovato per quanto riguarda gli altri uffici periferici dell'amministrazione della pubblica istruzione che non siano trasferiti alle regioni, e per quanto riguarda la competenza degli organi collegiali funzionanti presso gli uffici stessi.

ART. 20.

*(Ordinamento degli uffici)*

Gli uffici dell'amministrazione scolastica periferica sono ordinati in divisioni cui sono assegnati compiti omogenei afferenti ad un determinato settore scolastico.

Di regola negli uffici che si articolano su due divisioni, una tratta gli affari riguardanti l'educazione prescolastica e la scuola elementare, l'altra quelli relativi alla istruzione secondaria e all'educazione permanente.

Negli uffici che si articolano su tre divisioni, fermo restando quanto disposto al precedente comma, la terza divisione cura parti-

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

colarmente lo sviluppo scolastico della provincia, gli affari riguardanti il personale, i rapporti con gli enti locali e la vigilanza sulle istituzioni dipendenti.

Una delle divisioni costituite presso gli uffici scolastici regionali o interregionali tratta gli affari riguardanti la programmazione dello sviluppo scolastico nell'ambito della circoscrizione, anche sotto il profilo edilizio. La divisione stessa assicura i servizi di segreteria degli organi collegiali funzionanti nell'ufficio.

Al direttore di divisione addetto agli uffici scolastici provinciali delle sedi che non siano capoluogo di regione sono attribuiti compiti relativi all'amministrazione del personale insegnante e non insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nelle scuole della circoscrizione.

## TITOLO II

DECENTRAMENTO DEI SERVIZI  
DEL MINISTERO  
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## ART. 21.

*(Attribuzioni del sovrintendente scolastico)*

Il sovrintendente scolastico, nell'ambito della sua competenza territoriale, esercita le seguenti attribuzioni:

1) provvede ai sensi delle vigenti norme in materia di edilizia scolastica;

2) coordina le iniziative dei provveditori agli studi per il buon funzionamento degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria, compresi i licei artistici, gli istituti d'arte e le scuole magistrali, e a tal fine dispone periodiche ispezioni;

3) propone, secondo le direttive del Ministero e sentiti i provveditori agli studi, il piano annuale regionale relativo alle nuove istituzioni ed al riassetto degli istituti e scuole di istruzione secondaria, compresi gli istituti d'arte, i licei artistici e le scuole magistrali, indicando anche, presuntivamente, il numero delle classi da sdoppiare con effetto dall'inizio dell'anno scolastico cui il piano si riferisce; provvede, nei limiti degli stanziamenti assegnati, alla attuazione del predetto piano regionale;

4) dispone, nei limiti degli stanziamenti assegnati e previa autorizzazione del ministro della pubblica istruzione, la formazione di nuove classi quando, per accertati impedimenti, non sia possibile rispettare i normali criteri di sdoppiamento;

5) provvede in materia di intitolazione degli istituti e scuole d'istruzione secondaria, compresi gli istituti d'arte, i licei artistici e le scuole magistrali;

6) provvede:

a) alla nomina dei componenti i consigli di amministrazione degli istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale, degli istituti d'arte, dei licei artistici, nonché dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato;

b) allo scioglimento dei predetti organismi nei casi previsti dalla legge ed alla nomina del commissario straordinario;

7) vigila sulla gestione degli istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale, degli istituti d'arte, dei licei artistici, ferme restando le attuali competenze in materia del ministro del tesoro;

8) coordina le iniziative e le attività sportive scolastiche organizzate nell'ambito delle singole province della regione; esamina i programmi annuali delle attività sportive ed i relativi preventivi di spesa di ciascuna provincia e li trasmette, con proprio parere, al Ministero per l'approvazione; vigila sulla gestione dei campi sportivi scolastici e degli impianti annessi;

9) nomina i componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato di maturità;

10) provvede agli affari concernenti l'organizzazione dei corsi di abilitazione all'insegnamento ed al rilascio delle rispettive certificazioni;

11) provvede, in conformità alle direttive ministeriali, al trasferimento su domanda del personale di ruolo insegnante e non insegnante degli istituti e scuole di istruzione secondaria, compresi gli istituti d'arte ed i licei artistici, nonché del personale di economato ed ausiliario dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato. Le relative domande non potranno riferirsi a sedi comprese in più di due regioni;

12) concede il nulla-osta per l'assunzione di incarichi universitari da parte del personale direttivo e docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria, compresi gli istituti d'arte, i licei artistici e le scuole magistrali;

13) provvede, nei limiti dei contingenti e secondo le modalità stabilite dal Ministero alle assunzioni obbligatorie ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, di unità di personale non docente degli istituti di istruzione secondaria, compresi gli istituti d'arte ed i licei artistici;

14) adotta i provvedimenti relativi al riconoscimento ed al riscatto dei servizi ai fini del trattamento di quiescenza e della liquidazione dell'indennità di buonuscita; alla liquidazione delle pensioni provvisorie e definitive, al progetto di liquidazione della indennità di buonuscita nei confronti del personale direttivo docente e non docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria, compresi gli istituti d'arte, i licei artistici, le scuole magistrali, nonché nei confronti del personale direttivo, di economato ed ausiliario dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato e delle maestre istitutrici degli educandati stessi;

15) provvede alla concessione dei congedi straordinari, compresi i congedi per gravidanza e puerperio e delle aspettative, ad eccezione di quelle per motivi di famiglia e salvo il caso del prolungamento eccezionale previsto dal terzo comma dell'articolo 70 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nei confronti del dipendente personale dell'ufficio scolastico regionale o interregionale;

16) provvede al rilascio dei libretti ferroviari nei confronti del personale di cui al precedente n. 5);

17) decide sui ricorsi avverso gli atti non definitivi dei provveditori agli studi della regione. È fatta salva la competenza del ministro della pubblica istruzione in ordine ai ricorsi per la cui decisione è richiesto l'intervento di organi collegiali dell'amministrazione centrale;

18) fornisce al commissario del governo tutti gli elementi, eventualmente necessari, per il coordinamento delle attività statali e regionali in materia scolastica;

19) svolge le altre attribuzioni a lui deferite da leggi e regolamenti e assolve gli incarichi che gli sono conferiti dal ministro.

I provvedimenti di cui ai precedenti numeri 5), 6), 9), 10), 12), 13), 14), 15) e 17) sono definitivi.

#### ART. 22.

##### *(Attribuzioni del provveditore agli studi)*

Il provveditore agli studi, nell'ambito della provincia esercita le seguenti attribuzioni:

1) promuove l'educazione prescolastica e l'istruzione elementare e secondaria pubblica e privata, sovrintende ad esse e vigila sulla

applicazione delle leggi e dei regolamenti nelle scuole e negli istituti di istruzione statali e non statali;

2) propone al ministro il piano annuale di istituzione delle scuole materne e delle scuole elementari statali;

3) promuove e organizza le iniziative di educazione permanente degli adulti e vigila sul loro funzionamento;

4) promuove le attività integrative della scuola e sovrintende ad esse;

5) dispone nei casi gravi e urgenti la chiusura delle scuole;

6) provvede alla tutela e alla vigilanza sui convitti nazionali e sugli educandati femminili dello Stato, nonché alla vigilanza sugli istituti di educazione non statali;

7) cura i rapporti con i comuni e le province per l'adempimento dei rispettivi obblighi verso la scuola;

8) dispone la concessione, sospensione e revoca del riconoscimento legale degli istituti di istruzione secondaria non statali, nei casi consentiti dalla legge;

9) vigila sul funzionamento e sull'attività degli enti o istituzioni operanti nel settore delle attività parascolastiche, nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni vigenti;

10) presiede il consiglio scolastico provinciale, il consiglio di disciplina dei maestri elementari, la commissione provinciale per l'edilizia scolastica, nonché il centro provinciale per i sussidi audiovisivi, ed è membro delle commissioni, consigli o comitati operanti nel settore scolastico, nei casi previsti dalla legge;

11) decide i ricorsi contro gli atti delle autorità scolastiche della provincia, non aventi carattere definitivo;

12) provvede al rilascio di duplicati del diploma di licenza o di maturità, nei casi di smarrimento o distruzione di quelli originali;

13) approva, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, le deliberazioni dei consigli d'amministrazione degli istituti di istruzione statali forniti di autonomia amministrativa, dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato;

14) provvede all'istituzione delle cattedre negli istituti e scuole d'istruzione secondaria, compresi gli istituti d'arte, i licei artistici e le scuole magistrali, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 571;

15) provvede agli sdoppiamenti di classe previsti dal piano annuale regionale di isti-

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

tuzione e riassetto degli istituti e scuole di istruzione secondaria, compresi gli istituti d'arte, i licei artistici e le scuole magistrali;

16) decide i ricorsi avverso le punizioni disciplinari degli alunni degli istituti e scuole di istruzione secondaria, compresi gli istituti d'arte, i licei artistici e le scuole magistrali;

17) provvede, secondo le direttive del ministro, al reclutamento degli insegnanti elementari di ruolo, nonché a tutti gli atti relativi allo stato giuridico ed economico degli insegnanti stessi, compreso il collocamento a riposo, non devoluti alla competenza di altri uffici o di altra amministrazione. È soppressa la ratifica ministeriale contemplata dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 agosto 1946, n. 237;

18) svolge le attribuzioni a lui devolute dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, dall'articolo 1 della legge 30 marzo 1961, n. 304, e dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 18 giugno 1970, n. 377 convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1970, n. 573, in quanto non devoluti alla competenza di altri organi o di altra amministrazione;

19) adotta, nei riguardi del personale ispettivo e direttivo della scuola elementare e del personale ispettivo, direttivo e docente della scuola materna statale, i provvedimenti previsti dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766 e della legge 30 marzo 1961, n. 304, in quanto non devoluti alla competenza di altri organi o di altra amministrazione;

20) adotta, nei riguardi del personale degli istituti d'arte e dei licei artistici, tutti i provvedimenti attribuiti alla sua competenza dalle norme vigenti nei riguardi del personale delle altre scuole di istruzione secondaria, con facoltà di delega nei casi corrispondenti a quelli contemplati dall'articolo 2, primo comma del decreto-legge 18 giugno 1970, n. 377, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1970, n. 573 in quanto non devoluti alla competenza di altri organi o di altra amministrazione;

21) dispone la conferma a stabile dei presidi degli istituti e scuole di istruzione secondaria, comprese le scuole magistrali, dei direttori degli istituti d'arte e dei licei artistici, degli ispettori scolastici e dei direttori didattici, nonché la proroga del periodo di prova e la restituzione al ruolo di provenienza nei casi di esito sfavorevole del periodo di prova;

22) conferisce gli incarichi di presidenza negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria compresi gli istituti d'arte, i licei artistici e le scuole magistrali;

23) dispone, su domanda degli interessati, nei limiti dei posti disponibili e in corrispondenza degli obblighi di orario, l'assegnazione provvisoria di presidi e professori degli istituti e scuole di istruzione secondaria, compresi gli istituti d'arte, i licei artistici e le scuole magistrali;

24) costituisce le commissioni provinciali competenti in materia di compilazione delle graduatorie degli aspiranti a incarichi o supplenze nelle scuole materne, elementari e secondarie, e conferisce le relative nomine di insegnamento; provvede alla nomina della commissione provinciale di cui all'articolo 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282;

25) adotta i provvedimenti relativi al riconoscimento ed al riscatto dei servizi ai fini del trattamento di quiescenza e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, alla liquidazione della pensione provvisoria e della pensione definitiva e al progetto di liquidazione dell'indennità di buonuscita, nei confronti del personale ispettivo, direttivo, insegnante e assistente delle scuole materne e delle scuole elementari;

26) provvede sulle denunce di esercizio di libera professione di cui all'articolo 130 del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367;

27) propone al ministro la nomina di ispettori onorari per la ricerca e la conservazione di documenti e cimeli di particolare interesse per la storia della scienza e della tecnica;

28) provvede alla concessione dei congedi straordinari, compresi i congedi per gravidanza e puerperio, e delle aspettative ad eccezione di quelle per motivi di famiglia e salvo il caso del prolungamento eccezionale previsto dal terzo comma dell'articolo 70 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 nei confronti del dipendente personale dell'ufficio scolastico provinciale;

29) provvede al rilascio dei libretti ferroviari nei confronti del personale di cui al precedente n. 28;

30) provvede, nei limiti delle assegnazioni di fondi disposte per provincia dal Ministero, alla ripartizione di assegni, premi e contributi fra le scuole materne e le altre istituzioni di educazione prescolastica non statali;

31) concede l'autorizzazione per l'istituzione di corsi di lezioni ed esercitazioni per maestri elementari di cui all'articolo 396 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

32) svolge le altre attribuzioni a lui deferite dalla legge o dai regolamenti o per delega del ministro della pubblica istruzione ovvero dai competenti organi della Regione.

ART. 23.

*(Attribuzioni dei rettori delle università degli studi e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria)*

I rettori delle università degli studi e i direttori degli istituti di istruzione universitaria esercitano le seguenti attribuzioni:

- 1) rappresentano l'università o istituto;
- 2) hanno la vigilanza sulle biblioteche e sugli stabilimenti dell'università o istituto;
- 3) esercitano l'autorità disciplinare sul personale di ogni categoria addetto all'università o istituto;
- 4) provvedono all'esecuzione delle deliberazioni del senato accademico e del consiglio d'amministrazione;
- 5) curano l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario e danno esecuzione ai provvedimenti presi dal ministro;
- 6) riferiscono al ministro, con relazione annuale, sul funzionamento dell'università o istituto;
- 7) provvedono, nei confronti del personale assistente, lettore, tecnico laureato, tecnico coadiutore, tecnico esecutivo, infermiere, ostetrico, ingegnere degli uffici tecnici, tecnico coadiutore degli uffici tecnici, conservatore dei musei delle scienze, curatore degli orti botanici, nonché del personale ausiliario, all'emanazione degli atti relativi:
  - a) alla nomina in prova o in ruolo;
  - a) al trattamento economico;
  - c) alla concessione di congedi straordinari, compresi quelli per gravidanza e puerperio;
  - d) alla concessione delle aspettative;
  - e) ai riconoscimenti di servizio ai fini economici e di carriera, nonché ai fini del trattamento di quiescenza e della liquidazione dell'indennità di buonuscita;
  - f) ai trasferimenti, quando non siano determinati da ragioni di servizio;
  - g) alla liquidazione delle indennità di trasferimento e di prima sistemazione;

h) alla liquidazione del trattamento di missione;

- i) ai procedimenti disciplinari, esclusi quelli relativi al personale assistente e lettore;
- l) all'accettazione delle dimissioni;
- m) alle cessazioni dal servizio;
- n) alla liquidazione della pensione provvisoria e della pensione definitiva;
- o) al progetto di liquidazione dell'indennità di buonuscita;

8) provvedono agli incarichi per i ruoli compresi nel precedente n. 7, nonché all'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia e alla concessione di congedi per gravidanza e puerperio, nei confronti del personale così incaricato;

9) provvedono, nei limiti dei contingenti e secondo le modalità stabilite dal Ministero, alle assunzioni obbligatorie ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, di unità di personale tecnico esecutivo ed ausiliario;

10) svolgono le attribuzioni di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o) del precedente n. 9 nei confronti del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie;

11) provvedono, nei confronti del personale della carriera direttiva amministrativa, direttiva di ragioneria, di concetto amministrativa, di concetto di ragioneria, delle segreterie universitarie, nonché nei confronti del personale della carriera direttiva dei bibliotecari e di concetto degli aiuto-bibliotecari, alla concessione:

- a) di congedi straordinari, compresi quelli per gravidanza e puerperio;
- b) di aspettative, ad eccezione di quelle per motivi di famiglia e di prolungamento eccezionale previsto dal terzo comma dell'articolo 70 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

12) provvedono, nei confronti del personale inquadrato nelle categorie d'impiego statale non di ruolo, all'emanazione degli atti relativi:

- a) alla concessione dell'aggiunta di famiglia;
- b) alla concessione di congedi per gravidanza e puerperio;
- c) agli aumenti periodici di stipendio;
- d) al mantenimento del rapporto di impiego nei casi di assenza dal servizio per malattia ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207;

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

e) alla sospensione cautelare dal servizio ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207;

f) alla cessazione dal servizio ed eventuale conseguente liquidazione dell'indennità di licenziamento;

13) svolgono tutte le altre attribuzioni che sono loro demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario.

## ART. 24.

*(Attribuzioni dei direttori dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di danza e di arte drammatica)*

I direttori dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di danza e di arte drammatica esercitano, in quanto riferibili, nei confronti del personale delle rispettive istituzioni, le stesse attribuzioni devolute alla competenza dei rettori delle università e dei direttori degli istituti d'istruzione universitaria.

## ART. 25.

*(Attribuzioni dei capi di istituti e scuole di istruzione secondaria)*

I capi degli istituti e delle scuole d'istruzione secondaria, compresi gli istituti d'arte, i licei artistici e le scuole magistrali, esercitano le seguenti attribuzioni:

1) sovrintendono al regolare funzionamento didattico, educativo e amministrativo dell'istituto e scuola, ai sensi delle disposizioni contenute nel regio decreto 30 aprile 1924, n. 965;

2) curano, limitatamente alle scuole medie, l'adempimento dell'obbligo scolastico e la frequenza dei ragazzi obbligati;

3) promuovono e organizzano le attività integrative della scuola;

4) presiedono gli organi collegiali funzionanti nell'istituto o scuole e, negli istituti dotati di autonomia amministrativa, fanno parte con voto deliberativo del consiglio d'amministrazione;

5) emanano, sentito il collegio dei professori, il regolamento interno dell'istituto o scuola;

6) curano l'istituzione e l'incremento della cassa scolastica e ne presiedono il consiglio d'amministrazione;

7) nominano le commissioni degli esami di promozione e idoneità e degli esami per il conseguimento del diploma di qualifica;

8) annullano singole prove di esame, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti;

9) rilasciano i diplomi di qualifica, nonché i certificati di promozione e di idoneità;

10) concedono, al personale insegnante e non insegnante, l'autorizzazione a risiedere in sede diversa da quella di servizio;

11) adottano, nei riguardi del personale insegnante e non insegnante, dandone comunicazione al provveditore agli studi, i provvedimenti indicati alle lettere a), b) e c) dell'articolo 5, alla lettera c) dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766 e alle lettere a), b), d) ed e) dell'articolo 1 della legge 30 marzo 1961, n. 304, in quanto non devoluti alla competenza di altra amministrazione;

12) dispongono, nei riguardi del personale insegnante non di ruolo, gli aumenti periodici di stipendio e l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia in tutti i casi previsti dalla legge, dandone comunicazione al provveditore agli studi;

13) compilano le relazioni annuali nei riguardi dei professori straordinari e ordinari in prova;

14) redigono le note di qualifica del personale insegnante e i rapporti informativi del personale non insegnante;

15) autorizzano i professori ad assumere lezioni private nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti;

16) infliggono punizioni disciplinari al personale insegnante e non insegnante, nei limiti di competenza stabiliti dalle disposizioni vigenti;

17) rilasciano i certificati relativi ai servizi prestati nell'istituto, al personale insegnante e non insegnante;

18) provvedono alla nomina degli insegnanti supplenti temporanei e curano, nei limiti della propria competenza, ogni altro adempimento previsto dalle norme concernenti il personale insegnante e non insegnante non di ruolo;

19) provvedono all'iscrizione degli alunni nelle singole classi;

20) giustificano le assenze degli alunni;

21) infliggono punizioni disciplinari agli alunni, nei limiti di competenza stabiliti dalle disposizioni vigenti;

22) concedono gli esoneri dalle tasse scolastiche nei casi previsti dalla legge;

23) concedono agli alunni gli esoneri dalla frequenza delle lezioni di educazione fisica e dalle lezioni di religione;

24) svolgono le altre attribuzioni loro conferite dalle disposizioni vigenti e adempiono gli incarichi conferiti dal provveditore.

I rettori dei convitti nazionali e le direttrici degli educandati femminili dello Stato esercitano le attribuzioni di cui al precedente comma nei confronti del personale di economo ed ausiliario delle istituzioni predette.

#### ART. 26.

##### (Attribuzioni dei direttori didattici)

I direttori didattici della scuola elementare e della scuola materna statale, nelle rispettive competenze, esercitano le seguenti attribuzioni:

1) visitano le scuole del circolo didattico cui sono preposti; assegnano annualmente i maestri alle varie classi, disciplinando i turni di avvicendamento; determinano il calendario e l'orario delle scuole e fissano i giorni degli esami, nominando altresì le commissioni esaminatrici; propongono l'istituzione di nuove scuole, classi o sezioni;

2) curano l'adempimento dell'obbligo scolastico e la frequenza alla scuola dei fanciulli obbligati;

3) promuovono e organizzano le attività integrative della scuola;

4) promuovono e organizzano le attività di scuola popolare;

5) curano i rapporti con gli enti locali;

6) provvedono, nei riguardi del personale insegnante ed assistente, alla concessione dei congedi, compreso il prolungamento del congedo per gravi motivi di salute di cui all'articolo 8, secondo comma, della legge 1° giugno 1942, n. 675, all'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia in tutti i casi previsti dalla legge, alla compilazione dei rapporti informativi e dei fogli di qualifica;

7) rilasciano le note nominative per il pagamento degli stipendi al personale insegnante ed assistente e redigono i prospetti periodici delle assenze e delle supplenze del personale docente;

8) infliggono punizioni disciplinari al personale insegnante e non insegnante, nei limiti di competenza stabiliti dalle disposizioni vigenti;

9) concedono al personale insegnante e assistente l'autorizzazione a risiedere fuori sede;

10) rilasciano al personale insegnante e assistente i certificati relativi ai servizi prestatati nei rispettivi circoli didattici;

11) curano, quali consegnatari, la conservazione e la destinazione dei beni mobili dello Stato che siano in dotazione alle direzioni didattiche;

12) svolgono le altre attribuzioni loro conferite dalle disposizioni vigenti e adempiono gli incarichi conferiti dal provveditore o dall'ispettore scolastico.

### TITOLO III

#### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### ART. 27.

##### (Controllo preventivo)

Le funzioni di controllo sui provvedimenti contemplati dal presente decreto sono devolute, con l'osservanza della legge 17 agosto 1960, n. 908, alle ragionerie provinciali dello Stato ed alle delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio.

#### ART. 28.

##### (Norma d'attuazione)

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli saranno attuate dal ministro della pubblica istruzione con uno o più decreti da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

I decreti di cui al precedente comma saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

#### ART. 29.

##### (Disposizioni transitorie)

Restano ferme le dotazioni organiche previste per le singole qualifiche della tabella A) annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283 e l'assegnazione dei direttori di divisione agli uffici della amministrazione scolastica centrale e periferica continuerà ad essere effettuata con i criteri previsti dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, fino a quando non saranno emanati i decreti delegati di cui all'articolo 16 e 16-bis della legge 28 ottobre 1970, n. 775.



ALLEGATO *H*

MINISTERO DELLA SANITÀ

**PAGINA BIANCA**

SEZIONE I  
AMMINISTRAZIONE CENTRALE

ART. 1.

Lo Stato esercita a mezzo del Ministero della sanità le funzioni e le attività ad esso spettanti secondo le vigenti norme per la tutela della salute pubblica che non siano trasferite o delegate alle regioni né attribuite dalla legge ad altre amministrazioni.

A tale scopo il Ministero, nell'ambito della sua competenza, promuove ed adotta i provvedimenti necessari all'attuazione dei fini previsti dalla legge ed assicura, avvalendosi anche dei commissari del Governo, con atti di indirizzo e coordinamento eventualmente necessari, il rispetto, pure nelle attività svolte dalle regioni nella suddetta materia, delle esigenze connesse agli interessi generali dello Stato o di altre regioni, anche in relazione agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali.

ART. 2. -

Il Ministero della sanità è ordinato come segue:

- 1) Direzione generale per l'organizzazione amministrativa, per gli affari generali e per il personale;
- 2) Direzione generale per la medicina preventiva, curativa e riabilitativa;
- 3) Direzione generale per l'igiene dell'ambiente;

- 4) Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione;
- 5) Direzione generale per il servizio farmaceutico;
- 6) Direzione generale per i servizi veterinari;
- 7) Centro studi per la programmazione di cui alla legge 20 giugno 1969, n. 383.

ART. 3.

La direzione generale per l'organizzazione amministrativa, per gli affari generali e per il personale provvede:

- a) a curare, in collaborazione con le altre direzioni generali, l'organizzazione amministrativa dei servizi centrali e periferici del Ministero;
- b) a trattare gli affari di carattere generale riguardanti il Ministero in materie diverse da quelle trattate dalle altre direzioni generali o dal centro studi per la programmazione;
- c) a curare i rapporti con gli organismi internazionali o con gli organi regionali quando la materia non rientri nella competenza delle altre direzioni generali;
- d) a trattare gli affari relativi all'amministrazione del personale;
- e) a formulare lo schema dello stato di previsione della spesa del Ministero o ad amministrare i capitoli di bilancio relativi alle spese generali nonché a curare gli adempimenti relativi al conto consuntivo;
- f) a stipulare i contratti riguardanti l'amministrazione, predisporre i relativi decreti di

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

approvazione e dare esecuzione ai contratti medesimi;

*g)* a curare il funzionamento dei servizi di utilità generale e di economato del Ministero;

*h)* a curare e coordinare gli interventi per la propaganda e l'educazione sanitaria;

*i)* a trattare gli affari contenziosi per i quali sia comunque interessata l'amministrazione sanitaria;

*l)* ad attendere al controllo ispettivo sugli uffici periferici del Ministero.

ART. 4.

La direzione generale per l'organizzazione amministrativa, per gli affari generali e per il personale è articolata come segue:

*Divisione I.* — Organizzazione e metodo;

*Divisione II.* — Reclutamento e carriera del personale;

*Divisione III.* — Trasferimenti, particolari posizioni di stato e disciplina del personale;

*Divisione IV.* — Trattamento economico del personale in servizio e in quiescenza;

*Divisione V.* — Affari amministrativi generali; bilancio, controlli e forniture;

*Divisione VI.* — Contenzioso;

*Divisione VII.* — Educazione sanitaria;

Segreteria del consiglio di amministrazione;

Servizio ispettivo amministrativo.

ART. 5.

La direzione generale per la medicina preventiva, curativa e riabilitativa provvede:

*a)* a curare i rapporti con gli organismi internazionali e con gli organi regionali nelle materie di competenza della direzione generale;

*b)* a predisporre i provvedimenti necessari per la profilassi, anche internazionale, delle malattie infettive;

*c)* a sovrintendere ai servizi medici di porto, aeroporto e frontiera;

*d)* a predisporre gli elenchi delle malattie infettive e delle malattie sociali;

*e)* a curare le iniziative per l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento degli interventi per la lotta contro le malattie sociali, la tubercolosi, le malattie veneree e dermoparassitarie e la lebbra;

*f)* a curare le iniziative per l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento degli interventi per la protezione della maternità e dell'infanzia e per l'espletamento dei servizi di medicina scolastica, del lavoro e dello sport;

*g)* a vigilare sugli enti sanitari sottoposti, per legge, alla vigilanza del Ministero, quali ONMI, CRI, istituti fisioterapici ospitalieri di Roma, enti previdenziali, limitatamente alla organizzazione e alle attività sanitarie;

*h)* a curare le iniziative per l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento delle attività regionali nel settore ospedaliero;

*i)* ad amministrare il fondo nazionale ospedaliero;

*l)* a predisporre la normativa tecnica per le case di cura private e per la raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano nonché ogni altro provvedimento in materia;

*m)* a curare l'espletamento degli esami di idoneità per i sanitari ospedalieri;

*n)* ad elaborare il programma nazionale dell'edilizia ospedaliera, provvedendo alle direttive e istruzioni in materia di tecnica ospedaliera;

*o)* a predisporre i provvedimenti inerenti la disciplina dell'esercizio delle professioni sanitarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e di ogni altra attività tecnico-sanitaria;

*p)* a formulare i pareri medico-legali nei casi previsti dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257.

ART. 6.

La direzione generale per la medicina preventiva, curativa e riabilitativa è articolata come segue:

*Divisione I.* — Affari generali; rapporti con gli organismi internazionali e con gli organi regionali.

*Divisione II.* — Profilassi delle malattie infettive.

*Divisione III.* — Profilassi internazionale delle malattie infettive e servizi medici di porto, aeroporto e frontiera.

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

*Divisione IV.* — Lotta contro le malattie sociali; lotta contro la tubercolosi, le malattie veneree e dermoparassitarie e la lebbra.

*Divisione V.* — Protezione della maternità e dell'infanzia; medicina scolastica; medicina del lavoro e dello sport.

*Divisione VI.* — Enti sanitari sottoposti alla vigilanza del Ministero.

*Divisione VII.* — Enti ospedalieri, fondo nazionale ospedaliero; altri istituti pubblici di ricovero e cura; case di cura private; trasfusione del sangue umano.

*Divisione VIII.* — Esami di idoneità per i sanitari ospedalieri.

*Divisione IX.* — Programmazione nazionale dell'edilizia ospedaliera; tecnica ospedaliera.

*Divisione X.* — Disciplina delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie ausiliarie.

*Divisione XI.* — Disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle altre attività tecnico-sanitarie.

*Ufficio medico-legale* — Pareri di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257.

Servizio ispettivo con il compito di espletare funzioni ispettive di carattere tecnico sul piano sanitario nelle materie di competenza della direzione generale.

## ART. 7.

La direzione generale per l'igiene dell'ambiente provvede:

a) a curare i rapporti con gli organismi internazionali e con gli organi regionali nella materia di competenza della direzione generale;

b) a elaborare le direttive per l'esercizio delle attività delegate alle regioni, in materia di igiene delle acque, igiene del suolo e dell'abitato nonché a curare l'approvvigionamento idrico delle isole minori;

c) a predisporre i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di polizia mortuaria;

d) a predisporre la classificazione dei comuni e gli altri provvedimenti per la lotta contro l'inquinamento atmosferico, previsti dalla legge 13 luglio 1966, n. 615;

e) a predisporre gli atti per l'approvazione dell'elenco delle industrie insalubri e i

provvedimenti relativi all'impiego, utilizzazione e detenzione dei gas tossici;

f) a elaborare le norme applicative per la protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare, a curare le intese con le altre amministrazioni dello Stato per il rilascio delle autorizzazioni per l'impiego, l'utilizzazione e la detenzione di sostanze radioattive, nonché a predisporre gli altri provvedimenti in materia;

g) a studiare i problemi relativi all'igiene e sicurezza del lavoro e del traffico.

## ART. 8.

La direzione generale per l'igiene dell'ambiente è articolata come segue:

*Divisione I.* — Affari generali; rapporti con gli organismi internazionali e con gli organi regionali.

*Divisione II.* — Igiene delle acque.

*Divisione III.* — Inquinamento atmosferico.

*Divisione IV.* — Radiazioni ionizzanti; medicina nucleare.

*Divisione V.* — Igiene del suolo e dell'abitato.

*Divisione VI.* — Igiene e sicurezza del lavoro e del traffico.

Servizio ispettivo con il compito di espletare funzioni ispettive di carattere tecnico sul piano igienico-sanitario nelle materie di competenza della direzione generale.

## ART. 9.

La direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione provvede:

a) a curare i rapporti con gli organismi internazionali e con gli organi regionali nella materia di competenza della direzione generale;

b) a vigilare, sotto l'aspetto igienico-sanitario, sulla produzione, detenzione, commercio o vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

c) a predisporre i provvedimenti di autorizzazione alla produzione, commercio, importazione ed impiego di particolari sostanze alimentari, di additivi chimici e coloranti, di

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

surrogati o succedanei, di alimenti dietetici per la prima infanzia ed altri provvedimenti in materia;

d) a predisporre gli atti relativi alla registrazione dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate;

e) ad effettuare per quanto concerne l'aspetto igienico-sanitario, indagini e studi sullo stato di nutrizione della popolazione e sulla dietetica anche ai fini della elaborazione delle prescrizioni e indicazioni necessarie in materia di educazione alimentare, salva la competenza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

f) a provvedere agli adempimenti di competenza del Ministero per la vigilanza di concerto e congiuntamente con il Ministero dell'agricoltura e foreste, sull'istituto nazionale della nutrizione.

ART. 10.

La direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione è articolata come segue:

*Divisione I.* — Affari generali; rapporti con gli organismi internazionali e con gli organi regionali.

*Divisione II.* — Igiene degli alimenti di origine vegetale ed animale; vigilanza igienico-sanitaria in materia.

*Divisione III.* — Fitofarmaci ed altri presidi sanitari; residui di antiparassitari ed altre sostanze tossiche negli alimenti.

*Divisione IV.* — Additivi e coloranti; surrogati o succedanei delle sostanze alimentari.

*Divisione V.* — Alimenti dietetici.

*Divisione VI.* — Nutrizione e dietetica; indagini sullo stato di nutrizione della popolazione; educazione alimentare; vigilanza sull'istituto nazionale per la nutrizione.

Servizio ispettivo, con il compito di espletare funzioni ispettive di carattere tecnico sul piano igienico-sanitario nella materia di competenza della direzione generale.

ART. 11.

La direzione generale per il servizio farmaceutico provvede:

a) a curare i rapporti con gli organismi internazionali e con gli organi regionali nelle materie di competenza della direzione generale;

b) a curare l'informazione tecnico-scientifica e la raccolta ed elaborazione dei dati concernenti la produzione ed il commercio dei farmaci;

c) a predisporre gli atti necessari per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 144 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie ed in particolare per la registrazione delle specialità medicinali e dei presidi medico-chirurgici, degli emoderivati, delle acque minerali e stabilimenti termali;

d) a predisporre gli atti necessari al rilascio delle licenze di pubblicità sanitaria;

e) a predisporre gli atti necessari per il rilascio delle autorizzazioni per la coltivazione, produzione, commercio, impiego e detenzione di sostanze stupefacenti;

f) alle istruzioni in materia di vigilanza sulla produzione e sul commercio dei medicinali e dei prodotti assimilabili.

ART. 12.

La direzione generale per il servizio farmaceutico è articolata come segue:

*Divisione I.* — Affari generali; rapporti con gli organismi internazionali e con gli organi regionali.

*Divisione II.* — Informazione tecnico-scientifica e pubblicità sanitaria; acquisizione dati in collegamento con il centro meccanografico elettronico.

*Divisione III.* — Registrazione delle specialità medicinali chimiche; istruttoria ed esame tecnico.

*Divisione IV.* — Registrazione delle specialità medicinali biologiche; istruttoria ed esame tecnico.

*Divisione V.* — Registrazione specialità medicinali; provvedimenti amministrativi.

*Divisione VI.* — Tariffa e prezzi dei medicinali.

*Divisione VII.* — Presidi medico-chirurgici; acque minerali e stabilimenti termali.

*Divisione VIII.* — Vigilanza sul commercio dei medicinali e prodotti assimilabili.

*Divisione IX.* — Officine di produzione dei medicinali e prodotti assimilabili.

*Divisione X.* — Farmacie.

Ufficio centrale stupefacenti.

Servizio ispettivo, con il compito di espletare funzioni ispettive nelle materie di competenza della direzione generale.

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

## ART. 13.

La direzione generale per i servizi veterinari provvede:

a) a curare i rapporti con gli organismi internazionali e con gli organi regionali nelle materie di competenza della direzione generale;

b) ad esercitare la vigilanza sugli istituti zooprofilattici sperimentali e sugli enti veterinari a carattere nazionale;

c) a promuovere la ricerca scientifica e l'assistenza tecnica in campo veterinario;

d) a curare la propaganda e l'aggiornamento professionale degli operatori in campo veterinario, nonché a coordinare gli interventi pubblici nel settore veterinario;

e) a sovrintendere ai servizi veterinari di frontiera ed a predisporre i provvedimenti in materia d'importazione, esportazione e transito di animali, carni, prodotti ed avanzi di origine animale;

f) ad elaborare i piani nazionali di profilassi, obbligatoria e volontaria, delle malattie infettive e diffuse degli animali ed a predisporre le ordinanze ed altri provvedimenti in materia di profilassi veterinaria ed igiene zootecnica;

g) a predisporre i provvedimenti in materia di igiene delle produzioni animali inerenti alla competenza veterinaria e ad elaborare le direttive per l'esercizio delle attività delegate in materia alle regioni;

h) a predisporre gli atti per la registrazione degli integratori ed integratori medicati per mangimi e per ogni altro provvedimento di carattere generale attinente l'alimentazione del bestiame.

## ART. 14.

La direzione generale per i servizi veterinari è articolata come segue:

*Divisione I.* — Affari generali; vigilanza sugli istituti zooprofilattici sperimentali e sugli enti veterinari a carattere nazionale; rapporti con gli organi regionali.

*Divisione II.* — Ricerca scientifica ed assistenza tecnica; propaganda ed aggiornamento professionale; studi e coordinamento degli interventi pubblici nel settore veterinario;

*Divisione III.* — Convenzioni, trattati, accordi veterinari ed altri rapporti con organismi internazionali (OIE, MRC, FAO, OCDE, ecc.).

*Divisione IV.* — Servizi veterinari di frontiera.

*Divisione V.* — Profilassi pianificate obbligatorie.

*Divisione VI.* — Profilassi pianificate volontarie.

*Divisione VII.* — Igiene delle produzioni animali.

*Divisione VIII.* — Igiene zootecnica e profilassi generale veterinaria.

*Divisione IX.* — Registrazioni degli integratori e degli integratori medicati, per mangimi e pareri per le registrazioni delle specialità medicinali d'uso veterinario.

Servizio ispettivo con il compito di esercitare funzioni ispettive di carattere tecnico sul piano igienico-veterinario nelle materie di competenza della direzione generale.

SEZIONE II  
ORGANI PERIFERICI

## ART. 15.

Sono organi periferici del Ministero della sanità:

1) gli uffici sanitari di porti, aeroporti e frontiere;

2) gli uffici veterinari di confine, porti ed aeroporti.

## ART. 16.

Gli uffici sanitari di porto, aeroporto e frontiera provvedono:

a) a vigilare per quanto riguarda le condizioni igieniche nei porti ed aeroporti nonché sulle navi e gli aeromobili che in essi fanno scalo, con particolare riguardo all'applicazione delle misure di disinfestazione;

b) ad eseguire la visita sanitaria dei passeggeri provenienti dai paesi sottoposti a ordinanza di profilassi internazionale, nonché a controllare il possesso dei certificati internazionali di vaccinazione;

c) ad eseguire le vaccinazioni o le altre misure profilattiche eventualmente necessarie sia nei confronti dei passeggeri in arrivo che di quelli in partenza;

d) ad effettuare le segnalazioni alle autorità sanitarie locali dei luoghi di destinazione per la sorveglianza sanitaria dei passeggeri provenienti da zone infette;

e) ad assolvere tutti gli altri compiti ad essi demandati dalle leggi, dai regolamenti e dalle convenzioni internazionali.

Gli uffici di porti, aeroporti e frontiere sono in numero di quindici. La sede e la circoscrizione territoriale degli stessi è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della sanità.

Nei porti ed aeroporti che non sono sede degli uffici di cui ai commi precedenti, il servizio verrà assicurato da « medici delegati » all'uopo incaricati dai dirigenti degli uffici competenti per territorio, secondo le modalità che verranno stabilite con decreto del ministro della sanità.

All'eventuale istituzione di uffici temporanei per bisogni straordinari provvederanno i dirigenti degli uffici competenti per territorio, secondo le ordinanze e le istruzioni del ministro della sanità.

ART. 17.

Gli uffici veterinari di confine, porto ed aeroporto, provvedono:

a) ad eseguire la visita sanitaria degli animali in importazione, esportazione e transito nonché dei prodotti di origine animale in importazione e transito;

b) ad esercitare le funzioni di polizia, vigilanza e ispezione veterinaria nei posti di confine ed aeroporti aperti al traffico internazionale degli animali e dei prodotti di origine animale;

c) ad assolvere tutti gli altri compiti ad essi demandati dalle leggi, dai regolamenti e dalle convenzioni internazionali.

Gli uffici veterinari di confine, porti ed aeroporti sono in numero di 26. La sede e la circoscrizione dei medesimi è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della sanità.

Nei rimanenti posti di confine terrestre, porti ed aeroporti il servizio verrà assicurato

da veterinari comunali e da veterinari liberi professionisti all'uopo incaricati con l'osservanza delle modalità di cui al penultimo comma dell'articolo 26.

ART. 18.

Nulla è innovato per quanto riguarda l'istituto superiore di sanità e la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 19.

Restano ferme le disposizioni concernenti gli organi collegiali istituiti presso l'amministrazione centrale della sanità.

ART. 20.

Il numero delle sezioni degli organi centrali e periferici previsti dal presente decreto e le rispettive competenze sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della sanità.

Dopo la prima applicazione del presente decreto, il numero e le competenze delle divisioni sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro della sanità e con il ministro del tesoro.

ART. 21.

Gli atti attribuiti alla competenza del ministro dell'agricoltura e delle foreste delle disposizioni concernenti l'istituto regionale della nutrizione, sono adottati dal medesimo di concerto con il ministro della sanità, ferme restando le attribuzioni del ministro del tesoro.

L'articolo 5 della legge 25 febbraio 1963, n. 258, è modificato come segue:

le parole « e da due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste », sono sostituite dalle seguenti: « da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da uno del Ministero della sanità ».



ALLEGATO I

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

PAGINA BIANCA

**CAPO I**  
**ORDINAMENTO DEL MINISTERO**

**ART. 1.**

Lo Stato esercita a mezzo del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile le funzioni e le attività ad esso spettanti, in base alle norme vigenti, in materia di trasporti terrestri, aerei e di navigazione nelle acque interne, che non siano trasferite o delegate alle regioni né attribuite dalla legge ad altre amministrazioni.

A tal fine, il Ministero predetto promuove ed adotta, nell'ambito della propria competenza, i provvedimenti necessari all'attuazione dei fini previsti dalla legge ed assicura, avvalendosi anche dei commissari del Governo, con atti di indirizzo e coordinamento eventualmente necessari, il rispetto, pure nelle attività svolte dalle regioni nelle suddette materie, delle esigenze connesse agli interessi generali dello Stato o di più regioni, anche in relazione agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali.

**ART. 2.**

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile è articolato nelle seguenti direzioni generali:

1. - *Direzione generale dei programmi, dell'organizzazione e del coordinamento*, con il compito di attendere, in collaborazione con le altre direzioni generali, alla elaborazione degli studi e dei programmi di attività del Ministero, assicurando il coordinamento delle

iniziative e dei provvedimenti concernenti la politica dell'amministrazione medesima nei settori di competenza, compreso quello ferroviario, in conformità delle direttive del ministro, alla predisposizione di studi economici, statistici e tecnici in materia di trasporti interni ed internazionali, alla elaborazione del conto nazionale dei trasporti, nonché alla cura delle relazioni con gli organismi internazionali e con gli organi della programmazione economica nazionale.

2. - *Direzione generale della motorizzazione civile, dei trasporti in concessione e della circolazione stradale*, con il compito di attendere alla disciplina, alle attività operative ed alla vigilanza in materia di circolazione stradale, di motorizzazione civile, di trasporti di persone e cose con mezzi automobilistici o ferrottramviari in concessione o per via fluviale e lacuale non rientranti nella competenza propria o delegata delle regioni, alla disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale delle relative aziende di trasporto, all'indirizzo ed al coordinamento delle attività delle regioni nelle materie del settore, nonché di collaborare con la direzione generale dei programmi negli studi di programmazione e dei problemi del coordinamento in sede nazionale ed internazionale per il settore di competenza.

3. - *Direzione generale dell'aviazione civile*, con il compito di attendere alla disciplina, alle attività operative ed alla vigilanza in materia di trasporti aerei nazionali ed internazionali di persone e cose, di navigazione aerea e di impianti aeroportuali, nonché di collaborare con la direzione generale dei pro-

grammi negli studi di programmazione e dei problemi del coordinamento in sede nazionale e internazionale per il settore di competenza.

Nulla è innovato per quanto concerne l'ordinamento e le attribuzioni dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

### ART. 3.

Il Consiglio superiore dell'aviazione civile istituito con legge 30 gennaio 1963, n. 141, assume la denominazione di Consiglio superiore dei trasporti e dell'aviazione civile.

Il Consiglio superiore dei trasporti e dell'aviazione civile attende a compiti consultivi e di studio, con particolare riferimento al coordinamento dei vari settori di attività del Ministero, sulle questioni concernenti i trasporti terrestri, aerei, e di navigazione interna.

Il parere del Consiglio superiore dei trasporti e dell'aviazione civile deve essere richiesto:

1) sulla costruzione o ricostruzione di linee ferroviarie;

2) sui piani di ammodernamento e di potenziamento delle ferrovie anche a sviluppo poliennale;

3) sulla chiusura all'esercizio e sulla soppressione di linee ferroviarie e problemi connessi, ivi compresa la eventuale istituzione di servizi sostitutivi;

4) sulla istituzione di pubblici servizi di trasporto, svolgentisi su strada, autostrada ovvero ad impianti fissi, nonché di pubblici servizi aerei e della navigazione interna e sulla trasformazione o soppressione dei servizi medesimi;

5) sulla costruzione di ferrovie metropolitane e relativi progetti;

6) sui programmi di massima di strade ordinarie di grande comunicazione e di autostrade e sui progetti di ammodernamento di tronchi della viabilità minore quando interferiscano con linee di trasporto a impianti fissi di competenza statale;

7) sui programmi di sviluppo dei porti marittimi;

8) sulla istituzione e costruzione di nuovi aeroporti;

9) sui piani di ammodernamento e di potenziamento dei servizi aerei, anche a sviluppo poliennale;

10) sulle questioni controverse relative alla coesistenza dei pubblici servizi di trasporti terrestri, aerei e di navigazione interna;

11) sulla determinazione dei contingenti di autorizzazione all'autotrasporto di merci per conto di terzi e sui criteri generali per il rilascio delle licenze per i trasporti in conto proprio;

12) sulla estensione della navigazione ad altri fiumi, canali o tronchi di essi;

13) sulla istituzione di servizi marittimi per i collegamenti interni o con le isole e sulle questioni controverse concernenti la coesistenza di tali servizi con quelli esercitati dall'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

14) sulla forma delle gestioni degli aeroporti destinati al traffico aereo commerciale;

15) sul coordinamento delle attività aeree civili con quelle militari nell'ambito dello spazio aereo nazionale;

16) sulle tariffe generali per i trasporti di competenza statale;

17) sulle norme concernenti il trattamento giuridico dei lavoratori addetti ai trasporti esercitati in regime di concessione o di autorizzazione;

18) sui principi generali per il coordinamento dei trasporti;

19) sui piani di coordinamento dei trasporti a livello nazionale o interregionale;

20) sui piani di coordinamento a livello regionale e comprensoriale quando interessino servizi di trasporto di competenza statale;

21) sugli schemi di accordi internazionali in materia di trasporti terrestri, aerei e della navigazione interna;

22) sul conto nazionale dei trasporti.

Il Consiglio superiore deve esprimere il parere entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

Sono soppressi:

a) la Commissione per le funicolari aeree e terrestri di cui all'articolo 1 della legge 23 giugno 1927, n. 1110;

b) il Comitato superiore della navigazione interna, istituito con l'articolo 1227 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

c) la Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi;

d) la Commissione per il coordinamento dei servizi automobilistici di linea con quelli ferroviari statali;

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

e) la Commissione per la riattivazione dei servizi di trasporto in concessione;

f) la Commissione interministeriale di cui all'articolo 12 della legge 14 giugno 1949, n. 410, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Consiglio superiore dei trasporti e dell'aviazione civile è composto dal presidente, dal vice presidente e:

1) dai direttori generali del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

2) dal direttore generale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

3) dai direttori generali della viabilità ordinaria e nuove costruzioni ferroviarie, delle acque e impianti elettrici, delle opere marittime e dell'urbanistica del Ministero dei lavori pubblici;

4) dal direttore generale dell'ANAS;

5) dai direttori generali del demanio e porti e della navigazione e traffico marittimo del Ministero della marina mercantile;

6) da quattro docenti universitari in materie attinenti l'economia e la tecnica dei trasporti, le costruzioni ferroviarie, stradali e aeronautiche;

7) da un rappresentante delle imprese nazionali di navigazione aerea;

8) da un rappresentante delle imprese esercenti autoservizi in concessione;

9) da un rappresentante delle imprese esercenti servizi ferroviari e tramviari in concessione;

10) da un rappresentante delle imprese di navigazione interna;

11) da un rappresentante delle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi;

12) da quattro rappresentanti degli utenti di cui tre in rappresentanza delle imprese agricole industriali e commerciali e uno in rappresentanza dell'ACI;

13) da quattro rappresentanti dei lavoratori addetti alle imprese di trasporto, di cui uno dipendente dall'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

14) da un consigliere di Stato;

15) da un avvocato dello Stato;

16) da un funzionario di qualifica non inferiore a ispettore generale o equiparata per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro, del-

la difesa, dell'agricoltura e foreste, delle poste e delle telecomunicazioni, dell'industria, commercio ed artigianato, del lavoro e previdenza sociale, delle partecipazioni statali e del turismo e dello spettacolo.

I membri di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5, in caso di assenza o impedimento, sono sostituiti da altro funzionario all'uopo delegato.

Le cariche di cui ai precedenti commi sono incompatibili con quelle di membro del Parlamento o di consigli regionali, provinciali e comunali.

Quando trattasi di affari che interessano una o più regioni, il Consiglio è integrato con un rappresentante delle regioni medesime, designati dal presidente delle rispettive giunte.

Con provvedimento del ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, su proposta del presidente, possono essere aggregati al Consiglio, per l'esame di particolari questioni, altri esperti, con voto consultivo.

Il presidente, il vice presidente e i membri del Consiglio superiore sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro dei trasporti e dell'aviazione civile e durano in carica quattro anni.

I funzionari delle pubbliche amministrazioni sono designati dai ministri competenti. Il consigliere di Stato e l'avvocato dello Stato sono designati rispettivamente dal presidente del consiglio di Stato e dall'avvocato generale dello Stato.

I componenti di cui al punto 6) dell'articolo 4 sono scelti dal ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

Il rappresentante di cui al punto 7) dell'articolo 4 è designato, d'intesa, dalle imprese nazionali di navigazione aerea.

I rappresentanti dei lavoratori e i rappresentanti delle categorie imprenditoriali sono designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale. Le designazioni debbono avvenire d'intesa tra le organizzazioni operanti nei singoli settori da rappresentare. In caso di disaccordo è demandata al ministro dei trasporti e dell'aviazione civile la scelta del rappresentante da nominare. La stessa procedura si applica per la designazione di cui al precedente comma.

Il presidente ed i componenti il Consiglio superiore dei trasporti possono essere riconfermati.

I membri nominati nel corso del quadriennio per sopperire a vacanze formatesi nelle varie categorie rimangono in carica fino al compimento del quadriennio.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 6.

In seno al Consiglio sono istituite più sezioni, che eleggono ciascuna il proprio presidente, il quale dura in carica quattro anni. Il numero delle sezioni è determinato dal Consiglio su proposta del presidente.

All'assegnazione dei consiglieri alle singole sezioni provvede ogni anno il Comitato di presidenza.

Ogni consigliere può essere assegnato a più sezioni.

Il presidente, il vice presidente ed i presidenti delle sezioni costituite ai sensi del successivo articolo 8 formano il comitato di presidenza.

ART. 7.

Il parere del Consiglio superiore dei trasporti e dell'aviazione civile può essere richiesto dal ministro dei trasporti e dell'aviazione civile su ogni altro argomento di ordine tecnico, economico, finanziario e sociale che interessi l'organizzazione e il funzionamento dei trasporti, e su questioni di particolare importanza riguardanti i trasporti in campo internazionale.

Il Consiglio può svolgere indagini, ricerche o studi che ritenga utili al miglioramento dei trasporti. Su richiesta del comitato di presidenza o di almeno un terzo dei membri, il Consiglio può esprimere voti o pareri su qualsiasi altra questione attinente al settore dei trasporti, dandone contemporaneamente notizia, attraverso la segreteria, all'amministrazione competente perché sospenda ogni provvedimento sulla questione stessa. Dalla data di comunicazione di tale iniziativa decorreranno quindici giorni, trascorsi i quali il ministro competente non è più tenuto ad attendere il parere.

ART. 8.

Il Consiglio superiore dei trasporti è convocato in assemblea plenaria almeno una volta ogni bimestre dal presidente.

Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti: in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il presidente può deferire all'esame dell'assemblea questioni di particolare importanza relative a materie di competenza delle sezioni. Il ministro dei trasporti e dell'aviazione civile può chiedere che una questione

affidata all'esame di una sezione sia sottoposta all'assemblea. Analoga richiesta può essere fatta da un terzo dei componenti del Consiglio.

ART. 9.

Nulla è innovato alle disposizioni della legge 18 ottobre 1942, n. 1460 e del decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, riguardanti la competenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio superiore della marina mercantile.

Per le questioni che rientrano nelle competenze dei due predetti consigli e anche in quelle del Consiglio superiore dei trasporti, il parere di quest'ultimo dovrà precedere quelli che il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio superiore della marina mercantile dovranno esprimere in base alle rispettive attribuzioni.

ART. 10.

I compensi da corrispondere al presidente ed ai componenti del Consiglio superiore sono determinati con decreto del ministro dei trasporti e dell'aviazione civile di concerto con il ministro del tesoro.

L'onere relativo al funzionamento del Consiglio superiore dei trasporti e dell'aviazione civile sarà fronteggiato a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1321 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per l'anno finanziario 1971 e dei corrispondenti capitoli dei successivi esercizi.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

*Direzione generale dei programmi, dell'organizzazione e del coordinamento*

ART. 11.

La direzione generale dei programmi, dell'organizzazione e del coordinamento, è ordinata come segue:

Divisione I. — *Studi.*

Studi economici e statistici in materia di trasporti.

Divisione II. — *Conto nazionale dei trasporti.*

Elaborazione del conto nazionale dei trasporti ai fini della determinazione delle direttive di politica dei trasporti e rapporti con gli organi della programmazione economica.

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Divisione III. — *Coordinamento.*

Rapporti con le altre direzioni generali del Ministero, compresa quella delle ferrovie dello Stato, per il coordinamento tra i vari settori di competenza del Ministero in esecuzione delle direttive del ministro.

Divisione IV. — *Rapporti con gli organismi internazionali.*

Rapporti con gli organismi internazionali per questioni riguardanti le materie di competenza del Ministero, in collaborazione con le altre direzioni generali interessate.

Divisione V. — *Segreteria del Consiglio superiore dei trasporti e dell'aviazione civile.*

## CAPO III

## SERVIZI CENTRALI ED ORGANI PERIFERICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE, DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE E DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

## SEZIONE I

## SERVIZI CENTRALI

## ART. 12.

La direzione generale della motorizzazione civile, dei trasporti in concessione e della circolazione stradale è ordinata come segue:

1. - *Direzione centrale dell'organizzazione amministrativa, degli affari generali e dei servizi ispettivi*, con il compito di attendere, in collaborazione con le altre direzioni centrali, alla organizzazione degli uffici centrali e periferici della direzione generale, alla semplificazione delle procedure amministrative ed alla razionalizzazione dei metodi di lavoro, all'assunzione, formazione ed amministrazione del personale, alla disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale delle aziende concessionarie, nonché ai controlli ispettivi sugli uffici periferici.

2. - *Direzione centrale della motorizzazione civile*, con il compito di attendere alla disciplina, alle attività operative ed alla vigilanza tecnica in materia di motorizzazione civile, nonché al coordinamento in sede nazionale ed internazionale.

3. - *Direzione centrale della circolazione*, con il compito di attendere alla disciplina, alle attività operative ed alla vigilanza in materia

di circolazione stradale e traffico, nonché al coordinamento in sede nazionale ed internazionale per il settore.

4. - *Direzione centrale degli autotrasporti*, con il compito di attendere alla disciplina, alle attività operative ed alla vigilanza in materia di autotrasporti di persone e cose, nonché al coordinamento internazionale per il settore.

5. - *Direzione centrale delle ferrovie concesse e delle ferrovie metropolitane*, con il compito di attendere alla disciplina, alle attività operative, ed alla vigilanza in materia di ferrovie concesse e di metropolitane nonché al coordinamento nazionale per il settore.

6. - *Direzione centrale dell'indirizzo e del coordinamento e della sicurezza della navigazione interna*, con il compito di attendere all'indirizzo ed al coordinamento delle attività delle regioni e di altri enti in materia di tramvie e filovie, mezzi di trasporto con trazione a funi, aerei e terrestri, autolinee e autotrasporti di merci, navigazione interna, porti e approdi, nonché alla regolamentazione tecnica dei nautanti per la navigazione privata e da diporto, alla disciplina della sicurezza della navigazione stessa e alle connesse attività operative.

## ART. 13.

La direzione centrale dell'organizzazione amministrativa, degli affari generali e dei servizi ispettivi è ordinata come segue:

Divisione I. — *Organizzazione e metodo.*

Organizzazione degli uffici centrali e periferici, semplificazione delle procedure e applicazione delle nuove tecniche amministrative, determinazione dei costi dei servizi, addestramento del personale ai nuovi metodi e tecniche di lavoro, relazioni umane e pubbliche, centro meccanografico, vigilanza sulla biblioteca e sull'economato, congressi, mostre ed esposizioni.

Divisione II. — *Statistica.*

Raccolta ed elaborazione dei dati statistici anche sulla base degli elementi forniti dalle altre direzioni centrali e per i rispettivi settori di competenza.

Divisione III. — *Reclutamento e carriera del personale.*

Assunzione del personale centrale e periferico, carriere, rapporti informativi, stati matricolari, segreteria del Consiglio di amministrazione, *Bollettino Ufficiale*.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Divisione IV. — *Trasferimenti, particolari posizioni di stato e disciplina del personale.*

Trasferimenti, congedi, aspettative, comandi e collocamento fuori ruolo, riconoscimento di infermità dipendenti da cause di servizio, onorificenze, istruttoria dei procedimenti disciplinari e segreteria delle commissioni di disciplina.

Divisione V. — *Trattamento economico del personale in servizio e di quiescenza.*

Stipendi, aumenti periodici, indennità varie, sussidi, benefici combattentistici, riscatti di servizi, quiescenza, liquidazione dell'equo indennizzo.

Divisione VI. — *Affari amministrativi e generali.*

Stato di previsione della spesa, variazione del bilancio, conto consuntivo, conto patrimoniale, statistiche del bilancio, contratti, gestione spese di bilancio attinenti ai vari servizi, titoli di autorizzazione, impegno e pagamento della spesa, revisione dei rendiconti, vigilanza sulla cassa, affari di carattere generale, servizio autoveicoli.

Divisione VII. — *Gestioni autoveicoli.*

Veicoli a motore della sede centrale e degli uffici periferici, gestione autovetture del cerimoniale della Presidenza della Repubblica e delle amministrazioni centrali dello Stato, pareri tecnici sull'acquisto e la manutenzione di beni patrimoniali, controversie e procedimenti relativi alle gestioni autoveicoli.

Divisione VIII. — *Personale delle aziende concessionarie.*

Trattamento giuridico economico e previdenziale del personale delle aziende concessionarie ed esame di legittimità dei provvedimenti adottati in materia di personale delle aziende medesime.

*Servizio ispettivo* — Controllo ispettivo sugli uffici periferici.

ART. 14.

La direzione centrale della motorizzazione civile è orientata come segue:

Divisione I. — *Attrezzature.*

Divisione II. — *Studi e ricerche tecniche.*

Divisione III. — *Omologazione veicoli ed approvazione dispositivi (comprese macchine agricole speciali).*

Divisione IV. — *Questioni giuridiche e amministrative norme nazionali ed internazionali.*

Divisione V. — *Veicoli a motore e rimorchi; veicoli a trazione animale (targazione).*

Divisione VI. — *Recipienti per gas compressi; merci pericolose.*

ART. 15.

La direzione centrale della circolazione è ordinata come segue:

Divisione I. — *Legislazione ed affari generali; contenzioso* (Norme concernenti la tutela delle strade e la circolazione stradale, contenzioso).

Divisione II. — *Autoscuole; conducenti; patenti di guida.*

Divisione III. — *Traffico e prevenzione incidenti.*

Divisione IV. — *Questioni tecniche del traffico.*

Divisione V. — *Prevenzione ed accertamento reati in materia di circolazione stradale.*

ART. 16.

La direzione centrale degli autotrasporti è ordinata come segue:

Divisione I. — *Legislazione, affari generali e contenzioso* (Disciplina e questioni generali degli autotrasporti di persone e di cose, condizioni, costi e tariffe, autostazioni, contenzioso).

Divisione II. — *Autoservizi interni.*

Divisione III. — *Autoservizi internazionali.*

Divisione IV. — *Autotrasporti interni.*

Divisione V. — *Autotrasporti internazionali.*

Divisione VI. — *Statistica.*

ART. 17.

La direzione centrale delle ferrovie concesse e delle ferrovie metropolitane è ordinata come segue:

Divisione I. — *Legislazione, affari generali e contenzioso.*

Divisione II. — *Ferrovie principali: impianti fissi.*

Divisione III. — *Ferrovie principali: esercizio.*



## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Divisione IV. — *Ferrovie principali: affari economico-finanziari.*

Questioni generali, sovvenzioni e sussidi integrativi di esercizio, liquidazione fondi di rinnovo, regolazione rapporti finanziari nei casi di cessazione delle concessioni, sindacato economico finanziario, gestioni governative.

Divisione V. — *Ferrovie metropolitane.*

Attuazione dei progetti di massima ed i progetti esecutivi di costruzione di ferrovie metropolitane ferma rimanendo la competenza delle regioni stabilita dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042.

## ART. 18.

La direzione centrale dell'indirizzo e del coordinamento e della sicurezza della navigazione interna è ordinata come segue:

Divisione I. — *Tramvie e filovie.*

Divisione II. — *Trasporti a fune.*

Divisione III. — *Autoservizi.*

Divisione IV. — *Autotrasporti.*

Divisione V. — *Navigazione interna e da diporto; porti e approdi; sicurezza della navigazione.*

Divisione VI. — *Ferrovie concesse.*

Divisione VII. — *Centro sperimentale impianti a fune.*

## SEZIONE II

## ORGANI PERIFERICI

## ART. 19.

Sono organi periferici della direzione generale della motorizzazione civile, dei trasporti in concessione e della circolazione stradale:

a) le direzioni compartimentali e gli uffici provinciali;

b) i centri prove veicoli a motore e dispositivi.

Gli uffici provinciali dipendono dalle rispettive direzioni compartimentali; i centri prove veicoli a motore e disposizioni dipendono organicamente dalla direzione centrale della motorizzazione civile.

Restano salvi gli uffici speciali formalmente istituiti alla data di entrata in vigore della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nonché gli ispettorati di porto e le delegazioni di approdo esistenti nel territorio delle regioni a statuto speciale.

Spettano alle direzioni compartimentali le attribuzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale e traffico, ivi comprese quelle attualmente spettanti agli organi periferici del Ministero dei lavori pubblici, esclusa l'ANAS, di motorizzazione civile e di ferrovie concesse.

L'ispettorato generale della circolazione e del traffico e le sezioni provinciali della circolazione e del traffico presso gli uffici del genio civile sono soppressi: il personale ivi in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è trasferito nei corrispondenti ruoli della direzione generale della motorizzazione civile con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 199 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riducendosi contemporaneamente di altrettanti posti i ruoli organici di provenienza.

## SEZIONE III

## FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELEGATE ALLE REGIONI

## ART. 20.

Alle regioni a statuto ordinario è delegato l'esercizio delle funzioni amministrative spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni agli organi centrali e periferici del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — direzione generale della motorizzazione civile, dei trasporti in concessione e della circolazione stradale — in materia di:

a) navigazione, porti e approdi su fiumi, canali ed altre acque interne, esclusi i laghi.

Alle concessioni di servizi pubblici di linea per trasporto di persone o di cose su idrovie che attraversino il territorio di più regioni provvede la regione nel cui territorio ha il domicilio o la sede il richiedente, d'intesa con le altre regioni interessate. In caso di disaccordo provvede, su istanza del richiedente o di una delle regioni medesime, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

b) uso di autoveicoli propri, compresi i rimorchi, per trasporto di merci proprie, servizi di noleggio per il trasporto di merci ivi compresi i noleggi di automobili senza conducenti, e servizi pubblici di piazza per il trasporto di merci;

c) ferrovie, escluse quelle pubbliche principali, concesse all'industria privata, a province e comuni o loro consorzi, previo parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici e di quello dei trasporti e dell'aviazione civile nei casi in cui sia prescritta l'acquisizione del parere di tali organi. Ove il Consiglio superiore dei trasporti e dell'aviazione civile ritenga che le ferrovie di cui trattasi debbano classificarsi fra quelle pubbliche principali, la relativa concessione è di competenza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Ove la concessione sia di competenza regionale e le linee ferroviarie attraversino il territorio di più regioni provvede la regione nel cui territorio ha il domicilio o la sede il richiedente, d'intesa con le altre regioni interessate. In caso di disaccordo provvede, su istanza del richiedente o di una delle regioni medesime, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

È del pari delegato alle regioni a statuto ordinario l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza degli organi dello Stato per l'istruttoria ai fini delle dichiarazioni di pubblica utilità relative alla esecuzione di opere connesse ai trasporti terrestri ed alla navigazione nelle acque interne nei casi in cui le attribuzioni concernenti la materia siano state trasferite o delegate alle regioni medesime.

ART. 21.

Qualora le regioni omettano o ritardino gli atti necessari all'esercizio delle funzioni delegate, dopo un invito con l'assegnazione di un congruo termine per provvedere, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile può provvedervi direttamente o a mezzo del commissario del Governo.

Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle finanze, sentite le singole regioni, si provvederà a regolare gli eventuali rapporti finanziari fra lo Stato e le regioni medesime in conseguenza di quanto disposto dalla presente sezione.

CAPO IV

SERVIZI CENTRALI ED ORGANI PERIFERICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE

SEZIONE I

SERVIZI CENTRALI

ART. 22.

La direzione generale dell'aviazione civile è ordinata come segue:

1. - *Direzione centrale dell'organizzazione amministrativa, degli affari generali e dei servizi ispettivi*, con il compito di attendere, in collaborazione con le altre direzioni centrali, alla organizzazione degli uffici centrali e periferici della direzione generale, alla semplificazione delle procedure amministrative ed alla razionalizzazione dei metodi di lavoro, all'assunzione, formazione ed amministrazione del personale, nonché ai controlli ispettivi sugli uffici periferici.

2. - *Direzione centrale degli aeroporti*, con il compito di attendere alla disciplina, alle attività operative ed alla vigilanza tecnica in materia di aeroporti e di aeromobili, nonché al coordinamento in sede nazionale ed internazionale del settore.

3. - *Direzione centrale dei trasporti aerei*, con il compito di attendere alla disciplina, alle attività operative ed alla vigilanza tecnica in materia di trasporti aerei, nonché al coordinamento in sede nazionale ed internazionale.

4. - *Direzione centrale della navigazione aerea*, con il compito di attendere alla disciplina ed alle attività operative in materia di navigazione aerea, nonché al loro coordinamento in sede nazionale ed internazionale.

ART. 23.

La direzione centrale dell'organizzazione amministrativa, degli affari generali e dei servizi ispettivi è ordinata come segue:

Divisione I. - *Organizzazione e metodo.*

Organizzazione degli uffici centrali e periferici, semplificazione delle procedure e applicazione delle nuove tecniche amministrative, determinazione dei costi dei servizi, ad-

destramento del personale ai nuovi metodi e tecniche di lavoro, relazioni umane e pubbliche, vigilanza sulla biblioteca e sull'ecnomato.

Divisione II. — *Reclutamento e carriere del personale.*

Assunzione del personale centrale e periferico, carriera, rapporti informativi, stati matricolari, segreteria del Consiglio di amministrazione, *Bollettino Ufficiale.*

Divisione III. — *Trasferimenti, particolari posizioni di stato e disciplina del personale.*

Trasferimenti, congedi, aspettative, comandi e collocamenti fuori ruolo, riconoscimento di infermità dipendenti da cause di servizio, onorificenze, istruttoria dei procedimenti disciplinari e segreteria delle commissioni di disciplina.

Divisione IV. — *Trattamento economico del personale in servizio e di quiescenza.*

Stipendi, aumenti periodici, indennità varie, sussidi, benefici combattentistici, riscatti di servizi, quiescenza, liquidazione dell'equo indennizzo.

Divisione V. — *Concessioni amministrative.*

Divisione VI. — *Affari amministrativi e generali.*

Stato di previsione della spesa, variazione del bilancio, conto consuntivo, conto patrimoniale, statistiche del bilancio, contratti, gestioni spese di bilancio attinenti ai vari servizi, titoli di autorizzazione, impegno e pagamento della spesa, revisione dei rendiconti, vigilanza sulla cassa, affari di carattere generale, servizio autoveicoli.

Divisione VII. — *Statistica e legislazione.*

*Servizio ispettivo.* — Controllo ispettivo sugli uffici periferici.

ART. 24.

La direzione centrale degli aeroporti è ordinata come segue:

Divisione I. — *Progettazione ed infrastrutture.*

Divisione II. — *Lavori e impianti.*

Divisione III. — *Servizi tecnici.*

Divisione IV. — *Aeromobili.*

ART. 25.

La direzione centrale dei trasporti aerei è ordinata come segue:

Divisione I. — *Rapporti con organismi internazionali.*

Divisione II. — *Trasporti nazionali.*

Divisione III. — *Servizi aerei minori.*

Divisione IV. — *Servizi aerei stranieri.*

Divisione V. — *Registro aeronautico nazionale.*

Divisione VI. — *Studi e statistica.*

ART. 26.

La direzione centrale della navigazione aerea è ordinata come segue:

Divisione I. — *Operativa.*

Divisione II. — *Assistenza al volo e circolazione aerea.*

Divisione III. — *Brevetti e abilitazioni.*

Divisione IV. — *Sicurezza di volo.*

SEZIONE II

ORGANI PERIFERICI

ART. 27.

Sono organi periferici della direzione generale dell'aviazione civile:

a) i compartimenti di traffico aereo;

b) le circoscrizioni di aeroporto.

I compartimenti di traffico aereo sono articolati nelle sezioni: amministrativa aeroporti, trasporti aerei, navigazione. Dal compartimento di traffico aereo con sede in Roma dipende il laboratorio sperimentale per le ricerche scientifiche.

Restano ferme le attribuzioni previste dalle vigenti disposizioni per gli organi di cui al presente articolo.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 28.

Restano ferme le disposizioni relative agli organi collegiali istituiti presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile che non siano stati soppressi o modificati dai precedenti articoli.

ART. 29.

Il numero delle sezioni degli organi centrali e periferici previsti dal presente decreto e le rispettive competenze sono stabiliti con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

Dopo la prima applicazione del presente decreto, il numero e le competenze delle divisioni sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro dei trasporti e dell'aviazione civile e con il ministro del tesoro.

ART. 30.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

ALLEGATO *L*

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

**PAGINA BIANCA**

## ORDINAMENTO DEL MINISTERO

### ART. 1.

Lo Stato esercita, a mezzo del Ministero del turismo e dello spettacolo, le funzioni ed attività ad esso spettanti in base alle norme vigenti in materia di turismo, spettacolo e sport, che non siano trasferite o delegate alle regioni né attribuite dalla legge ad altre amministrazioni.

A tal fine il Ministero predetto promuove ed adotta, nell'ambito della propria competenza, i provvedimenti necessari all'attuazione dei fini previsti dalla legge ed assicura, avvalendosi anche dei commissari del Governo, con atti di indirizzo e coordinamento eventualmente necessari, il rispetto, pure nelle attività svolte dalle regioni nelle suddette materie, delle esigenze connesse agli interessi generali dello Stato e di più regioni, anche in relazione agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali.

### ART. 2.

Alle regioni a statuto ordinario sono delegate le seguenti funzioni amministrative di competenza dello Stato:

a) istruttoria per le dichiarazioni di pubblica utilità relative alla esecuzione di opere alberghiere;

b) provvedimenti in materia di vincolo di destinazione su complessi turistici ed al-

berghieri già fruitori delle provvidenze dello Stato.

Qualora le regioni omettano o ritardino gli atti necessari all'esercizio delle funzioni loro delegate, dopo un invito con l'assegnazione di un congruo termine per provvedere, il Ministero del turismo e dello spettacolo può provvedervi direttamente o a mezzo del commissario del Governo.

Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro del tesoro, di concerto con il ministro delle finanze, sentite le singole regioni, si provvederà a regolare gli eventuali rapporti finanziari fra lo Stato e le regioni medesime in conseguenza della delega di funzioni del Ministero del turismo e dello spettacolo.

### ART. 3.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo è ordinato come segue:

1. — *Direzione generale dei programmi, dell'organizzazione e dei servizi ispettivi*, con il compito di attendere, in collaborazione con le altre direzioni generali, alla elaborazione degli studi e dei programmi di attività del Ministero e al coordinamento in sede nazionale ed internazionale delle attività medesime in conformità delle direttive del ministro, alla semplificazione delle procedure amministrative ed alla razionalizzazione dei metodi di lavoro, alla organizzazione degli strumenti di lavoro, all'amministrazione e formazione del personale ed al controllo ispettivo sugli enti, nei casi previsti dalla legge.

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. — *Direzione generale dello spettacolo*, con il compito di attendere alla disciplina ed alle attività operative in materia di cinema, teatro, lirica e concertistica, all'interno e all'estero, nonché di collaborare con la direzione generale dei programmi negli studi di programmazione e dei problemi del coordinamento in sede nazionale ed internazionale per il settore di competenza;

3. — *Direzione generale dello sviluppo turistico e sportivo*, con il compito di attendere alla disciplina ed alle attività operative relative al settore di competenza, nonché, in collaborazione con la direzione generale dei programmi, alle funzioni di indirizzo e coordinamento in sede nazionale ed internazionale attribuite al Ministero in materia turistica, alberghiera e sportiva.

## ART. 4.

La direzione generale dei programmi, dell'organizzazione e dei servizi ispettivi è ordinata come segue:

Divisione I. — *Studi, programmazione e coordinamento.*

Attività di indagine, studio, documentazione, programmazione e coordinamento per i settori del turismo, spettacolo e sport. Rapporti con gli organi della programmazione nazionale.

Divisione II. — *Organizzazione e metodo — Affari generali.*

Semplificazione delle procedure e applicazione delle nuove tecniche amministrative, determinazione dei costi dei servizi, addestramento del personale ai nuovi metodi e tecniche di lavoro, relazioni umane e pubbliche, laboratorio microfotografico e centro meccanografico, vigilanza sulla biblioteca e sull'economato, servizio autoveicoli in dotazione al ministero, affari generali.

Divisione III. — *Assunzione del personale e carriera.*

Assunzione del personale di ruolo e non di ruolo, avanzamento in carriera, disciplina, trattamento economico, segreteria del Consiglio di amministrazione e della commissione di disciplina.

Divisione IV. — *Particolari posizioni di stato e trattamento di quiescenza.*

Congedi, aspettative, collocamenti fuori ruolo ed altre particolari situazioni o stato,

riscatti e riconoscimento di servizio, cessazione del servizio e trattamento di quiescenza, incarichi di studio, *Bollettino Ufficiale.*

Divisione V. — *Gestione della spesa per le esigenze generali, il personale ed il turismo.*

Stato di previsione della spesa, variazioni del bilancio, conto consuntivo, statistiche del bilancio, conto patrimoniale, conti individuali, gestione spese di bilancio, revisione dei rendiconti per il settore di competenza.

Divisione VI. — *Gestione della spesa dello spettacolo.*

Stato di previsione della spesa, variazioni del bilancio, statistiche del bilancio, gestione spese di bilancio e revisione dei rendiconti per il settore di competenza.

*Servizio ispettivo.*

Controllo ispettivo sull'ACI, CAI, CONI ed ENIT ed altri enti.

## ART. 5.

La direzione generale dello spettacolo è ordinata come segue:

Divisione I. — *Affari generali cinema e teatro, coordinamento, esercizio e contenzioso.*

Credito edilizio, condominio, rilascio nulla osta costruzione ed agibilità sale cinematografiche, teatrali e cinemobili, impianti tecnici, modifiche esercizi esistenti, classificazione sale, rilascio tessere di qualificazione professionale, rapporti con gli enti cinematografici e teatrali dipendenti o vigilati, rapporti con i Ministeri, enti ed associazioni di categoria per la costituzione degli organi collegiali in materia cinematografica e teatrale, concessione contributi governativi, contenzioso, altri affari di carattere generale.

Divisione II. — *Manifestazioni cinematografiche e rapporti cinematografici con l'estero.*

Piani finanziari e relativi controlli su mostre, esposizioni, congressi e delegazioni cinematografiche, cineteche, organizzazione di manifestazioni cinematografiche nazionali ed estere, rapporti cinematografici culturali e artistici con l'estero, attività interscambio commerciale cinematografico con l'estero, mercato comune europeo, UEO, situazione mercati esteri (statistica importazione films esteri ed esportazione films italiani, statistica programmazione films italiani all'estero).



## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Divisione III. — *Produzione films a lungo metraggio.*

Attività inerenti alla produzione cinematografica a lungo metraggio, provvidenze a favore della cinematografia italiana, rapporti con la SIAE, studi sulla produzione cinematografica in specie, rapporti con il credito cinematografico, registro cinematografico.

Divisione IV. — *Produzione films a corto metraggio e attualità.*

Attività inerenti ai films a corto metraggio e relative provvidenze, rapporti con il pubblico registro cinematografico, produzione films di attualità e relative provvidenze.

Divisione V. — *Attività teatrale (prosa, rivista ed arte varia).*

Compagnie sovvenzionate, vigilanza artistica sul teatro di prosa, repertorio, rapporti con la RAI-TV, concorsi drammatici, teatri stabili, spettacoli ordinari e straordinari in Italia e all'estero, rivista e avanspettacolo, filodrammatiche, rapporti con enti pubblici e privati interessati al settore e con la SIAE, rapporti con autori, compagnie, editori, importatori di repertorio, rapporti con gli enti teatrali stranieri, raccolta copioni esaminati, schedario di pubblica consultazione, sala di lettura copioni teatri sperimentali e teatri universitari;

Divisione VI. — *Revisione cinematografica e teatrale.*

Rapporti con le commissioni di revisione cinematografica teatrale, istruttoria delle relative pratiche, segreteria delle commissioni medesime, controllo e vigilanza sugli spettacoli, esame repertori in relazione alle iniziative sovvenzionate.

Divisione VII. — *Enti lirici e sinfonici.*

Enti lirici e sinfonici, sovvenzionamento, vigilanza artistica ed amministrativa, controllo delle gestioni sovvenzionate e conseguente pagamento dei contributi statali concessi.

Divisione VIII. — *Manifestazioni liriche in Italia e all'estero.*

Disciplina legislativa e regolamentare, istruttoria delle domande di sovvenzione e proposta di assegnazione delle sovvenzioni medesime, vigilanza sulla regolarità delle gestioni, rapporti con amministrazioni, enti ed istituti di credito per le questioni riguardanti il settore attività sperimentale.

Divisione IX. — *Concertistica.*

Concertistica all'interno ed all'estero, danza classica. Accademia nazionale di danza, attività sperimentale in campo concertistico.

Divisione X. — *Festivals, rassegne, concorsi e complessi bandistici.*

Coordinamento e sovvenzionamento festivals, rassegne, concorsi e complessi bandistici.

Divisione XI. — *Musica popolare.*

Esame dei problemi relativi alla musica leggera e folcloristica, regolamentazione delle attività musicali popolari.

Divisione XII. — *Circhi equestri e spettacoli viaggianti.*

Rapporti con le prefetture ed i comuni per la concessione di idonei plateatici, per impianti di *tuna-park* e piccole attrazioni, qualificazione degli organizzatori di parchi di divertimento di prima, seconda e terza categoria.

## ART. 6.

La direzione generale per lo sviluppo turistico e sportivo è ordinata come segue:

Divisione I. — *Indirizzo e coordinamento generale.*

Affari generali interessanti il turismo, coordinamento tra le amministrazioni dello Stato, indirizzo e coordinamento delle attività degli enti, istituzioni ed organizzazioni nazionali del turismo o interessati al turismo, limitatamente, per questi ultimi, a tale settore, riconoscimenti giuridici, rapporti con associazioni ed organizzazioni delle categorie economiche operanti nel turismo.

Divisione II. — *Indirizzo e coordinamento delle attività regionali.*

Indirizzo e coordinamento delle attività delle regioni che attengono ad esigenze di carattere unitario ed agli impegni derivanti da obblighi internazionali, attività di consulenza su richiesta delle regioni, iniziative legislative nel campo turistico e alberghiero per lo sviluppo delle zone depresse.

Divisione III. — *Relazioni internazionali.*

Iniziative conseguenti ad impegni derivanti da obblighi internazionali, partecipazione alle

conferenze promosse da organizzazioni internazionali (ONU, UNESCO, BIT, ICAO, ecc.) o da singoli governi, partecipazione ai lavori delle istituzioni e degli organi preposti alla trattazione di questioni turistiche sul piano internazionale (UIOOT, OMT, Comitato turismo OCSE, Comitato speciale questioni di frontiera, Consiglio d'Europa, BITS, ecc.); progetti di accordi turistici, rapporti con gli organismi nazionali di turismo esteri e con gli uffici di rappresentanza accreditati in Italia, partecipazione ai lavori di istituzioni internazionali che attuano campagne di propaganda comune verso uno o più paesi (Stati Uniti, Canada, America latina, ecc.), nulla osta per il rilascio di licenze a persone fisiche o giuridiche straniere, che intendono gestire agenzie di viaggio in Italia.

Divisione IV. — *Indirizzo e coordinamento della promozione turistica.*

Vigilanza sull'ENIT, direttive all'ENIT per l'attuazione della propaganda all'estero, interventi per una coordinata azione promozionale all'estero, vigilanza sull'ACI.

Divisione V. — *Turismo sociale e giovanile.*

Turismo sociale e giovanile, rapporti con l'ENAL, con il CONI, il TCI, il CAI, la FIE ed ogni altro ente interessato allo sviluppo del turismo sociale e giovanile.

Divisione VI. — *Sport.*

Attività sportive, rapporti con il CONI e con l'istituto per il credito sportivo, impianti sportivi, riconoscimento giuridico dei sodalizi sportivi, autorizzazione ad enti sportivi ad accettare donazioni e ad acquistare immobili.

Divisione VII. — *Credito turistico alberghiero*  
(leggi 12 marzo 1968, n. 326; 29 maggio 1946, n. 452, 29 luglio 1949, n. 481; 4 agosto 1955, n. 691; 15 febbraio 1962, n. 68) — *Ufficio stralcio.*

Decreti di impegno, autorizzazioni di spesa, trascrizione del vincolo alberghiero, rapporti con istituti di credito ed enti vari, adempimenti conclusivi relativi alla legge n. 68 del 1962 e precedenti, e provvedimenti relativi al mutamento di destinazione di immobili finanziati dallo Stato od alle richieste di espropriazione per pubblica utilità e di deroga di limiti di altezza soltanto per i procedimenti già in corso alla data del trasferimento o della delega della materia alle regioni.

ART. 7.

Il numero delle sezioni e le rispettive competenze sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per il turismo e lo spettacolo.

Dopo la prima applicazione della presente legge, il numero e le competenze delle divisioni sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro per il turismo e lo spettacolo e con il ministro per il tesoro.

ART. 8.

Restano ferme le disposizioni relative agli organi collegiali istituiti presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, salvo quanto previsto dai successivi articoli.

ART. 9.

Al decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1043, concernente il consiglio centrale del turismo, sono apportate le seguenti modifiche:

Articolo 1. — È soppresso il terzo comma

Articolo 2. — È sostituito dal seguente:

« Art. 2. — Il consiglio centrale del turismo è presieduto dal ministro per il turismo e lo spettacolo e, in caso di sua assenza o impedimento, dal sottosegretario di Stato ».

Esso è composto da:

— un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

— un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

— un rappresentante del Ministero dell'interno;

— un rappresentante del Ministero del tesoro;

— un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

— un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

— un rappresentante del Ministero dei trasporti;

— un rappresentante del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;
- un rappresentate del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
- un rappresentante del Ministero della marina mercantile;
- un rappresentante del Ministero della sanità;
- un rappresentante dell'Ente nazionale italiano per il turismo;
- un rappresentante del Comitato olimpico nazionale italiano;
- un rappresentante dell'Automobile club d'Italia;
- un rappresentante per ciascuna regione, designato dal presidente della rispettiva Giunta;

- due rappresentanti degli organismi a carattere nazionale che operano nel campo del turismo sociale e giovanile.

ART. 10.

La commissione centrale per i ricorsi avverso la classifica degli alberghi e delle pensioni di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, e successive modificazioni è soppressa.

ART. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.